

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 dicembre 2019 (v. stampato Senato n. 1586)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GUALTIERI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 dicembre 2019*

ALLEGATO

Relazione tecnica, prospetto riepilogativo
e allegato conoscitivo

*(Articoli 17, comma 8, 21, commi 12-bis e 12-ter, e 23, comma 3-ter,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

Nota tecnico-illustrativa

(Articolo 21, comma 12-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

INDICE

Relazione tecnica	<i>Pag.</i>	1
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2020-2022	»	215
Allegato conoscitivo	»	235
Nota tecnico-illustrativa	»	305

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 Commi

2-3 La disposizione in esame prevede la completa sterilizzazione per il 2020 e quella parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e dell'obiettivo di gettito da accise sui carburanti per autotrazione previsti a legislazione vigente.

Di seguito una tabella che riporta le aliquote IVA e l'obiettivo di gettito delle accise a legislazione vigente:

	2020	2021	dal 2022
Aliquota ridotta:	8.688,00	8.688,00	8.688,00
aliquota del 10% per il 2019			
incremento di 3 punti percentuali dal 2020			
Aliquota ordinaria:	13.984,00	19.665,00	19.665,00
aliquota del 22% per il 2019			
incremento di 3,2 punti percentuali nel 2020			
Incremento di 4,5 punti percentuali dal 2021			
Accise sui carburanti (obiettivo di gettito)	400	400	400
TOTALE	23.072,00	28.753,00	28.753,00

In milioni di euro

Sotto il profilo finanziario, si stima che la nuova clausola di salvaguardia determini i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta al 10% per il 2020 e al 12% dal 2021	0	5.793	5.793	5.793	5.793	5.793
Aliquota ordinaria al 22% per il 2020, del 25% per il 2021 e del 26,5% dal 2022	0	13.110	19.665	19.665	19.665	19.665
Obiettivo di gettito Accisa carburanti	0	1.221	1.683	1.954	2.054	2.154
TOTALE	0	20.124	27.141	27.412	27.512	27.612

In milioni di euro

L'intervento in esame genera i seguenti effetti differenziali tra la nuova e la precedente clausola di salvaguardia:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
Aliquota ridotta	-8.688	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895	-2.895
Aliquota ordinaria	-13.984	-6.555	0	0	0	0
Accisa carburanti	-400	821	1.283	1.554	1.654	1.754
TOTALE	-23.072	-8.629	-1.612	-1.341	-1.241	-1.141

In milioni di euro

- 4 - 5** La disposizione in esame prevede una modifica di coordinamento con la variazione della deducibilità dell'IMU prevista nell'ambito dell'unificazione di IMU e TASI confermando la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali nella misura della 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Inoltre, la disposizione specifica che la stessa si riferisce anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari.

- 6** La disposizione prevede la proroga della riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato. La misura decorre dall'anno d'imposta 2020. La normativa vigente prevede la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per gli alloggi a canone concordato per il periodo 2014-2019.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito alla cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato" pari a 4.244 milioni di euro. Si stima quindi che la riduzione dell'aliquota dal 15% al 10% determini una perdita di gettito da cedolare di circa -212,2 milioni di euro, in termini di competenza annua.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione:

	2020	2021	2022
Cedolare secca	-201,6	-222,8	-212,2

In milioni di euro

- 7** La disposizione istituisce un Fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti" con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 8** ***La disposizione, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2020 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio è riferito alla contribuzione di cui all'articolo 1, comma 773, quinto periodo, legge 296/2006 e s.m.i. per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Dagli archivi INPS è stato possibile desumere per l'anno 2018, con riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiori a nove, il numero complessivo di assunzioni in apprendistato in esame (pari a 5.141 lavoratori) e le relative retribuzioni medie mensili (968 euro).***

Le aliquote contributive oggetto di sgravio previste dalla normativa vigente (articolo 1, comma 773, legge 296/2006; articolo 32, comma 1, lett. b, decreto legislativo n. 150/2015; articolo 1, comma 110, lett. d, legge n. 205/2017) a carico dei datori di lavoro sono di seguito riportate:

1° anno: 1,5% + (1,31%+0,30%) (NASPI);

2° anno: 3,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI);

3° anno: 5,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI).

Ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla disposizione in esame si è ipotizzata, per l'anno 2020, una platea di circa 7.000 assunzioni per tener conto dell'effetto attrattivo della norma.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza

2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2020-2029 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi:

Minori entrate contributive derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in mln di euro)

Anno	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali
2020	-1,2		-1,2
2021	-3,3	0,4	-2,9
2022	-5,0	1,0	-4,0
2023	-3,5	1,4	-2,1
2024	-0,1	0,5	0,4
2025		-0,5	-0,5
2026			0,0
2027			0,0
2028			0,0
2029			0,0

9

La disposizione si rende necessaria al fine di completare la messa a regime della revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL.

Sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni. Alla parziale compensazione sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) concorrono le maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende.

	(valori in mln di euro, + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Finanziamento tariffe Inail 2022 (netto effetti fiscali)	0	0	-534	26	0	0	0	0	0	0
di cui minori entrate contributive			-(500,0)							
di cui maggiori prestazioni			-(110,0)							
di cui effetti fiscali			(76,0)	(26,0)						

- 10** L'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, prevede un esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1. La legge n. 205/2017, ai commi 100 - 114, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni. In considerazione del fatto che l'articolo 1-bis del citato decreto n. 87/2018 prevede un analogo esonero per i datori di lavoro privato che, negli anni 2019 e 2020, si era ritenuto che la citata previsione normativa intervenisse in tale contesto, estendendo il limite di età a trentacinque anni anche per le assunzioni avvenute nel corso degli anni 2019 e 2020. Poiché la citata disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia, si è ritenuto necessario intervenire con la presente disposizione per stabilire un raccordo fra le due norme. In particolare la disposizione con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'art. 1-bis del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero. L'obiettivo viene raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'estensione dell'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (art. 1-bis), atteso che la relativa finalità viene conseguita con tale integrazione minimale alla disposizione di cui alla legge n. 205/2017. Di conseguenza, si rendono applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero previste dalla legge di bilancio 2018, senza necessità di adottare ulteriori atti. La norma non prevede, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non innova nella disciplina sostanziale, confermando l'estensione dei benefici di esonero contributivo in relazione agli assunti con età superiore a 30 anni e inferiore a 35 anni anche negli anni 2019 e 2020, i cui effetti sono stati già valutati e risultano scontati nei saldi di finanza pubblica.
- 11** *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce esclusivamente la decorrenza "dal 1 gennaio 2020" a partire dalla quale è possibile ottenere l'esonero contributivo di cui al comma 706 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. La norma in esame si riferisce in particolare a quanto previsto dal c.d. bonus eccellenze, esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono giovani altamente qualificati che abbiano conseguito una laurea magistrale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019.*
- 12** *La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF della liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggi la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Dal punto di vista finanziario, in base ai dati INPS, risulta un ammontare delle anticipazioni Naspi erogato nell'anno 2018 di circa 222 milioni di euro a 18.600 soggetti. Ai fini della stima si dispone quindi dell'ammontare potenziale che potrebbe essere destinato alla sottoscrizione in oggetto. Non avendo a disposizione informazioni circa il numero di soggetti che potrebbero aderire si assume che la quota di soggetti interessati dall'esenzione sia pari all'1 per cento. Applicando un'aliquota marginale media del 23 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -0,51 milioni di euro a di addizionale regionale e comunale rispettivamente -0,03 e -0,01 milioni di euro. Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2019, si stima il seguente andamento finanziario:*

	2019	2020	2021
IRPEF	-0,37	-0,51	-0,51
Addizionale regionale	0,00	-0,03	-0,03
Addizionale comunale	0,00	-0,02	-0,01
Totale	-0,37	-0,56	-0,56

Milioni di euro

13 *La norma in esame prevede modificazioni alla normativa vigente, dettata dall'articolo 2, della legge 92/2012.*

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'Istituto distintamente per singola tipologia di attività stagionale.

Sono stati esclusi dalla valutazione i lavoratori assunti per attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963 per i quali la legge 92/2012, all'articolo 29, lett. b, già prevedeva l'esonero in esame.

Con riferimento ai lavoratori assunti a termine per attività stagionali nella provincia di Bolzano, dagli archivi emergono i seguenti dati 2018:

N° lavoratori: 5.503 unità

Monte retributivo annuo imponibile: 57,5 milioni di euro

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è previsto per tale platea l'esonero dal versamento della contribuzione aggiuntiva (1,40%) per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31/12/2019. L'aliquota contributiva addizionale è stata incrementata, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 87/2018, ipotizzando mediamente due rinnovi annui per l'80% dei lavoratori.

Per quanto riguarda la categoria di stagionali di cui all'articolo 29, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 81/2015 sono stati individuati circa 4.000 lavoratori con un monte retributivo, per l'anno 2018, pari a circa 500.000 euro. Ipotizzando l'invarianza della platea, è stato calcolato per gli anni dal 2016 al 2019, l'onere derivante dalla ripetibilità di quanto già versato in termini di contribuzione addizionale scontando il monte retributivo 2018 sulla base dei parametri contenuti nei quadri macro economici di riferimento nei vari anni oggetto di valutazione. Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2020-2029:

Minori entrate contributive derivanti dall'esclusione dalla contribuzione aggiuntiva per i lavoratori stagionali

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(importi in mln di euro)

Anno	Minori entrate contributive (al lordo effetti fiscali)	Effetti fiscali	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali
2020	-1,4		-1,4
2021	-1,3	0,5	-0,8
2022	-1,3	0,3	-1,0
2023	-1,4	0,3	-1,1
2024	-1,4	0,3	-1,1
2025	-1,4	0,3	-1,1
2026	-1,4	0,3	-1,1
2027	-1,4	0,3	-1,1
2028	-1,4	0,3	-1,1
2029	-1,5	0,3	-1,2

- 14** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di **435** milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di **934** milioni di euro per l'anno 2022, di **1.045** milioni di euro per l'anno 2023, di **1.061** milioni di euro per l'anno 2024, **di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026**, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal **2027** al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.
- 15** La disposizione specifica la finalizzazione del fondo.
- 16** La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, **ivi comprese le attività di progettazione, valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile.**
- 17** *La disposizione prevede ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti all'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione di flussi di merce in entrata nei centri storici nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese per 2 milioni di euro nel 2020 e nel 2021.*
Si tratta, nello specifico, del potenziamento di una misura volta a diminuire la compressione sui flussi turistici per motivi di sicurezza, che finanzia un sistema automatico per la detenzione dei flussi di

merce in entrata nei centri storici volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN).

- 18 *La disposizione riserva, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.*
Le risorse, aggiuntive a quelle già inserite e finanziate nell'ambito dei contratti di programma con ANAS s.p.a. e R.F.I. s.p.a., sono destinate anche al potenziamento del sistema ferroviario regionale e del sistema stradale provinciale e comunale, indispensabile per garantire l'accessibilità agli impianti sportivi; inoltre, una parte del finanziamento richiesto potrà destinata agli impianti di risalita e alle funivie di competenza regionale.
Viene altresì riservato un finanziamento, di 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021 per il completamento del Polo metropolitano M1-M5 di Cinisello – Monza Bettola.
Per quanto riguarda il polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza – Bettola, si tratta di un intervento di completamento e rafforzamento dell'interscambio modale: in corrispondenza della stazione Cinisello-Monza la nuova linea in costruzione incontrerà infatti la linea M5, il cui prolungamento è stato cofinanziato dal MIT per 900 milioni (con convenzione sottoscritta nei mesi scorsi). Si tratta di un nodo che consente di garantire la corrispondenza tra due linee di forza del sistema metropolitano e le altre linee del TPL su gomma, nonché l'interconnessione con il sistema autostradale ed in particolare con l'autostrada A4 Torino Venezia e la Strada Statale 36 detta Nuova Valassina del Lago di Como e dello Spluga, strada di importante collegamento con i siti Olimpici di Milano e della Valtellina Bormio - Livigno. Il punto di incrocio tra M1 e M5 si trova, inoltre, adiacente alle due intersezioni della SS36 superstrada Milano-Lecco-Sondrio-Bormio con la A4 Torino-Milano-Venezia che rappresenta un nodo di interscambio strategico anche per la mobilità tra Milano e la Valtellina e della Valtellina con il Veneto.
Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14.
- 19 *Per le opere infrastrutturali connesse allo svolgimento della Ryder Cup 2022, viene autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni, di cui 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 10 milioni per il 2022. Tali risorse sono destinate a interventi volti a favorire la sostenibilità della Ryder Cup sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 14.*
- 20 *La disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali. I medesimi decreti, con il coordinamento generale del MIT, ripartiscono anche le relative risorse consentendo di perseguire l'obiettivo di sistema attraverso un collegamento tra gli interventi della rete nazionale (stradale e ferroviaria) e gli svincoli e intersezioni con reti e viabilità regionale, provinciale e comunale in relazione alla particolare necessità ed urgenza. In ogni caso per ciascun intervento da realizzare, il soggetto attuatore sarà individuato ai sensi del medesimo comma.*
- 21 - 23 *Nei commi da 21 a 23, si specifica cosa si intenda per opere essenziali, opere connesse e opere di contesto. Tali disposizioni, in quanto meramente definitorie, non determinano effetti finanziari.*
- 25 *Il comma 25 prevede il monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo.*
- 26 *Si dispone il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione della strada provinciale 72 in gestione alla provincia di Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, per 1 milione di euro annui negli*

anni 2020-2021 e 2022. Tale assegnazione ha luogo in favore del soggetto attuatore degli interventi affinché sia risolta, in via prioritaria, la situazione emergenziale della strada provinciale 72 in gestione alla provincia di Lecco attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della stessa.

- 28** *La disposizione riduce di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed incrementa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*
- 29 - 37** Le disposizioni di cui ai **commi da 29 a 37**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo.
- 38** La disposizione, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, della revisione dei termini entro i quali il comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in ragione del costo dell'opera. *La norma precisa, altresì, che nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 39** *La disposizione apporta modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, prevedendo l'introduzione del comma 857-bis, volto a disciplinare i termini di affidamento dei lavori per i contributi assegnati nel 2019. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 40** *Al fine di non pregiudicare l'utilizzo delle risorse propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, prevede che la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti possano essere adottati, col parere favorevole della Regione, in deroga all'art. 19 del D.P.R. 327/2001, mediante Accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale. Alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*
- 41** *La disposizione, per il recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, prevede l'assegnazione di un contributo di 300.000 euro per l'anno 2020 per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.*
- 42 - 43** Le disposizioni di cui ai **commi 42 e 43** prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, nel limite complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021, di 250 milioni di euro nell'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 e determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse e della necessaria programmazione da parte degli enti e successiva attuazione.

- 44 - 46** Le disposizioni prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per investimenti da ripartire a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse.
- Viene previsto al comma 46 che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, prevedono altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Tale previsione non determina effetti finanziari.*
- 47 - 50** *La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, nonché di assegnazione delle risorse stesse. Il Fondo ha la finalità di finanziare il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni e Unioni di Comuni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, vengono definite le modalità di erogazione delle risorse, nonché il monitoraggio degli interventi.*
- 51 - 58** Le disposizioni, nel prevedere l'assegnazione **agli enti locali** di contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio **degli enti locali**, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto del termine di affidamento della progettazione e della liquidazione delle parcelle, previa predisposizione della progettazione stessa, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di affidamento.
- 59 - 61** La disposizione di cui al **comma 59**, è finalizzata a finanziare interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, **riqualificazione** o costruzione di edifici da destinare ad asili nido **e scuole dell'infanzia** comunali, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro annui per il 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse, di assegnazione delle risorse stesse, nonché di realizzazione delle opere.
- Il comma 60, è di carattere ordinamentale, in quanto stabilisce le tipologie di interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 59. Dallo stesso, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- Il comma 61 definisce gli atti amministrativi con i quali dovranno essere trasmessi i progetti elaborati dai comuni e definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, nonché individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Al fine di effettuare un monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei progetti, è prevista, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di Regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e composta da un rappresentante del Dipartimento degli affari regionali, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto*

1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.

La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto al funzionamento della Cabina di Regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibili a legislazione vigente.

- 62 La disposizione, nell'apportare alcune modifiche ai commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione alle province e città metropolitane di contributi per investimenti per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria. Le maggiori risorse rese disponibili pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021 e 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, determinano corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto, tra l'altro, degli effetti dell'utilizzo delle economie e del recupero e successiva riassegnazione delle risorse.
- 63 - 64 Le disposizioni, al fine di finanziare gli interventi per opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, comportano oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dei tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse.
- 65 *La disposizione si propone di consentire lo scambio virtuale dell'energia da fonti rinnovabili (senza limite di potenza degli impianti di produzione), di proprietà di enti pubblici strumentali e non strumentali delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica, con pagamento degli oneri di sistema in misura non superiore al 30% dell'intero: ciò con il dichiarato fine di fornire sostegno alle fasce sociali più disagiate.*
La norma è suscettibile di stimolare interventi realizzativi di nuovi impianti grazie al vantaggio assicurato dal meccanismo dello scambio come disciplinato dalla norma stessa. Per altro verso, la disciplina introdotta si tradurrebbe in un minore onere per i consumi di energia per i soggetti pubblici che realizzassero gli impianti, grazie alla riduzione degli oneri di sistema, riduzione quantificabile in circa 30-35 euro per ogni 1000 kWh di consumi di energia elettrica prodotta dagli impianti beneficiari dello scambio.
Considerato che gli oneri di sistema gravano sulle pertinenti componenti della tariffa elettrica, alla disposizione non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
- 66 La disposizione, nell'apportare alcune modifiche al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono l'integrazione delle risorse disponibili a legislazione vigente per l'assegnazione di contributi a favore delle regioni a statuto ordinario finalizzati a favorire gli investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, *nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.* In particolare, le maggiori risorse rese disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, determinano corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
- 67 *La disposizione integra per l'importo di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329 della legge n. 207 del 2007, successivamente rifinanziata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2009, al fine di assicurare la funzionalità e la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico del Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo.*
La disposizione comporta un onere di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 68 *La disposizione assegna un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 alla regione Lombardia quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023.*
- 69 *La disposizione è volta a rimodulare gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38 e da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, non determina effetti finanziari.*
- 70 *Gli effetti recati dalla disposizione sono stati considerati nella relazione tecnica afferente i commi 175-176.*
- 71 *Il comma autorizza la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del progetto di variante per i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN.*
- 72 *Modifica l'articolo 9-bis del decreto legge n. 109/2018, con misure finalizzate alla messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.
È autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui al comma 14.*
- 73 *Viene autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 448/2001, relativi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.*
- 74 *La disposizione prevede l'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di investimenti per la salvaguardia e tutela dell'ambiente dai rischi idrogeologici. Gli interventi saranno svolti in coerenza con il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al dPCM 20 febbraio 2019 e saranno monitorati ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.*
- 75 *La disposizione, che prevede l'equiparazione dei monopattini ai velocipedi di cui al decreto legislativo n. 285/1992, è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 76 - 77 *Le disposizioni sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Viene modificata la disciplina dell'articolo 13 del DPR 670/1973 relativo alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, prevedendo una proroga delle concessioni con scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica e precisando che tale proroga è esercita fino a tale data alle condizioni già stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Alla disposizione, di natura ordinamentale, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*
- 78 *Viene prevista la non applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'ambito delle loro attività istituzionali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. La disposizione non comporta oneri.*

- 79 *La norma prevede la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, ai soli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dall'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In tal modo viene ampliata la capacità di spesa di tali enti, determinando effetti finanziari negativi sull'indebitamento netto e sul fabbisogno pari a 60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021.*
- 80 *Il comma 80 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto costituisce applicazione di principi contabili, già previsti dal d.lgs. 118 del 2011, che consentono di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di maggiore riscossione delle entrate rispetto a quella prevista.*
- 81 La disposizione è diretta ad incrementare il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, innalzandolo dall'attuale valore di 28 miliardi di euro (stabilito dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) a 30 miliardi, con le seguenti annualità:
- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.
- 82 Dalla presente disposizione non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si tratta infatti di intervento volto ad assicurare il completamento di opere di edilizia sanitaria (con oneri a carico dello Stato e già finanziate negli esercizi pregressi) per la realizzazione di spazi destinati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria all'interno degli enti sanitari, avviate ma non completate e collaudate entro il termine vigente del 31 dicembre 2014, decorso il quale il relativo accordo di programma è risolto ex lege.
La presente norma pertanto consente il completamento delle opere avviate entro il predetto termine del 31/12/2014, con vincolo di collaudo entro il nuovo termine del 31/12/2021.
- 83 L'articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" prevede l'istituzione del fondo "sblocca cantieri". L'obiettivo della norma è quello di consentire l'accelerazione della conclusione dei lavori pubblici; tuttavia, il processo realizzativo delle opere pubbliche inserito nella legge in questione ha dovuto tenere conto dell'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tra cui, la cancellazione dell'appalto integrato. In siffatto contesto, alcuni interventi finanziati con i contributi previsti dalla norma di cui trattasi presentano difficoltà con riguardo al rispetto delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità, previste dall'articolo 3, comma 3-bis, della medesima norma.
La disposizione proroga al 31 dicembre 2021, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 (cd. "Sblocca Italia") e relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.
La modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati ed i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.
- 84 La disposizione definisce l'entrata in vigore della disposizione il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
- 85-88 La disposizione prevede stanziamenti per misure finalizzate a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, *il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi*, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico ed, in generale, programmi

di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale. In particolare, il **comma 85** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Tale fondo è destinato ad operazioni finanziarie, ossia alla concessione di garanzie e alla partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata. Si tratta pertanto di operazioni che hanno effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno. I decreti attuativi saranno predisposti al fine di escludere che da tali operazioni possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 che resta acquisita all'erario. Tale utilizzo determina un effetto migliorativo di pari importo in termini di indebitamento netto, atteso che detti proventi sono generalmente utilizzati per operazioni che hanno effetto su tale saldo, mentre in questo caso concorrono all'alimentazione di un fondo che effettua unicamente operazioni finanziarie sia pure finalizzando la quota parte derivanti dai predetti proventi ad interventi coerenti con le finalità previste *dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali, sulla base di uno specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.*

89 La disposizione prevede che – nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea – la garanzia dello Stato che oggi può assistere le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse da CDP nell'ambito del c.d. "Piano Juncker" in qualità di Istituto nazionale di promozione, possa anche essere utilizzata in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi che sarà regolata con specifici atti dell'UE in attuazione del predetto quadro finanziario pluriennale. La disposizione non comporta effetti in quanto resta invariata la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 825 della legge n. 208/2015, che sarebbe altresì alimentato con le commissioni pagate dalla CDP sulle garanzie concesse, senza nuovi o maggiori oneri per l'erario.

90 La disposizione prevede il potenziamento di strumenti già previsti a legislazione vigente per le finalità di cui al **comma 85** e per l'incremento degli investimenti. In particolare:

- alla lettera a) si prevede che le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) possano essere destinate anche agli interventi con le finalità del Fondo, riportate al **comma 86**. La proposta impiega principalmente risorse già disponibili della gestione separata della CDP e può essere realizzata con risorse già destinate al funzionamento del FRI a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri;

- alla lettera b) si prevede di associare al finanziamento agevolato a valere sul FRI per i progetti green anche una quota di contributo a fondo perduto - nella misura massima del 15 per cento - per spese d'investimento, necessario ad accrescere l'appeal dello strumento (in un periodo caratterizzato da tassi di interesse contenuti), rinviando per la disciplina dell'intervento a uno o più decreti attuativi del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione comporta oneri per 10 milioni nel 2020, 40 nel 2021 e 50 nel 2022 e nel 2023;

- alla lettera c) si prevede l'estensione agli interventi green anche dell'operatività del FRI c.d. "regionale". Si prevede, al tal fine, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano, altresì, concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrative del finanziamento concesso dai predetti soggetti sul FRI Regionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano fermi i vincoli finanziari per gli enti;

- la lettera d) prevede per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, che gli interventi agevolativi di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 ("nuove imprese a tasso zero"), possano essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,

2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto possono essere altresì utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022.

- 91** La disposizione istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei finanziamenti, anche chirografari, ai condomini per intervento di accrescimento energetico. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Coerentemente con la natura di tale garanzia, considerata standardizzata ai fini del SEC2010, la disposizione ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto.
- 92** La disposizione stabilisce che tutti gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possano essere inseriti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green.
- 93** La disposizione prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al **comma 94**.
- 94** Con il **comma 94** viene previsto il monitoraggio delle operazioni effettuate nell'ambito del presente articolo e più in generale di quelle orientate al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Il monitoraggio è finalizzato alla verifica degli impatti e alla rendicontazione degli interventi eventualmente individuati nell'ambito delle emissioni di titoli Green. I **commi da 92 a 94** non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 95** La disposizione quantifica in 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi il limite della disponibilità del fondo destinabile alle spese per l'avvalimento di società in house o del gruppo BEI, previsto al **comma 88**, o del professionista indipendente chiamato, ai sensi del **comma 94**, a certificare la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del presente articolo.
- 96** La disposizione autorizza la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 per la partecipazione italiana alla ricostituzione del Green Climate Fund.
- 97** *La disposizione prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'ambiente provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio sui capitoli relativi allo sviluppo e al funzionamento del sistema informativo (capitoli n. 3501 e n. 8811) e sui capitoli sui quali gravano anche spese relative a convenzioni (capitoli n. 8406 e n. 8407), anche riprogrammando gli interventi finanziati con le risorse ivi allocate.*
- 98-99** *La disposizione prevede, entro il 31 gennaio 2020, la costituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. La Commissione è presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle*

infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Si precisa che la materia dei sussidi ambientalmente dannosi rientra nelle competenze del Ministero dell'ambiente, che ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 221 del 2015 provvede a definire il Catalogo dei sussidi in argomento. Si precisa che la direzione competente è, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2019, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS). Si precisa che ai membri della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese, o altro emolumento comunque denominato, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

100 *Per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, è assegnata alla Commissione una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.*

101-102 *La norma interviene sulla rimozione di amianto dalle navi militari estendendo in tal senso le finalità del fondo previsto dall'articolo 56, comma 7, della legge n. 221 del 2015, che attualmente prevede l'utilizzo del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica amianto per gli edifici pubblici contaminati.*

A tal fine, viene incrementato il sopra citato fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Come precisato dal Ministero della difesa, il quadro esigenziale per le bonifiche da amianto della Unità navali/mezzi minori e imbarcati della Marina militare per il periodo 2020 - 2030 ammonta a circa 54 milioni di euro. In particolare, i mezzi navali militari da sottoporre a bonifica da amianto sono n. 136 così distribuiti:

- n. 45 dislocati nella sede di Taranto;*
- n. 60 dislocati nella sede di La Spezia;*
- n. 31 dislocati nella sede di Augusta (SR),*

per un costo medio di bonifica pari a 400.000 euro per unità. Tuttavia, si precisa che trattasi di costo medio, tenendo conto che per le Unità navali maggiori il costo si aggira intorno al milione di euro.

Per quanto sopra, l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per un totale di 12 milioni di euro, è finalizzato ad avviare un processo di bonifica di circa 30 unità navali/mezzi minori della Marina militare.

103-104 *La norma ha ad oggetto il completamento di una cartografia geologica moderna, che si pone come presupposto fondamentale per la conoscenza di un territorio ad elevato rischio sismico. L'Italia deve recuperare enormi ritardi sul tema: la copertura territoriale, infatti, è pari solamente al 40% del territorio nazionale.*

La redazione di carte di microzonazione sismica, di pari passo con gli studi di pericolosità sismica di base e le relative classificazioni del territorio nazionale, appare sempre più indispensabile per orientare consapevolmente le scelte di governo del territorio a partire dall'ambito comunale, sia per le aree già edificate sia per quelle di espansione e sviluppo. Infatti, gli studi di microzonazione sismica consentono di conoscere le modificazioni che lo scuotimento sismico può comportare in superficie a causa delle condizioni geologiche e geomorfologiche locali, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione, per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

Si precisa che il completamento della Carta è funzionale alla microzonazione sismica del territorio nazionale di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tale ambito, la proposta prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per avviare il completamento della cartografia geologica ufficiale d'Italia, destinato all'ISPRA per l'informatizzazione della stessa e connesse attività strumentali.

Si tratta di una attività che rientra nelle competenze dell'ISPRA, specificamente del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia, che a tal fine si avvarrà delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, ai sensi del comma 104 l'ISPRA potrà svolgere tali attività in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale

delle Ricerche mediante apposite convenzioni nei limiti delle risorse stanziato, pertanto non si determinano ricadute per la finanza pubblica.

105 *Inoltre, la disposizione prevede che nei limiti del 5 per cento dell'importo stanziato le risorse possono essere impiegate per le finalità ivi indicate, pertanto non si determino ricadute negative per la finanza pubblica trattandosi di un tetto di spesa entro il quale le risorse potranno essere destinate alle specifiche finalità individuate nella norma.*

106 *La disposizione, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica. L'atto ivi previsto a carico del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia rientra nelle competenze di quest'ultimo, che quindi vi provvederà con le assegni.*

107-109 *La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 le pubbliche amministrazioni, al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, siano tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, ad acquistare o noleggiare, in misura non inferiore al cinquanta per cento, veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno. La norma non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto l'obbligo per le PA di dotarsi di veicoli ibridi, a idrogeno o elettrici diventa cogente solo quando si procede all'acquisto o noleggio in occasione del rinnovo del parco autoveicoli e previa disponibilità delle relative risorse finanziarie.*

110 *Marebonus. Per l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.*

Ai relativi oneri si provvede quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, e quanto a 16,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo riaccertamento residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

111 *Ferrobonus - Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.*

112 *Il Fondo riaccertamento residui di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto di 14 milioni di euro per l'anno 2021.*

113-116 *La disposizione attribuisce, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, risorse pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive su territorio italiano al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada.*

I relativi contributi sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, gli investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica.

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

- 118** *La disposizione riconosce un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili.
Alla disposizione si ascrivono effetti finanziari negativi pari al limite di spesa indicato pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.*
- 119-120** *La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, quale concorso dello Stato alle spese per l'istituzione e l'inizio dell'operatività del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.*
- 121-122** *La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020 per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 798/1984 in relazione all'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.*
- 123** *La disposizione prevede, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B della legge n. 232/2016, l'istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole nello stato di previsione del MISE con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020.*
- 124- 126** *La disposizione, per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, prevede, per l'anno 2020, il riconoscimento di un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.
I contributi sono riconosciuti a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.
Le modalità attuative del nuovo regime tariffario, con particolare riferimento alla quantificazione dello sconto e alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale, sono stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
A tali fini è autorizzata, per il 2020, una spesa di 25 milioni di euro.*
- 127** La norma, modificando l'articolo 1, comma 436, della legge 145 del 2018, incrementa, per gli importi indicati nella seguente tabella, le risorse a carico del bilancio dello Stato da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 – 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:

Tabella 1

	2019	2020	A decorrere 2021
Legge 145/2018	1.100	1.425	1.775
<i>Integrazioni previste dall'attuale formulazione ddl Legge di bilancio 2020</i>		325	1.600
Totale risorse	1.100	1.750	3.375

(milioni di euro)

I predetti importi, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 145, sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il totale delle risorse stanziato comporta un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato dell'1,3 per cento per il 2019, **del 2,01 per cento** per il 2020 e del **3,72 per cento** a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato. Tali percentuali di incremento sono state determinate sulla base dei seguenti dati:

- Unità di personale statale complessive: circa 1,88 milioni di unità come risultanti dal conto annuale 2017
- Retribuzione annua media: circa 33.500 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 438, della medesima legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incrementi contrattuali per il settore non statale, da definirsi applicando i medesimi criteri previsti per il settore statale, determinano a carico dei bilanci delle amministrazioni ed enti interessati oneri stimabili in complessivi 940 milioni di euro per l'anno 2019, **1.418 milioni di euro per il 2020 e 2.689 milioni di euro a decorrere dal 2021** (i predetti oneri sono comprensivi di quelli relativi alle previsioni di cui alla legge n. 145/2018).

Le predette stime sono state determinate considerando le percentuali di incremento sopra indicate per il settore statale e prendendo a riferimento i seguenti dati:

- Unità di personale non statale: circa 1,4 milioni di unità di personale.
- Retribuzione annua media: circa 37.040 euro lordo dipendente, stimata sulla base della retribuzione media annua risultante dal conto annuale 2017 e rivalutata del 3,48 per cento per tener conto dei benefici strutturali previsti dal triennio contrattuale 2016-2018.

Ai sensi di quanto previsto nell'art. 1, comma 439, della citata legge n. 145, gli incrementi descritti si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145.

- 128** *La disposizione - volta a consentire alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, d.lgs. n.165/2001 per un contingente di personale non superiore a 30 unità - trova copertura nell'ambito delle risorse annualmente stanziato dallo Stato per le spese della SNA, pari a circa 14 milioni di euro (cfr. Tab. 2, capitolo 5217). Considerato che il costo lordo totale di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di circa 33.000 euro (25.000 euro di oneri diretti e 8.000 euro di oneri indiretti) per trenta posizioni è necessaria una copertura di spesa pari a 990.000 euro annue. Ciò è compatibile con le risorse stanziato e trasferite alla SNA, qualora si consideri che la spesa impegnata per contratti analoghi nell'anno 2019 è stata pari a 1.284.582 euro. Pertanto, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 129** La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 48 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia per le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 130** Si prevede, inoltre, la possibilità di anticipare i pagamenti dei suddetti compensi nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
- 131** La disposizione autorizza, a decorrere dall'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro per l'incremento delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- 132** Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 per l'anno 2020 e di euro 2.470.683 per l'anno 2020, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo

24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» come di seguito dettagliati.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.502.805. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 21 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 12,63 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP – 24,20% - ed IRAP – 8,5%).

Spese di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di euro 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a euro 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a euro 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di euro 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
 - euro 579.287 circa per 5.800 militari impiegati per l'anno 2020 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di euro 72.400 circa;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa euro 150.000 per l'anno 2020;

- c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa euro 60.000, per l'anno 2020.

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.250	17,25	646.875	7.891.875
Straordinario	1.250	16,76	439.950	5.367.390
TOTALE SPESE PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	1.250	2,40	90.000	1.098.000
servizi generali	1.250	2,10	78.750	960.750
equipaggiamento/vestiario	1.250	1,45	54.375	663.375
funzionamento automezzi	89	20,00	53.400	651.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO				
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.086.825	13.259.265
ONERI DI FUNZIONAMENTO			276.525	3.373.605
TOTALE ONERI			1.363.350	16.632.870
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.363.350	16.632.870

LOCALITA' MISSIONE : VARIE CITTA'				
MISSIONE : STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ANNI 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.800	29,44	5.122.560	62.495.232
Straordinario	5.800	16,76	2.041.368	24.904.690
TOTALE SPESE PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
Viveri	4.880	4,80	702.720	8.573.184
Vitto strutture civili	920	15,00	414.000	5.050.800
Alloggio strutture civili	920	35,00	966.000	11.785.200
servizi generali	4.880	6,25	915.000	11.163.001
equipaggiamento/vestiario	5.800	1,45	252.300	3.078.061
funzionamento automezzi	414	20,00	248.400	3.030.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				579.287
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				150.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				60.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				789.287
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.163.928	87.399.922
ONERI DI FUNZIONAMENTO			3.498.420	42.680.726
TOTALE ONERI			10.662.348	130.080.648
ONERI UNA TANTUM				789.287
TOTALE GENERALE			10.662.348	130.869.935
RIEPILOGO ONERI				costo dal 1/1 al 31/12/2020 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				16.632.870
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				130.869.935
TOTALE				147.502.805

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2020, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di **65 milioni di euro nel 2020, 120 milioni di euro nel 2021 e 165 milioni di euro a**

decorrere dal 2022. Il fondo è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione con quello del personale delle Forze di Polizia. Il fondo è finanziato, a decorrere dal 2020, tra l'altro, con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già iscritte sul capitolo 1902/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono conseguentemente ridotte di 10 milioni di euro annui.

134 *La disposizione, modificando l'articolo 614, comma 2-bis del Dlgs 66/2010, autorizza anche per l'anno 2021, la spesa di 21 milioni da destinare al Fondo per le risorse decentrate del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa.*

La copertura finanziaria, per l'anno 2021 è assicurata, come per gli anni 2018, 2019 e 2020, da quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del contingente complessivo di personale di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

135 *Al fine di potenziare i compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la norma dispone l'incremento della dotazione finanziaria, rispettivamente, di 200.000 euro per gli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, destinata alle specifiche esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.*

136-139 *Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato chiamato a fronteggiare maggiori oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato o l'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile, nonché i più onerosi impegni che scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.*

Le predette circostanze determinano la necessità di prevedere, attraverso l'incremento dell'attuale organico, l'urgente immissione di ulteriori unità di personale per assolvere adeguatamente alle esigenze di soccorso pubblico e di prevenzione incendi della collettività, riferite anche alle nuove missioni istituzionali.

Pertanto, al fine di garantire standard operativi atti ad assicurare idonei livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la presente proposta normativa delinea l'assunzione di nuove unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco con la seguente tempistica, che tiene anche conto delle effettive capacità ricettive delle strutture di formazione del Corpo nazionale:

- 60 unità dal 1° aprile 2020
- 40 unità dal 1° ottobre 2021;
- 100 unità dal 1° ottobre 2022;
- 100 unità dal 1° ottobre 2023;
- 100 unità dal 1° ottobre 2024;
- 100 unità dal 1° ottobre 2025;

La norma prevede che le facoltà assunzionali ivi disposte potranno essere soddisfatte attingendo alla graduatoria del concorso a 250 posti di vigile del fuoco per il 70% dei posti disponibili e, per il rimanente 30%, attraverso la graduatoria del personale volontario da stabilizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Si prevede altresì che nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco possano essere individuate nell'ambito dei provvedimenti normativi emanati ai sensi dell'articolo 17 del disegno di legge emendato, al fine di garantire l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati per acquisire elementi sui mestieri propedeutici all'attività di vigile del fuoco e per approfondire le discipline del soccorso tecnico urgente. Si tratta di un'esigenza fondamentale per il Corpo nazionale, non solo per invertire il processo di invecchiamento del personale operativo, ma anche per rendere sempre più funzionale ed efficiente la "macchina del soccorso".

Le risorse finanziarie annualmente necessarie per far fronte agli oneri retributivi derivanti dalla norma, quantificati nell'unita tabella e riportati nella sottostante tavola riepilogativa, tengono conto della progressione di carriera del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, considerata

nell'arco di dieci anni, nonché della durata del corso di formazione iniziale ordinariamente prevista in nove mesi, che per il solo anno 2020 è ridotta a sei mesi ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lett. c) del decreto-legge n.53 del 2019.

Nella sottostante tavola sono riepilogati gli oneri complessivi del provvedimento:

es. fin.	spesa retributiva	spese di funzionamento	onere complessivo	es. fin.	spesa retributiva	spese di funzionamento	onere complessivo
2020	1.900.835	60.000	1.960.835	2028	21.820.627	500.000	22.320.627
2021	3.002.877	100.000	3.102.877	2029	21.912.230	500.000	22.412.230
2022	5.323.556	200.000	5.523.556	2030	21.987.440	500.000	22.487.440
2023	9.586.710	300.000	9.886.710	2031	22.014.252	500.000	22.514.252
2024	13.933.077	400.000	14.333.077	2032	22.041.063	500.000	22.541.063
2025	18.272.105	500.000	18.772.105	2033	22.067.875	500.000	22.567.875
2026	21.580.504	500.000	22.080.586	dal 2034	22.088.011	500.000	22.588.011
2027	21.732.493	500.000	22.232.493				

ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIE NEL QUINQUENNIO 2021 -2025																						
ES. FIN.	ASSUNZIONI				PROMOZIONI				AA/PP					ONERI (lordo Stato)				TOTALE				
	ANNUALI qualifica ALLIEVO VIGILE ⁽¹⁾	DECORRENZA	BB- lavorati	PROGRESSIVE	VIGILE DEL FUOCO	VIGILE ESPERTO (2)	VIGILE ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE ⁽³⁾	AVF	VF	VFE	VFsc	Tot.	AVF	VF	VFE	VFsc						
2020	60	01/04/2020	274	60	60	01/10/2020							30,1	15,0		45,1	1.254.293	646.542	-	-	1.900.835	
2021	40	01/10/2021	91	100	40	01/07/2022							10,0	60,0		70,0	416.708	2.586.168	-	-	3.002.876	
2022	100	01/10/2022	91	200	100	01/07/2023							44,9	80,1		125,0	1.871.021	3.452.535	-	-	5.323.556	
2023	100	01/10/2023	91	300	100	01/07/2024							74,8	150,1		224,9	3.116.979	6.469.731	-	-	9.586.710	
2024	100	01/10/2024	91	400	100	01/07/2025	60	01/04/2024					74,9	205,0	45,0	324,9	3.121.146	8.836.075	1.975.856	-	13.933.077	
2025	100	01/10/2025	91	500	100	01/07/2026	40	01/10/2025					74,9	280,2	70,0	425,1	3.121.146	12.077.406	3.073.553	-	18.272.110	
2026				400		100	01/10/2026						49,9	325,2	124,9	500,0	2.079.375	14.017.032	5.484.097	-	21.580.504	
2027				500		100	01/10/2027							275,1	224,9	500,0	-	11.857.581	9.874.888	-	21.732.469	
2028				500		100	01/10/2028	60	01/04/2028				175,1	279,9	44,9	499,9	-	7.547.301	12.289.822	1.983.503	21.820.627	
2029				500		100	01/10/2029	40	01/10/2029				75,1	355,0	69,9	500,0	-	3.237.021	15.587.306	3.087.904	21.912.230	
2030				500		100	01/10/2030							375,1	124,9	500,0	-	-	16.469.855	5.517.585	21.987.440	
2031				500		100	01/10/2031							275,1	224,9	500,0	-	-	12.079.064	9.935.187	22.014.252	
2032				500		100	01/10/2032							175,1	324,9	500,0	-	-	7.688.274	14.352.789	22.041.063	
2033				500		100	01/10/2033							75,1	424,9	500,0	-	-	3.297.484	18.770.391	22.067.875	
2034				500												500,0	500,0	-	-	-	22.088.011	22.088.011
Onere a regime (qualifica Vigile esperto con scatto conv.) ⁽⁴⁾																			22.088.011			
⁽¹⁾ consegue la qualifica al termine del corso di formazione di 9 mesi (ridotto a sei mesi nel 2020 ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, lett. c) del DL 53/2019)																						
⁽²⁾ consegue la promozione dopo 4 anni dall'assunzione																						
⁽³⁾ consegue lo scatto dopo 4 anni nella qualifica di vigile esperto																						
⁽⁴⁾ ai sensi della legge n. 196 del 2009, l'importo a regime viene commisurato alla qualifica di Vigile del Fuoco Esperto con scatto conv. assunta dal personale dopo 8 anni di carriera e mantenuta fino a 12 anni.																						
qualifiche																						
retribuzione pro-capite (lordo Stato)																						
fissa																						
accessoria																						
totale																						
2020																			60.000			
2021																			100.000			
2022																			200.000			
2023																			300.000			
2024																			400.000			
dal 2025																			500.000			

140

La disposizione autorizza 60 mila euro per l'anno 2020, 100 mila euro per l'anno 2021, 200 mila euro per l'anno 2022, 300 mila euro per l'anno 2023, 400 mila euro per l'anno 2024 ed in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2025, per spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui ai commi 136, 137 e 139.

141-142

La disposizione prevede, ad integrazione delle risorse autorizzate dal primo periodo dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un ulteriore incremento del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, pari ad euro 12.000.000 per l'annualità 2020.

Tale disposizione intende remunerare le particolari attività di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile, al cui espletamento è chiamato il personale

contrattualizzato non dirigenziale, a fronte di un esponenziale aumento delle competenze che ha interessato l'Amministrazione dell'interno, sia nelle articolazioni centrali che in quelle periferiche, anche in seguito alle recenti innovazioni legislative in alcune delle materie richiamate.

L'Amministrazione dell'interno è stata, infatti, interessata da un notevole incremento delle attività di competenza, soprattutto nei settori dell'ordine pubblico e dell'immigrazione, nell'ambito dei quali le recenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, e decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2019, n. 77), hanno apportato significative modifiche normative. Si è pertanto verificata la necessità, anche a carico del personale contrattualizzato non dirigenziale, di far fronte a ulteriori e delicati compiti, tenuto conto della rilevante contrazione del personale in servizio, causata sia dal turn-over che dalle misure di riduzione delle dotazioni organiche del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni, adottate con D.P.C.M. del 22 maggio 2015, come parzialmente modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

A tali oneri, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per ((acquisto di beni e servizi)), di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

143 - 144 *La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo la cui dotazione annuale, a decorrere dall'anno 2021, è pari a 80 milioni di euro, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. A decorrere dall'anno 2020 il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione all'istituendo Fondo.*

Le predette risorse sono destinate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, alla armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato. Trattandosi di un percorso di graduale armonizzazione, lo stesso avverrà nel limite delle risorse che si renderanno complessivamente disponibili. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il sesto periodo prevede che a decorrere dall'anno 2020, la Presidenza del Consiglio dei ministri, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui, ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo.

Ai maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, si prevede che Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

145 - 146 *La disposizione implementa la trasparenza del portale del reclutamento già operativo sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica consentendo di realizzare una piena conoscibilità dei bandi e degli esiti delle procedure concorsuali nonché degli eventuali scorrimenti delle graduatorie.*

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il portale del reclutamento è già attivo e l'implementazione prevista non comporta la necessità di assegnare nuove risorse umane e strumentali.

- 147-149** *Le disposizioni si limitano a prorogare la validità delle graduatorie di concorsi pubblici ivi indicate in ragione della data della loro approvazione, nonché a modificare, tramite la novella all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il regime ordinario delle predette graduatorie (da tre anni, dalla pubblicazione, a due anni dall'approvazione). Considerato che l'utilizzo delle graduatorie in parola può essere effettuato dalle PA nei limiti delle loro capacità assunzionali, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 150** *La norma rende permanente l'incremento dall'8% al 12% della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.*
- 151 -153** *Per far fronte alle esigenze delle Capitanerie di Porto, la norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed autorizza la relativa spesa. Per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la disposizione incrementa la dotazione organica del personale del Corpo nel ruolo dei graduati di 30 unità annue dal 2022 al 2026, modificando la lettera a) dell'art. 815 comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si ridetermina, inoltre, la dotazione finanziaria dell'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; si prevede l'autorizzazione di spesa per le assunzioni straordinarie di cui al comma 3 bis comprensive della quota parte da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI), calcolata secondo gli importi giornalieri per 250 presenze lavorative annue così come determinati dal DM 21 febbraio 2019, per l'anno 2018; e, infine, si autorizza la spesa necessaria per oneri di funzionamento connessi alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Conseguentemente, individua la copertura finanziaria degli oneri mediante riduzione della Tabella A voce Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti. La norma incrementa progressivamente la dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di Porto – guardia costiera nel ruolo dei graduati, di 30 unità l'anno per cinque anni a decorrere dall'anno 2022 e autorizza la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036. Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.*

Tabella n° 1 – Calcolo Oneri finanziaria annui									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessi vo annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					38.800,29	40.758,56	42.601,15	47.758,37	
2022	30				1.164.009	-	-		1.164.009
2023	30	30			1.164.009	1.222.757	-		2.386.766
2024	30	60			1.164.009	2.445.514	-		3.609.522
2025	30	90			1.164.009	3.668.270	-		4.832.279
2026	30	120			1.164.009	4.891.027	-		6.055.036
2027		150			-	6.113.784	-		6.113.784
2028		120	30		-	4.891.027	1.278.035		6.169.062
2029		90	60		-	3.668.270	2.556.069		6.224.339
2030		60	90		-	2.445.514	3.834.104		6.279.617
2031		30	120		-	1.222.757	5.112.138		6.334.895
2032			120	30	-	-	5.112.138	1.432.751	6.544.889
2033			90	60	-	-	3.834.104	2.865.502	6.699.606
2034			60	90	-	-	2.556.069	4.298.253	6.854.322
2035			30	120	-	-	1.278.035	5.731.004	7.009.039
2036				150	-	-	-	7.163.756	7.163.756

Tale autorizzazione di spesa è correlata agli oneri, comprensivi delle risorse finanziarie da destinare al Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) determinato secondo quanto disposto nel dispaccio n° M_D SSMD REG2019 0039042 in data 06-03-2019 avente per oggetto: "Decreto ministeriale sul fondo per l'efficienza per i servizi istituzionali anno 2018 emanato in data 21 febbraio 2019. Disposizioni applicative.", derivanti all'assunzione di 30 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni, come dalla tabella sotto riportata.

Nella tabella n° 1.a si determina la retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) inclusa indennità di supercampagna e FESI assumendo a base di calcolo, per quest'ultimo, una presenza di 250 giorni lavorativi dei nuovi reclutati secondo l'onere giornaliero determinato con DM 21 febbraio 2019, distintamente per grado, per l'impiego presso Enti non di vertice.

Tabella n° 1.a	Calcolo della retribuzione annua pro-capite (lordo Stato) incluso FESI			
Qualifiche	Fissa	Accessoria	FESI	Totale
Sottocapo np 3^ cl	33.170,60	5.629,69	660,00	39.460,29
Sottocapo np 2^ cl	34.062,02	6.696,84	662,50	41.421,36
Sottocapo np 1^ cl	35.013,13	7.588,02	672,50	43.273,65
Sottocapo np 1^ cl sc	38.427,56	9.330,81	687,50	48.445,87

Nella tabella n° 2 si determina l'importo complessivo annuo, necessario per la rimodulazione della consistenza del fondo di cui all'articolo 585 del COM

Tabella n° 2 – Calcolo Oneri finanziaria annui

ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo complessivo annuo
	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl sc	Sc 3 [^] cl	Sc 2 [^] cl	Sc 1 [^] cl	Sc 1 [^] cl scelto	
					39.460,29	41.421,36	43.273,65	48.445,87	
2022	30				1.183.808,7	-	-		1.183.808,70
2023	30	30			1.183.808,7	1.242.640,8	-		2.426.449,50
2024	30	60			1.183.808,7	2.485.281,6	-		3.669.090,30
2025	30	90			1.183.808,7	3.727.922,4	-		4.911.731,10
2026	30	120			1.183.808,7	4.970.563,2	-		6.154.371,90
2027		150			-	6.213.204,0	-		6.213.204,00
2028		120	30		-	4.970.563,2	1.298.209,5		6.268.772,70
2029		90	60		-	3.727.922,4	2.596.419,0		6.324.341,40
2030		60	90		-	2.485.281,6	3.894.628,5		6.379.910,10
2031		30	120		-	1.242.640,8	5.192.838,0		6.435.478,80
2032			120	30	-	-	5.192.838,0	1.453.376,1	6.646.214,10
2033			90	60	-	-	3.894.628,5	2.906.752,2	6.801.380,70
2034			60	90	-	-	2.596.419,0	4.360.128,3	6.956.547,30
2035			30	120	-	-	1.298.209,5	5.813.504,4	7.111.713,90
2036				150	-	-	-	7.266.880,5	7.266.880,50

Nella tabella 3 è riportata la rimodulazione del comma 1, l'art. 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, conseguentemente all'autorizzazione di spesa sopra descritta:

Tab. 3 – Rimodulazione dello stanziamento di cui all'art. 585 del COM		
h -quater)	73.491.338,29	2020
h-quinquies)	77.371.367,29	2021
h-sexies)	82.631.031,99	2022
h-septies)	87.949.528,79	2023
h-octies)	93.268.025,59	2024
h-novies)	98.586.522,39	2025
h-decies)	100.024.990,19	2026
h-undecies)	100.268.081,29	2027
h-duodecim)	100.507.908,99	2028
h-terdecies)	100.747.736,69	2029
h-quaterdecies)	100.987.564,39	2030
h-quindecies)	101.743.114,09	2031
h-sedecies)	102.469.571,39	2032
h-septies decies)	103.140.459,99	2033
h-octies decies)	103.811.348,59	2034
h-novies decies)	104.482.237,19	2035
h-vicies)	104.637.404,79	2036

Nella tabella n° 4 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

Tab. 4 – Calcolo Oneri finanziaria buoni pasto					
E.F.	Sc 3 [^] cl	Tot.	Giorni lavorativi	Onere buono pasto	Importo complessivo annuo
2022	30	30	208	€ 7,00	43.680
2023	60	60	208	€ 7,00	87.360
2024	90	90	208	€ 7,00	131.040
2025	120	120	208	€ 7,00	174.720
2026	150	150	208	€ 7,00	218.400

Tabella n° 5 – Calcolo IRAP	
ES. FIN.	Importo complessivo annuo
2022	71.944
2023	147.580
2024	223.217
2025	298.853
2026	374.490
2027	378.183
2028	381.648
2029	385.114
2030	388.579
2031	392.044
2032	405.151
2033	414.792
2034	424.433
2035	434.074
2036	443.715

Nella tabella n° 6 si riporta il calcolo annuale dell'onere FESI determinato a legislazione vigente tenendo a riferimento 250 giornate lavorative annue per militare.

Tabella n° 6 – Calcolo Oneri FESI									
ES. FIN.	Anni/Persona				Oneri (lordo Stato)				Importo FESI annuo
	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl sc	Sc 3^ cl	Sc 2^ cl	Sc 1^ cl	Sc 1^ cl scelto	
					660,00	662,50	672,50	687,50	
2022	30				19.800,0	-	-		19.800,00
2023	30	30			19.800,0	19.875,0	-		39.675,00
2024	30	60			19.800,0	39.750,0	-		59.550,00
2025	30	90			19.800,0	59.625,0	-		79.425,00
2026	30	120			19.800,0	79.500,0	-		99.300,00
2027		150			-	99.375,0	-		99.375,00
2028		120	30		-	79.500,0	20.175,0		99.675,00
2029		90	60		-	59.625,0	40.350,0		99.975,00
2030		60	90		-	39.750,0	60.525,0		100.275,00
2031		30	120		-	19.875,0	80.700,0		100.575,00
2032			120	30	-	-	80.700,0	20.625,0	101.325,00
2033			90	60	-	-	60.525,0	41.250,0	101.775,00
2034			60	90	-	-	40.350,0	61.875,0	102.225,00
2035			30	120	-	-	20.175,0	82.500,0	102.675,00
2036				150	-	-	-	103.125,0	103.125,00

154 *La disposizione autorizza per le spese di funzionamento connesse al Corpo delle Capitanerie di Porto, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.*

155 *Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, la disposizione autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente, fino cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2.
Il costo complessivo delle cinquanta unità, comprensivo di tutti gli oneri connessi, è pari ad euro 1.773.356 ed è rappresentato di seguito:*

III fascia 1	
Stipendio lordissimo	euro 37.898,86
Numero unità	28
Totale AIII - F1	euro 1.061.168,08
Area II fascia 2	
Stipendio lordissimo	euro 32.372,20
Numero unità	22
Totale AII - F2	euro 712.188,40
Totale annuo complessivo	euro 1.773.356,48

In considerazione dei necessari tempi tecnici legati al reclutamento delle unità di personale autorizzate con la disposizione, si stima che la loro assunzione non potrà avvenire prima del mese di luglio 2020. Pertanto, l'onere assunzionale del primo anno (rateo) è pari a 887.000 euro, ossia i 6/12 di quello a regime, pari ad euro 1.773.356 annui avente decorrenza dal 2021.

- 156 *La disposizione prevede modifiche all'art. 9, comma 28, nono periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 157 *La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 per assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale solo a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 158 *Si prevede, per il triennio 2020-2022, l'incremento dall'8% al 12% della percentuale stabilita al primo periodo del comma 6, dell'articolo 19, del d.lgs. 165/2001 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità tecniche. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
- 159 *Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 538.*
- 160 *La norma prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni che, sulla base dei propri ordinamenti, abbiano applicato ai propri giornalisti di ruolo, antecedentemente all'entrata in vigore dei CCNL 2016 - 2018 recanti la disciplina dei profili del personale addetto alle attività di comunicazione e informazione, il CCNL giornalistico del settore privato, di continuare a riconoscere il trattamento ivi previsto se più favorevole rispetto a quello derivante dai predetti CCNL 2016 - 2018, mediante attribuzione di un assegno ad personam da riassorbire con le modalità e nelle misure che saranno definite nei futuri contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del pubblico impiego. La disposizione, limitandosi a consentire agli enti interessati, sino alla prossima tornata contrattuale, il mantenimento del predetto trattamento retributivo già riconosciuto e prevedendone la riassorbibilità, non comporta un incremento del livello di spesa.*
- 161 *La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 446, lettera h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere fino ad un massimo di 30 milioni di euro sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che in base al comma 447 della predetta legge 145/2018 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquadrificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale previsione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la proroga avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, nonché sullo stanziamento annuale, previsto in 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 1156, lettera g-bis della legge n.296/2006.*

162 *Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

163 *La disposizione modifica la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa, costituiscano elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale e a cui eventualmente applicare sanzioni.
Non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

164-165 *Per le finalità perseguite dalla disposizione è autorizzata l'assunzione di 130 unità di personale nella carriera prefettizia.*

Si evidenzia che gli oneri assunzionali a regime ammontano, a decorrere dall'anno 2024, ad una spesa pari a euro 12.301.128, mentre la spesa previsionale per il bilancio dello Stato per le assunzioni in questione, comporterà una spesa pari a euro 1.751.513 per l'anno 2021, considerato che le assunzioni del personale autorizzate con la disposizione non potrà decorrere prima del mese di ottobre 2021, in relazione ai tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, attesa la programmazione assunzionale ordinaria in corso. Per gli anni successivi l'onere è pari a euro 7.006.049 per l'anno 2022, a euro 8.329.819 per l'anno 2023 e a euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.

Tali importi relativi alle procedure assunzionali in parola sono stati calcolati come risulta dalle tabelle seguenti

Qualifica	Onere pro capite	Durata
Consigliere	€ 53.892,68	12 mesi
	€ 53.892,68	12 mesi
Vice prefetto aggiunto	€ 94.624,06	dal 3° anno

Decorrenza	Unità	Onere	periodo	
01/10/2021	130	€ 1.751.513	3 mesi	
01/10/2022	130	€ 7.006.049	1 anno	
01/10/2023	130	€ 5.254.536,30	9 mesi (euro 53.892,68)	€ 8.329.819
31/12/2023	130	€ 3.075.281,95	3 mesi (euro 94.624,06)	
01/01/2024	130	€ 12.301.128	regime	

166-167 *La disposizione prevede l'incremento di un posto dirigenziale di livello generale della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di garantire l'attuazione delle esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura.
All'attuazione della disposizione si provvede mediante l'emanazione di uno o più regolamenti di organizzazione da adottarsi entro il 15 marzo 2020.
La disposizione determina maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 251.000 annui a decorrere dall'anno 2020.*

168-169 *Le disposizioni prevedono che le procedure di reclutamento - inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità - di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia avvengano senza la complessa procedura introdotta dalla legge n. 161 del 2017, che attualmente prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia (c.d. zainetto).*

Ne consegue che il reclutamento del personale avverrà con le forme ordinarie con risorse, quindi, proprie dell'Agenzia.

Si è ipotizzato che il personale da trasferire nei ruoli dell'Agenzia sia da inquadrare nelle aree funzionali terza e seconda del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito per 68 unità all'area terza e per 32 unità all'area seconda; ciò in quanto a fronte delle 181 unità di personale non dirigenziale previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. n. 118 del 2018) 134 unità appartengono all'area terza mentre le restanti 47 all'area seconda.

In tal senso, in virtù dei profili professionali comunicati al Dipartimento della funzione pubblica in merito alle procedure concorsuali per le ulteriori 70 unità (art. 113-bis, comma 2-bis Codice antimafia introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, come convertito) e degli inquadramenti già realizzati a valere sull'organico originario, le posizioni organiche di area terza sono pari a 68 unità e quelle di area seconda a 32.

La quantificazione della maggiore spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018.

In particolare, per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto previsto dai decreti dell'Agenzia di costituzione dei Fondi risorse decentrate, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo risorse decentrate.

Al riguardo si evidenzia che l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia viene individuata - come previsto dall'art. 113-bis, comma 4-bis, del codice antimafia – in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della Giustizia.

Si prevede che gli inquadramenti avvengano dal 1° gennaio 2020.

Pertanto, il costo annuo di 100 unità di personale non dirigente è pari a euro 5.280.620.

Il predetto importo è calcolato prendendo a riferimento il trattamento economico medio pro capite vigente per il personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia - Area III e Area II pari rispettivamente a euro 48.302,23 e a euro 37.063,26 al lordo degli oneri Stato, come si evince dalla tabella che segue:

Trattamento economico personale e aree	Fasce retributive all'interno delle aree	Stipendio tabellare	13.ma	Indennità di amministrazione e GIUSTIZIA	TOTALE netto oneri Stato	oneri stato	TOTALE + ONERI	COSTO MEDIO UNITARIO
TERZA AREA	F7	€ 32.246,48	€ 2.687,21	€ 6.319,80	€ 41.253,49	€ 15.833,09	€ 57.086,57	48.302,23
	F6	€ 30.369,00	€ 2.530,75	€ 6.319,80	€ 39.219,55	€ 15.052,46	€ 54.272,01	
	F5	€ 28.449,67	€ 2.370,81	€ 6.319,80	€ 37.140,28	€ 14.254,44	€ 51.394,71	
	F4	€ 26.718,84	€ 2.226,57	€ 6.319,80	€ 35.265,21	€ 13.534,79	€ 48.800,00	
	F3	€ 24.329,64	€ 2.027,47	€ 5.570,16	€ 31.927,27	€ 12.253,69	€ 44.180,96	
	F2	€ 23.074,61	€ 1.922,88	€ 5.192,88	€ 30.190,37	€ 11.587,07	€ 41.777,44	
	F1	€ 22.291,78	€ 1.857,65	€ 5.192,88	€ 29.342,31	€ 11.261,58	€ 40.603,89	
SECONDA AREA	F6	€ 23.014,93	€ 1.917,91	€ 4.458,12	€ 29.390,96	€ 11.280,25	€ 40.671,21	37.063,26
	F5	€ 22.377,66	€ 1.864,81	€ 4.458,12	€ 28.700,59	€ 11.015,28	€ 39.715,87	
	F4	€ 21.594,96	€ 1.799,58	€ 4.458,12	€ 27.852,66	€ 10.689,85	€ 38.542,51	
	F3	€ 20.358,56	€ 1.696,55	€ 4.458,12	€ 26.513,23	€ 10.175,78	€ 36.689,00	
	F2	€ 19.132,15	€ 1.594,35	€ 4.083,24	€ 24.809,74	€ 9.521,98	€ 34.331,71	
	F1	€ 18.203,28	€ 1.516,94	€ 3.714,72	€ 23.434,94	€ 8.994,33	€ 32.429,27	

A tale importo, complessivamente pari a euro 4.484.420 viene, poi, aggiunta, come accennato, la quota media pro capite vigente per il predetto personale a titolo di Fondo risorse decentrate di cui al richiamato CCNL:

Unità'	Quota fondo risorse decentrate media annua (netto oneri Stato)	Maggior costo unitario annuo (lordo oneri Stato)	Costo complessivo annuo (lordo oneri Stato)
100	6.000,00	7.962,00	796.200,00

L'importo complessivo ammonta, pertanto, a euro 5.280.620, di cui euro 4.484.420 quali componenti fisse, continuative ed accessorie (compresa l'IVC in vigore dal 1° luglio, pari a euro 13.844,04), ed euro 796.200,00 relativamente al fondo risorse decentrate.

La copertura finanziaria è individuata, a decorrere dal 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, affluite all'entrata del Bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

170

Si prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere quindici avvocati dello Stato, ampliando la relativa dotazione organica. La tabella che segue individua il trattamento economico pro-capite degli avvocati dello Stato, per un costo totale che di seguito si riporta.

Per l'anno 2020 si è considerato il tempo necessario all'espletamento della procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione dei quindici avvocati prima del 1° ottobre.

- anno 2020: 471.451,31 euro
- anno 2021: 1.885.805,25 euro
- anno 2022: 1.920.527,55 euro
- anno 2023: 1.920.527,55 euro
- anno 2024: 2.118.765,00 euro
- anno 2025: 2.121.003,15 euro
- anno 2026: 2.181.877,20 euro
- anno 2027: 2.200.139,40 euro
- anno 2028: 2.261.010,45 euro
- anno 2029: 2.953.735,65 euro
- a decorrere dall'anno 2030: 2.953.735,65 euro.

Carriera AVVOCATO DELLO STATO										Determinazione onere dei primi dieci anni										Cassa di Roma	
		Stipendio	Oneri riflessi	T.L.S.	Oneri riflessi	Indennità Magistratura	Oneri riflessi	I.P. ³	Oneri riflessi	Totale retribuzione	differenza con retributivo 240.000,00	Tetto retributivo 2015 240.000,00	oneri riflessi senza I.P. ³	Magg.18%	24,30% su magg.18%	Totale oneri riflessi	TOTALE GENERALE				
			38,38%		36,11%		32,70%														
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabulare) - senza anzianità magistratura progressa		59.185,00	22.715,20	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	5.993,15	2.276,09	91.641,39		91.641,39	34.078,96			34.078,96	125.720,35	1.085.806,25			
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale		60.729,12	23.307,84	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	6.121,83	2.325,47	93.314,19		93.314,19	34.720,98			34.720,98	128.035,17	1.096.527,55			
Costo AVVOCATO I CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale		60.729,12	23.307,84	12.732,84	4.597,83	13.730,40	4.489,84	6.121,83	2.325,47	93.314,19		93.314,19	34.720,98			34.720,98	128.035,17	1.096.527,55			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 2° classe biennale (non tabulare) - 3 mesi		68.781,21	26.398,23	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	8,00	0,00	95.683,53		95.683,53	35.644,45			35.644,45	32.832,00	992.480,00			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale (9 mesi + 13°)		69.212,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.865,37	2.610,01	102.980,21		102.980,21	38.420,00			38.420,00	108.419,00	1.636.285,00			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale		69.212,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	6.865,37	2.610,01	102.980,21		102.980,21	38.420,00			38.420,00	141.400,21	2.121.002,15			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 3° classe biennale - 3 mesi		69.212,52	26.563,77	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	8,00	0,00	96.114,84		96.114,84	35.809,99			35.809,99	32.981,21	994.718,15			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale (9 mesi + 13°)		72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.158,64	2.722,57	106.792,72		106.792,72	39.883,24			39.883,24	112.477,27	1.687.150,03			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale		72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.158,64	2.722,57	106.792,72		106.792,72	39.883,24			39.883,24	146.675,96	2.206.136,40			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 4° classe biennale - 3 mesi		72.731,76	27.914,45	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	8,00	0,00	99.634,08		99.634,08	37.160,67			37.160,67	34.198,69	312.980,35			
Costo AVVOCATO II CLASSE DI STIPENDIO 5° classe biennale (9 mesi + 13°)		76.251,00	29.265,13	13.171,92	4.756,38	13.730,40	4.489,84	7.451,91	2.835,13	110.605,23		110.605,23	41.346,48			41.346,48	116.535,54	1.748.033,10			
Costo AVVOCATO III CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale (3° aumento periodico (non tabulare))		104.978,76	40.290,85	13.611,12	4.914,98	13.730,40	4.489,84	9.882,49	3.767,15	142.202,77		142.202,77	53.462,82	5.165,78	1.250,12	54.712,94	196.915,71	2.933.235,65			
Costo AVVOCATO III CLASSE DI STIPENDIO 8° classe biennale (3° aumento periodico (non tabulare))		104.978,76	40.290,85	13.611,12	4.914,98	13.730,40	4.489,84	9.882,49	3.767,15	142.202,77		142.202,77	53.462,82	5.165,78	1.250,12	54.712,94	196.915,71	2.933.235,65			

171

La disposizione prevede l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere qualificato personale di ruolo, ampliando la dotazione organica. I 25 funzionari si rendono necessari in considerazione dell'incremento di competenze in ordine al contenzioso internazionale e del relativo elevato numero di affari legali in carico all'Avvocatura dello Stato.

In particolare, per il supporto dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e per le attività connesse alle difese dello Stato dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sono previste le seguenti unità:

- due unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F3, che forniscono all'Agente e agli Avvocati incaricati un'assistenza altamente qualificata, provvedendo alla corrispondenza amministrativa e ai rapporti anche per le vie brevi con la Cancelleria della Corte EDU (a tal fine è necessaria la conoscenza delle lingue ufficiali della Corte, inglese e francese), con gli altri Agenti di Governo degli Stati contraenti e con la Rappresentanza permanente a Strasburgo; nonché provvedono alla pianificazione e organizzazione di riunioni di coordinamento tra l'Agente, gli avvocati incaricati e le Amministrazioni coinvolte; assicurano ove necessario attività di traduzione nelle lingue ufficiali;

- otto unità appartenenti all'area III, fascia retributiva F1, che coadiuvano i funzionari di professionalità superiore nello svolgimento delle loro attività, assicurano il coordinamento della struttura a supporto dell'Agente del Governo CEDU, nel raccordo tra le attività dell'Ufficio e le singole Amministrazioni coinvolte, nella raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano in funzione degli adempimenti relativi alle cause assegnate agli avvocati incaricati (richiesta di informazioni da parte della Corte, presentazione di osservazioni difensive o repliche, comunicazione della posizione del Governo sulle proposte di regolamento amichevole), e nell'attività istruttoria funzionale al conferimenti per consulenze tecniche; per quanto riguarda il contenzioso presso la Corte di Giustizia UE, garantiscono il raccordo tra l'Avvocatura e le Amministrazioni interessate ai fini della tempestiva raccolta degli elementi utili per la difesa dello Stato italiano; assicurano l'organizzazione delle missioni dell'Agente CEDU e degli avvocati incaricati in relazione al contenzioso sia CEDU che di Corte di Giustizia;

- quindici unità appartenenti all'area II, fascia retributiva F2, che svolgono tutte le attività amministrative, archivistiche, di protocollo informatico e di collaborazione professionale, a supporto dell'attività dell'Ufficio dell'Agente CEDU e dei singoli avvocati incaricati della difesa, relativa sia alla Corte EDU che alla Corte di Giustizia UE; provvedono alla rilevazione dei dati concernenti il relativo contenzioso; assicurano l'organizzazione degli adempimenti delle attività di missione dell'Agente e degli avvocati incaricati per le udienze dinanzi alla Corte EDU e alla Corte di Giustizia UE, nonché per le riunioni ufficiali degli Agenti del Governo CEDU.

Con detto incremento complessivo della dotazione del personale amministrativo si assicura adeguato sostegno alle implementate attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo e a quelle degli avvocati dello Stato nell'ambito del contenzioso internazionale e in particolare di quello dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in considerazione del ruolo più attivo e incisivo che si intende assicurare al Governo italiano nell'attività contenziosa e nei vari tavoli di lavoro presso la Corte cui partecipa l'Agente del Governo.

Come già evidenziato, l'Agente del Governo è chiamato, infatti, a intervenire con maggiore frequenza che in passato nei contenziosi in cui sono convenuti altri Stati, quando la questione controversa coinvolga norme affini a quelle dell'ordinamento italiano. Tanto al fine di evitare il rischio del formarsi, senza la partecipazione attiva del Governo italiano, di giurisprudenza della Corte che sia poi opponibile allo Stato italiano in casi che lo coinvolgano direttamente, con sentenze, i cui effetti sull'ordinamento italiano, oltre al considerevole impatto finanziario, sono ben noti.

Le funzioni dell'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo contemplano inoltre la partecipazione attiva alla rete degli Agenti del Governo degli Stati aderenti al Consiglio d'Europa. L'Ufficio dell'Agente del Governo è chiamato infine a intervenire nel dibattito dottrinario internazionale che investe la giurisprudenza della Corte e che può influenzare la stessa. Per tutte queste ulteriori attività dell'Ufficio dell'Agente del Governo, l'Agente, gli avvocati e gli esperti necessitano di adeguato supporto amministrativo.

Nel dettaglio, gli oneri derivanti dal presente articolo sono i seguenti, tenuto conto che per l'anno 2020 si prevedono costi per soli tre mesi, considerato il tempo necessario all'espletamento della

procedura concorsuale che non consentirà l'assunzione delle venticinque unità prima del 1° ottobre:

PERSONALE AREA III F3			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 2 unità per 3 mesi	Costo a regime x 2 unità dall'anno 2021
2	€ 48.156,91	€ 24.078,46	€ 96.313,82
PERSONALE AREA III F1			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 8 unità per 3 mesi	Costo a regime x 8 unità dall'anno 2021
8	€ 44.275,56	€ 88.551,12	€ 354.204,48
PERSONALE AREA II F2			
Unità	Costo lordo Stato	Costo per anno 2020 x 15 unità per 3 mesi	Costo a regime x 15 unità dall'anno 2021
15	€ 37.550,59	€ 140.814,71	€ 563.258,85

- 172** *La disposizione prevede la nomina di esperti, nel numero massimo di otto, da parte dell'Avvocato Generale, a supporto delle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. La norma prevede che per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta un compenso da determinarsi all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività, comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui. Gli oneri complessivi sono quindi pari a un massimo di euro 320.000 annui a decorrere dal 2020.*
- 173** *La norma stabilisce che l'Avvocatura dello Stato provveda agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A tal fine, tenuto conto delle esigenze connesse sia all'attività dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (partecipazione alle udienze e alle riunioni degli Agenti del Governo, traduzioni giurate di documenti particolarmente complessi da produrre necessariamente in lingua inglese e francese nelle cause dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo), sia alle missioni per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'onere derivante dalla norma è pari a un massimo di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2020.*
- 174** *La disposizione autorizza la spesa massima di cui ai commi da 170 a 173, pari a un importo di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029, e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.*
- 175-176** *La norma in esame dispone per le spese sostenute nel 2020 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.*

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2017 (ultimo anno disponibile) e sui dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle stesse spese. Ricostruendo i dati di competenza delle spese complessive finora sostenute per l'anno 2019 si rileva un incremento di circa il 3% rispetto al corrispondente periodo del 2017. Poiché dalle dichiarazioni dei redditi risulta una spesa effettuata nel 2017 pari a 17.600 milioni di euro, si ritiene prudenzialmente di confermare per il 2020, ai fini della stima, l'ammontare di spesa pari a 19.500 milioni di euro già utilizzato per la precedente proroga. Si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 378,4 milioni di euro annui $((16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10)$.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari per il 2020 a +66,5 milioni di IVA e +186,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'effetto complessivo, in termini finanziari, riportato nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	<i>dal 2026 al 2030</i>	2031	<i>dal 2032</i>
IRPEF	-56,7	-605,1	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0
IRPEF IRES	0	279,2	-119,7	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	46,5	-19,9	0	0	0	0	0	0
IVA	66,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	9,8	-279,4	-518	-378,4	-378,4	-378,4	-378,4	283,7	0

In milioni di euro

Abrogazione dello sconto in fattura per gli interventi di rischio sismico

La norma abolisce la disposizione che prevede la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi antisismici di cui all'articolo 16 del DL 4 giugno 2013, n.63 di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarebbe stato rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma originaria, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF IRES	-0,4	-4,5	-6,7	-5,2	-5,2	-5,2	-0,7	1,9	0
CREDITO	2,6	5,2	5,2	5,2	0	0	0	0	0
Totale	2,2	0,7	-1,5	0	-5,2	-5,2	-0,7	1,9	0

In milioni di euro

Proroga detrazioni riqualificazione energetica per il 2020 (comprensivo degli interventi per impianti di micro-cogenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2020 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2019).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2018, risulta una spesa effettuata per l'anno 2017 di circa 3.978 milioni di euro. Considerando anche i dati pubblicati da ENEA nel 2019, si stima una spesa annua complessiva sui singoli immobili pari a 1.236 milioni di euro per gli infissi, pari a 128 milioni di euro per le schermature solari e pari a 45,8 milioni di euro per le caldaie a biomassa. Ai fini della stima, si assume prudenzialmente una spesa complessiva pari a 4.250 milioni di euro per il 2019, di cui 1.410 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e 2.840 milioni di euro relativi alle spese per le quali si può fruire della detrazione al 65%. Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa aggiuntiva.

In relazione alle spese detraibili al 50% si è considerata, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 50 punti. Con queste assunzioni, si stima per il 2020 un minor gettito IRPEF pari a 45,1 milioni di euro annui $((705 \times 14\% + 705 \times 50\%): 10)$. In relazione alle spese detraibili al 65% considerando, per la spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa aggiuntiva, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 133,5 milioni di euro annui $((1.420 \times 29\% + 1.420 \times 65\%): 10)$ per il 2019.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 425 milioni di euro per il 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto

dell'IVA di 386,4 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +38,6 milioni di IVA e +108,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP per il 2020.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	2024	<i>dal 2025 al 2030</i>	2031	<i>dal 2032</i>
IRPEF/IRES	-26,8	-285,8	-178,6	-178,6	-178,6	-178,6	134	0
IRPEF/IRES	0	162,3	-69,5	0	0	0	0	0
IRAP	0	27	-11,6	0	0	0	0	0
IVA	38,6	0	0	0	0	0	0	0
Totale	11,8	-96,5	-259,7	-178,6	-178,6	-178,6	134	0

In milioni di euro

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, la norma in esame dispone inoltre una detrazione ai fini Irpef pari al 65% da ripartire in 10 quote annuali. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in oggetto devono generare un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento. Sulla base di dati pubblicati da ENEA e relativi agli interventi di micro-cogeneratori nel 2018 (primo anno di applicazione della norma) risulta una corrispondente spesa non superiore ad 1 milione di euro. Si assume pertanto una spesa per il 2020 pari alla metà di quanto indicato nella relazione tecnica a corredo della norma introduttiva, pari a 25 milioni di euro. Utilizzando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2,6	-1,6	-1,6	+1,2	0
IRPEF/IRES	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IRAP	0,0	0,2	-0,1	0	0	0
IVA	0,2	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,0	-1,2	-2,2	-1,6	+1,2	0

In milioni di euro

La norma estende, inoltre, agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, la detrazione del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica sostenuti nel 2020 e che non riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo della Legge di Bilancio 2019. Assumendo quindi una spesa annua pari a 150 milioni di euro, sulla base della metodologia richiamata, l'ammontare di spesa annua è ripartito in 75 milioni di euro di spesa base e in ulteriori 75 milioni di euro di spesa aggiuntiva. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito della singola rata di competenza IRPEF pari a 9,8 milioni di euro annui.

Si stima per il 2020 un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva pari a 18,8 milioni di euro (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti). Applicando a questa spesa un'aliquota pari al 10%, si ottiene una base emersa al netto dell'IVA di 17 milioni di euro. Con un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito, conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +1,7 milioni di IVA e +4,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto complessivo, in termini finanziari, è riportato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRES	-1,5	-15,6	-9,8	-9,8	+7,3	0
IRPEF/IRES	0,0	7,2	-3,0	0	0	0
IRAP	0,0	1,2	-0,5	0	0	0
IVA	1,7	0,0	0,0	0	0	0
Totale	0,2	-7,2	-13,3	-9,8	+7,3	0

In milioni di euro

Inoltre, viene modificata la disposizione che prevede lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica, limitandola solo alle spese relative ad interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Applicando la metodologia utilizzata nella relazione tecnica a corredo della norma originaria, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023	dal 2024 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-0,2	-2	-1,3	-1,3	-1,3	0,9	0
CREDITO	5	5	5	5	0	0	0
Totale	4,8	3	3,7	3,7	-1,3	0,9	0

In milioni di euro

Gli effetti complessivi delle disposizioni relative alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-28,7	-306	-191,3	-191,3	-191,3	-191,3	143,4	0
IRPEF/IRES	0	170,7	-73,0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0	0	0
CREDITO	5	5	5	5	0	0	0	0
Totale	16,8	-101,9	-271,5	-186,3	-191,3	-191,3	143,4	0,0

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto complessivo, il profilo risulta il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF /IRES	-45,9	-489,6	-82,9	-178,5	-178,5	-178,5	-179,1	134,1	0
IRPEF /IRES	0	170,7	-73	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	28,4	-12,2	0	0	0	0	0	0
IVA	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0
CRED ITO	5	5	5	5	0	0	0	0	0
Totale	-0,4	-285,5	-163,1	-173,5	-178,5	-178,5	-179,1	134,1	0

In milioni di euro

Proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il 2020

Per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro) finalizzate all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la norma in esame dispone una detrazione del 50% (da suddividere in 10 quote annuali di pari importo). La legislazione vigente non prevede per il 2020 agevolazioni per tali tipologie di spesa.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di spesa di circa 1.316 milioni di euro per il 2017. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per l'anno 2020, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$). La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +19,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	29,3	-12,5	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	17,9	-101,8	-99,6	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili:

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025 al 2030	2031	dal 2032
IRPEF/ IRES	-98,6	-1.051,6	-661,4	-659,9	-659,9	-659,9	-655,4	-652,8
IRPEF/ IRES	0	479,2	-205,2	0	0	0	0	0
IRAP	0	79,8	-34,2	0	0	0	0	0
IVA	137,7	0	0	0	0	0	0	0
CREDITO	7,6	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0
Totale	46,7	-482,4	-890,6	-649,7	-659,9	-659,9	-655,4	-652,8

In milioni di euro

Ai fini dell'indebitamento netto totale, il profilo degli effetti complessivi della proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto mobili risulta il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRPEF/IRES	-115,8	-1.235,20	-553	-647,1	-647,1	-647,1	-642,6	-640	-641,9	-641,9	-642,5	481,6	0
IRPEF/IRES	0	479,2	-205,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	79,8	-34,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	137,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REDITO	7,6	10,2	10,2	10,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	29,6	-666	-782,2	-636,9	-647,1	-647,1	-642,6	-640	-641,9	-641,9	-642,5	481,6	0

177-179

La norma dispone la proroga per l'anno d'imposta 2020 del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport Bonus). Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora l'erogazione in denaro effettuata per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici sia destinata ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali **di pari importo**, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro; è utilizzabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa attraverso compensazioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 risulta che le vigenti erogazioni liberali in denaro, con un tetto non superiore a 1.500 euro, effettuate a favore alle società ed associazioni sportive dilettantistiche sono pari a 11,1 milioni di euro. Ai fini

della stima della perdita di gettito IRPEF, vengono considerate la tipologia di intervento e il tetto massimo di spesa del credito in esame e viene ipotizzato un ammontare di erogazioni per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pari a 22,2 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 65% e considerando la suddivisione del credito in 3 quote annuali, si stima una variazione di gettito Irp ef di competenza annua di -4,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese, la misura comporta oneri per 4,4 milioni di euro su base annua.

Considerando la validità per il solo 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Irpef	0,0	-8,4	-4,8	-4,8	+3,6	0,0
Credito Imprese	-4,4	-4,4	-4,4	0,0	0,0	0,0
Totale	-4,4	-12,8	-9,2	-4,8	+3,6	0,0

In milioni di euro

- 180** La disposizione include le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva tra gli organismi destinatari delle risorse di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. Inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili che restano invariate rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Non si determinano pertanto effetti sulla finanza pubblica.

- 181** *Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, la disposizione prevede che le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo possano richiedere per agli anni 2020, 2021 e 2022 l'esonero del versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro su base annua.*

Attualmente le discipline riconosciute dalle Federazioni Sportive come professionistiche" sono quattro: il calcio, il golf, il basket (solo nella categoria A1) e il ciclismo, tutte e solo nel settore maschile.

La disposizione riguarda tutti gli sport ma tenendo conto che la disparità di genere tra professionisti e dilettanti è più evidente nel calcio, si è ipotizzato di considerare come possibile platea interessata dalla norma le giocatrici di serie A e serie B che partecipano a tornei nazionali.

Sulla base delle rose di giocatrici appartenenti alle 24 squadre che partecipano ai tornei di serie A e B si è stimata una platea potenziale complessiva di 530 donne con una ipotetica retribuzione futura pari a 45.000 euro l'anno per 260 di queste appartenenti alla serie A e pari a 25.000 euro l'anno per le restanti 270 donne della serie B.

Considerata un'aliquota media a carico del datore di lavoro pari al 27% avremo uno sgravio contributivo pari a circa 3,9 milioni annui.

Nell'ulteriore ipotesi che la federazione calcio decida di effettuare il passaggio al professionismo dopo il primo trimestre del 2020 le minori entrate contributive in termini di cassa che deriverebbero dall'applicazione della norma risulterebbero le seguenti:

2020 2,9 milioni di euro;

2021 3,9 milioni di euro;

2022 3,9 milioni di euro.

182 L'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le suddette risorse – iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'art. 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie [...] sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo». Il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa». L'assetto organizzativo da ultimo prefigurato – incentrato sull'intermediazione operativa di una società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze sottoposta al potere di direttiva dell'Autorità di Governo competente in materia di sport – appare meno idoneo del modello ministeriale a garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi. La modifica proposta attribuisce all'Ufficio Sport la gestione diretta delle relative risorse. Quanto allo svolgimento delle eventuali gare di appalto, resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 1-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui: «Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e salute Spa è qualificata di diritto centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice»

183 La disposizione prevede per il 2020 e per il 2021 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Le percentuali di esenzione di tali redditi sono fissati al 100 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento per l'anno 2021.

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Ai fini della stima, sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni, si stima, per l'anno 2020, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -102,9 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -7,7 e -2,9 milioni di euro e, per l'anno 2021, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro.

Considerando gli anni di vigenza della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,0	-180,1	-23,2	+43,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,7	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,8	-1,1	+0,5	0,0

Totale	0,0	-191,6	-28,4	+43,5	0,0

In milioni di euro

184-197 *Nell'ambito del Piano Nazionale "Impresa 4.0", la disposizione riconosce un credito di imposta per investimenti in beni strumentali, in sostituzione della proroga degli incentivi fiscali in forma di maggiorazione degli investimenti deducibili.*

Il credito spetta ai contribuenti che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, alle condizioni e nelle misure stabilite dall'articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il credito è commisurato al costo dei beni agevolabili ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento, in cinque quote annuali di pari importo da utilizzare in compensazione. Unicamente per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Le stime degli effetti di gettito riportate di seguito sono state effettuate ricostruendo l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili dalle informazioni riferite alle misure "Super e Iper ammortamento" contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) relative all'anno d'imposta 2017.

Credito d'imposta beni materiali strumentali (ex Super ammortamento)

La disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogate dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, Decreto Legge 34/2019 (Decreto crescita), riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del TUIR.

L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Il credito è riconosciuto nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

In base all'ammontare complessivo degli investimenti stimati, pari a 53,4 miliardi di euro e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono stati calcolati gli effetti finanziari.

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (ex Super)	0,0	-512,4	-640,5	-640,5	-640,5	-640,5	-128,1	0,0

Milioni di euro

Credito d'imposta beni Industria 4.0 (ex Iper ammortamento e Software – Allegati A e B)

La disposizione prevede l'istituzione di un credito in sostituzione delle agevolazioni introdotte dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e prorogate dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1,

commi 60-65 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

L'agevolazione è estesa agli investimenti completati entro il 30 giugno 2021, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2020 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

In base all'ammontare complessivo degli investimenti stimati, pari a 7,2 miliardi di euro per i beni strumentali ad alta tecnologia riconducibili a quelli elencati nell'allegato A e a 3,6 miliardi di euro per i beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, e tenendo conto delle condizioni di fruizione dell'agevolazione, sono stati calcolati gli effetti finanziari.

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0,0	-408,2	-510,2	-510,2	-510,2	-510,2	-102,0	0,0

milioni di euro

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Credito d'imposta (Software - Allegato B)	0,0	-145,0	-181,3	-181,3	-36,3	-0,0	-0,0	0,0

milioni di euro

198-209 *La disposizione prevede l'introduzione di un nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese per il 2020.*

Le attività ammissibili a tale credito sono:

- *ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico);*
- *innovazione tecnologica (attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati);*
- *innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;*
- *altre attività innovative (design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari);*

- *vengono escluse le spese in R&S commissionate dall'estero.*

La normativa proposta definisce le spese considerate ammissibili per la determinazione del credito di imposta, per ogni tipologia di attività.

Per le attività di ricerca e sviluppo il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta.

La normativa prevede, inoltre, una modifica al credito di imposta di cui all'art. 3 del Decreto Legge 145/2013, escludendo la valenza per l'anno di imposta 2020, recuperando risorse da destinare alla copertura nel nuovo credito. Si evidenzia che tale nuovo credito è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Ai fini della stima, sono state analizzate le dichiarazioni Redditi 2018 - anno di imposta 2017- relativamente al quadro RU (crediti di imposta concessi a favore delle imprese). E' stata rilevata una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo pari a circa 8,6 miliardi di euro. Considerando che il credito di imposta proposto è calcolato sulla spesa complessiva e non più sull'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti e che i primi dati provvisori per l'anno di imposta 2018 presentano una spesa complessiva in flessione (circa 7,9 miliardi di euro), ai fini della stima è stata considerata, in via prudenziale, la spesa totale rilevata (8,6 miliardi di euro). In assenza di informazioni specifiche sulla composizione della spesa per le diverse tipologie di spese agevolate, la spesa è stata ripartita in una quota pari al 75% per le attività di R&S e in una quota pari al 25% per le attività di innovazione. Quest'ultima quota è stata attribuita per il 15% alle attività di innovazione e altre e per il 10% alle attività di innovazione ecologica. Ai fini di quantificare gli effetti di gettito, è stata effettuata una microsimulazione in capo a ogni singolo contribuente che ha dichiarato un credito di imposta R&S nel periodo di imposta considerato; è stata simulata la nuova distribuzione della spesa distinta per categoria (75%, 15% e 10%) ed è stato calcolato il credito secondo le percentuali e i limiti massimi indicati al comma 6. Il credito così stimato risulta pari a circa 724 milioni di euro per R&S, a circa 76,2 milioni di euro per le attività di innovazione e altre e a circa 84,5 milioni di euro per le attività di innovazione ecologica. Il credito complessivo risulta di circa 884,7 milioni di euro.

A legislazione vigente, il credito d'imposta R&S (che viene abrogato dalla proposta normativa) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell'agevolazione per le spese in R&S commissionate dall'estero (Inward BERD). La nuova formulazione del credito di imposta esclude invece tali spese. Dai dati riportati nel "Rapporto BERD Flows (2017)", le spese di R&S Inward BERD in Italia risultavano pari al 23% nel 2013. Escludendo tale percentuale dalla stima degli effetti della proposta normativa, si avrebbe un credito di imposta pari a circa 681,2 milioni di euro ($884,7 \times (1 - 23\%)$).

Nell'anno di imposta 2020, viene inoltre stimato il recupero di gettito determinato da due modifiche quali l'esclusione della proroga del credito di cui al comma 11 per un

importo, così come indicato in Bilancio, di 974,1 milioni di euro e il recupero di gettito determinato dall'abrogazione dell'art. 38 del DDL di Bilancio 2020 per un importo pari a 75 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-227,1	-227,1	-227,1
Recupero stanziamento credito di imposta vigente per il 2020	0	974,1	0	0
Totale	0	747,0	-227,1	-227,1

in milioni di euro

210-217 La disposizione proroga per il 2020 la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendone l'applicazione alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il credito d'imposta è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; alle medie imprese nella misura del 40 per cento **delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro e nel limite massimo annuale di 300.000 euro**; alle grandi imprese nella misura del 30 per cento e nel limite massimo annuale **di 250.000 di 200.000 euro. Nei medesimi limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta è comunque incrementata per tutte le imprese al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili (come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017) rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.**

L'onere è pari al limite di spesa previsto, ovvero è pari a **150 milioni per l'anno 2021.**

218 La disposizione prevede la proroga al 2020 del "credito d'imposta Sisma" di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 (prorogato dall'art 44 del DL n. 50/2017 al 31/12/2019) che estende la misura per il Mezzogiorno agli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria. In particolare, al fine di individuare il credito di imposta riferibile a investimenti effettuati da imprese nel "cratere sismico", sono stati analizzati i dati del modello IRAP a titolo di ammortamento dei beni materiali, utilizzando tale valore come proxy degli investimenti effettuati in beni strumentali. Il dato così rilevato è stato confrontato con quello relativo alle imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise); nel complesso il peso degli ammortamenti materiali del "cratere sismico" risulta pari a circa il 5% di quello relativo alle imprese localizzate al Sud. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n. 208", risulta una fruizione di tale credito per circa 674 milioni di euro.

Applicando all'importo del credito il peso degli ammortamenti materiali del “cratere sismico”, si stima un credito per gli investimenti delle imprese nel “cratere sismico” come indicato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022
Credito di imposta	-30,9	0,0	0,0

In milioni di euro

219-223

Per le spese documentate sostenute nel 2020 relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la norma dispone, una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. ***Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.***

Si stima che le spese relative agli interventi in esame rappresentino il 20% del totale delle spese annue per recupero edilizio. Poiché tali spese risultano pari a 19.500 milioni di euro, la stima della spesa annua per recupero o restauro della facciata di edifici risulta di 3.900 milioni di euro, ed è incrementata, ai fini prudenziali, a 4.000 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenta la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 40 punti rispetto a quelli previsti per le ristrutturazioni generali e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 216 milioni di euro annui $((2.160 \times 40\% + 1.440 \times 90\%) : 10)$. ***Per quanto riguarda le spese sostenute dalle imprese, considerando una ulteriore percentuale di detrazione di 25 punti rispetto a quelli previsti per gli interventi di riqualificazione energetica (le imprese non possono accedere alle agevolazioni per interventi di ristrutturazioni generiche, possono invece fruire delle agevolazioni per interventi di riqualificazione energetica) e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 90 punti, si stima un minor gettito IRPEF rispetto alla legislazione vigente pari a 20,4 milioni di euro annui $((240 \times 25\% + 160 \times 90\%) : 10)$***

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2020, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2020 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella Tabella seguente:

	2020	2021	2022	dal 2023 al 2030	2031	2032
IRPEF	-32,4	-345,6	-216	-216	162,0	0
IRPEF/IRES	-3,1	-32,6	-20,4	-20,4	15,3	0
IRPEF/IRES	0	152,7	-65,5	0	0	0

IRAP	0,0	25,5	-10,9	0,0	0,0	0
IVA	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	0,9	-200,0	-312,8	-236,4	177,3	0

In milioni di euro

224 *La disposizione prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.*

225 *La disposizione stabilisce che il reddito per le attività di commercializzazione di piante vive e prodotti di floricoltura acquisitati da imprenditori agricoli florovivaistici è determinato, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 5 per cento. Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2017 relative ai soggetti individuati tramite i codici attività e ipotizzando decorrenza dal 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:*

	2020	2021	2022
IRES	0	-0,85	-0,49
IRPEF	0	-3,08	-1,76
Addizionale regionale	0	-0,10	-0,10
Addizionale comunale	0	-0,05	-0,04
Totale	0	-4,08	-2,38

Milioni di euro

226 L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, viene incrementata di complessivi 540 milioni di euro, da considerarsi come limite complessivo di spesa, così articolati: 105 milioni di euro per l'anno 2020, 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025.

L'obiettivo è quello di garantire, in primo luogo, continuità alla misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini", istituita dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come strumento di sostegno agli investimenti delle PMI per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La misura "Nuova Sabatini" prevede la concessione, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, di un contributo in conto impianti rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. In particolare, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (per gli investimenti coerenti con il Piano nazionale Industria 4.0, il contributo è, peraltro, maggiorato del 30%).

A questo proposito, la norma formulata mantiene la riserva di risorse, pari al 30%, già prevista a favore degli investimenti aventi finalità coerenti con il piano Industria 4.0, introdotta in relazione ai recenti incrementi finanziari

La disposizione, oltre a confermare la disciplina vigente, aggiunge all'ultimo periodo del medesimo comma una previsione finalizzata a rendere maggiormente attrattivi nel Mezzogiorno gli investimenti in tecnologie "Industria 4.0" da parte delle micro e piccole imprese, contribuendo a riequilibrare il peso delle fruizioni della misura a livello territoriale in tali aree, oggi decisamente distanti rispetto ai tiraggi registrati nel restante territorio nazionale. Infatti, la distribuzione delle domande di agevolazione pervenute dal 2014 al 2018 ha mostrato una articolazione concentrata nelle PMI del Nord (75%) a scapito delle aree del Mezzogiorno (14% PMI del Centro e 11% PMI Sud/Isole) le quali, oltre ai limiti strutturali legati alla scarsa propensione all'innovazione ed alla contenuta dimensione aziendale, scontano l'applicazione di tassi di interesse sui finanziamenti bancari significativamente più elevati rispetto a quelli rilevati nelle regioni del centro-nord. In particolare, la disposizione prevede che, con riferimento alla maggiorazione del contributo per gli investimenti coerenti con il Piano industria 4.0, tale maggiorazione venga elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro nell'ambito delle nuove risorse messe a disposizione dalla medesima norma.

- 227-228** La disposizione prevede che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al primo periodo del comma 1, venga destinata in favore di micro, piccole e medie imprese, ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini", al fine di sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi tramite l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. La scelta di applicare il tasso del 3,575% – già previsto a fronte della realizzazione degli investimenti "Impresa 4.0" – anche per la determinazione del contributo Sabatini "green" mira a sostenere le imprese maggiormente propense ad effettuare investimenti ecosostenibili coerenti con il paradigma dell'economia "verde". La ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, pari al limite complessivo di spesa di 540 milioni di euro, è stata operata considerando il meccanismo di funzionamento pluriennale della misura "Nuova sabatini", che prevede una ripartizione dell'importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di 6 anni, nonché la modifica apportata dal Decreto Crescita che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro. Applicando tale criterio anche alla maggiorazione dedicata agli investimenti nel Mezzogiorno coerenti con il Piano Industria 4.0, si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate a tale finalità.

Milioni di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
Stanziamento complessivo (A+B)	105	97	97	97	97	47	540
A. continuità della misura e riserva del 30%	93	86	86	86	86	43	480
B. Investimenti Mezzogiorno Industria 4.0	12	11	11	11	11	4	60

229 La disposizione è volta a meglio supportare l'intervento "nuova Sabatini green" con la garanzia del Fondo centrale PMI. Dal momento che tutti gli interventi "nuova Sabatini" sono già oggi garantibili dal Fondo nella misura massima, la nuova previsione consentirebbe, nei limiti ammessi dalla disciplina UE degli aiuti di Stato, esclusivamente per la nuova "Sabatini green", anche la gratuità, ovvero l'esonero dal pagamento della commissione di accesso, ove richiesta. Ai minori introiti per il Fondo si farebbe fronte riassegnando all'operatività ordinaria del Fondo quota parte delle risorse inutilizzate della sezione "editoria", pari a 7 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

230 *Gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, costituiscono il principale strumento nazionale per il rilancio delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e lo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore.*

Riordinato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha dato avvio alla diversificazione dello strumento in interventi per le situazioni di crisi industriali "complesse" e interventi per situazioni di crisi "non complesse", è stato interessato da ultimo da un'importante opera di revisione e rafforzamento, di prossima attivazione, realizzata in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita) e improntata a consentire una maggiore efficacia delle procedure e una più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

La volontà legislativa di rilancio della misura trova fondamento nelle caratteristiche strategiche della stessa, che ne fanno lo strumento elettivo per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale con particolari ricadute occupazionali e con dimostrati effetti positivi in termini di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno.

Al fine di consentire la continuità dello strumento e di non frustrare le finalità della riforma appena varata, la disposizione riconosce un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021 per soddisfare le istanze ad oggi sospese a causa dell'insufficienza delle risorse e, in via prospettica, per sostenere le nuove istanze che si prevede saranno presentate.

Per quanto riguarda la Legge 181/89, i dati generali storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 66,6% finanziamento agevolato - 33,4% contributo a fondo perduto. Tale dato, tenuto conto delle deroghe che la normativa consentiva a seguito della sottoscrizione di Accordi programma, si è attestata su valori leggermente più alti per quanto attiene il peso del finanziamento agevolato (circa 72%). Tuttavia, tenuto conto che con la recente riforma dello strumento agevolativo è stato dato maggior peso alla forma del contributo a fondo perduto, le stime effettuate restituiscono una ripartizione simile a quella originaria e pari al 66% per il finanziamento agevolato ed al 34% per il contributo a fondo perduto.

Anche per questo strumento, per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 25% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).

<i>Tipo</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Tasso agevolato</i>	<i>33</i>	<i>66</i>			

<i>f. perduto</i>	17	34			
<i>Piano delle erogazioni</i>	15	45	45	35	10

In milioni di euro

231

Lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali). Esso permette, inoltre, di realizzare una forte sinergia tra amministrazioni ai diversi livelli di governo per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo, mobilitando ingenti risorse regionali attraverso il cofinanziamento di singole iniziative ovvero la sottoscrizione di Accordi.

Nell'ambito della cornice agevolativa generale è prevista, infatti, la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi (Accordi di programma e Accordi di sviluppo) finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza strategica sui territori di riferimento, in primis in termini di ricadute economiche e sociali.

Le caratteristiche del Contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche industriali nazionali, nonché uno dei principali strumenti di attrazione degli investimenti esteri, come confermato dai dati registrati dalla sua attivazione. A far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta in data 10 giugno 2015, il Soggetto gestore è giunto all'approvazione di circa 100 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 3,3 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 1,48 miliardi di euro.

All'attualità, la dotazione finanziaria disponibile è da considerare esaurita e, conseguentemente, in assenza di adeguato rifinanziamento, nel prossimo periodo sarebbe destinata a interrompersi l'operatività del principale strumento agevolativo nazionale per il sostegno agli investimenti. Al fine di mantenere aperto lo sportello, la norma dispone, pertanto, un apporto di risorse aggiuntive per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sulla base del fabbisogno stimato, tenuto conto delle istanze già presentate e di quelle attese per il periodo.

Per quanto attiene allo strumento dei Contratti di sviluppo, la composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso.

Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato. Tale chiave trova peraltro conferma nelle stime effettuate ai fini del versamento delle somme disponibili allo strumento finanziario del PON.

Per il piano delle erogazioni si è tenuto conto della possibilità, per le imprese beneficiarie, di richiedere l'erogazione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione (nei limiti del 30% del concesso) e della durata massima dei programmi di investimento (36 mesi).

<i>Tipo</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
<i>Tasso agevolato</i>	<i>40</i>	<i>40</i>			
<i>f. perduto</i>	<i>60</i>	<i>60</i>			
<i>Piano delle erogazioni</i>	<i>30</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>40</i>	<i>10</i>

In milioni di euro

232

La norma è volta a potenziare, sia in relazione agli ambiti di intervento che in relazione alla dotazione finanziaria, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 per l'attuazione del primo importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

In particolare, nel quadro della Comunicazione 2014/C 188/02 (recante "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo"), con la Decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018 è stato autorizzata la concessione di aiuti di Stato da parte di Francia, Germania, Italia e Regno Unito a sostegno della realizzazione dell'importante progetto di comune interesse europeo "Connecting Europe's microelectronic industry to foster digitisation in Europe" nel settore della microelettronica.

Al fine di attuare la predetta decisione, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito un apposito fondo, destinato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'IPCEI Microelettronica, destinando al progetto complessivi 410,2 milioni di euro per il periodo 2019-2024.

L'attuazione dell'intervento è rimessa dal citato comma 203 a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in via di definizione.

A seguito della grande risonanza a livello europeo dell'approvazione del primo IPCEI, lo strumento è stato promosso in altri importanti settori. In particolare, sulla scorta del confronto in sede europea, sono state avviate delle progettualità nel campo delle "batterie".

Con la costituzione dello Strategic Forum dell'IPCEI, il processo ha poi avuto un'accelerazione ulteriore ed è giunto a definire e selezionare sei "catene strategiche di valore" (Veicoli connessi verdi e autonomi, Salute intelligente, Industria a bassa emissione di carbonio, Tecnologie e sistemi ad idrogeno, Internet delle cose industriale,

Sicurezza informatica), per le quali sono ipotizzati investimenti congiunti che potranno prendere la forma di nuovi importanti progetti di comune interesse europeo.

Appare, pertanto, urgente potenziare fin da ora il Fondo di cui al comma 203 della legge di bilancio per il 2019, da un lato, estendendone la finalità a tutti i potenziali, futuri IPCEI, dall'altro rifinanziandoli adeguatamente, per assicurare le necessarie risorse almeno per i due IPCEI batterie in corso di definizione.

In assenza di tale intervento normativo, risulterebbe esclusa la possibilità di partecipazione del Paese al circuito sovranazionale dei progetti e un ruolo dello stesso, con correlate ricadute positive su tutto il tessuto imprenditoriale nazionale, negli ambiti individuati come maggiormente strategici e promettenti dalla Commissione europea per la politica industriale europea.

Per tali finalità le risorse del Fondo sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021.

233 La proposta è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che ha già consentito il conseguimento di rilevanti risultati:

- 147.029 operazioni di mutuo ammesse per un controvalore di circa 16,5 miliardi di euro;
- il 56 per cento delle operazioni di finanziamento riguarda giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
- solo 35 garanzie sinora escusse, per un controvalore di circa 500.00 euro.

Al fine di assicurare l'operatività per il 2020 viene rifinanziato per 10 milioni il Fondo di garanzia, e viene contestualmente ridotta la quota di accantonamento dal 8% al 6,5, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

234 *Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

235 *Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Padova capitale europea del volontariato 2020" è stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.*

236-238 *Vengono introdotte disposizioni per disciplinare taluni aspetti procedurali riguardanti il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non comportano effetti finanziari in quanto il fondo opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.*

239 *La disposizione prevede che le risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020 con un corrispondente miglioramento del saldo netto da finanziare.*

240-242 La disposizione è finalizzata al potenziamento della ricerca svolta da università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati e prevede la creazione di un fondo con una dotazione pari a euro 25 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021 ed euro 300 milioni a decorrere dal 2022 e di una Agenzia Nazionale della ricerca con compiti di coordinamento ed indirizzo delle attività di ricerca.

Il fondo è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca e per una quota residuale destinato alla fronteggiare le spese di funzionamento e di personale dell'Agenzia. In particolare tale somma si divide come segue:

- 24,7 milioni di euro nel 2020, 196 milioni nel 2021 e 296 milioni a decorrere dal 2022 per il finanziamento dei progetti di ricerca;
- 0,3 milioni di euro nel 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per le spese di personale dell'Agenzia.

L'Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese.

243-248 Si definisce, inoltre, la *governance* dell'istituenda Agenzia, prevedendo, il direttore, il comitato direttivo, *il comitato scientifico* ed il collegio dei revisori dei conti quali organi dell'ANR. *Vengono definite le modalità di selezione del direttore e modalità di selezione, durata, composizione del Comitato direttivo, tenendo conto di assicurare la parità di genere, nonché del comitato scientifico.*

I relativi oneri sono ricompresi nelle spese di funzionamento dell'Agenzia.

249 *La disposizione prevede che il fondo cd. "bonus docenti" di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015 - già confluito nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa che, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 19/4/2018, raccoglie le disponibilità per la remunerazione accessoria del personale scolastico - possa essere contrattato a livello di singola istituzione scolastica, senza vincolo esclusivo circa la previgente destinazione. Il fondo in questione, destinato alla retribuzione accessoria, è ripartito tra le istituzioni scolastiche sulla base di criteri individuati con contrattazione collettiva nazionale di lavoro.*

La quota di spettanza di ciascuna scuola, sulla base della legislazione vigente, è utilizzata, alla fine di ciascun anno scolastico, per premiare i docenti ritenuti maggiormente meritevoli, secondo la valutazione condotta dal dirigente scolastico in base a criteri individuati dal comitato di cui all'articolo 11 del d.lgs. 297 del 1994.

Proprio perché la somma è utilizzata al termine di ciascun anno scolastico a titolo di premio, anziché per remunerare prestazioni aggiuntive, quella relativa all'a.s. 2019/2020 è tutt'ora priva di obbligazioni giuridiche, sebbene sia già stato sottoscritto il CCNI che ne disciplina i criteri di riparto tra le scuole.

È quindi possibile mutare la destinazione delle somme, consentendo che ciascuna scuola decida liberamente, col contratto di sede, a quale fine destinarle, già a decorrere dall'a.s. 2019/2020. Poiché rimangono fermi sia la natura di retribuzione accessoria sia il momento nel quale viene impegnata, liquidata e pagata, cioè al termine di ciascun anno scolastico, non vi sono effetti sui saldi della finanza pubblica.

In ogni caso, la disposizione assicura che la tipologia di attività - già svolte nell'ambito del fondo di cui al citato comma 126 - saranno operate nella misura attuale, non comportando la necessità di nuove risorse a carico della finanza pubblica.

250-252 Si prevedono le funzioni e la composizione dei revisori dei conti dell'Agenzia.

Inoltre, si stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento.

Il DPCM definisce, altresì, la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.

A titolo informativo e fermo restando che il citato dPCM potrà disporre diversamente, si rappresenta che il costo complessivo del personale potrà essere pari a 2,13 milioni in ragione di anno — 176 mila euro nel 2020 considerati i tempi che occorreranno per il perfezionamento e l'efficacia del dPCM — qualora la pianta organica sia costituita come segue:

- 3 dirigenti di seconda fascia, per un costo pro-capite di 164.805 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché della retribuzione di posizione variabile e di risultato;
- 6 unità di ricercatore e tecnologo, per un costo pro-capite (anzianità media 13-16) di 57.089,62 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (41.255,69 euro l.d.);
- 20 unità appartenenti al livello IV, per un costo pro-capite di 53.633,94 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (38.758,45 euro l.d.);
- 5 unità appartenenti al livello VII, per un costo pro-capite di 40.679,10 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e dell'IVC, nonché delle indennità a carico del fondo (29.396,66 euro l.d.).

Nell'ipotesi che il dPCM rechi la pianta organica sopra esemplificata, il costo complessivo al lordo degli oneri a carico dello Stato e dell'IRAP sarà di 2,13 milioni di euro in ragione di anno. Pertanto, rimangono disponibili 1,87 milioni di euro all'anno per le spese di funzionamento, incluse quelle per la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Al netto della spesa di personale, stimata in via prudenziale, lo stanziamento di euro 4 mln. definito come limite di spesa, appare, pertanto, sufficiente per la copertura dei compensi previsti per il direttore dell'Agenzia, del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, nonché delle altre spese di funzionamento.

Si prevede che con DPCM siano definite misure di semplificazione in materia amministrativa contabile di cui l'Agenzia dovrà tener conto nella predisposizione del piano di semplificazione delle procedure riguardanti i progetti di ricerca, previsto dal comma 3, lett. d).

253-254 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2020, 452 milioni di euro per l'anno 2021, 377 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 409 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale ed in ambito agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia.

255 La disposizione stanZIA, in un'apposita sezione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, da

destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della posizione e di risultato" per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

256 *La disposizione incrementa la spesa per formazione del personale scolastico di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

257 La disposizione comporta in incremento di spesa per acquisto di beni e servizi di euro 2 milioni per l'anno 2020 per favorire l'innovazione digitale nella didattica, incrementando la relativa autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

258 *La disposizione prevede che una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sono state assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM del 28 novembre 2018, sia destinata alle attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.*

259 *La disposizione prevede che per le attività di messa in sicurezza degli edifici scolastici, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b). La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.*

260 *La norma reca disposizioni di tipo ordinamentale in ordine alla predisposizione di pareri e visti e nulla osta agli interventi di edilizia scolastica.*

261 *La disposizione consenta la possibilità di destinare le economie non assegnate di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la costruzione di scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni.*

262 *La norma prevede che per la realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono essere utilizzate anche le risorse di cui al comma 261.*

263 *La norma prevede la definizione da parte del MIUR di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.*

264 *Agli oneri derivanti dal comma 263, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCO).*

265 La disposizione comporta un incremento delle risorse destinate alle borse di studio nella misura di **31 milioni di euro** per l'anno 2020.

266

La disposizione prevede maggiori oneri di personale, nella misura di 12,06 milioni nell'anno 2020, 54,28 milioni nell'anno 2021 e 49,75 milioni a decorrere dall'anno 2022.

Si tratta di un onere corrispondente a quello derivante dall'immissione in ruolo di 1.090 docenti di sostegno in più.

Più in particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ciascuno dei 1.090 posti di docente di sostegno in più verrà coperto per i primi quattro mesi con personale supplente breve fino all'avente titolo, la cui assunzione (dell'avente titolo), in virtù dei tempi di approvazione delle graduatorie concorsuali, è probabile non intervenga entro la fine del 2020. Non competendo al supplente breve la retribuzione professionale docente- RPD, né il bonus formazione, al contingente di 1090 posti corrisponde un onere complessivo, comprensivo di IVC, di $32.948,83 \times 1090/3 = 11,97$ milioni di euro. Dal 2021, l'onere dei medesimi posti - assegnati ai nuovi assunti collocati, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'- viene calcolato sulla base dello stipendio annuo di un docente di sostegno di ruolo, nell'ipotesi prudenziale che si tratti di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado. Tale stipendio è pari a 36.154,01 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP, ai quali si aggiungono 500 euro per la cd. carta elettronica del docente. Ciò comporta un maggior onere di $36.654,01 \times 1.090 = 39,953$ milioni di euro.

Nell'anno 2021, qualora al personale supplente breve venga operata la trasformazione del rapporto di lavoro in supplenza annuale, occorrerà corrispondere anche la retribuzione professionale docente non corrisposta per il periodo settembre - dicembre 2020, pari a $3.420,47 \times 1090/3 = 1,242$ milioni di euro.

Nel mese di settembre 2021 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera.

Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si stima che il personale in questione si posizionerà, in media, nella classe di anzianità economica '15-20'.

Si tratta di un'ipotesi decisamente prudenziale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale di sostegno oggi iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo è caratterizzato da un'anzianità di servizio inferiore.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari come detto a 36.154,01 euro, e quello proprio della fascia di anzianità '15-20', pari a 45.121,93. Tale differenza ammonta a 8.967,92 euro annui pro-capite.

Ne segue che il maggior onere, nel mese di settembre 2020, per la retribuzione di carriera sarà pari a $8.967,92 \times 1.090 = 9,776$ milioni di euro.

Infine, il maggior onere annuo di personale a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sarà pari a $45.621,93 \times 1.090 = 49,728$ milioni di euro.

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2020	2021	2022 e seguenti
stipendi e carta	11,97	44,453	49,728
ricostruzione di carriera		9,776	
TOT	11,97	54,229	49,728

La disposizione prevede, inoltre, che all'incremento di 1090 posti nell'organico di diritto del personale docente di sostegno, corrisponda una riduzione di 1.090 posti nel contingente annualmente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

Poiché tale ultimo contingente di posti è coperto mediante ricorso a personale con contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno, a decorrere dall'a.s. 2020/2021 si verificherà una riduzione del fabbisogno finanziario pari a $1.090 \times 36.154,01 \times 6/10 = 23,645$ milioni, cioè 7,882 milioni nel 2020 e 23,645 milioni annui a decorrere dal 2021. Non si verifica alcuna riduzione nel fabbisogno per la carta del docente, poiché è attribuita unicamente al personale di ruolo. Tale riduzione nel fabbisogno per stipendi non costituisce risparmio di spesa, trattandosi di spesa eventualmente autorizzata di anno in anno, e non ha, dunque, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, poiché nella distribuzione territoriale dei posti si terrà conto dell'ottemperanza a provvedimenti giudiziali definitivi, la disposizione comporta effetti positivi sotto il profilo di possibili minori oneri derivanti da spese di lite.

- 267 *La disposizione assegna 10 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 per garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.*
- 268 *Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola di Scienze SISSA di Trieste. A decorrere dal 2020 è altresì assegnato in favore della stessa scuola un contributo di 500.000 euro.*
- 269 *La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché dispone per le autonomie speciali un mero adeguamento alle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, già applicabili alle regioni a statuto ordinario, sempre nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario.*
- 270 *La norma incrementa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, da destinarsi a sostegno degli interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, individuati dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2017.*
- 271 *La norma dispone l'incremento del finanziamento destinato all'ammissione di medici specializzandi alle scuole di specializzazione per gli importi di 5,425 mln nel 2020, crescenti fino al valore di 24,995 mln a decorrere dall'anno 2024. La disposizione incrementa il livello del finanziamento destinato al trattamento economico dei medici in formazione specialistica, con ciò consentendo l'immissione al primo anno di formazione di un maggior numero di medici. Dalla disposizione non derivano oneri superiori a quelli espressamente previsti in quanto il procedimento amministrativo di ammissione al primo anno di formazione è tale da garantire, date le risorse finanziarie complessivamente disponibili, prioritariamente la copertura dei costi dei medici già ammessi alla formazione specialistica (si tratta dei medici in formazione dal secondo all'ultimo anno di specializzazione) e conseguentemente l'ammissione al primo anno di formazione di un numero di medici compatibile con le risorse finanziarie residue.*
- 272 *La disposizione comporta che nell'a.s. 2020/2021 un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici possa essere utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola.
L'utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito.*

Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l'utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 31 agosto, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP nonché dell'indennità di vacanza contrattuale, è pari a 36.154,01 euro, si ricava che il costo della disposizione è pari a $150 \times 36.154,01 = 5,424$ milioni di euro nell'a.s. 2020/2021, cioè pari a $5,424 \times 4/12 = 1,808$ milioni di euro nell'anno 2020 e $5,424 \times 8/12 = 3,616$ milioni di euro nell'anno 2021. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.

273-274 *La disposizione prevede che, a sostegno del sistema di infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, sia insediata nel Mezzogiorno un'infrastruttura di ricerca nel settore delle scienze religiose. Autorizza, a tal fine, una spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito Fondo sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

275 *La disposizione, che prevede interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell'ambito delle risorse già destinate alla Fondazione Human Technopole, è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori per la finanza pubblica.*

276-277 *Nell'ambito della Fondazione Human Technopole si prevede anche l'istituzione di una Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal Presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonché i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonché i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilità dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

278 *La disposizione prevede che il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport» e trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia rifinanziato per l'importo annuo di 200 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.*

279 *Si prevedono maggiori oneri di personale, nella misura corrispondente a quella derivante dall'immissione in ruolo di 390 docenti in più nella scuola dell'infanzia. Più in particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ciascuno dei 390 docenti verrà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità '0-8'. Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell'infanzia è pari a 33.641,55 euro al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2020 e agosto 2021, di 13,120 milioni di euro. Nel mese di settembre 2020 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera. Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l'onere a regime, si stima che il personale in questione si posizionerà, in media, nella classe di anzianità economica '15-20'.*

Si tratta di un'ipotesi adeguata per la stima degli oneri a regime e decisamente prudentiale per gli oneri dei primi anni di attuazione della norma. Infatti, il personale oggi iscritto nelle graduatorie utili per l'immissione in ruolo nella scuola dell'infanzia è caratterizzato da un'anzianità di servizio molto inferiore.

In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità '0-8', pari come detto a 33.641,55 euro, e quello proprio della fascia di anzianità 15- 20, pari a 40.379,90. Tale differenza ammonta a 6.738,35 euro annui pro-capite.

Ne segue che il maggior onere, nel mese di settembre 2020, per la retribuzione di carriera sarà pari a 2,628 milioni.

Infine, il maggior onere annuo di personale a regime, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, sarà pari a 15,748 milioni di euro (=390 x 40.379,90).

In definitiva, con riferimento agli esercizi finanziari:

	2020	2021	2022 e seguenti
<i>Stipendi</i>	4,374	13,996	15,748
<i>Ricostruzione carriera</i>		2,628	
<i>Totale</i>	4,374	16,624	15,748

280 *La disposizione prevede l'immissione in ruolo di 119 collaboratori scolastici nella provincia di Palermo, su altrettanti posti di nuova istituzione.*

Tali immissioni si aggiungeranno a quelle previste dalla legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, che prevede l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici su posti già esistenti e tutt'ora accantonati proprio per la stabilizzazione dei dipendenti delle cooperative che assicuravano il servizio di pulizia nelle scuole della provincia di Palermo.

Al personale così assunto, essendo privo di anzianità lavorativa alle dipendenze dello Stato, sarà attribuita la classe economica iniziale '0-8'.

A titolo meramente prudentiale, ai fini della stima della conseguente maggiore spesa di personale si considera, invece, lo stipendio annuo di un collaboratore per la fascia di anzianità economica '15-20', così da tener conto dell'anzianità media, a regime, dei collaboratori scolastici che occuperanno questi posti nel tempo.

Lo stipendio annuo, al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un collaboratore scolastico nella fascia di anzianità '15-20' è di 28.609,39 euro.

Ne segue una maggiore spesa di personale, a decorrere da settembre 2020, di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

281 *La proposta prevede, tramite l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa per l'infanzia continuino ad avere validità i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

282 *Al fine di consentire alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, prevede l'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche*

delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, per un importo di 1,5 milioni di euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

283 *Al fine di consentire il rimborso del mancato introito di contributi a carico degli studenti derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi dell'estensione della "no tax area" già prevista per il sistema Universitario dall'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede un ulteriore incremento del fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.*

Il predetto importo è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

284-285 *Si prevede che le istituzioni AFAM possano attribuire incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, per le esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche. Ciò in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e con oneri a carico del bilancio delle singole istituzioni; detti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso all'incarico di ruolo. Le predette disposizioni, prevedendo la possibilità di conferire incarichi di insegnamento comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio dei singoli enti, come previste a legislazione vigente, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

286 *La norma prevede che i massimali previsti della Convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2017, n. 205, comma 1126, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto è espressamente sancito che le rimodulazioni dei massimali saranno effettuate entro i limiti degli stanziamenti di bilancio previsti. Inoltre, si dispone che alla SOGEI SpA non si applicano i limiti all'assunzione di esperti esterni previsti dall'articolo 9, commi 28 e 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare alla società stessa la necessaria flessibilità nella gestione delle collaborazioni strumentali al perseguimento degli obiettivi aziendali. Dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa fa espressamente salvo il concorso della società agli obiettivi di finanza pubblica e, quindi, eventuali maggiori costi per l'assunzione di personale esterno dovranno essere compensati da minori costi su altre voci di bilancio.*

287

La disposizione prevede la reintroduzione della normativa ACE dal 2019 con un rendimento nozionale dell'1,3%, allineato all'ultimo dato relativo al rendimento dei Titoli di Stato emessi a giugno 2019 (fonte: Dipartimento del Tesoro) e prevede, inoltre, la contestuale abrogazione della disciplina relativa alla c.d. "Mini-IRES".

Ai fini della stima, sono stati considerati gli effetti finanziari stimati in sede di relazione tecnica originaria alla Legge di Bilancio 2019 relativi all'abrogazione dell'ACE, che sono riportati nelle tabelle seguenti:

Abrogazione ACE - Legge di Bilancio 2019

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0,0	2086,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1	1192,1
Credito IRAP	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8	227,8
IRPEF	0,0	58,5	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Totale	227,8	2.372,4	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3	1.453,3

In milioni di euro

Le variazioni conseguenti alla reintroduzione della normativa ACE a partire dall'anno di imposta 2019 sono state valutate applicando un rendimento nozionale inferiore a quello vigente al momento dell'abrogazione (1,5%), ovvero un rendimento dell'1,3%.

Gli effetti di competenza e di cassa sono riportati nelle Tabelle seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Cassa ACE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-1.808,0	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2	-1.033,2
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	-50,7	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9	-28,9
Totale	-2.056,1	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5	-1.259,5

In milioni di euro

Assieme alla reintroduzione della normativa ACE, la disposizione prevede l'abrogazione della normativa relativa alla cd "Mini-IRES con una variazione di gettito, indicata nella Tabella seguente, di segno contrario a quanto indicato nella relazione tecnica all'articolo 2 del decreto legge 34/2019.

Cassa Mini IRES	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	1585,8	1419,7	1866,4	2041,6	2305,1	2107,5
IRPEF	144,8	129,6	170,4	186,4	210,4	192,4
Totale	1.730,6	1.549,3	2.036,8	2.228,0	2.515,5	2.299,9

In milioni di euro

Complessivamente la disposizione in esame comporta i seguenti effetti finanziari:

Effetti finanziari complessivi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-222,2	386,6	833,2	1008,5	1271,9	1074,4
Credito IRAP	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4	-197,4
IRPEF	94,1	100,6	141,4	157,4	181,5	163,4
Totale	-325,5	289,8	777,2	968,5	1.256,0	1.040,4

In milioni di euro

288-290 Per l'attuazione della disposizione viene previsto un onere annuo di 3 miliardi di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

291-295 *La disposizione introduce disposizioni a tutela degli utenti di servizi di energia, gas, acqua, telefonia, televisivi e comunicazione elettronica, con riferimento in particolare al recupero delle somme per violazioni dei gestori dei servizi relativamente a rilevazioni dei consumi, conguagli, fatturazioni, addebiti di spese non giustificate e costi non dovuti. Inoltre, interviene con modifiche e integrazioni al decreto legge n. 7/2007, prevedendo per i contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica la prescrizione del diritto al corrispettivo dopo due anni e introducendo la disciplina della procedura per il rimborso all'utente dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio fatturati dall'operatore con riferimento a periodi maggiori di due anni. L'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche al pagamento della penale pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Infine, abrogando una norma della legge n. 205/2017, rende applicabile la prescrizione in due anni al diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura energia, gas, acqua e la disciplina in caso di emissione di fatture a debito per indebito conguaglio anche qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.*

Alla disposizione, non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

296 *La disposizione autorizza la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione Candiani di Erba in provincia di Como e la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.*

297 La disposizione stanZIA euro 44.895.000 per l'anno 2020 e euro 40.290.000 a decorrere dal 2021, per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Tali risorse si rendono necessarie al fine di:

- garantire continuità all'azione di sostegno all'internazionalizzazione, divenuta strategica per la tutela degli interessi del Paese;

- assicurare uno stanziamento finanziario pluriennale che consenta di potenziare ulteriormente la capacità promozionale;
- grazie al trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di promozione dell'internazionalizzazione del Sistema Paese coordinare gli strumenti di promozione del Made in Italy, migliorando il coordinamento con le iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per l'internazionalizzazione delle industrie culturali (ad esempio, in occasione delle grandi manifestazioni culturali, come la Fiera del libro di Francoforte, di cui si avvierà nel triennio la partecipazione dell'Italia come ospite d'onore).

298

La disposizione prevede il rafforzamento della tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e della promozione del sistema economico italiano all'estero, in particolare:

la **lettera a)** prevede l'istituzione di 30 nuovi posti di esperto presso gli uffici all'estero. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di consigliere in detta sede, pari a euro 167.000 annui, inclusi 12.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.505.000 per il 2020 e di 5.010.000 di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

la **lettera b)** considera la necessità di coprire 30 posti aggiuntivi presso uffici all'estero mediante l'invio di personale di ruolo del MAECI. Considerata la destinazione prioritaria alla Rappresentanza permanente presso l'Unione Europea a Bruxelles, si sono prudenzialmente considerati gli oneri medi di un posto di primo segretario o quello ad esso equivalente di commissario amministrativo (ultraventennale), pari a euro 140.000 annui, inclusi 10.000 euro di oneri riflessi, e comprensivi degli oneri per maggiorazioni di famiglia, di abitazione, nonché per indennità di sistemazione, richiamo e trasporto. Considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2020, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 2.100.000 per il 2020 e di 4.200.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

La **lettera c)** prevede uno stanziamento di 500.000 euro annui a favore dello stato di previsione del MAECI per iniziative di formazione rivolte al personale di quell'amministrazione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica oltre a quelli quantificati nella norma.

299

Per le finalità ivi indicate, la disposizione autorizza l'ICE ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 50 unità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

L'onere annuo per l'assunzione di un dipendente della terza area funzionale, posizione F1, dell'ICE ammonta a euro 57.100 (lordo amministrazione, decimali di euro arrotondati all'unità superiore), così suddivisi:

- *Stipendio tabellare: euro 27.455;*
- *Oneri riflessi su stipendio tabellare: 10.515*

- *Trattamento accessorio medio (fondo medio): 14.370*
- *Oneri riflessi su trattamento accessorio: 4.759*

Pertanto, l'onere complessivo per l'assunzione di 50 unità è pari a euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2020, si prevede un onere pari a un terzo (quindi 951.667), supponendo che le assunzioni potranno essere effettuate, a seguito del perfezionamento delle procedure di reclutamento, a partire dall'ultimo quadrimestre del 2020.

- 300 *La disposizione sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 riconoscendo, per il periodo d'imposta 2019 e 2020, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, un credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali nella misura del 30 per cento delle spese, di cui al comma 2 dello stesso articolo 49, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni per il 2021, limite che pertanto rappresenta l'onere associato alla disposizione in esame.*
- 301 *Si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazioni in prova. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché specifica che i concorsi debbano essere banditi nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*
- 302-305 *A seguito dell'introduzione della legge n. 120 del 2011 (cd. Golfo-Mosca), gli organi collegiali delle aziende quotate in mercati regolamentati dovevano essere composti almeno per un terzo dal genere meno rappresentato (abbassato a un quinto nel caso del primo mandato in applicazione della legge per assicurarne una gradualità) e l'obbligo previsto è per il rinnovo di tre mandati consecutivi a partire dal 2012. La nuova disposizione introdotta estende l'applicazione a ulteriori tre mandati, rispetto ai tre già previsti, e prevede ulteriori modifiche alla composizione degli organi sociali innalzando la quota del genere meno rappresentato da un terzo a due quinti degli amministratori rappresentati e dei membri effettivi del collegio sindacale. Inoltre, al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene assegnato un contributo straordinario di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020-2022.*
- 306 *La disposizione prevede un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni di Orvieto e Todi ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.*
- 307 *Per rafforzare gli interessi degli italiani all'estero è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura, con riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.*
- 308 *La disposizione è volta a consentire alla società EAV s.r.l. di utilizzare, per nuove finalità, la quota delle risorse ad essa trasferite ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 193/2016, che residui dopo l'attuazione del Piano di accordo generale per il pagamento dei debiti. In particolare, prevede che le suddette risorse possano essere impiegate per il pagamento dei creditori al 31 dicembre 2015 che non abbiano aderito al Piano di*

accordo generale e, per la quota residua, per la realizzazione degli investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo del materiale circolante su ferro e su gomma nonché di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilità dei passeggeri con mobilità ridotta.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di risorse già nella disponibilità della Società.

- 309** La norma non comporta oneri ed è volta principalmente ad assicurare la coerenza delle riprogrammazioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione previste dall'articolo 44 del decreto legge n. 34/2019 con le "missioni" della politica di coesione indicate nella NADEF 2019. Inoltre, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC, sono previste apposite azioni di accompagnamento da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale nei confronti delle Amministrazioni responsabili della spesa, sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione.
- 310** La disposizione sostituisce l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243/2016 disponendo che, al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse in conto capitale per programmi di spesa di investimento per i quali non siano già stabiliti specifici criteri o indicatori di attribuzione sia effettuato anche in conformità all'obiettivo di destinare agli interventi localizzati nelle regioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzionale alla popolazione di riferimento. La disposizione non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 311-312** Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, la disposizione assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo per investimenti pari a 75 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.
- 313** *Lettere a), b), c) e lettera d) capoverso 65-bis Le disposizioni sono volte ad estendere alle zone logistiche semplificate (ZLS), ubicate nelle Regioni più sviluppate, di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, commi 61 e seguenti), la vigente normativa sulle agevolazioni e semplificazioni nelle zone economiche speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si tratta dell'estensione alle ZLS-della misura del credito d'imposta speciale per le ZES, commisurato, per ciascun progetto di investimento, al limite massimo di 50 milioni di euro, circoscritto alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. La copertura dei relativi oneri finanziari, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 per effetto della proroga disposta dalla norma di Rafforzamento ZES, è assicurata mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, che presenta la necessaria capienza.*
Lettera d) capoverso 65-ter e 65-quater Prevede l'istituzione di un fondo con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il sostegno alle

attività economiche, artigianali e commerciali, da ripartirsi con DPCM su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale.

Con il capoverso 65-quater si assicura la copertura del suddetto Fondo mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

- 314** La presente disposizione prevede il rifinanziamento della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, di cui alle Delibere del CIPE 9/2015, 43/2016, 80/2017 e 52/2018, per un importo complessivo di 200 milioni di euro per il triennio 2021-2023, articolati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. L'onere trova copertura negli stanziamenti del Fondo di rotazione suddetto previsti a legislazione vigente.
- 315** ***Viene istituito un contributo a favore delle Regioni che presentano entro il 31 marzo 2020 un programma per sostenere interventi per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse andranno ripartite entro il 30 giugno 2020 tra le Regioni che ne fanno richiesta, tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni.***
- 316** La disposizione prevede alcune modifiche al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 per gli investimenti effettuati nelle aree definite “Zone economiche speciali”, per gli anni 2021 e 2022. In particolare, la **lettera a)** modifica il comma 6 dell'articolo 4 del citato decreto-legge 91/2017 inserendo, tra i componenti del Comitato di indirizzo anche un Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale viene affidata anche la presidenza del Comitato stesso. Si prevede, inoltre, espressamente che al predetto Commissario straordinario può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La modifica dell'articolo 4 comporta un onere aggiuntivo di 100.000 euro annui lordo dipendente oltre agli oneri a carico dell'Amministrazione per ognuna delle zone ZES. Tenuto conto che il numero di zone ZES attivabili è limitato a 8 la disposizione comporta un onere aggiuntivo nel limite di 1.061.600 euro annui compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione.
- La lettera a-bis) istituisce la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento. (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.***
- La **lettera b)** La disposizione prevede di estendere la validità della norma di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, per gli investimenti effettuati nelle aree definite “Zone economiche speciali”, per gli anni 2021 e 2022.
- Ai fini della stima degli effetti sul gettito conseguenti alla modifica normativa, considerando quanto già stimato in occasione dell'introduzione della normativa relativa alle ZES e la realizzazione dei primi investimenti, si ritiene prudentiale stimare un ricorso a tale credito per un importo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, pari a circa la metà di quanto stanziato nella Relazione Tecnica originaria. Considerando la necessità di avviare gli investimenti si ritiene coerente ipotizzare la ripartizione di tale costo pari ad un quarto dell'ammontare complessivo nel primo anno (25 milioni di euro) e la restante quota (75 milioni di euro) nel secondo anno.
- Di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-25	-75	0
In milioni di euro				

317 *La disposizione autorizza una spesa in favore del porto di Barletta per un importo pari a 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per 2021 destinati a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. L'onere è coperto mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

318 *La disposizione autorizza una spesa per un importo pari a 2 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la realizzazione di opere di riqualificazione dell'area del retroporto di Gioia Tauro, ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando.*

319 La disposizione prevede l'estensione del credito di imposta, attualmente previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, anche per l'anno 2020.
Per l'anno di imposta 2017 (dati provvisori - quadro RU), l'ammontare del credito di imposta per gli investimenti al Sud risulta essere pari a circa 436,4 milioni di euro. Dall'analisi degli ultimi dati completi (anno 2018) relativi agli importi compensati con il modello F24 e codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208", risulta un utilizzo di tale credito per circa 674 milioni di euro.
L'estensione della misura anche agli investimenti effettuati nel 2020 comporta un ulteriore credito di imposta di circa **674 milioni di euro**, in linea con quanto attualmente compensato dai contribuenti in F24.

320 La norma è volta a chiarire che il limite di età massimo per l'accesso ai benefici negli anni 2019 e 2020 della misura "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1, comma 601, lett. a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), compreso tra i 18 e i 45 anni di età, viene soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019). La disposizione, analogamente a quanto disposto in sede di prima applicazione della medesima misura dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è necessaria per permettere l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari per il bilancio pubblico.

321-325 La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, denominato "Fondo Cresci al Sud", della durata di 12 anni, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, al cui onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, la quale è autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e

controllo nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti. Per le finalità di gestione del Fondo l'Agenzia può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno e di altre società interamente partecipate.

Il Fondo potrà avvalersi dell'apporto di quote sottoscritte da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dall'Agenzia, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 2 unitamente e contestualmente ad investitori privati indipendenti individuati attraverso procedure aperte e trasparenti. Il Fondo e gli investitori privati coinvestono alle medesime condizioni.

Le risorse del Fondo sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia stessa.

326 Al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione le risorse necessarie per finanziare la misura, si dispone l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale, al comma 1, ha disposto l'assegnazione, per il triennio 2019-2021, di complessivi 300 milioni di euro (così ripartiti 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021) in favore del "Piano grandi investimenti – ZES" a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Considerato che il predetto art. 34 del d.l. 34 del 2019 non ha trovato attuazione, per effetto di tale abrogazione, l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per lo sviluppo e la coesione viene reso disponibile per il finanziamento delle finalità di cui al comma 1 della disposizione, mentre l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019 viene liberato e potrà essere riprogrammato dal CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

327 *La disposizione modifica il comma 11 dell'articolo 21 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011.*

Alla lettera a) la disposizione è volta a precisare la natura totalmente pubblica del capitale della nuova società alla quale vengono trasferite, ai sensi del predetto comma 11, le funzioni del soppresso EIPLI. Viene altresì previsto che i poteri di indirizzo e vigilanza nei confronti della nuova società sono attribuiti agli enti pubblici soci.

Alla lettera b) viene inoltre precisato che è fatto divieto di partecipazione alla nuova società da parte di società private o di società cui al titolo V del libro quinto del codice civile anche in forma indiretta o mediante il conferimento o l'emissione di nuove azioni. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

328 *Per le finalità ivi indicate, la disposizione autorizza il Ministero dello sviluppo economico a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato 309 unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e 318 unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1.*

In considerazione dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, si prevede che l'assunzione del contingente complessivo di personale autorizzato con la disposizione in esame (627 unità) avvenga secondo la tempistica riportata nelle tabelle seguenti.

Area	pro capite	Unità	Regime dal 2022
Area III-F1	€ 39.973	309	€ 12.351.657
Area II-F1	€ 32.639	318	€ 10.379.202
Totale		627	€ 22.730.859

	III-F1	II-F1	e Area III	e Area II	e annuo	Decorrenza assunzioni (luglio di ogni anno)
			7.219	9.734	6.953	€ 3.788.477
			7.219	9.734	6.953	€ 11.365.430
			7.219	9.734	6.953	€ 18.942.383
			51.657	79.202	30.859	€ 22.730.859

329 *La disposizione autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la prevenzione del randagismo soprattutto in talune regioni del sud Italia, orientando le risorse verso un utilizzo mirato su specifiche azioni effettivamente intraprese dalle autorità competenti locali. Il 60 per cento delle risorse vengono riservate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.*

330 La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" con una dotazione pari a **29** milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri pari a **29** milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La Sezione II della legge di bilancio prevede ulteriori finanziamenti nell'ambito di interventi a legislazione vigente destinati ad interventi a favore della disabilità; in particolare, sono incrementati il Fondo per il diritto al lavoro dei lavoratori disabili iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo trasporto disabili iscritto nello stato di previsione dell'istruzione e della ricerca, il Fondo caregiver e il Fondo a favore degli audiolesi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Il comma 331 rifinanzia il Fondo per le non autosufficienze di 50 milioni di euro per l'anno 2020; il comma 332 rifinanzia il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro nell'anno 2020; il comma 490 rifinanzia il Fondo Caregiver di 2 di euro per l'anno 2020.** Nella tabella a seguire le risorse complessive che la legge di bilancio destina al finanziamento degli interventi per la disabilità e la non autosufficienza:

	2020	2021	2022	a decorrere dal 2023
Fondo per la disabilità e la non autosufficienza	29	200	300	300
Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	50	50	55	55
Fondo trasporto disabili	0	0	100	100
Fondo audiolesi	0	1	2	2
Fondo per le non autosufficienze	50	0	0	0
Fondo Caregiver	0	14	21	21

Fondo "Dopo di noi"	2	0	0	0
Totale	131	265	478	478

in milioni di euro

- 331 *Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.*
- 332 *Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.*
- 333 *Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.*
- 334 *la disposizione integra la normativa che sin dal 1993 è finalizzata a disciplinare le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di una platea di cittadini che versano in condizioni di particolare disagio non solo di natura sociale ma anche a motivo della particolare gravità delle patologie da cui risultano affetti. La presente integrazione è riferita ad una coorte ristretta di minori e pertanto la proposta in esame, anche in ragione della giovane età dei beneficiari che consente di ipotizzare un accesso limitato alle prestazioni a carico del SSN, non comporterà oneri aggiuntivi significativi per il SSN ed è dunque sostenibile nell'ambito del finanziamento vigente.*
- 335 *Il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.*
- 336 *In occasione dei cento anni dalla fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti è destinato un contributo di un milione di euro per l'anno 2020.*
- 337 *Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS.*
- 338 *Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT).*
- 339 *Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, la disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.*
Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- 340-341 *Le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2020 l'assegno di natalità come disciplinato per l'anno 2019 dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/2018 estendendone la portata e incrementando parzialmente il beneficio.*
L'assegno di natalità per il 2020 è così determinato:

- a) con Isee non superiore a 7.000 euro, importo annuo del beneficio base 1.920 euro (160 euro al mese) per 12 mesi;
- b) con Isee superiore a 7.000 euro ma non superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 1.440 euro (120 euro al mese) per 12 mesi
- c) con Isee superiore a 40.000 euro importo annuo del beneficio base 960 euro (80 euro al mese) per 12 mesi,
- d) maggiorazione dell'importo del beneficio del 20 per cento per i figli successivi al primo.

Ai fini della valutazione del maggiore onere per l'estensione del beneficio per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, tenuto anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili, si stimano nuovi beneficiari in ragione di 440.000 su base annua (di cui circa 140.000 con Isee non superiore a 7.000 euro) con un numero di occorrenze di figli successivi al primo pari a circa il 50% (come emerge dalle rilevazioni Istat sull'ordine di nascita).

Pertanto dalle disposizioni conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

2020: 348 milioni di euro;

2021: 410 milioni di euro

A tali oneri, quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.

342

L'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla relativa introduzione un progressivo ampliamento che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi INPS per gli anni 2013-2018 si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni)

2015: 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni)

2016: 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni)

2017: 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni)

2018 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 mln di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 giornata a 2 giornate).

Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5.

Sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono pertanto valutarsi i seguenti maggiori oneri per l'anno 2020 per la disposizione in esame, che è diretta a prorogare l'istituto per l'anno 2020 e a estendere il numero di giornate per il congedo obbligatorio da 5 a 7:

Anno 2020

Maggiore onere per prestazioni (indebitamento netto): 74,2 milioni di euro

Maggiore onere per prestazioni e contribuzione figurativa (saldo netto da finanziare): 98,7 milioni di euro

343-344

Le disposizioni sono finalizzate a rideterminare, incrementandolo, dal 2020 l'importo del buono quale contributo economico al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Conseguentemente viene adeguato il relativo limite di spesa.

L'adeguamento del limite di spesa è effettuato tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili per un istituto comunque ancora in fase di iniziale implementazione, oltre che della previsione di un progressivo incremento del ricorso strutturale al beneficio medesimo, che porta ad

una stima di un maggior ricorso ai servizi in esame tenuto conto anche di un progressivo potenziamento della relativa offerta.

Elementi di consuntivo e di monitoraggio.

Per effetto della misura innovativa e delle relative procedure amministrative necessarie per l'implementazione, l'utilizzo è in forte espansione, come dimostrano i valori di spesa di consuntivo:

2017: 5,8 mln di euro;

2018: 75 mln di euro;

2019 a tutto settembre 2019: 163 mln di euro

Le erogazioni si riferiscono a domande relative a periodi precedenti, per i fisiologici tempi necessari al riconoscimento del beneficio, alla determinazione dello stesso e al riscontro della documenta presentata a giustificazione della domanda di accesso. Con riferimento agli elementi amministrativi relativi alle domande pervenute e agli importi richiesti, si evidenzia anche l'incremento in corso d'anno 2019 relativo alle domande 2019 che al 18 ottobre 2019 ammontano a 280.013 per una spesa impegnata di 265,2 mln di euro (nel corso del 2017 sono pervenute 108.866 domande per un importo impegnato di 45,5 mln di euro; nel corso del 2018 sono pervenute 196.154 domande per un importo impegnato pari a 118,5 mln di euro). Per il biennio 2019/2020 la spesa sarà pertanto in significativa crescita e il limite di spesa strutturale a normativa vigente (330 mln di euro annui) è comunque ritenuto congruo in relazione al limite massimo di beneficio pari a 1.500 euro annui previsto a normativa vigente e considerando la parametrizzazione al numero attuale di posti disponibili (350/360.000) e all'importo medio effettivamente richiesto.

Sulla base degli elementi disponibili sono stati pertanto rideterminati i limiti di spesa per il beneficio in esame, per tenere conto degli incrementi previsti dell'importo del beneficio e del relativo effettivo utilizzo e dell'importo medio del buono usufruito inferiore all'importo massimo del buono usufruibile, derivandone i seguenti oneri:

	(valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) nuovo limite spesa	520	530	541	552	563	574	585	597	609	621
b) limite spesa vigente	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
(a-b) maggiore onere	190	200	211	222	233	244	255	267	279	291

In ogni caso il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato.

Agli oneri conseguenti dall'incremento del limite di spesa pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e a 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.

345

Il Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

346-347 *La norma in esame dispone, a decorrere dal 2021, una detrazione del 19 per cento per le spese sostenute dal contribuente titolare di reddito complessivo di importo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i minori di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività musicale eseguita presso i conservatori di musica e le istituzioni legalmente riconosciute dell'AFAM ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n.508, le scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché presso i cori, le bande e le scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione. La spesa massima detraibile è pari a 1.000 euro per minore.*

In base ai dati ISTAT sulla popolazione, il numero di minori di età compresa tra 5 e 18 anni è di circa 8 milioni di unità. Ai fini della stima si considera una percentuale di ragazzi che frequenta corsi musicali pari al 5 per cento e si ipotizza che il 50% di tali corsi rientrino tra quelli agevolati. Prendendo, per analogia di spesa, la distribuzione per reddito complessivo delle spese per attività sportive per ragazzi, già detraibili secondo la legislazione vigente, si stima che i soggetti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro rappresentino il 72 per cento dei contribuenti.

Considerando una spesa media detraibile pari a 600 euro, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -16,4 milioni di euro.

Con la decorrenza a partire dall'anno 2021, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	0	-28,7	-16,4

Milioni di euro

348-349 *La disposizione regola l'obbligo di esposizione da parte delle amministrazioni pubbliche nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

350 *La disposizione regola altresì lo stesso obbligo negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.*

351 *Norma di carattere ordinamentale. Non comporta oneri per la finanza pubblica.*

352 *Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 348, 349, 350 e 351 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.*

353 *Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022.*

354 *Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per consentire alle università di inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o di potenziare i corsi di studi di genere già esistenti.*

355 *La disposizione prevede l'esenzione dal pagamento del canone Rai dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per*

collaboratori domestici, colf e badanti. La norma estende l'esenzione già esistente elevando a 8.000 euro il limite del reddito familiare attualmente vigente (6.713,98 euro).

Mediante elaborazioni effettuate su un dataset che integra i dati dell'indagine campionaria EU-SILC dell'Istat e i dati delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche, risulta che i nuclei familiari il cui reddito familiare è compreso tra 6.713,98 e 8.000 euro sono circa 232.571.

Assumendo che il numero dei canoni esentati dalla misura corrisponda a quello delle famiglie individuate e considerando l'ammontare del canone Rai di 90 euro, si stima una perdita di gettito annua di circa -20,9 milioni di euro.

Con una decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
Canone Rai	-20,9	-20,9	-20,9

In milioni di euro

Conseguentemente viene incrementato il capitolo di trasferimento alla RAI relativo alle esenzioni degli anziani, essendo il canone di spettanza della stessa società.

I minori introiti comportano una riduzione dell'ammontare dell'extra gettito del canone, già iscritto sui pertinenti capitoli di bilancio da destinare alla medesima società, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale come stabilito dall'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015.

356 *Norma ordinamentale. Non comporta nuovi e maggiori oneri.*

357-358 La disposizione è diretta a prorogare il riconoscimento della prestazione nei limiti di 160 milioni di euro per l'anno 2020 anche ai soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2020.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 160 mln di euro per l'anno 2020 e il beneficio individuale sarà determinato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un ammontare tale da rispettare tale limite di spesa.

Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 mln di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni:

2020: 110 milioni di euro;

2021: 50 milioni di euro

359 *E' istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*

360 *Il Fondo di cui al comma 359 è ripartito secondo un piano di riparto stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

361 *La disposizione modifica l'articolo 15, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile da 387,34 euro a 500 euro, limitatamente alla parte che eccede i 129,11 euro. La normativa vigente prevede una spesa massima detraibile al 19%, al lordo della franchigia di 129,11 euro, pari a 387,34 euro.*

Mediante elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, sulla base della distribuzione di dette spese, considerando il nuovo limite (al lordo della franchigia) pari a 500 euro, si stima una variazione Irpef, di competenza annua, di circa -8,1 milioni di euro.

Ipotizzando l'entrata in vigore a decorrere dal 2020, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2020	2021	dal 2022
<i>Irpef</i>	0	-14,2	-8,1

In milioni di euro

- 362** La disposizione autorizza la spesa complessiva di 22,5 milioni di euro annui lordo Stato a decorrere dall'anno 2020. Tali risorse sono destinate alle indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità del personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo determinate con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La copertura finanziaria è disposta a valere sull'utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tal fine la disposizione prevede la riduzione, in termini di competenza e cassa, dei capitoli nei quali sono iscritte le suddette risorse.
- 363** Dispone che una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 luglio di ciascun anno, per essere destinata in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, alla remunerazione delle prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attività nel settore dei beni culturali.
- 364** *La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzata alla realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020.*
- 365** *La disposizione prevede un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano.*
- 366** Il **comma 366** prevede che una quota - pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020 - delle risorse già assegnate con la delibera CIPE 21 marzo 2018, n. 31 (conseguente alla delibera n.10 del 2018) al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano destinate all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (in particolare, saranno stanziati sul capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta per il cinema). Tale assegnazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avviene nell'ambito di risorse già assegnate al Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo sulle quali non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate. Conseguentemente, si provvederà alla rimodulazione del Piano operativo «Cultura e turismo» con apposita delibera del CIPE.
- 367** Il **comma 367** incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura finanziaria si provvede a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019, iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2019, n.81. E' prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

- 368 *La disposizione prevede che al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è incrementata di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*
- 369 *La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di carnevali storici.*
- 370 *La norma assegna un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del "Pistoia Blues Festival".*
- 371 *La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.*
- 372 *La disposizione, al fine di assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 317 della legge n. 205/2017 di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.*
- 373 *Tra le misure in materia di cultura e formazione, a sostegno della partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.*
- 374 *La disposizione incrementa nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 il contributo annuo dello Stato alla Fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano» in forma di spese di parte corrente per 500.000 euro e per la restante parte per interventi in conto capitale.*
- 375 *La disposizione incrementa le risorse riservate al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo derivanti dagli utili erariali da giochi e estrazioni del lotto di cui all'art. 3, comma 83, L. 662/1996, autorizzando la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, a sostegno di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale.*
- 376 *La norma assegna specifici contributi, nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, per il funzionamento dei teatri di proprietà dello Stato all'estero al fine di favorire la diffusione della cultura italiana.*
- 377 *In relazione alla celebrazione del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Lo stesso Ministero, con proprio decreto, definisce i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.*

- 378 *La norma dispone, a favore dei festival del cinema italiano da organizzare all'estero nel quadro del programma "Vivere all'italiana", un'autorizzazione di spesa dell'importo di 800.000 euro per il 2020. Il finanziamento consente di ampliare le iniziative destinate alla promozione e alla diffusione della cultura italiana all'estero, già finanziate a valere sulle risorse del fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero di cui all'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Le iniziative a cui destinare il finanziamento integrativo verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per tale finalità, alla Tabella 6, recante lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Programma 9 "Promozione della cultura, della lingua e dell'industria creativa della Missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo", sono apportate le seguenti variazioni:*
- Cap. 2471/3 "Spese per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali nel settore espositivo, musicale, teatrale, cinematografico e audiovisivo, di convegni, congressi e seminari ecc."*
2020: + euro 200.000;
- Cap. 2761 "Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero",*
2020: + euro 600.000.
- 379-380 *La norma prevede, con lo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che venga iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo "Antonio Megalizi" con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, al cui riparto si provvederà mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.*
- 381 *La disposizione autorizza la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 al fine di realizzare il progetto culturale connesso al "Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana" e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica.*
- 382 *La norma autorizza un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle Autonomie italiane, al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali.*
- 383 *L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, per garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 384 *La disposizione istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "Fondo per il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", con dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

- 385 *La disposizione, in considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, autorizza la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.*
- 386 *Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, la disposizione prevede un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane.*
- 387 *La norma istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo per lo studio preliminare all'introduzione del "Volo turistico", con dotazione di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*
- 388 *La norma prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emani uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.*
- 389 *La disposizione attribuisce, a decorrere dall'anno 2020, un contributo pari al 90% delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria che annualmente provvede, sulla base dei criteri stabiliti con proprio decreto, a pubblicare un bando per l'assegnazione del contributo medesimo.*
- 390 *La disposizione attribuisce, a decorrere dall'anno 2020, un contributo pari al 90% delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei P.O.F. rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, previa richiesta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria che annualmente provvede, sulla base dei criteri stabiliti con proprio decreto, a pubblicare un bando per l'assegnazione del contributo medesimo.*
- 391 *La norma dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti, censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che promuovono la lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, possano concorrere all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio" secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE. Solo per il 1° anno di applicazione si prevede che i contributi siano destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.*
- 392 *L'importo complessivo dei contributi previsti dalle disposizioni precedenti, è stabilito con DPCM, nella misura non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della*

ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 1-ter, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

393 *La disposizione in materia di credito d'imposta edicole prevede la spettanza dell'agevolazione anche per coloro che non hanno un unico punto vendita. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.*

Al riguardo, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una misura da fruire sempre nell'ambito delle risorse stanziata dalla norma originaria.

394 La disposizione, in previsione di una revisione organica della normativa di settore, interviene in materia di contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, stabilendo il differimento di dodici mesi di tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge n. 145/2018, inerenti la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi stessi, già previsti dal D. Lgs. n. 70/2017. Conseguentemente, vengono differite anche le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, previste dal medesimo decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione.

395 *La norma prevede un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico ed archivistico e sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'istituzione.*

396 *La norma autorizza la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021 a favore dell'Istituto Affari Internazionali di Roma (I.A.I.), al fine di sostenere l'attività di digitalizzazione del patrimonio bibliografico dell'istituto medesimo.*

397-398 La disposizione autorizza, per il periodo 2020-2022, la spesa, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui, al fine di garantire le risorse in ragione d'anno, necessarie a permettere la proroga fino ad aprile 2020 dell'attuale regime convenzionale e, successivamente a tale data, al soggetto che risulterà affidatario del servizio a seguito della gara indetta dal Ministero dello sviluppo economico.

399 La norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le risorse, così rideterminate, mirano al rafforzamento strutturale del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di recente istituzione. In particolare, si dispone uno stanziamento, per le spese di parte corrente, di 6 milioni di euro per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 in aggiunta alle risorse già previste.

400 Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di promuovere la realizzazione di investimenti pubblici, quali progetti, azioni ed interventi connessi all'attuazione dell'Agenda digitale italiana.

401 La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *attraverso la struttura del Dipartimento per l'innovazione*, individua, promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale, ai fini della diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. *Dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica.*

402-403 *La norma prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la società Pago PA S.p.A. che a sua volta si avvale di Sogei S.p.A., promuove lo sviluppo di una piattaforma digitale per le*

notifiche degli atti delle Pubbliche amministrazioni aderenti, rinviando ad uno o più decreti attuativi la definizione delle modalità di funzionamento della Piattaforma e l'accesso da parte dei cittadini.

Per l'attuazione della norma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

- 404 *La disposizione autorizza il rifinanziamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1-bis della legge 20 dicembre 2012, n. 238 per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.*
- 405 *In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 406 *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma.*
- 407-411 *La norma dispone che la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a dare attuazione all'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della norma non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 412 *Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 412 dispone che le risorse di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017, siano destinate, per la quota parte di 15 milioni di euro e per il solo anno 2020, a investimenti presso gli istituti tecnici superiori (ITS), in misura non inferiore a 400 mila euro per ciascun istituto beneficiario. Gli ITS sono 118 e, al più, circa uno su tre potrà essere beneficiario dell'intervento, nel rispetto del vincolo minimo di finanziamento di 400.000 euro. Poiché il fondo in questione è assegnato alle istituzioni con cadenza annuale, la quota relativa all'anno 2020 non è gravata da obbligazioni giuridiche e può, dunque, essere utilizzata per l'acquisizione di laboratori o altre strumentazioni tecnologiche presso gli ITS.*
- 413-414 *La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio un fondo, denominato "Fondo per la Carta Giovani Nazionale", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Inoltre, prevede che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, vengano definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e distribuzione della suddetta Carta.*

- 415-416** La disposizione consente al Ministero della giustizia di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per 320 posti, bandito con D.M. 31 maggio 2017, le cui procedure si concluderanno nel corso dell'anno 2019. Si prevede che l'immissione in servizio dei nuovi magistrati avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2020 e si prevede un totale di 250 vincitori.
La quantificazione degli oneri è stata fatta sulla base di n. 200 unità in quanto si prevede che le restanti 50 potranno essere assunte mediante utilizzo delle somme derivanti dal turn over.

Quantificazione onere per 200 unità a decorrere dall'anno 2020:

Anno	Onere annuo per 200 unità
2020	13.962.056,00
2021	16.695.800,00
2022	18.258.140,00
2023	18.617.344,00
2024	23.615.918,00
2025	23.755.234,00
2026	24.182.536,00
2027	24.681.056,00
2028	25.108.360,00
2029	25.606.880,00

- 417** *La norma prevede ulteriori risorse, pari a 1.961.966 di euro, a decorrere dall'anno 2020, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Inoltre, con riferimento ai sussidi da conferire ai magistrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto n. 5, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché al personale amministrativo, la norma ne prevede una finalità aggiuntiva.*

- 418** Al fine di assicurare stabilità alla direzione degli istituti penali per i minorenni, la cui reggenza è attualmente conferita in via temporanea a dirigenti penitenziari del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 10 e di accelerare le procedure assunzionali delle unità dirigenziali vacanti di direttore di istituto penale per minorenni autorizzate dall'articolo 1, comma 311, della legge 145/2018, si prevede che le predette assunzioni possano avvenire con le modalità previste dal comma 309 della citata Legge. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

- 419-421** *Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica del medesimo Ministero, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale dell'esecuzione penale esterna - carriera penitenziaria.*

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030.

Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Gli oneri complessivi stipendiali sono stati calcolati come riportato nella seguente tabella, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 (proiezione decennale), attesa la particolare dinamica retributiva del personale dirigenziale della carriera penitenziaria.

Dirigente Carriera penitenziaria – UEPE Trattamento Economico Fondamentale Previsto

(art. 45 d.lgs. 95/2017)

Anno	Stipendio (a)	Indennità Integrativa Speciale (b)	Indennità Pensionabile (c)	Indennità dirigenziale (d)	Tredicesima Mensilità (e)	TOTALE
2020	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77
2021	26.724,44	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.184,83	67.402,77
2022	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86
2023	28.327,91	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.318,45	69.139,86
2024	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95
2025	29.931,38	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.452,07	70.876,95
2026	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04
2027	31.534,84	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.585,70	72.614,04
2028	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13
2029	33.138,31	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.719,32	74.351,13
2030	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22
2031	34.741,78	10.689,41	12.314,01	12.490,08	5.852,94	76.088,22

Anno	Contributi a carico amministrazione			Competenze fisse	Onere competenze fisse	Competenze Accessorie	Onere annuo complessivo
	32,70%	5,68%	Totale contributi				
2020	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2021	22.040,71	3.070,76	25.111,46	92.514,23	1.665.256,12	12.500,00	1.890.256,12
2022	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2023	22.608,73	3.169,42	25.778,16	94.918,02	1.708.524,31	12.500,00	1.933.524,31
2024	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2025	23.176,76	3.268,09	26.444,85	97.321,81	1.751.792,51	12.500,00	1.976.792,51
2026	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2027	23.744,79	3.366,76	27.111,54	99.725,58	1.795.060,43	12.500,00	2.020.060,43
2028	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2029	24.312,82	3.465,42	27.778,24	102.129,37	1.838.328,63	12.500,00	2.063.328,63
2030	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82
2031	24.880,85	3.564,09	28.444,94	104.533,16	1.881.596,82	12.500,00	2.106.596,82

(*) Per la tassazione del 5,68% la 13^a mensilità è stata calcolata senza considerare l'indennità pensionabile, non assoggettabile a detta tassazione

(**) Nell'elaborazione dei conteggi si è tenuto conto dell'adeguamento ISTAT previsto dal d.P.C.M. 03.09.2019

	<i>Onere annuo</i>
2020	1.890.256
2021	1.890.256
2022	1.933.524
2023	1.933.524
2024	1.976.793
2025	1.976.793
2026	2.020.060
2027	2.020.060
2028	2.063.329
2029	2.063.329
2030	2.106.597

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

<i>Attività</i>	<i>Spesa 2020</i>
<i>Locazione locali</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Cancelleria e stampati</i>	<i>40.000,00</i>
<i>Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza</i>	<i>190.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>500.000,00</i>

Anno 2020 euro 500.000

- 422-423 *Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia, nell'anno 2020, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 50 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.*

Considerato che il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'onere stipendiale complessivo è stato quantificato in euro 538.937 per l'anno 2020, in euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021 e a regime.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:

Profilo professionale	Unità previste	Area funzionale	Fascia	E m o l u m e n t i					O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			
				Stipendio	13 [^]	I.V.C. (0,7%)	Ind. Amm.	Totale emolum.	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE
									24,20%	5,68%	8,50%	
Funzionario giuridico pedagogico	25	III	F1	22.291,72	1.857,64	169,05	4.850,82	29.169,23	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
Funzionario mediatore culturale	25	III	F1	22.291,72	1.857,64	169,05	4.850,82	29.169,23	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
	50											

Profilo professionale	O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			
	F.do pens.	Opera prev.	IRAP	TOTALE
	24,20%	5,68%	8,50%	
Funzionario giuridico pedagogico	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14
Funzionario mediatore culturale	7.058,95	1.656,81	2.479,38	11.195,14

Profilo professionale	Onere stipendiale annuo unitario - componente fissa	Onere componente accessoria unitario annua (al lordo degli oneri a carico PA) Buoni pasto	Onere componente accessoria unitario annua (al lordo degli oneri a carico PA) FUA	Onere unitario ANNUO	Totale componete stipendiale fissa	Totale componete stipendiale accessoria
Funzionario giuridico pedagogico	40.364,37	693,00	2.057,52	43.114,89	1.009.109,25	68.763,00
Funzionario mediatore culturale	40.364,37	693,00	2.057,52	43.114,89	1.009.109,25	68.763,00
					2.018.218,50	137.526,00

2.155.744,50

***Oneri stipendiali prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020:
euro 538.937 anno 2020 (di cui euro 34.381,50 per oneri accessori)***

euro 2.155.745 anno 2021 (di cui euro 137.526,00 per oneri accessori)
euro 2.155.745 anno 2022 e a regime (di cui euro 137.526,00 per oneri accessori)

Per l'espletamento delle procedure concorsuali si prevedono i seguenti oneri per il solo anno 2020:

Attività	Spesa 2020
Locazione locali	200.000,00
Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali	50.000,00
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	20.000,00
Cancelleria e stampati	40.000,00
Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza	190.000,00
Totale	500.000,00

Anno 2020 € 500.000,00

Riepilogo oneri

euro 1.038.937 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020
euro 2.155.745 anno 2021
euro 2.155.745 anno 2022 e a regime

424-425 *L'intervento normativo prevede l'assunzione di fondamentali figure professionali quali quelle degli assistenti sociali, degli educatori appartenenti al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che sono le professionalità sulle quali ricadono le attività di analisi, di indirizzamento e di controllo di ogni misura penale di comunità.*

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 100 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario pedagogico, di funzionario di servizio sociale. Le assunzioni di cui al presente comma 424 sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione minorile. Per l'attuazione del presente comma 424 è autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.

Si prevede, pertanto, la realizzazione di un programma straordinario di assunzioni per un numero di n. 100 funzionari di III area – posizione economica F1, nell'ambito delle professionalità di servizio sociale (60 unità) e pedagogica (40 unità) come meglio evidenziato nelle seguenti tabelle:

<i>Funzionari della professionalità di servizio sociale (area III – posizione economica F1)</i>	
<i>Dotazione organica</i>	<i>1.701</i>
<i>Presenti</i>	<i>1.256</i>
<i>Assunzioni in corso</i>	<i>323</i>

<i>Autorizzazione richiesta</i>	60
<i>Grado di copertura finale</i>	96,35 %

<i>Funzionari della professionalità pedagogica (area III - posizione economica FI)</i>	
<i>Dotazione organica</i>	311
<i>Presenti</i>	263
<i>Autorizzazione richiesta</i>	40
<i>Grado di copertura finale</i>	97,43 %

Considerato che, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il predetto personale sarà immesso in servizio a decorrere dal 1° ottobre 2020, l'onere complessivo è stato quantificato in euro 1.509.136 (di cui 500.000 per le procedure concorsuali) per l'anno 2020 e in euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.

Gli oneri sono stati quantificati come dalla seguente tabella:

<i>Qualifica</i>	<i>Stipendio</i>	<i>Indennità Penitenziaria</i>	<i>Tredicesima Mensilità</i>	<i>Elemento perequativo</i>	<i>Totale unitario</i>	<i>Unità</i>	<i>Totale generale</i>
<i>Funzionario Area III - FI Prof. servizio sociale</i>	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	60	1.750.200,00
<i>Funzionario Area III - FI Prof. pedagogica –</i>	22.448,00	4.851,00	1.871,00		29.170,00	40	1.166.800,00
TOTALE							2.917.000,00
<i>Contributi a carico dell'amministrazione (38,38%)</i>							1.119.544,00
<i>Totale onere annuo</i>							4.036.544,60

Per l'espletamento delle procedure concorsuali, per il solo anno 2020 si prevedono i seguenti oneri:

<i>Attività</i>	<i>Spesa 2020</i>
<i>Locazione locali</i>	200.000,00
<i>Facchinaggio, allestimento aule e gestione locali</i>	50.000,00
<i>Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie</i>	20.000,00
<i>Cancelleria e stampati</i>	40.000,00
<i>Compensi e trasferte per i membri delle Commissioni, gettoni di presenza per la vigilanza</i>	190.000,00
Totale	500.000,00

Riepilogo oneri:

euro 1.509.136 anno 2020, prevedendo una decorrenza dal 1° ottobre 2020

euro 4.036.545 anno 2021

euro 4.036.545 anno 2022 e a regime

426 *L'intervento è finalizzato al rafforzamento della rete per l'assistenza delle vittime di reato, con particolare riferimento alla tutela sociale e assistenziale delle stesse. A tal fine è prevista una specifica autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinata a finanziare progetti ed interventi tesi ad assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli alle vittime di reato, anche al fine di prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Al riguardo, si rappresenta che presso il Ministero della giustizia è stato istituito il 29 novembre 2018 un Tavolo di coordinamento interistituzionale per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato con la partecipazione della Presidenza del consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio nazionale forense, la Conferenza dei rettori delle Università italiane e la Rete Dafne Italia, proprio in considerazione del fatto che ad oggi la Direttiva 2012/29/UE ha avuto solo parziale attuazione. L'utilizzo delle risorse economiche stanziate dal presente intervento normativo, da allocare nello stato di previsione del Ministero della giustizia, potrà essere stabilito proprio dal Tavolo di coordinamento interistituzionale. A tale organismo saranno anche attribuiti compiti di elaborazione di linee programmatiche, di organizzazione della rete integrata, di coordinamento nazionale tra i servizi e di rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea stessa.*

427-430 L'accentramento, in capo ad Equitalia Giustizia, dei poteri gestori per il FUG civile, attraverso l'estensione del regime al momento riservato al FUG penale, unitamente all'accensione di un conto di Tesoreria in cui far prevalentemente confluire le somme di denaro afferenti a tali fondi consentirà di acquisire, in discontinuità con la lacunosità delle procedure al momento in vigore, un notevolissimo patrimonio informativo in termini di effettiva consistenza e continua tracciabilità di tali flussi. Parimenti, tenuto conto della significativa consistenza delle risorse finanziarie che Equitalia Giustizia sarà chiamata a gestire in virtù dell'ampliamento delle proprie competenze, indotta proprio dall'evoluzione normativa richiamata, il suo coinvolgimento nella Tesoreria dello Stato, attraverso l'accentramento delle giacenze disponibili, si tradurrebbe i) in una forma copertura del fabbisogno sostitutiva delle emissioni di titoli di Stato; ii) in una minore spesa annua per interessi sul debito.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, la quantificazione, su base annua, della minore spesa per interessi sul debito pubblico indotta dalla proposta normativa in esame, i dati e le informazioni al momento disponibili ne consentono una valorizzazione supportata dalle assunzioni di base di seguito esposte.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in particolare, dell'afflusso al FUG civile delle somme giacenti su conti correnti accessi a norma dell'articolo 34, comma 1, del Regio Decreto n. 267/1942 (procedure fallimentari).

Sul punto, dalla Relazione redatta dal Ministero della giustizia al momento dell'elaborazione della proposta normativa, poi confluita nei commi 471 – 472 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017, emerge che la consistenza annua di tali giacenze, all'epoca circoscritta ad un limitatissimo numero di Uffici "pilota" (individuati su un totale di 140 Tribunali) ammonta a 15 miliardi di Euro.

Articolo 2, comma 2-bis, lettera b), del D.L. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 181/2008.

Si tratta, in tal caso, delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio ricavate per espropriazioni immobiliari nel corso di procedure esecutive.

Sul punto in esame, il dato certo (fonte: Equitalia Giustizia S.p.A.; Ministero della giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati) è rappresentato dal valore delle garanzie ipotecarie che assistono gli immobili oggetto delle procedure esecutive in discussione (ricavato dalle procedure di insinuazione al passivo fallimentare), complessivamente pari a 90 miliardi di euro su base annua. Ipotizzando un tasso di realizzazione di tali garanzie pari al 50% del valore per cui queste sono state concesse (percentuale assolutamente prudenziale in quanto mediamente inferiore al dato riscontrabile sul mercato), ne deriva una consistenza media annua delle somme giacenti su conti correnti e depositi a risparmio riconducibili a tale fattispecie pari a circa 45 miliardi di euro.

Sulla base di quanto sin qui acclarato, se ne deduce che una consistenza media annua delle giacenze sul Conto di Tesoreria da ricondurre alle somme di cui al FUG civile pari, a regime, a circa 50 miliardi di euro, oltre ad essere realistica, è da ritenersi assolutamente prudenziale e sottostimata (in ragione del fatto che per quanto riguarda le ulteriori ipotesi prese in considerazione dal legislatore per il FUG civile – quali i sequestri conservativi di cui all'articolo 671 c.p.c. – non si hanno, al momento, dati certi disponibili).

Tutto ciò premesso, la quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori oneri per interessi sul debito pubblico, derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo della legge di bilancio 2020 dipende da diversi fattori:

- la gradualità con cui, coerentemente con quanto disciplinato dalla norma in discussione, i singoli Uffici giudiziari saranno coinvolti nella prospettiva di dare concreta attuazione al nuovo assetto organizzativo di riferimento, traducendosi, tale principio, in una dinamica temporalmente progressiva degli afflussi delle somme considerate al conto di Tesoreria;
- i requisiti inseriti nella proposta normativa per i quali Equitalia Giustizia si adegui agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli art. 46 e 47 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che presumibilmente daranno luogo ad afflussi in Tesoreria limitati alle quote maggiormente programmabili;
- il vincolo, inserito nella proposta normativa, concernente l'impegno, da parte di Equitalia Giustizia, a garantire stabilità alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza presso la Tesoreria;
- l'andamento dei tassi di interesse di mercato, con particolare attenzione al segmento del breve termine della curva dei rendimenti. Sul punto, pur prendendo atto delle iniziative orientate alla conduzione, ad opera delle competenti Autorità, di politiche monetarie significativamente accomodanti, nonché dell'annuncio di una loro persistenza lungo un orizzonte temporale di medio termine, si è, altresì, tenuto conto delle aspettative di mercato sul tasso di rendimento dei BOT, il cui livello è atteso riallocarsi in territorio positivo già nel corso del 2022.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, l'evoluzione pluriennale del profilo degli effetti finanziari indotti dall'entrata in vigore delle disposizioni della norma in esame, valutati in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, di saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e di indebitamento netto del conto consolidato della pubblica amministrazione (articolo 17, comma 3, Legge n. 196/2009) è declinata nei contenuti della seguente tabella:

in ml di euro	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
SNF del bilancio dello Stato	-8	-106	-169	-109	-146	-179	-205	-228	-255	-281
Fabbisogno	0	-104	-151	-94	-137	-172	-198	-222	-249	-270
Indebitamento netto	-14	-178	-244	-171	-215	-236	-273	-294	-329	-348

- 431** La disposizione in esame prevede la non assoggettabilità ai fini IRES delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della CEDU, al fine di colmare il vuoto normativo nell'ordinamento italiano.
- Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione non comporta oneri.
- Va premesso che il numero di fattispecie interessate dal beneficio fiscale in argomento è molto limitato. Dalle sentenze più recenti della suddetta Corte risulta che, annualmente, le pronunce CEDU relative a cittadini italiani ammontano mediamente a circa una ventina, di cui solo l'80% relative a ricorsi considerati "ricevibili" dalla Corte; inoltre di questi ultimi ricorsi accolti, la Corte riconosce un indennizzo solo in circa la metà dei casi.
- In ogni caso, tenuto conto che gli indennizzi stabiliti dalle pronunce della Corte sono in tutti i casi al netto di una eventuale imposizione fiscale, al fine di salvaguardare il diritto all'equo indennizzo con l'applicazione della clausola di esenzione da ogni tassazione, e che la prassi seguita dagli Uffici finanziari risulta in linea con le prescrizioni della predetta Corte, si ritiene che la disposizione non comporti effetti finanziari derivanti dalla misura in esame, che di fatto esplicita quanto già contenuto nelle stesse sentenze.
- 432-434** L'intervento normativo prevede che, in luogo dell'aumento del ruolo organico della magistratura e dell'istituzione delle figure dei magistrati distrettuali, vengano individuate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura, le piante organiche flessibili distrettuali di magistrati sia a livello di contingente nazionale sia a livello di ciascun distretto.
- Presupposto dell'introduzione delle piante organiche flessibili distrettuali è, infatti, la necessità che i distretti si dotino di una pianta organica flessibile, destinando una *task force* di magistrati che si aggiunge alla dotazione di magistrati già esistente presso gli uffici giudiziari, sia per la sostituzione di magistrati assenti dal servizio, come previsto dalle disposizioni contenute nel Capo II della legge vigente menzionata sopra, sia per far fronte a condizioni critiche degli uffici giudiziari del distretto, le quali sono determinate da situazioni particolari ed eccezionali quali, ad esempio: consistente arretrato, eventi sismici etc. o per fronteggiare le criticità di rendimento degli uffici giudiziari in difficoltà.
- L'intervento normativo in esame, realizzato con la tecnica della novella, prevede inoltre, la distinzione, ai fini dell'assegnazione alla pianta organica flessibile distrettuale, dei magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli con funzioni requirenti.
- La misura fissa inoltre i criteri di destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale. E' lasciata immutata la precedente previsione normativa che prevedeva di destinare magistrati in sostituzione per i casi in cui l'assenza dall'ufficio fosse dovuta: ad aspettativa per malattia o altra causa; ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità o ad altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000 n. 53; al tramutamento ai sensi dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; al caso di sospensione cautelare dal servizio in pendenza di un procedimento penale o disciplinare; al caso di esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali ai sensi dell'articolo 125 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
- Si innova profondamente la funzione degli attuali magistrati distrettuali ricollocandoli nel ruolo di magistrati della pianta organica flessibile e destinandoli agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle criticità di rendimento indicate.
- Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, ha il compito di individuare le situazioni dalle quali scaturiscono condizioni critiche di rendimento presso gli uffici giudiziari distrettuali, stabilendo anche la durata minima del periodo di assegnazione di tali magistrati ai singoli uffici in sintonia con gli obiettivi prefissati per il superamento di tali criticità.
- Si dispone, altresì, che l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile presso i singoli uffici del distretto, avvenga con provvedimento motivato del Consiglio superiore della Magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con parere favorevole del Ministro della giustizia, stabilendo inoltre che lo stesso provvedimento sia comunicato al Ministro della giustizia.
- Si specifica che nei casi di sostituzione per l'assenza dall'ufficio e in tutte le altre casistiche definite, l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale avviene secondo i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e la scadenza del periodo di assegnazione

del magistrato debba essere prorogata al fine di garantire il buon funzionamento dell'ufficio seppur limitatamente ai procedimenti al quale risulta assegnato.

Infine si prevede la regola residuale dell'assegnazione dei magistrati assegnati alla pianta organica flessibile agli uffici con le maggiori percentuali di scopertura effettiva, nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano stati chiamati alla sostituzione di magistrati assenti o nel caso in cui non sia stato possibile assegnarli sulla base dei criteri predeterminati dal Ministro per le ipotesi previste, inerenti le situazioni di rendimento.

L'anzianità di servizio per i magistrati assegnati alla pianta organica flessibile distrettuale è calcolata in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato con esclusione delle frazioni inferiori al mese, ai soli fini del primo tramutamento.

Sono esclusi dall'applicazione dei benefici di anzianità i trasferimenti a domanda e d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, mentre sono riconosciuti nei trasferimenti a domanda le preferenze assolute rispetto a tutti gli altri aspiranti quando la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni.

Si segnala che, nella ripartizione del contingente di personale di magistratura di cui alla lettera L) della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come aumentato a norma dell'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene data prioritaria rilevanza alle Corti di appello.

Sotto l'altro profilo legato ai trasferimenti del personale togato, si evidenzia che l'assegnazione alle piante organiche flessibili è regolata nell'ambito delle vigenti modalità ordinarie di gestione del personale di magistratura nonché nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Si evidenzia, che con l'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato all'uopo previsto l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è stato ridisegnato in 10.751 unità come riportato nella Tabella 2 allegata alla citata legge.

Gli adempimenti connessi alle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le norme, infatti, non prevedono modifiche numeriche dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di magistratura.

Si specifica, altresì, che le misure proposte non determinano in alcun modo effetti indotti pregiudizievoli per la finanza pubblica in considerazione del fatto che le disposizioni che prevedono vantaggi ai fini del tramutamento successivo allo svolgimento dell'incarico nell'ambito delle piante organiche flessibili non determinano risvolti economici né ai fini della progressione economica, che rimane legata all'anzianità di servizio e alle periodiche valutazioni di professionalità e sul cui sviluppo temporale non vi è alcuna incidenza, né in relazione all'erogazione di indennità o incentivi economici, non previsti.

435-436 *L'intervento normativo prevede, al comma 435, un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia prevedendo, a tal fine, un incremento della dotazione organica del personale:*

1) di dirigenti non generali nel ristretto numero di 10, i cui oneri sono rappresentati nella tabella che segue, con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

		Dirigente II fascia
Emolumenti	Stipendio	39.979,29
	vacanza contr.	579,72
	13^	3.379,92
	Posizione fissa	12.155,61
	Totale emolum.	56.094,54
Oneri Ammini- strazione	F.do pens. 24,20%	13.574,88
	Opera prev. 5,68%	3.186,17
	IRAP 8,50%	4.768,04
	TOTALE	21.529,08
Totale onere		77.623,62
Posizione parte variabile e risultato (Onere complessivo comprensivo di oneri a carico dell'amministrazione)		30.186,25
Totale onere (fisso e accessorio)		107.809,87

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020	euro	1.078.099
Anno 2021	euro	1.078.099
Anno 2022	euro	1.078.099 e a regime

- 2) *di personale di area, per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri e geometri), al fine di consentire l'avvio del nuovo modello di decentramento e di rafforzare l'azione amministrativa per le ultime consistenti attività derivanti dalle nuove attribuzioni in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria (ovviamente non considerate in occasione del decentramento di cui al d.lgs. 240/06). Si prospetta l'opportunità di un'autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, al fine di adeguare il dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.*

Le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e/o tramite concorso unico nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego.

In via residuale, si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.

Aree	III Area	II Area
Fasce	1	2
Stipendio	22.448	19.266
13 ^a mensilità	1.871	1.606
Indennità Amm.	5.193	4.083
Totale	29.512	24.955
Fondo Pensione 24,20%	7.142	6.039
Oneri riflessi 5,68%	1.676	1.417
Buonuscita		
IRAP 8,50%	2.509	2.121
Totale	40.839	34.532
Buoni pasto	693	693
FUA	766,64	766,64
TOTALE Onere unitario	42.299	35.992
unità previste	70	80
Onere complessivo	2.960.905	2.879.331
		5.840.236,00

Riepilogo degli oneri annui:

Onere stipendiale annuo 5.621.290

Totale onere Buoni pasto 103.950

Totale onere Fua 114.996,00

Onere annuo complessivo 5.840.236,00

L'onere complessivo può essere quantificato come dalla seguente tabella:

Anno 2020 euro 5.840.236,00

Anno 2021 euro 5.840.236,00

Anno 2022 euro 5.840.236,00 e a regime

Per le assunzioni è prevista l'autorizzazione di spesa, nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Con particolare riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 240 del 2006, come novellato dal presente intervento normativo, si prevede, al comma 3 del predetto articolo 6, la partecipazione, nell'ambito degli organismi di cui all'articolo 3 del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 (c.d. Conferenze permanenti), di un esponente, individuato nel presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale degli avvocati, in qualità di rappresentante della categoria degli avvocati del Foro locale, al quale viene attribuito il diritto di votare nell'ambito delle assemblee indette dagli organismi relativamente all'indicazione dei fabbisogni necessari a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari.

L'introduzione della norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto. E' stabilito, infatti, che per la partecipazione alle attività della Conferenza permanente, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

437

La disposizione persegue le finalità di riduzione del fabbisogno abitativo di edilizia sociale, con particolare attenzione a quella pubblica, del miglioramento del livello della qualità della vita degli abitanti, in un'ottica di innovazione, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo di pratiche e modelli per la gestione dei patrimoni e di welfare urbano, promuovendo, in tale ottica, un programma denominato Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, *secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (smart city).*

- 438** La norma prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono disciplinati i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte. Tali proposte dovranno essere corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale.
- 439-441** Si prevede l'istituzione di un'Alta Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di valutare le proposte previste al comma 2 del presente articolo. Il comma 4 stabilisce espressamente che ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, si prevede il possibile avvalimento, anch'esso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'art. 214 del decreto legislativo 50/2016. Conseguentemente, l'istituzione dell'Alta Commissione e il previsto avvalimento delle strutture sopra indicate, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 442-443** La disposizione prevede che in relazione agli interventi del Programma ammessi al finanziamento, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La norma, avendo carattere facoltativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Per l'attuazione del Programma, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni di euro di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.
- 444** Prevede che alla realizzazione del «Programma» concorre, nel limite di euro 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, le disponibilità giacenti nella tesoreria dello Stato e relative a quote non più necessarie di risorse destinate a programmi di edilizia residenziale. Tali risorse sono rese indisponibili e sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno, restando acquisite all'erario.
- Si tratta, in particolare, delle risorse afferenti le seguenti autorizzazioni:
- **Art. 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457:** risorse destinate all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale, comunque fruitori di contributi dello Stato, e a iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale, nonché al finanziamento di ulteriori interventi di riqualificazione urbana ai sensi dell'art. 2, commi 64 e degli artt. 66 a 69, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
- **Art. 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457:** risorse finalizzate a sopperire esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità, mediante interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale;

- **Art. 3, comma 7bis, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12**, risorse finalizzate all'avvio di un programma straordinario di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente), da realizzarsi a cura di imprese, cooperative e relativi consorzi.

Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali” di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008. La compensazione è disposta nella sezione II del disegno di legge.

Concorre, altresì, a complemento della copertura del “Piano”, la riduzione disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio delle seguenti autorizzazioni di spesa:

- autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n.145 da imputarsi sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, nonché per la realizzazione di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, iscritta sul capitolo MIT 7442, p.g. 3 del MIT. Confluiscono al predetto Piano, altresì, le eventuali risorse relative all'annualità 2019 che si renderanno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario;

- autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, capitolo 7440, p.g. 1, per l'anno 2020, pari a 3,48 milioni.

445 *Con riferimento alla lettera b), si prevede l'esenzione dall'IMU, in caso di trasferimento di un immobile (non classificato nelle categorie A1 A8 e A9), effettuato, a partire dall'anno 2020, alla società veicolo d'appoggio, il quale continui a essere utilizzato come abitazione principale dal debitore ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione.
Al riguardo, non si ascrivono effetti rispetto al gettito attuale considerato che l'esenzione riguarderebbe immobili già attualmente esenti.*

446-448 L'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni di 10 euro (c.d. “superticket”), prevedendo che la stessa gravi sulle ricette di specialistica ambulatoriale, fatta salva la possibilità per le regioni di introdurre in sostituzione misure alternative, con effetto finanziario equivalente, anche in ambiti diversi dalla specialistica ambulatoriale (articolo 1, comma 796, lettera p-bis della medesima legge 296/2006).

Alcune regioni, in attuazione di tale ultima previsione, non applicando il superticket, hanno adottato le seguenti misure alternative:

- a) introduzione di un ticket sulle prestazioni di specialistica erogate in regime di pronto soccorso a seguito di accesso con codici verdi, nonché (alternativamente o congiuntamente) introduzione di un ticket sulla farmaceutica;
- b) rimodulazione delle singole tariffe in ambiti specifici, quali la prevenzione e la libera professione intramoenia;
- c) incremento del ticket previsto dalla normativa nazionale, pari al massimo a 36,15 euro per le ricette di specialistica ambulatoriale;
- d) rimodulazione della quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica.

Il gettito corrispondente all'applicazione delle richiamate misure alternative è stato certificato dai competenti Tavoli tecnici equivalente a quello atteso, qualora fossero stati applicati i 10 euro sull'allora numero di ricette non esenti.

La proposta normativa in argomento, che prevede la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2020, della quota fissa a livello nazionale e delle misure di partecipazione alternative eventualmente adottate dalle regioni, determina una minore entrata per il Servizio sanitario

nazionale pari a 185 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, stimati sulla base dei dati di Tessera Sanitaria (TS) riferiti all'anno 2018.

La tabella di seguito riportata espone nel dettaglio la stima su base annua, pari ai citati circa 554 milioni di euro, equivalente a circa 185 milioni di euro per il quadrimestre 1° settembre-31° dicembre 2020.

Regioni - Province autonome	Numero di ricette specialistica ambulatoriale non esenti	Importo della quota fissa nazionale ricetta	Importo P-bis su specialistica ambulatoriale	Importo della Quota Fissa nazionale P-bis su farmaceutica convenzionata	Totale gettito quota fissa rilevabile da flussi TS	Ambiti assistenziali d'intervento misure alternative regionali ex p-bis	Gettito annuo atteso quota fissa stimato
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= b + c + d	(f)	(g)= a*10, con eccezione di Piemonte e Lombardia come da colonna (e)
Piemonte	6.027.911	-	53.333.348	-	53.333.348	100% specialistica ambulatoriale	53.333.348
Valle d'Aosta	183.641	-	1.275.485	-	1.275.485		1.836.410
Lombardia	12.087.288	-	108.185.684	-	108.185.684	100% specialistica ambulatoriale	108.185.684
PA di Bolzano	700.351	-	-	-	-		7.003.510
Pa di Trento	829.886	-	-	-	-		8.298.860
Veneto	5.839.386	-	52.197.280	-	52.197.280		58.393.860
Friuli Venezia Giulia	1.366.757	-	14.636.672	-	14.636.672	100% specialistica ambulatoriale	13.667.570
Liguria	1.931.430	19.314.080	-	-	19.314.080		19.314.300
Emilia Romagna	6.942.859	-	21.770.065	15.593.147	37.363.212		69.428.590
Toscana	4.366.553	-	18.070.868	18.964.154	37.035.022		43.665.530
Umbria	1.236.588	-	3.888.370	2.633.049	6.521.419		12.365.880
Marche	1.337.118	13.371.180	-	-	13.371.180		13.371.180
Lazio	4.623.166	46.228.369	-	-	46.228.369		46.231.660
Abruzzo	1.078.334	10.783.330	-	-	10.783.330		10.783.340
Molise	167.907	1.675.160	-	-	1.675.160		1.679.070
Campania	2.459.195	24.581.680	-	-	24.581.680		24.591.950
Puglia	1.747.994	17.339.090	-	-	17.339.090		17.479.940
Basilicata	594.033	-	-	6.315.993	6.315.993	100% farmaceutica convenzionata	5.940.330
Calabria	631.206	6.316.683	-	-	6.316.683		6.312.060
Sicilia	1.924.202	19.235.510	-	-	19.235.510		19.242.020
Sardegna	1.245.505	-	-	-	-		12.455.050
Totale Italia	57.321.310	158.845.082	273.357.771	43.506.344	475.709.198		553.580.142

Fonte dati: ELABORAZIONE SU DATI TS 2018

L'onere è stato stimato sulla base dei dati rilevati dai flussi TS dell'anno 2018 di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica convenzionata.

La stima è stata così effettuata:

- 1) per le regioni che hanno introdotto anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farmaceutica – e quindi non rilevabili dal flusso Tessera Sanitaria (TS) – la stima si basa in via prudenziale sul numero delle ricette consumate dai non esenti per le prestazioni di specialistica rilevate dal flusso TS moltiplicato per 10 euro (si considera cioè l'importo massimo introitabile in base alla normativa nazionale vigente pari a 10 euro per il numero delle ricette cui si applica), andando così implicitamente a considerare le altre forme alternative di applicazione del superticket;
- 2) per le regioni per le quali: la quota fissa dei 10 euro non è stata sostituita da misure alternative oppure le misure alternative hanno riguardato solo l'ambito della specialistica ambulatoriale (come Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (come Basilicata), la stima è stata fatta prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso TS sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall'applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso TS nel 2018.

Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale incremento è coperto per 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- 449-450** *Le disposizioni sono dirette a finanziare, per l'importo di 235,8 mln di euro a valere sul finanziamento dell'edilizia sanitaria e dell'ammodernamento tecnologico, apparecchiature da mettere a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Dalla norma non derivano maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati, trattandosi di un limite di spesa, a valere sulle risorse relative all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.*
- 451** *La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle previsioni intervenute per il personale della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, commi da 422 a 434 della legge 205/2017 e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste per la relativa attuazione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 424 e 425. Si intende solo dare copertura normativa all'articolo 12 della sezione del CCNL del comparto Sanità, previsto dal comma 423 dell'art. 1 della medesima legge n. 205 del 2017, firmato lo scorso 11 luglio. Ciò al fine di individuare i criteri da utilizzare per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione. Quindi il fabbisogno stimato per l'attribuzione delle fasce retributive al personale assunto in fase di prima applicazione, è ampiamente coperto dalle predette disponibilità come anche accertato dalla Corte dei Conti in sede di esame del predetto CCNL.*
- 452** *La disposizione stabilisce un contributo in favore dell'INMP per gli anni dal 2020 al 2022 per l'importo annuo di 300 mila euro. Trattandosi di un limite di spesa, non determina oneri per la finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.*
- 453** *La disposizione, al fine di responsabilizzare la popolazione sul fenomeno dell'abbandono degli animali di affezione, incoraggiare le adozioni degli animali detenuti nei canili e gattili e informare sui vantaggi derivanti dalla sterilizzazione degli animali di affezione e dalla registrazione degli stessi nell'anagrafe dedicata, autorizza una spesa di euro 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Trattandosi di un limite di spesa la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.*
- 454** *La proposta normativa interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultano assegnatarie dei beni immobili definitivamente confiscati. Le risorse sono necessarie per incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati nonché per sostenere e favorire le cooperative sociali nella fase della assegnazione dei beni. L'ambito oggettivo della disposizione concerne le assegnazioni alle cooperative sociali che verranno poste in essere a far data dal 1° gennaio 2020.*
- 455** *Ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens e, in particolare, per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell'ENS (Ente Nazionale Sordi).*
- 456-457** *Le norme dispongono un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno per bambini fino al sesto mese di età, per un importo individuale massimo annuo di 400 euro, nei casi di patologie che non consentono l'allattamento. A un decreto del Ministro della salute è demandata l'individuazione dei casi e delle modalità per beneficiare del contributo in oggetto, nei limiti*

dell'autorizzazione legislativa. La spesa autorizzata è di 2 mln di euro per il 2020 e di 5 mln a decorrere dal 2021.

458-460 *La disposizione regola il convenzionamento di medici per il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (d. lgs. 112 del 31 marzo 1998) e delle funzioni previdenziali ed assistenziali. L'assolvimento delle accresciute competenze medico legali istituzionali è stato affrontato, fin dal 2007, con l'apporto sempre più consistente di medici esterni in rapporto libero professionale con l'Istituto. Attualmente tale platea è pari a 1.404 medici esterni di cui 1.066 chiamati a collaborare prioritariamente per gli accertamenti di invalidità civile, ma anche per la gestione delle ricadute funzionali determinate dai nuovi adempimenti sulle attività previdenziali. I restanti 338 operano per i servizi in convenzione stipulati con le regioni e, pertanto, i costi sono sostenuti dalle regioni stesse.*

I costi dei 1.066 medici, invece, sono sostenuti da Inps e rimborsati dal Ministero del Lavoro in corso d'anno nell'ambito delle spese di funzionamento della gestione invalidi civili. Tali costi sono già scontati all'interno dei tendenziali di spesa.

Si riporta di seguito l'attuale situazione per l'anno 2019 considerata come base tecnica per la quantificazione della norma proposta:

Situazione 2019

N° medici in rapporto libero professionale a 25 ore settimanali: 1.066

Oneri sostenuti dall'INPS e rimborsati dal Ministero del Lavoro: 49,0 milioni di euro

Costo individuale medio annuo per ciascun medico: 45.950 euro

Costo individuale medio annuo full time equivalente (35 ore settimanali): 64.330 euro

Stima onere: La proposta normativa prevede la contrattualizzazione in convenzione di medici esterni full time (35 ore settimanali) e il contestuale riconoscimento, presso l'ENPAM, delle tutele connesse allo stato di malattia e gravidanza, al riposo annuale e ai permessi sindacali. Conseguentemente, il costo medio annuo individuale per ciascun medico è stimato in 68.500 euro e il numero di medici da contrattualizzare in convenzione si riduce a circa 820 unità per un importo complessivo di 56,2 milioni di euro.

A fronte, pertanto, della stabilizzazione full time di 820 medici - che seguirà all'esito della procedura di convenzionamento sulla base del relativo atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute - il maggior onere derivante dal provvedimento in esame, al lordo degli effetti fiscali, per ciascun anno a decorrere dall'anno 2021 è indicato nel prospetto seguente. Per lo sviluppo decennale degli oneri si è tenuto conto di un incremento triennale delle retribuzioni del 3,3% ogni tre anni a partire dal 2024.

Anno	Oneri in milioni di euro		
	Normativa vigente	Normativa variata	Maggior Onere
2021	49,0	56,2	7,2
2022	49,0	56,2	7,2
2023	49,0	56,2	7,2
2024	50,7	58,0	7,3
2025	50,7	58,0	7,3
2026	50,7	58,0	7,3
2027	52,3	59,9	7,6
2028	52,3	59,9	7,6
2029	52,3	59,9	7,6
2030	54,1	61,9	7,8

- 461 *L'articolo 1, commi 403, 404, 405 e 406, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stanZIA 6 milioni di euro per il 2018, 12 milioni di euro per il 2019 e 18 milioni di euro per il 2020, al fine di finanziare la c.d. "Farmacia di comunità". Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state individuate le nove Regioni interessate dalla sperimentazione (Piemonte, Lazio e Puglia per il 2018; Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia per il 2019; Veneto, Umbria e Campania per il 2020). Il criterio usato per la ripartizione delle risorse disponibili, è stato quello della quota di accesso al fabbisogno sanitario. Obiettivo della disposizione di cui al presente comma è quello di estendere la sperimentazione su tutto il territorio nazionale, come richiesto anche dalla Conferenza delle Regioni con nota del 17 ottobre 2019. Nella citata nota, si conferma il prolungamento della sperimentazione nelle nove Regioni nelle quali è già stata avviata anche per gli anni 2021 e 2022 e si manifesta la volontà di estenderla alle regioni a statuto ordinario non ancora coinvolte. L'onere determinato dalla estensione della sperimentazione nelle nove Regioni che l'hanno già avviata è pari a 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mentre quelli derivanti dal coinvolgimento delle sette Regioni a statuto ordinario, non ancora interessate, risultano pari a 7,3 milioni di euro annui, individuato sulla base del medesimo criterio della quota di accesso al fabbisogno sanitario. La copertura dei complessivi 25,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è assicurata a valere sulle risorse destinate al perseguimento di specifici obiettivi sanitari, indicati dal Ministro della salute, previste dall'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*
- 462 *Il comma 462 integra le attività di carattere sanitario che possono essere esercitate dalle farmacie ai sensi del d.lgs. 153/2009, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal medesimo decreto legislativo. A tal fine si prevede la possibilità di forme di collaborazione tra i medici di base e le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi attraverso la piattaforma della ricetta elettronica e del dossier farmaceutico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di risorse già incluse nei progetti a legislazione vigente.*
- 463 *La disposizione autorizza la spesa di un milione di euro, a decorrere dal 2020, per l'attuazione della legge 29/2019 in materia di Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori demandando ad un decreto interministeriale le modalità di ripartizione fra le regioni.*
- 464 *La disposizione riguarda due aspetti: il primo relativo ai medicinali omeopatici oggetto di un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, depositato presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) entro il 30 giugno 2017 e non ancora concluso; il secondo relativo ai medicinali omeopatici attualmente in commercio per i quali non sia stata depositata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione entro il 30 giugno 2017. Nel primo caso, la norma consente il mantenimento in commercio dei suddetti medicinali, per i quali le aziende titolari hanno già versato la tariffa dovuta, nelle more della conclusione del procedimento; nel secondo caso, consente alle aziende titolari di smaltire le scorte entro il 1° gennaio 2022. Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le ordinarie attività necessarie per la valutazione dei dossier autorizzativi sono svolte con le risorse attualmente a disposizione dell'AIFA.*
- 465 *La norma, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fissa per gli educatori professionali all'anno 2012 in luogo dell'anno 2005, la data di conseguimento dei diplomi e degli attestati per la formazione specifica ai fini dell'equipollenza al diploma universitario.*
- 466 *La norma reca disposizioni in materia di precariato fissando al 31 dicembre 2019 in luogo del 30 giugno 2019, il termine entro il quale maturare almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

- 467 *La disposizione prevede l'incremento di euro 2,5 milioni a decorrere dall'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge n. 205/2017, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).*
- 468 *La disposizione modifica l'art. 20, comma 10 del D.lgs. 75/2017, prevedendo che le disposizioni ivi recate si applicano al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le misure volte al superamento del precariato e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato sono attuate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s. m. e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.*
- 469 *La disposizione autorizza la spesa di 2 mln di euro annui per il 2020 e il 2021 per lo studio e il sostegno all'attività di ricerca in materia di Endometriosi, da destinare agli Istituti di ricerca e cura. Trattandosi di un limite di spesa, la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica superiori a quelli autorizzati.*
- 470 *La disposizione istituisce un'apposita tecnostuttura di supporto per le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che modifica la sua denominazione in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica".*
- 471 *La disposizione autorizza una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per l'organizzazione e funzionamento della tecnostuttura di supporto per le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali.*
- 472 *La disposizione autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale.*
- 473-475 *La disposizione è diretta ad estendere l'accesso alla prestazione c.d. Ape sociale anche per coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020. Conseguentemente viene incrementata la relativa autorizzazione di spesa, che in ogni caso costituisce limite di spesa, anche tenendo conto degli elementi di monitoraggio disponibili e parametrando il maggiore onere derivante da tale incremento a circa 15.000 nuovi accessi.
Ne derivano pertanto i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni:*

Anno	Oneri (milioni di euro)
2020	108,0
2021	218,7
2022	184,6
2023	124,4
2024	57,1
2025	2,2
2026	0

La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente

La disposizione prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la classificazione e comparazione della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato mentre al funzionamento dello stesso si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

476

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha esteso la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dalla maturazione del requisito.

La disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019. Di fatto la norma estende la facoltà alle lavoratrici che compiono i requisiti minimi previsti dall'articolo 16 comma 1 del dl. 4/2019 nel corso dell'anno 2019.

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (208/2015 e L. 232/2016, d. 4/2019).

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del 2016 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- era consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1 gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1 gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- è consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei tre anni compresi tra il 1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Il monitoraggio relativo a tutto settembre sulla norma del dl 4/2019 evidenzia un numero di domande accolte pari a circa 13.500 di cui circa 11.400 lavoratrici del settore privato e circa 2.100 del settore pubblico, che potrebbero raggiungere le 18.000/19.000 unità entro la fine dell'anno (con adesione di ulteriori soggetti in anni successivi).

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2019;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, che la prima decorrenza utile sarà il primo luglio 2020 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nel primo semestre dell'anno 2019.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2019 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 11.400 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 2.700 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2019 ed il 31.12.2019 pari a 4.100 unità.

Si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.150 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.300 euro mensili per le lavoratrici dipendenti pubbliche e di 880 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 8% per le lavoratrici dipendenti e al 17% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguenti sono riportate le stime degli effetti finanziari per le diverse tipologie di lavoratrici:

Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2019⁽¹⁾

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)			Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico	Effetti finanziari complessivi	
2020	9,1	66,7	-	66,7	66,7
2021	15,4	187,2	-	187,2	187,2
2022	15,9	240,3	51,0	291,3	282,1
2023	12,5	212,8	47,0	259,8	251,3
2024	7,9	146,8	17,0	163,8	160,7
2025	3,0	65,3	-15,0	50,3	53,0
2026	0,6	-7,0	-35,0	-42,0	-35,7

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2019

477-478 La disposizione modifica in senso espansivo il meccanismo di indicizzazione delle pensioni elevando da tre a quattro volte il minimo (pari a rispettivamente a 1.539,03 euro e a 2.052,04 euro nel 2019) il limite per il quale è garantita l'indicizzazione ai prezzi al 100%:

- sia nello schema vigente per il biennio 2020-2021, e quindi, limitatamente alle pensioni con importo complessivo compreso tra tre e quattro volte il minimo (portando la percentuale di elasticità dal 97% al 100%);
- sia, conseguentemente, nello schema, più favorevole, previsto a regime dal 2022 (indicizzazione per fasce) garantendo quindi l'indicizzazione piena per la fascia di importo fino a quattro volte il minimo (invece che fino a tre volte il trattamento minimo, come previsto a normativa vigente) relativamente all'importo complessivo di pensione in capo a ciascun pensionato (portando per la fascia tra tre e quattro volte il minimo la percentuale di elasticità dal 90% al 100%).

La modifica comporta effetti negativi per la finanza pubblica strutturali e crescenti per effetto della tipologia dell'intervento e della natura del meccanismo sul quale il medesimo intervento opera.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 – stima anno 2019: circa 271,1 mld di euro;
- tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in Nota di Aggiornamento DEF 2019;
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%
- quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica

	(+ effetti positivi per la finanza pubblica;- effetti negativi per la finanza pubblica) (valori in mln di euro)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
(lordo effetto fisco)	-8	-39	-86	-128	-186	-246	-308	-371	-434	-498
(netto effetto fisco)	-6	-29	-63	-93	-134	-176	-219	-262	-304	-346

- 479 *Al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (RdC) e di Pensione di cittadinanza (PdC) a decorrere dall'anno 2020 sono stanziati 35 milioni di euro all'INPS che si avvale anche dei centri di assistenza fiscale in convenzione.*
- 480 *A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il RdC e la PdC svolte da parte degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con decreto di natura regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
- 481 *Agli oneri derivanti dai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede nell'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*
- 482 *Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di un milione di euro per l'anno 2020, di due milioni di euro per l'anno 2021 e di tre milioni di euro per l'anno 2022.*
- 483-485 *La norma dispone la riapertura dei termini di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'INPS per i soggetti pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento a carico della "Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP" e per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che, alla data di entrata in vigore della legge, non risultano iscritti alla sopra citata Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La volontà di adesione deve essere manifestata, previa comunicazione scritta all'INPS, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo della disposizione e ha carattere irrevocabile.*
La Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è finanziata con il contributo dei lavoratori nella misura dello 0,35% commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile e con il contributo dei pensionati nella misura dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Le prestazioni erogate sono individuate normativamente dal D.M. 28 luglio 1998, n.463 e vengono finanziate con i contributi versati dagli iscritti. Esse sono erogate a budget annuale, ovvero entro il limite delle risorse disponibili in ciascuna annualità derivanti dalle entrate della Gestione.
Le platee di riferimento interessate dalla norma sono le seguenti:
1. I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art.1 comma 2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, interessati alla riapertura dei termini, in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi.
2. I pensionati vigenti interessati alla riapertura dei termini, già dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che non abbiano già aderito, hanno facoltà di iscriversi entro sei mesi.
Si ipotizza che la riapertura dei termini per l'iscrizione decorra dal 1° aprile 2020, successivamente all'emanazione del decreto ministeriale attuativo.
Per la stima della platea al punto 1, il numero di dipendenti non iscritti è stato dedotto dal Conto Annuale-MEF 2017 e quantificato pari a circa 40.000 unità; la percentuale di adesione opzionale è stata rilevata pari a circa l'11%. L'imponibile medio è pari a 42.600 euro.
Le informazioni per l'individuazione della platea al punto 2 sono state tratte dai dati delle pensioni in pagamento. Si rileva che i pensionati diretti non aderenti alla Gestione Credito e Welfare sono circa 2,3 milioni, con esclusione di coloro che sono al di sotto dell'importo minimo e considerati i pensionati delle gestioni private ex dipendenti di amministrazioni non iscritte obbligatoriamente. La percentuale media di adesione rilevata è pari al 3,6%, mentre la pensione media rilevata per la platea di riferimento è pari a 27.400 euro lordi annui.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (30 settembre 2019) e dal quadro macroeconomico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Per le due platee interessate, i risultati della valutazione per il 2020 sono effettuati, prudenzialmente, sotto l'ipotesi che l'iscrizione abbia effetto decorso integralmente il periodo di sei mesi previsto per la manifestazione della volontà di adesione a partire dalla data di adozione del decreto attuativo. Sotto tale l'ipotesi, (decorrenza 1 ottobre) la seguente tabella riporta le valutazioni del maggiore gettito contributivo derivante dalla disposizione:

<i>platea di riferimento</i>	<i>numero</i>	<i>imponibile medio</i>	<i>aliquota</i>	<i>contributo medio annuo</i>	<i>Maggior gettito contributivo</i>
<i>platea1</i>	<i>4.400</i>	<i>45.000</i>	<i>0,35%</i>	<i>158</i>	<i>173.300</i>
<i>platea2</i>	<i>82.400</i>	<i>27.400</i>	<i>0,15%</i>	<i>41</i>	<i>846.700</i>
<i>Totale</i>	<i>86.600</i>	<i>28.292</i>		<i>47</i>	<i>1.020.000</i>

Lo sviluppo del maggior gettito contributivo nel decennio 2020-2029 è esposto nella tabella seguente.

Valutazione del maggiore gettito contributivo derivante dalla riapertura dei termini di adesione alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali

<i>Anno</i>	<i>Platea1</i>	<i>Platea2</i>	<i>Totale</i>
<i>(milioni di euro)</i>			
<i>2020</i>	<i>0,17</i>	<i>0,85</i>	<i>1,02</i>
<i>2021</i>	<i>0,69</i>	<i>3,33</i>	<i>4,02</i>
<i>2022</i>	<i>0,68</i>	<i>3,27</i>	<i>3,95</i>
<i>2023</i>	<i>0,67</i>	<i>3,20</i>	<i>3,88</i>
<i>2024</i>	<i>0,66</i>	<i>3,15</i>	<i>3,82</i>
<i>2025</i>	<i>0,66</i>	<i>3,10</i>	<i>3,76</i>
<i>2026</i>	<i>0,65</i>	<i>3,05</i>	<i>3,70</i>
<i>2027</i>	<i>0,64</i>	<i>3,00</i>	<i>3,64</i>
<i>2028</i>	<i>0,64</i>	<i>2,95</i>	<i>3,59</i>
<i>2029</i>	<i>0,63</i>	<i>2,90</i>	<i>3,53</i>

Nella tabella seguente è riportato anche lo sviluppo del maggior onere per prestazioni di welfare, prudenzialmente posto pari alle maggiori risorse finanziarie disponibili che, annualmente, costituiscono il limite di spesa massima erogabile.

*Valutazione degli effetti derivanti dalla riapertura dei termini di adesione
alla Gestione Unitaria Prestazioni creditizie e Sociali
(maggiori entrate (+)/maggiori oneri (-))*

Anno	Maggior gettito contributivo	Maggior onere
	(milioni di euro)	
2020	1,02	-1,02
2021	4,02	-4,02
2022	3,95	-3,95
2023	3,88	-3,88
2024	3,82	-3,82
2025	3,76	-3,76
2026	3,70	-3,70
2027	3,64	-3,64
2028	3,59	-3,59
2029	3,53	-3,53

La norma, pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

486-489 *La norma prevede che per il triennio 2020-2022 i crediti vantati dallo Stato e da Istituti Previdenziali o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, derivanti da fatti omicidiari commessi in ambito domestico, siano finanziati con le risorse disponibili di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017 n.167, accreditate a Consap ai sensi del D.P.R. 19/02/2014, n. 60.*

Le predette risorse, ammontanti complessivamente ad euro 40.000.000, sono state finora impegnate solo in parte. Tenuto conto che l'onere è stimato presuntivamente in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, anche tenuto conto di effetti retroattivi (eventi già accaduti con surroghe non perfezionate), in 700 mila euro per il 2021 e in 500 mila euro per l'anno 2022, le menzionate risorse sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria della norma in esame, senza compromettere il perseguimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

490 *La disposizione prevede l'incremento di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art 3, comma 1, della L. 22 giugno 2016, n. 112.*

491 *Il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3) ha aggiunto, all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il comma 11-bis, con il quale è stato introdotto un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 185 (8.10.2016), ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.*

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che ha modificato l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura per il 2017, mediante il finanziamento di 117 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, con utilizzo delle disponibilità in conto residui. Con i decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12.12.2016 e n. 12 del 5.04.2017 sono state assegnate le risorse finanziarie alle Regioni, sulla scorta dei fabbisogni dalle stesse comunicate, per un totale di euro 169.781.840 per il 2016 ed euro 117.000.000 per il 2017.

L'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle Regioni medesime, per la parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83 e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018, come previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 139, le Regioni hanno proseguito a finanziare le misure sopra illustrate, mediante l'utilizzo delle risorse residue. Per il 2019, la legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, comma 139, nel prorogare le misure di cui sopra per l'annualità 2019, ha stanziato ulteriori 117 milioni di euro, ripartiti tra le regioni con il decreto interministeriale n. 16 del 29.04.2019. Il comma 254, inoltre, ha previsto un finanziamento per le specifiche situazioni occupazionali della Regione Lazio di 6 milioni di euro. Per quanto riguarda la Sardegna, bisogna considerare la successiva previsione di 9 milioni di euro contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 e lo stanziamento di ulteriori 3,5 milioni di euro previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.

Anche per le specifiche esigenze occupazionali della regione Sicilia, è stato previsto un finanziamento ulteriore di 30 milioni di euro con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101.

Infine, l'art. 10 del decreto-legge 3 settembre 2019 n. 101 ha stanziato 1 milione di euro per la mobilità in deroga ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per l'Area di crisi industriale complessa di Isernia.

Le somme residue derivanti dai finanziamenti sopra elencati e 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione potranno essere destinate, nell'anno 2020, dalle Regioni alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (CIGS), nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (mobilità in deroga).

492 *La disposizione propone di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 anche alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e Torino, riconosciute con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.*

493 *L'intervento non comporta ulteriori oneri tenuto conto che viene prevista la possibilità di attivare la CIGS nel limite massimo complessivo delle risorse già stanziate. Pertanto, in assenza della disponibilità delle risorse finanziarie, non può essere stipulato nessun accordo di CIGS per la causale della cessazione di attività.*

494 *L'integrazione della quota prevista per i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti alla alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo*

15 aprile 2005, n. 77, nasce dalla necessità di sostenere la messa a regime del sistema duale quale strumento fondamentale di raccordo tra formazione e mondo del lavoro.

La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri pari a 46,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri così quantificati si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che viene contestualmente incrementato per 21,7 mln di euro per l'anno 2020. A tale maggiore onere per 21,7 mln di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Tale riduzione per il solo anno 2020 e solo limitatamente all'importo indicato a copertura del rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, è resa possibile dagli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di apposita Conferenza dei servizi senza compromettere il riconoscimento dei benefici per l'anno 2020.

495-497 *Comma 495. Prevede che le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e loro assimilati (LSU), ed i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU), anche con contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, potendo utilizzare oltre alle ordinarie facoltà assunzionali, anche la facoltà riconosciuta dalla presente disposizione di derogare, per il solo anno 2020, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, deroga che opera limitatamente all'importo attribuito con DPCM di cui al comma 4-quater, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296/2006. E' previsto, al fine di assicurare l'integrale copertura finanziaria delle predette stabilizzazioni, che le stesse possano essere effettuate anche attivando rapporti di lavoro a tempo parziale. Il comma non determina maggiori oneri*

Comma 496. Prevede che a decorre dall'anno 2020 lo stanziamento per la stabilizzazione occupazionale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296/2006, è incrementato di euro 9.000.000 annui.

Comma 497. Prevede che per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4-bis finalizzato alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono ripartite tra le amministrazioni interessate, su istanza delle medesime da prodursi entro il 31 gennaio 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296/2006.

498-500 *I commi da 498 a 500 trovano totale copertura sulle risorse presenti sul Fondo del pluralismo di cui alla legge n. 198/2016, nella quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto adeguatamente capiente per tutto il periodo considerato.*

Infatti, a legislazione vigente, l'ammontare degli oneri inderogabili -derivanti fattori legislativi ovvero da impegni contrattuali- a valere sulla quota PCM del predetto Fondo è pari a 79 milioni di euro (secondo quanto accertato con riferimento all'annualità 2019).

A fronte di ciò, la dotazione del Fondo ammonta a legislazione vigente, per il corrente anno 2019, a 166.315.005 milioni di euro, di cui 100.002.827 milioni di euro, attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento delle attività di sua competenza.

A fini di completezza informativa si riportano di seguito i dati finanziari degli ultimi tre anni della dotazione finanziaria del Fondo per il pluralismo.

Anno	Stanziamento	P.C.M.	MISE
2017	182.300.977	114.429.960	67.871.017
2018	116.436.819	62.589.609	53.847.210
2019	166.315.005	100.002.827	66.312.178

Alle risorse finanziarie indicate in tabella deve essere aggiunta, per l'anno 2020, l'ulteriore dotazione proveniente dall'extra gettito per il canone di abbonamento RAI con riferimento agli anni 2018 e 2019, secondo gli importi che saranno accertati e finalizzati al Fondo per il pluralismo con l'apposito provvedimento previsto dalla normativa che ha inserito il canone RAI nella bolletta relativa ai consumi di energia elettrica. Al proposito si segnala che ad oggi sono stati accertati e finalizzati al Fondo, per la quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 50.000.000 euro per l'anno 2016 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2017, n. 220469) e 43.313.900 euro per l'anno 2017 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2019, n. 167829).

Pertanto, gli oneri riflessi delle disposizioni trovano integrale copertura nell'attuale dotazione finanziaria del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito e disciplinato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Nel merito, il comma 498 dispone il temporaneo rifinanziamento - per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027 - della dotazione prevista a legislazione vigente per il finanziamento dei prepensionamenti dei giornalisti di cui al decreto legislativo n. 69 del 2017, pari strutturalmente a 20 milioni di euro annui.

Da fonte INPGI si segnala che tali risorse risultano già impegnate, fino all'annualità 2020, per far fronte agli oneri dei prepensionamenti effettuati fino al 2019. Solo a decorrere dall'annualità 2021, una parte di tali risorse - pari a 17 milioni di euro - tornerà disponibile ai fini dell'autorizzazione di ulteriori prepensionamenti.

Secondo i dati INPGI, la norma in esame - incrementando il limite di spesa per l'anno 2020 di 7 milioni di euro - potrebbe consentire il prepensionamento nel 2020 di circa 120 giornalisti, con il trascinarsi di un onere pari a 4 milioni di euro per gli anni successivi, parzialmente compensato dall'incremento di 3 milioni di euro del limite di spesa per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 previsto dalla stessa norma.

Pertanto, considerando anche le risorse che si renderanno nuovamente disponibili a legislazione vigente al termine del loro ciclo di utilizzo, dal 2021 si determinerebbe la disponibilità di circa 13 milioni di euro per il finanziamento di nuovi prepensionamenti di giornalisti, in misura corrispondente a 200 unità.

Rimangono, per altro verso, invariati i requisiti e le modalità di accesso al pensionamento previsti dal decreto legislativo n. 69 del 2017, fatte salve - in chiave limitativa - le condizionalità di cui al comma 499.

La disposizione del comma 498 prevede per i lavoratori poligrafici l'apertura di una finestra temporanea di pensionamento a requisiti contributivi ridotti per gli anni dal 2020 al 2023.

Normativa vigente

In attuazione dell'articolo 24, comma 18 del D.L. 201/2011, il DPR 28 ottobre 2013 n. 157 regola il processo di armonizzazione dei requisiti pensionistici di alcune particolari categorie di lavoratori in relazione alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività.

In particolare l'art. 3 detta le disposizioni di armonizzazione per il pensionamento anticipato dei lavoratori di aziende in crisi e dei poligrafici, innalzando i requisiti contributivi richiesti per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della L. 5 agosto 1981, n. 416. Al fine del riconoscimento del trattamento anticipato di pensione, la norma prevede un livello minimo di anni di anzianità contributiva, oltre agli incrementi previsti per la speranza di vita, pari a:

*35 anni dal 1.1.2014 al 31.12.2015;
36 anni dal 1.1.2016 al 31.12.2017;
37 anni dal 1.1.2018;*

in sostituzione del requisito minimo di 32 anni (384 mesi o 1664 settimane) previsto dalla normativa previgente.

Stante il perfezionamento del requisito contributivo minimo utile per accedere al prepensionamento di cui sopra, la liquidazione della pensione è effettuata sulla base dell'intera anzianità contributiva accreditata in favore dell'assicurato senza attribuzione di incrementi convenzionali.

La normativa si applica sui trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza dal 1° febbraio 2014, fatti salvi alcuni casi particolari. Infatti il regolamento di armonizzazione dispone che il precedente requisito continua ad essere applicato a tutti coloro che lo hanno già maturato alla data del 31 dicembre 2013, inoltre in deroga all'art. 3, anche ai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013 (come disposto dall'art. 1 c. 295-297 della L. 208/2015).

Resta comunque vigente la disposizione secondo la quale, ai fini del diritto al trattamento di pensionamento anticipato, il richiedente deve essere stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Proposta di modifica normativa

Si fa presente che la valutazione degli effetti finanziari riguarda il solo comma 3 dell'articolo 45-bis. Il comma in esame prevede, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano in corso una ristrutturazione o riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, un pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici con 35 anni di anzianità contributiva. Per questi lavoratori si prevede, in particolare, la cristallizzazione a 35 anni del requisito di anzianità contributiva, senza applicazione degli incrementi derivanti dall'adeguamento alla speranza di vita per il quadriennio di riferimento.

Ipotesi di lavoro

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi dell'INPS sono stati individuati un numero di poligrafici dipendenti delle aziende individuate dalla norma che raggiungono il requisito nel quadriennio pari a circa 3.500 unità. In particolare è stata ipotizzata una generazione annua di 660 soggetti che accedono al pensionamento. Nel primo anno di applicazione invece, è stato considerato uno stock di 1.530 individui.

Per la valutazione degli effetti finanziari, è stato calcolato unicamente il maggiore onere pensionistico derivante dall'anticipo di pensione maturata al compimento del requisito utile secondo la proposta di modifica normativa, rispetto ai requisiti previsti dal DPR 157/2013. Prudenzialmente non sono stati valutati i risparmi derivanti dal minore ricorso ai periodi di CIGS. A tale proposito si evidenzia che il ricorso alla cassa integrazione avviene di norma per pochi giorni a ridosso della domanda di prepensionamento.

Gli importi di pensione per i soggetti interessati risultano mediamente pari a 2.070 euro mensili per l'anno 2020.

Risultati della valutazione

Sulla base delle ipotesi precedentemente descritte si riportano di seguito i risultati della valutazione per dieci anni.

Valutazione degli oneri derivanti dalla riduzione del requisito contributivo per i prepensionamenti dei lavoratori poligrafici a giustificazione del limite di spesa

Numeri in unità - Oneri/(risparmi) in milioni di euro

<i>Anno</i>	<i>Numero interessati</i>	<i>soggetti Oneri</i>
2020	1.530	26,7
2021	2.190	44,6
2022	2.410	51,2
2023	2.630	54,7
2024	1.970	50,8
2025	1.490	33,3
2026	830	19,3
2027	180	1,3
2028	0	0
2029	0	0

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026, 0,3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198.

501-502 La disposizione consente alle imprese che hanno subito danni a causa dagli attacchi della cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*) di poter accedere ai benefici del fondo di solidarietà nazionale. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare degli interventi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 ed in particolare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. La disposizione comporta oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, derivanti dal corrispondente incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori.

503 Lo sgravio contributivo attualmente previsto per i coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a quaranta anni è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018.

Con la presente relazione tecnica si valutano gli oneri derivanti dalla proposta normativa in esame che prevede l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di due anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2019 è stato determinato, con decreto del 30 maggio 2019 del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in euro 58,62.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2019 è pari ad € 0,68.

Sulla base dei dati relativi alle nuove iscrizioni verificatesi negli anni 2016-2018 e nei primi mesi del 2019 si è stimata, in via prudenziale, una platea di 10.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni per l'anno 2020; nel dettaglio tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2019 è stato sviluppato fino all'anno 2022 tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019, deliberata il 30 settembre 2019; per gli anni successivi si è tenuto invece conto dei parametri macroeconomici indicati dalla Conferenza di servizi tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Economia e delle finanze del luglio 2019.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia, nell'ipotesi che valga anche per il 2020.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

**Stima dell'onere derivante dall'agevolazione contributiva CD e IAP
Generazione nuovi ingressi nel 2020 con età inferiore a 40 anni
(Importi di cassa in milioni di euro)**

Anno	Onere (lordo fisco)	Onere (netto fisco)
2020	8,3	8,3
2021	27,2	25,9
2022	20,5	14,8
2023	0	1,3
2024	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
2029	0	0

- 504-505** Le disposizioni sono dirette a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. In particolare, è previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui possono essere concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- 506** Il comma 506, per dare attuazione ai commi 504 e 505, prevede, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di un fondo rotativo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
- 507** Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare e sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.
- 508** *La disposizione comporta una modifica alle disposizioni che riguardano l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30 del D.L. 133 del 2014 convertito dalla legge 164 del 2014, prevedendo che una delle azioni del predetto piano sia finalizzata alla realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari per contrastare oltre che il fenomeno dell'Italian sounding anche l'aumento di dazi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*
- 509** *La disposizione in esame introduce per gli anni 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della determinazione della quota deducibile, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del testo*

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una maggiore deduzione fiscale delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali pari al 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni, sulla falsariga di quanto già previsto per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (c.d. Super ammortamento).

Utilizzando la stessa metodologia di stima applicata alle valutazioni del super ammortamento, previa identificazione degli ammortamenti materiali dichiarati dai soggetti del settore nelle dichiarazioni disponibili per l'anno di imposta 2017, si stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 4,25 milioni di euro su base annua.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-7,4	-4,3	-4,3	3,2	0

in milioni di euro

- 510** *La disposizione prevede che, per la vendita dei terreni da parte dell'ISMEA di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001 in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici costruiti abusivamente e di cui all'art 40 comma 6 della legge n. 47 del 1985 inerente a norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. In particolare, si stabilisce che per la predetta vendita di terreni le nullità degli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali non si applicano ai trasferimenti derivanti dalle procedure esecutive. Dalla predetta disposizione non derivano effetti peggiorativi per la finanza pubblica.*
- 511** *Il comma prevede l'incremento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 della dotazione del fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*
- 512** *La disposizione dispone che il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna", al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, estendendo la relativa area anche alle miniere di zolfo dei Comuni di Cesena e Urbino; per quanto attiene agli effetti finanziari, la disposizione autorizza la spesa di 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per finanziare le attività di ampliamento del parco.*
- 513-514** *La disposizione in esame dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleo turismo. Pertanto i ricavi derivanti dalle attività di turismo dell'olio costituiscono reddito ai fini IRPEF applicando un coefficiente di redditività pari al 25%, qualora il contribuente lo ritenga vantaggioso.*

Considerando un coefficiente di redditività medio a legislazione vigente pari al 35% ed applicando un'aliquota marginale media IRPEF pari al 30%, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-2,10	-1,20
<i>Addizionale regionale</i>	0,0	-0,06	-0,06
<i>Addizionale comunale</i>	0,0	-0,03	-0,02
Totale	0,0	-2,19	-1,28

In Milioni di euro

- 515** *La disposizione prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio che avverranno nel corso dell'anno 2020 nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, in quanto sia la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto che l'esame delle domande da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché effettiva erogazione di quanto dovuto sarà effettuata l'anno successivo. Le modalità relative al pagamento della predetta indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da cui derivano oneri a carico della finanza pubblica per 11 milioni di euro per l'anno 2021.*
- 516** *Si prevede, altresì, che, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016, siano incrementate, per l'anno 2021, di 2,5 milioni di euro.*
- 517** *Viene disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del D.L. n. 225/2010, convertito dalla legge n. 10/2011, con le risorse disponibili a legislazione vigente.*
- 518-519** *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.*
- 520-521** *La disposizione prevede la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, autorizzando allo scopo la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le modalità, i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi sono disciplinati da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

- 522** *La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse.*
- 523** *La disposizione comporta modifiche al decreto legislativo n. 102/2004, prevedendo che gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo, comma 3, lettera b) del predetto provvedimento, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati a una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni. La disposizione non comporta effetti peggiorativi a carico della finanza pubblica.*
- 524-526** *La disposizione ha la finalità di incentivare, a certe condizioni, gli impianti di produzione elettrica alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile entrati in esercizio entro il 2007 e che non godono di altri incentivi pubblici sull'energia prodotta.
Non si ravvedono effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto gli incentivi, sia per gli impianti esistenti, sia per i nuovi graverebbero come oneri di sistema sulle tariffe dell'energia elettrica.*
- 527** *La disposizione reca modifiche al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in materia di criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con disposizioni in materia di utilizzazione del digestato equiparato, in parte di natura definitoria in parte procedimentale, in materia di controlli.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel presupposto che le attività previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate e debbano pertanto essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*
- 528-530** *Le disposizioni autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo, per un importo pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciale di prelievo da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.*
- 531-533** *Con i commi da 531 a 533 è autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), e all'aumento generale di capitale della Società Finanziaria Internazionale (IFC), per un importo pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare. I relativi oneri, che, trattandosi dell'acquisizione di una partecipazione, hanno effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.*
- 534** *La disposizione non comporta effetti finanziari, autorizza l'approvazione di un emendamento allo Statuto della Società Finanziaria Internazionale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi*

all'ammissione di nuovi membri è aumentato dal settantacinque all'ottantacinque per cento.

535 La disposizione, al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo, previa verifica della convenienza finanziaria delle singole operazioni, introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di contribuire alla ricostituzione dei predetti Fondi anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. In particolare, si tratta degli Istituti nazionali di promozione, ossia entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione, tra cui Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Nell'ambito di tali ricostituzioni, la componente relativa al prestito sarebbe erogata ai Fondi multilaterali di sviluppo da tali Istituti nazionali di promozione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, previa adozione di un apposito decreto, che accerti la convenienza finanziaria di tale operazione rispetto alla ordinaria modalità di contribuzione a dono, potrà trasferire agli istituti le risorse che consentiranno ad essi di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti dei Fondi multilaterali di sviluppo. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il rischio derivante dal mancato rimborso del prestito da parte dei Fondi beneficiari è a carico dell'istituto che eroga il prestito.

536 *La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente) come rifinanziata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.*

537-539 La possibilità di deposito di parte della liquidità del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) presso la Banca d'Italia è legata alla possibilità di retrocedere al MES gli eventuali interessi negativi corrisposti dal MES alla Banca d'Italia. La norma proposta è finalizzata a consentire la tale retrocessione.

Si prevede che, in sede di distribuzione degli utili della Banca d'Italia, l'importo riconducibile al deposito del MES sarebbe enucleato rispetto a quello complessivo versato al bilancio dello Stato.

Con il **comma 538** l'importo comunicato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 537 sarebbe riassegnato alla spesa e quindi trasferito al MES.

La disposizione prevede la possibilità che, nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i maggiori introiti derivati alla Banca d'Italia in conseguenza del deposito intestato al Meccanismo Europeo di Stabilità e confluiti nell'utile versato allo Stato vengono successivamente restituiti nella stessa misura al Meccanismo Europeo di Stabilità.

540 *La disposizione prevede l'incremento delle dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana, istituito dall'art. 35-quater del D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018, per l'importo di 5 milioni di euro annui per il triennio 2020-22; il*

predetto incremento è destinato ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti.

La misura del contributo spettante a ciascun comune è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

541-544 Le disposizioni anticipano all'anno 2020 la possibilità, da parte delle regioni a statuto ordinario, di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Al fine di determinare gli oneri derivanti dall'anticipo all'anno 2020 delle disposizioni in esame - per le regioni a statuto ordinario il quadro normativo di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge n. 145 del 2018 si applica, nella sua interezza a decorrere dall'anno 2021 - si è provveduto ad aggiornare le stime sulla base degli ultimi dati disponibili per quanto attiene ai risultati di amministrazione.

La base dati di riferimento utilizzata è rappresentata dai rendiconti di gestione per l'anno 2018. In particolare, per le regioni a statuto ordinario in disavanzo, è stato previsto l'utilizzo di tutte le quote del risultato di amministrazione, a condizione che presentino una copertura finanziaria (nel limite positivo del risultato di amministrazione, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui va sommata la quota di disavanzo applicata nell'esercizio successivo). Si è ipotizzato, poi, che l'utilizzo dell'avanzo, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nell'avanzo di amministrazione, per la parte non coperta dal Fondo crediti dubbia esigibilità (bilancio di previsione), dei Fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione e delle quote di capitale di rimborso prestiti, venga programmato dagli enti in un arco temporale di 5 anni. Per la quota riferita a ciascun anno, si è ipotizzato un utilizzo, nello stesso anno, del 30% mentre, per il restante 70%, è stato applicato uno sviluppo teorico dei SAL supponendo che vengano realizzate opere pluriennali.

Gli oneri derivanti dalle stime sopra richiamate tengono conto, infine, degli effetti derivanti dalle risorse già disponibili a legislazione previgente, ovvero, dell'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, per la quota parte a copertura dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa) da debito.

Le disposizioni comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 155 milioni per l'anno 2020, 312 milioni per l'anno 2021 e 120 milioni per l'anno 2022.

545 La disposizione è volta a estendere alle regioni le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro flessibile, consentendo alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, di non applicare le limitazioni della percentuale del 50 per cento della spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che resta fermo il rispetto del limite complessivo alla spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e considerata altresì la garanzia della sostenibilità finanziaria prevista dal vigente articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019.

546 *La disposizione prevede che, in occasione del cinquantenario delle Regioni, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo*

per le Celebrazioni dei cinquanta anni delle Regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonché all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche. I progetti ammessi al finanziamento saranno selezionati da un Comitato promotore delle celebrazioni composto dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

547 *La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto diretta a favorire un'accelerazione dei pagamenti dei comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea che, in ogni caso, sarebbero effettuati nell'anno di riferimento.*

548 *La norma prevede l'attivazione di procedure di monitoraggio degli effetti finanziari in conseguenza di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano. Alla norma non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la stessa è meramente preordinata a monitorare gli effetti delle modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali senza la previsione di meccanismi automatici di regolazione dei conseguenti rapporti finanziari tra Stato ed Enti.*

549 La disposizione incrementa le risorse a disposizione del fondo per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482/1999 (capitoli 5210 e 5211 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze), per complessivi 500.000 euro per l'anno 2020, 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 di euro per l'anno 2022.

550 La disposizione proroga le risorse previste a legislazione vigente con riferimento al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

551 *La disposizione prevede l'incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'importo di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Detto incremento è finalizzato a ridurre il contributo al Fondo da parte di comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

552 *La disposizione fornisce un'interpretazione dell'articolo 82, comma 11 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come riscritto a seguito delle modifiche apportate con l'articolo 2, comma 25, lettera d) della L. n. 244/2007 e dell'articolo 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008. La norma non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli prodotti per effetto delle disposizioni allora vigenti.*

553 La disposizione istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori.

554 La disposizione prevede un contributo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a favore dei comuni a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile degli stessi comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

La disposizione comporta un onere in corrispondente misura.

555 La norma è finalizzata ad incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 267/2000, con l'obiettivo di ridurre i tempi di pagamento dei predetti enti. La norma non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto comporta esclusivamente un'accelerazione nei pagamenti da parte degli enti locali che, in ogni caso, sarebbero stati effettuati nell'anno di riferimento.

556 *La proposta normativa è finalizzata ad introdurre la possibilità per istituzioni e intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'UE di concedere anticipazioni di liquidità a regioni (anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale) ed enti locali, che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili.*

L'iniziativa consente di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, riducendo i tempi medi di incasso di tali crediti, con una contrazione degli interessi moratori a carico degli enti, che la vigente normativa computa sulla base di un tasso particolarmente oneroso (pari al tasso di riferimento BCE più 8 punti percentuali annui), ma anche con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

La proposta normativa aggiunge all'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dopo il comma 7, i commi da 7-bis a 7-nonies.

In particolare:

- i) il comma 7-bis individua i soggetti autorizzati a richiedere le anticipazioni di liquidità e la destinazione di tali anticipazioni, finalizzate al pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2019 e non ancora corrisposti;*
- ii) il comma 7-ter prevede che le anticipazioni possono essere contratte nel rispetto di un limite massimo non superiore per gli enti locali a tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2018, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le regioni al 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo anno e riferite al primo titolo di entrata del bilancio;*
- iii) il comma 7-quater prevede che le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto destinate a sopperire a una temporanea carenza di liquidità da parte degli enti richiedenti, da rimborsare entro la chiusura dell'esercizio. Conseguentemente le anticipazioni non concorrono ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011. Prevede inoltre che le anticipazioni possono essere contratte anche in assenza della relativa previsione nel bilancio, fermo restando l'obbligo da parte degli enti, successivamente al loro perfezionamento, di procedere alla relativa iscrizione nel bilancio stesso;*
- iv) il comma 7-quinquies stabilisce che le anticipazioni sono garantite per gli enti locali attraverso il rilascio di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per le regioni e province autonome, da specifica garanzia sulle relative entrate del bilancio secondo i rispettivi*

- ordinamenti; per gli enti locali stabilisce inoltre che alle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 159 e 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000;*
- v) *il comma 7-sexies prevede che i debiti il cui pagamento può essere effettuato a valere sulle anticipazioni sono esclusivamente quelli contenuti in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e scaturenti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013;*
- vi) *i commi 7-septies e 7-octies definiscono i termini di pagamento dei debiti e i tempi e le modalità di rimborso delle anticipazioni, da effettuare entro il 30 dicembre 2020;*
- vii) *il comma 7-nonies stabilisce i controlli che gli istituti finanziatori effettuano sugli adempimenti degli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità.*

Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2020, a carico di soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

557 La disposizione prevede l'emanazione di un decreto ministeriale con il quale stabilire le modalità e le procedure per intervenire a favore degli enti locali per la riduzione della spesa per interessi sui mutui contratti con gli istituti bancari e finanziari.

La ristrutturazione dei mutui può essere operata anche mediante accollo degli stessi allo Stato: essendo la rischiosità, in termini di merito di credito, dello Stato inferiore a quella degli enti locali, le banche e gli istituti finanziari potrebbero ridurre le esigenze di appostamento di capitale di rischio, con conseguenti effetti positivi per gli enti in termini di riduzione degli oneri finanziari.

E' previsto che l'operazione non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

558 *Al Comune di Vibo Valentia è attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.*

559–580 La norma in esame istituisce l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) per la tassazione del consumo finale non imprenditoriale.

L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di Campione d'Italia.

Soggetto attivo dell'imposta di consumo è il Comune di Campione d'Italia. Il soggetto passivo invece è rappresentato dai soggetti, anche non residenti nel comune di Campione d'Italia, che nell'esercizio di impresa arti o professioni effettuano forniture di beni e prestazioni di servizi nel territorio del Comune, nei confronti di consumatori finali, nonché dagli stessi consumatori finali per le importazioni effettuate.

Le aliquote dell'imposta sono pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, l'aliquota ordinaria dell'imposta è pari al 7,7 per cento, l'aliquota speciale per il settore alberghiero (alloggio con prima colazione) è pari al 3,7% e l'aliquota ridotta è pari al 2,5%.

Ai fini della quantificazione, in assenza di dati puntuali sulla ripartizione di beni e servizi, si stima che la base imponibile sia pari a circa 104 mln di euro, assumendo come *proxy* la base dei ricavi IRAP dei soggetti residenti a Campione d'Italia relativa all'anno di imposta 2016. A questa base è stata applicata un'aliquota media del 4,7%, calcolata sulla base delle aliquote stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di queste assunzioni, l'introduzione dell'imposta di consumo nel comune di Campione d'Italia determina un maggior gettito di circa 5 milioni di euro su base annua dal 2020. Dal punto di vista finanziario si ha:

2020	2021	dal 2022
5,0	5,0	5,0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, è volta a recepire la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 che prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea. Pertanto in tali aree, appartenenti al territorio della Repubblica Italiana, si applicherà, a partire da tale data, il regime delle accise, così come armonizzato a livello unionale e disciplinato a livello nazionale. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, la direttiva (UE) n. 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019, apporta modifiche all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE al fine di prevedere che il comune di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano, pur essendo inclusi nel territorio doganale dell'Unione europea, continuino ad essere escluse dall'ambito territoriale di applicazione dell'imposta.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito, relativo alle accise, in assenza di dati puntuali per quanto concerne il territorio di Campione d'Italia, si analizzano i versamenti di accisa derivanti dall'immissione in consumo dei prodotti soggetti a tale imposta (prodotti energetici, alcolici, energia elettrica, etc) su base nazionale (fonte dati: MAGISTER - monitoraggio entrate erariali per l'anno 2018) e, da tali versamenti, si risale al dato pro capite italiano. Moltiplicando quest'ultimo per il numero di abitanti di Campione d'Italia, si ottiene una stima dell'incremento di gettito dovuto all'introduzione della disciplina unionale e nazionale delle accise nel comune in esame.

Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che dall'attuazione della disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024
Accisa	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,17	-0,10	-0,99	-0,99
IRAP	0,00	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02

in milioni euro

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/474, del Parlamento Europeo e del Consiglio (articolo 1, par. 1) ha ridefinito il territorio doganale dell'Unione europea, attraverso la modifica dell'articolo 4, par. 1, del Regolamento (UE) 952/2013, istitutivo del Codice doganale dell'Unione, includendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel predetto territorio doganale, il comune italiano di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

In linea con quanto previsto dal predetto Regolamento, la disposizione in esame sancisce che il territorio extra-doganale nazionale è costituito, a partire dal 1° gennaio 2020, dal solo comune di Livigno.

In merito, sotto il profilo strettamente finanziario, si rappresenta che all'attuazione della disposizione in esame non si ascrivono effetti sul gettito, limitandosi quest'ultima a modificare una disposizione nazionale già implicitamente abrogata dalla nuova disciplina unionale.

La norma, infine, prevede un abbattimento, nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso Comune.

Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2017, con redditi opportunamente estrapolati al 2020, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza annua di circa -7,6 milioni di euro. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dal 2020 e la validità per 5 periodi d'imposta, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-6,1	-7,9	-7,6	-7,6	-7,6	-1,5	0,3	0

In milioni di euro

Dall'analisi dei dati dichiarativi IRES relativi alle società di capitali risulta un'imposta a debito per l'anno 2017 di circa 0,04 milioni di euro, considerando quanto previsto nel secondo comma, ovvero un abbattimento di tale imposta del 50%, si stima una perdita di gettito di circa 0,02 milioni di euro l'anno.

Analogamente, per quanto riguarda i redditi di impresa realizzati da imprese individuali e da Società di Persone, si stima una perdita di gettito annua ai fini IRPEF di circa 0,3 milioni di euro.

In relazione agli effetti IRES è stata valutata una ulteriore perdita per gli enti non commerciali. Considerando quanto previsto ai commi 624 e 630, si è proceduto stimando la perdita di gettito dovuta alla riduzione del reddito imponibile come conseguenza dell'agevolazione sul tasso di cambio e successivamente la minore imposta per l'abbattimento del 50%, ottenendo una perdita totale per circa 0,09 milioni di euro. Complessivamente si stima una riduzione dell'IRES di circa 0,11 milioni di euro.

L'abbattimento del 50% viene valutato, come previsto dal comma tre, anche ai fini dell'imposta IRAP che per l'anno 2017 risulta essere di circa 0,11 milioni di euro, producendo una perdita di gettito pari a circa 0,05 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito di cui ai commi precedenti è stata valutata tenendo conto di quanto previsto al comma quattro, ovvero nei limiti dei Regolamenti europei che disciplinano gli aiuti di minore importanza ("de minimis").

Di seguito si riporta l'andamento finanziario ai fini IRES, IRPEF e IRAP relativamente ai redditi di impresa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	0	-0,50	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0

IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	0	-0,79	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	0,33	0

In milioni di euro

La normativa nel suo complesso produrrebbe il seguente effetto di cassa:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRES	0	-0,18	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	0,08	0
IRPEF	-6,10	-8,40	-7,90	-7,90	-7,90	-1,80	0,50	0
IRAP	0	-0,10	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Totale	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi dell'articolato:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta di consumo	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Territorio doganale	1,14	0,93	1,02	1,02	1,02	-1,80	0,50	0,00
Misure sostegno Campione	-6,10	-8,68	-8,07	-8,07	-8,07	-1,97	0,63	0,00
Totale	0,04	-2,75	-2,05	-2,05	-2,05	1,23	6,13	5,00

In milioni di euro

581

La disposizione mira a rafforzare gli obblighi di acquisizione centralizzata vigenti per l'acquisto di determinate categorie merceologiche altamente standardizzabili (telefonia, gas, carburanti, energia elettrica, buoni pasto). Attualmente, l'articolo 1, comma 7 del d.l. 95/2012 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni e le società inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione redatto annualmente dall'ISTAT di ricorso a strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti nell'ambito delle merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (a cui si aggiunge anche il servizio sostitutivo mensa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015). Con il presente intervento normativo si propone l'inserimento, fra le merceologie cui si applica il regime di obblighi previsto dal citato comma 7, della ulteriore merceologia "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia, e autoveicoli blindati", in considerazione del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda, caratteristiche del mercato e rilevanza del valore complessivo stimato. In particolare:

- grado di standardizzazione: si evidenzia che la categoria veicoli (gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), lettera b) ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone e lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e i motoveicoli) risulta standardizzabile con riferimento a ciascuna delle seguenti tipologie di veicoli:
 - a. veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (autovetture, veicoli commerciali, autocarri, minibus, 4x4 e pick-up, motoveicoli);
 - b. autobus ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone;
 - c. autoveicoli e motoveicoli per le Forze di Polizia (caratterizzati da equipaggiamenti adatti ad attività specifiche connesse a servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

d. autoveicoli blindati.

Si ritiene invece che altre tipologie di veicoli non siano standardizzabili in quanto soggette a specifiche personalizzazioni o necessarie alla PA in pochi esemplari.

- valore stimato: il valore stimato di spesa annua della PA dei veicoli standardizzabili ammonta a circa 420 mln/€, così suddivisi:
 - a. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (acquisto): 110 mln/€;
 - b. Veicoli ad uso normale e veicoli commerciali leggeri (noleggio): 120 mln/€;
 - c. Veicoli per le forze di sicurezza (acquisto): 168 mln/€;
 - d. Veicoli per le forze di sicurezza (noleggio): 28 mln/€;
 - e. Veicoli Blindati (acquisto): 41 mln/€;
 - f. Autobus (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone): 20 mln/€.

- livello di aggregazione della domanda: il confronto dell'erogato delle categorie di veicoli sopra riportate attraverso convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip con la spesa complessiva stimata evidenzia un valore di aggregazione complessivo di circa il 40%;

caratteristiche del mercato: con riferimento al mercato dell'acquisto dei veicoli, il mercato delle autovetture in Italia ammonta a circa 41 mld di Euro (anno 2017) ed è piuttosto ristretto con 4 principali operatori. Il mercato è caratterizzato da una forte competizione tra i Costruttori, anche appartenenti allo stesso gruppo, per la conquista o il mantenimento di quote di mercato. I Costruttori stanno adottando politiche strategiche diversificate, in termini di lancio di nuovi veicoli ed investimenti in alimentazioni alternative. Con riferimento al mercato del noleggio di veicoli, il mercato della fornitura si caratterizza per una concentrazione molto elevata: i primi quattro operatori gestiscono circa l'73% della flotta circolante (pari a circa 800.000 vetture) e generano circa il 75% del fatturato del settore. Il fatturato del settore, nel 2017, è stato pari a 4,9 miliardi di Euro (+9% rispetto al 2016). Il 2018 si è chiuso a circa 1,9 milioni di immatricolazioni. Il mercato dei motoveicoli di grande cilindrata in Italia ammonta a circa 3 mld di Euro (anno 2018), ed è piuttosto frazionato; i primi 4 operatori detengono oltre il 75% della quota di mercato. Il mercato degli autobus ammonta a circa 900 mln di Euro (anno 2017) e si presenta molto frazionato con 4 operatori principali ed una forte competizione tra le aziende per la conquista e il mantenimento di quote di mercato; oltre ai costruttori, sono presenti anche allestitori specializzati.

L'introduzione dei veicoli tra le merceologie alle quali si applica il sistema di obblighi delineato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 95/2012, potrà contribuire alla realizzazione di risparmi quantificabili solo a consuntivo. Si stima un risparmio potenziale nell'ordine di circa 12 Mln/€ nel triennio 2020-2022 che deriverebbe dall'aumento del valore degli acquisti annui effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip (c.d. erogato).

582

La norma introduce la facoltà per Consip di attivazione di strumenti di acquisto e negoziazione anche nel settore dei lavori pubblici al fine di garantire trasparenza, concorrenza e rispetto dei principi anticorruzione nel settore degli appalti pubblici gestiti attraverso la centrale di committenza dello Stato, estendendo l'ambito oggettivo di utilizzo dei c.d. strumenti Consip, già previsto dal decreto legge 95/2012 così come modificato dalla Legge 208/2015.

Pertanto con la presente norma si intendono ampliare le attività svolte da Consip per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - con le risorse già disponibili nell'ambito del Programma di razionalizzazione a supporto delle pubbliche amministrazioni - anche con riferimento ai lavori pubblici. Infatti attualmente gli strumenti messi a disposizione da

Consip hanno ad oggetto, oltre a forniture e servizi, i soli lavori di manutenzione. L'estensione alle ulteriori tipologie di lavori consentirebbe:

- di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, rendendo disponibili strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip con evidenti benefici in termini di razionalizzazione della spesa e riduzione dei prezzi offerti;
- di garantire alle amministrazioni il ricorso agli strumenti Consip, con riferimento al complesso dei loro fabbisogni, utilizzando modalità di acquisto semplificate ed efficientando i relativi processi (riduzione delle tempistiche, dei costi di pubblicazione, ecc.);
- di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- di migliorare la conoscenza della spesa della PA;
- di consentire una maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

Con riferimento specifico agli strumenti di negoziazione, si evidenzia un'ulteriore riduzione di spesa per le Amministrazioni derivante dall'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze per tutte le procedure di gara, compresi i lavori, senza dover ricorrere all'acquisizione sul mercato degli stessi servizi.

Per quanto attiene al settore merceologico in argomento - a seguito dell'analisi effettuata sui dati ANAC - si osserva che le PP.AA. hanno bandito lavori per un controvalore ad pari ad euro 17,2 Mld/euro/anno. A partire da tale evidenza, si stima che la capacità di penetrazione del Programma di razionalizzazione nel mercato di riferimento, intesa quale quota di mercato da gestire (anche basandosi sul dato esperienziale nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione a partire dall'anno 2013) sia pari a circa 3,2 Mld/euro/anno. Si ipotizza un progressivo intervento di Consip in ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di lavori, che si stima possano produrre nel corso del tempo circa 60 Mln/€/anno. Gli effetti della norma saranno sempre più evidenti nel medio e lungo periodo in considerazione dei tempi di messa a disposizione dei vari strumenti alle amministrazioni (nel breve periodo, già dal 2020, nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, e successivamente, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni e accordi quadro).

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. A seguito dell'approvazione della presente proposta normativa, Consip potrà svolgere le attività volte a rendere disponibili nuove categorie merceologiche afferenti al settore dei lavori nell'ambito del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e della piattaforma in ASP, nonché, a seguito dell'individuazione degli ambiti merceologici adeguati, anche attraverso convenzioni-quadro e accordi quadro.

583-584 La norma intende razionalizzare il sistema di obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione del Programma di razionalizzazione per le amministrazioni statali, gli enti previdenziali e le agenzie fiscali, aumentando al contempo il ricorso delle medesime amministrazioni ai detti strumenti.

A oggi, infatti, le amministrazioni dello Stato e gli enti di previdenza e assistenza sociale nonché le agenzie fiscali sono obbligati a ricorrere per il soddisfacimento dei propri fabbisogni a tutte le convenzioni-quadro stipulate da Consip nonché, per tutti gli acquisti

sotto soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Con riferimento soltanto a specifiche merceologie (ad esempio, ICT), poi, le amministrazioni statali hanno l'obbligo di utilizzo, in mancanza di convenzioni-quadro e in assenza del bene o servizio nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, anche degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, quali strumenti messi a disposizione da Consip.

In un'ottica di semplificazione e di complessivo efficientamento del sistema degli acquisti della pubblica amministrazione statale, si ritiene che il ricorso agli accordi quadro stipulati da Consip e al sistema dinamico di acquisizione dalla stessa gestito debba essere reso obbligatorio per tutti i fabbisogni che in tal modo possano essere soddisfatti, a prescindere dalla merceologia, estendendo, nella sostanza, ad accordi quadro e sistema dinamico di acquisizione il medesimo regime di obbligatorietà già previsto per le convenzioni e per il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Si ipotizza possa derivare, con l'obbligo di ricorso agli accordi quadro (AQ), un risparmio potenziale di circa 50 Mln/€ nel triennio 2020-2022 derivante dalla diminuzione dei prezzi unitari, stimato tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso strumenti Consip. I risparmi potranno essere quantificati effettivamente solo a consuntivo.

Dall'estensione dell'obbligo di utilizzo degli AQ deriverebbe inoltre una serie di ulteriori vantaggi in termini di: semplificazione dei procedimenti e contenimento dei costi in tutti i casi di acquisizione di beni e servizi di carattere seriale e standardizzato, accorpamento di acquisti ripetitivi ed omogenei, flessibilità delle procedure di scelta del contraente e gestione delle commesse nel lungo periodo.

La stima dei risparmi in termini di riduzione dei prezzi unitari che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo di ricorso allo SDA non risulta quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari. ogni caso dall'estensione dell'obbligo di utilizzo di tale strumento possono derivare una serie di vantaggi in termini di: efficienza nello svolgimento della procedura (es. automazione delle procedure di valutazione e aggiudicazione, riduzione stimata tra il 25% e il 40% delle tempistiche per lo svolgimento della procedura);

- trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto;
- ottimizzazione dell'impiego di risorse umane ed economiche nella gestione della procedura e di spinta al cambiamento organizzativo;
- migliore conoscenza della spesa della PA;
- maggiore apertura al mercato e competitività complessiva.

585

L'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 pone la disciplina delle convenzioni-quadro quale strumento di acquisto che il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso Consip può mettere a disposizione della generalità delle stazioni appaltanti per il soddisfacimento dei propri fabbisogni. In alcuni casi specifici, in relazione alla strutturazione del mercato o alle caratteristiche della domanda, potrebbe risultare efficiente realizzare convenzioni specifiche per determinati cluster di amministrazioni o per specifici territori.

Tale esigenza è emersa con particolare rilievo in relazione alle attività svolte dai soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del d.l. 66/2014; al fine di mettere a disposizione di tutte le amministrazioni del territorio strumenti di acquisto centralizzati per le merceologie per cui le amministrazioni sono obbligate a ricorrere ai soggetti aggregatori, risulta opportuna la modifica normativa proposta che consentirebbe a Consip di stipulare convenzioni a favore delle amministrazioni dei territori nei quali non è pianificato l'intervento del soggetto aggregatore di riferimento per determinate merceologie.

In tale ambito, al fine di garantire la massima copertura merceologica, e quindi della relativa spesa, è fondamentale che Consip, unico soggetto operante a livello nazionale,

possa lavorare in maniera sinergica e coordinata con gli altri soggetti aggregatori, così da mettere a disposizione iniziative di gara per specifici territori o per specifiche tipologie di amministrazione che non sono coperte dai soggetti aggregatori di riferimento, per motivi organizzativi e/o temporali.

Tale flessibilità di intervento per Consip può essere utilizzata anche per altre categorie merceologiche così da poter rispondere in maniera più puntuale ad esigenze di specifiche tipologie di amministrazioni: si pensi ad es alle differenti necessità di servizi quali pulizia immobili e/o manutenzioni tra le grandi amministrazioni centrali dello Stato e il frammentato mondo degli enti locali, o alla possibilità di intervenire in maniera coordinata e sinergica con gli altri soggetti aggregatori, su merceologie non previste dai suddetti DPCM e che, con particolare riferimento al mondo dei servizi, necessita di rispondere in dettaglio alle esigenze dei singoli territori, sia per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni (domanda) che per quanto riguarda il mondo delle imprese (offerta).

L'aumento del presidio merceologico e di spesa attraverso le iniziative di Consip può consentire in prospettiva una significativa riduzione di spesa. Si ipotizza un risparmio potenziale nell'ordine di circa 270 Mln/€ nel triennio 2020-2022, derivanti dalla diminuzione dei prezzi unitari degli strumenti di acquisto Consip, calcolata tenendo conto delle differenze certificate dall'ISTAT tra prezzo previsto negli strumenti Consip e prezzo medio ottenuto dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso acquisti autonomi, e di un trend di crescita del c.d. erogato, vale a dire, il valore degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione dal Programma di Razionalizzazione della Spesa PA. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

586

La disposizione intende rendere possibile la stipula di convenzioni ed accordi quadro, da parte di Consip e dei soggetti aggregatori, attraverso il sistema dinamico di acquisizione, garantendo tempestività e continuità dell'offerta di strumenti per le stazioni appaltanti.

A tal fine occorre superare la criticità data da una duplice circostanza: da un lato, la normativa comunitaria, come anche quella italiana, non prevede espressamente la possibilità che un accordo quadro (o una convenzione-quadro che a livello comunitario deve essere ricondotta al genus comunitario dell'accordo-quadro) possa essere aggiudicato mediante procedura svolta nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; dall'altro la necessità di rispettare un termine sospensivo tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto al fine di garantire all'operatore economico la possibilità di fare ricorso avverso l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla direttiva 2007/66/CE relativa ai rimedi giurisdizionali (c.d. stand still period).

Lo stand still period non si applica in determinati casi fra cui il caso di appalti basati su un accordo quadro e il caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; ciò in quanto, trattandosi di procedure bifasiche, è sufficiente che lo stand still period sia rispettato nella prima fase di selezione degli operatori economici e non anche nella successiva fase finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto specifico. Da ciò discenderebbe che, nel caso di convenzione/accordo quadro stipulato come appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione, non si garantirebbe il rispetto dello stand still period e la conseguente tutela sottesa agli operatori economici partecipanti alla procedura per la stipula dell'accordo quadro/convenzione quadro.

Pertanto, per consentire l'aggiudicazione di un accordo quadro/convenzione-quadro in sede di appalto specifico basato su un sistema dinamico, va introdotta una modalità di raccordo con la previsione sullo stand still period recepita nell'ordinamento interno nell'articolo 32 del codice. A tal fine si propone il presente intervento normativo, volto a prevedere espressamente l'obbligo di applicazione dello stand still period di cui all'articolo

32 del codice, con le relative conseguenze nel caso di sua violazione, nel caso di accordi quadro/convenzioni quadro stipulati in sede di aggiudicazione di un appalto specifico sul sistema dinamico di acquisizione. L'intervento normativo consentirebbe a Consip e agli altri soggetti aggregatori di avvalersi dell'efficienza e della tempestività garantite dalla descritta procedura, garantendo al contempo adeguata tutela giurisdizionale agli operatori economici partecipanti.

I sistemi dinamici di acquisizione garantiscono notevoli vantaggi per le amministrazioni derivanti da un processo interamente informatizzato e da una larga partecipazione e di conseguenza maggiore trasparenza e concorrenzialità, grazie alla possibilità di ingresso di nuovi fornitori durante tutto il periodo di validità del bando. Inoltre tali strumenti consentono una riduzione dei tempi dell'appalto specifico, maggiore flessibilità nel soddisfare esigenze specifiche delle stazioni appaltanti grazie alla maggiore aderenza delle offerte alle specifiche richieste (gli appalti specifici consentono di "personalizzare" le caratteristiche del bene e/o servizio definiti nel bando).

La possibilità di stipulare convenzioni e accordi quadro attraverso SDA può, quindi, consentire di sommare i vantaggi di queste procedure (aggregazione della domanda, maggiore volumi negoziati, maggiore competitività e, quindi, riduzione dei prezzi unitari) con la possibilità di personalizzare, attraverso gli appalti specifici, le caratteristiche dei beni e/o dei servizi così da rispondere in maniera più precisa ai fabbisogni delle amministrazioni.

Tali vantaggi, qualora il bando sia istituito dalla Consip a livello nazionale e gli appalti specifici siano realizzati dai soggetti aggregatori a livello territoriale, possono garantire, attraverso una standardizzazione dei parametri a livello nazionale, una maggiore competitività del mercato della fornitura che avrebbe un quadro omogeneo di riferimento per le procedure svolte dai singoli soggetti aggregatori.

Inoltre la possibilità di effettuare con maggiore flessibilità e tempestività gli appalti specifici, rispetto alle procedure tradizionali, può consentire di avere una maggiore apertura al mercato (contratti meno lunghi e quindi maggiori opportunità di partecipazione) oltre ad una maggiore possibilità di aderire con tempestività alle evoluzioni tecnologiche e/o organizzative dei beni/servizi.

Tutto questo (informatizzazione completa della procedura, maggiore trasparenza, maggiore partecipazione e competizione da parte del mercato della fornitura) si riflette inevitabilmente su una riduzione dei prezzi unitari di acquisto per le pubbliche amministrazioni, per altro su merceologie rilevanti per quanto riguarda la spesa pubblica (ad es Farmaci circa 11 mld di spesa annua).

Una stima dei risparmi, derivanti dalla misura sopra indicata non è quantificabile in termini di risparmi diretti da prezzi unitari.

587

La disposizione intende estendere l'ambito di operatività del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione anche alle concessioni, abilitando Consip allo svolgimento delle relative procedure di selezione del contraente, consentendo in tal modo un ampliamento del supporto offerto alle amministrazioni nell'ambito del Programma di razionalizzazione nell'attività di selezione del contraente, che non sarebbe più limitata alle sole procedure di appalto ma anche quelle finalizzate all'aggiudicazione di un contratto di concessione. Consip potrebbe quindi svolgere procedure di gara anche in ambiti merceologici sui quali, sebbene interessati da una rilevante spesa pubblica o particolarmente strategici, al momento non è stato possibile realizzare interventi a causa della qualificazione contrattuale quale concessione e quindi al di fuori dell'attuale ambito del Programma di razionalizzazione.

La previsione normativa delinea un ulteriore e diverso ruolo di Consip in un'ottica di evoluzione basata sull'utilizzo delle specifiche competenze acquisite nella gestione delle procedure di gara in mercati in cui è auspicato l'ampliamento della concorrenza e la realizzazione di affidamenti più efficienti non solo in tema di appalti di servizi ma anche di procedure per l'affidamento delle concessioni. In particolare la previsione della possibilità per le amministrazioni non sempre dotate di professionalità specifiche e di esperienze pregresse in tema di gestione di procedure di gara complesse, di avvalersi di un soggetto, quale Consip, che ha maturato significative competenze nella gestione di affidamenti complessi, è volta a garantire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità degli affidamenti.

L'intervento normativo consente di ampliare la quota di spesa pubblica gestita attraverso gli strumenti del Programma di razionalizzazione, in quanto potranno essere messi a disposizione strumenti di acquisto e negoziazione anche per ulteriori merceologie strategiche per contenuti e importo di spesa associata, finora escluse dall'ambito di operatività di Consip. Eventuali oneri per l'ampliamento degli strumenti saranno coperti nell'ambito delle risorse già destinate al Programma di razionalizzazione degli acquisti. Si ipotizza sulla base della stima di un progressivo intervento di Consip su ambiti merceologici nei quali vengono esperite procedure di aggiudicazione di contratti di concessione, a partire da elaborazioni di informazioni riportate nella Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici di Anac, un risparmio potenziale di circa 10 Mln/€ nel triennio 2020-2022. Va ricordato, tuttavia, che la misura non ha un impatto diretto in termini di risparmi, pur potendo contribuire nel medio termine a un sistema centralizzato degli acquisti più performante.

588

La norma è finalizzata a razionalizzare i Data Center del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ed a definire un nuovo modello di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale coerente con il Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2019 – 2021, in particolare rispetto all'adozione del principio tecnologico del Cloud First, del modello strategico Cloud della PA e della propedeutica classificazione delle infrastrutture fisiche delle Pubbliche Amministrazioni.

Dall'attuazione della norma sono attesi risparmi di spesa per l'esercizio 2020 pari a 3 milioni di euro derivanti dal minor costo che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sosterrà per la ricollocazione delle proprie infrastrutture informatiche presso il Data Center di SOGEI rispetto al previsto costo che la RGS dovrebbe sostenere per adeguare le proprie infrastrutture informatiche per l'efficace supporto ai processi di finanza pubblica. A decorrere dall'esercizio 2021, il risparmio atteso è di 1 milione di euro all'anno in termini di minori costi di conduzione infrastrutturale e connettività.

Prospetto effetti finanziari:

CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento cassa 2020 Legislazione vigente	Stanziamiento competenza 2020 Ridotto per effetto della norma	Stanziamiento cassa 2020 Con riduzione Ridotto per effetto della norma
7460-1	50.952.151,00	55.757.376,00	47.952.151,00	52.757.376,00
CAPITOLO -PG	Stanziamiento competenza e cassa 2021-2022	Stanziamiento competenza e cassa a decorrere dal 2023	Stanziamiento 2021 e 2022 ridotto	Stanziamiento a decorrere dal 2023 ridotto
2696-1	33.000.000,00	32.877.726,00	32.000.000,00	31.877.726,00

589 La disposizione prevede una riduzione delle risorse da destinare alle attività ICT svolte da Consip S.p.A. a supporto delle amministrazioni nell'ambito del Piano di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo di destinare a tale attività minori risorse a decorrere dal 2020 pari a 2,8 milioni di euro annui.

590- 602 Le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, enti e organismi pubblici non territoriali, con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati. Si precisa che gli effetti delle disposizioni da disapplicare in materia di contenimento della spesa dei destinatari della norma non si estendono alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, il cui livello attuale rimane confermato come previsto dal comma 600 della norma in esame.

L'intervento normativo prevede che i soggetti tenuti ai versamenti che si vanno a eliminare debbano effettuare un versamento pari a quello dovuto per il 2018 incrementato del 10%, rilasciando contemporaneamente tutti i vincoli elencati nell'allegato A alla norma. Al contempo, prendendo atto che diversi soggetti del perimetro di interesse hanno avuto nel corso di questo decennio discipline specifiche sia attraverso canali legislativi che giudiziali -in modo particolare questo è avvenuto per le società che sono entrate a far parte del perimetro Istat- viene regolamentata anche la loro modalità di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica.

Considerando, quindi, le peculiarità dei diversi soggetti interessati dalle disposizioni, è stato stimato l'impatto delle stesse attraverso i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018. Ne deriva un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 6,84 milioni di euro annui a partire dal 2020; ulteriori eventuali maggiori entrate sono legate ai versamenti dei soggetti tenuti alla contribuzione nel limite degli utili conseguiti.

dal 2020 a decorrere	Indebitamento	SNF	Fabbisogno
Effetti sui saldi di finanza pubblica	6.839.635,48	6.839.635,48	6.839.635,48

Dati espressi in euro

Ai fini della stima degli effetti finanziari è stata considerata l'esclusione dalla contribuzione per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti) disposta dall'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il mantenimento per altri soggetti di modalità diverse di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, l'incremento del 10% del versato 2018 per la restante parte dei soggetti del perimetro delle disposizioni in esame.

La tavola successiva dettaglia il calcolo in maniera analitica, anche attraverso il riferimento ai commi in esame.

		Versamenti
Riepilogo 2018 - totale entrate LEGISLAZIONE VIGENTE	a)=b)+c)+d)	1.028.194.143,79
<i>di cui</i>		
<i>comma 658 Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)</i>	<i>b)</i>	834.389.054,98
<i>comma 665 Versamenti Casse professionisti: cessano i versamenti dal 2020 perché escluse dalla L. 205/2017 art. 1, c. 183 (LB 2018)</i>	<i>c)</i>	11.400.794,00
<i>comma 658 Versamenti degli altri soggetti del perimetro (per cui non valgono i casi b) e c))</i>	<i>d)</i>	182.404.294,81
Situazione dal 2020 a decorrere		
<i>comma 658 Versamenti senza incremento (INPS, INAIL)</i>	<i>b)</i>	834.389.054,98
<i>comma 658 Altri soggetti del perimetro incluso incremento del 10%</i>	<i>e)</i>	200.644.724,29
Riepilogo 2020 (a decorrere) - totale entrate a LB 2020	f)=b)+e)	1.035.033.779,27
Maggiori entrate per effetto dei commi 658 e 665	g)=f)-a)	6.839.635,48

Dati espressi in euro

La lettera a) riporta i versamenti affluiti agli appositi capitoli del bilancio dello Stato relativi al rendiconto 2018 in ottemperanza delle disposizioni di contenimento e di versamento vigenti per gli enti del perimetro definito dalla norma. La lettera b) si riferisce a INPS e INAIL per i quali è previsto che il versamento a decorrere sia pari a quello effettuato nel 2018; la lettera c) si riferisce ai versamenti effettuati dalle Casse di previdenza dei professionisti che, in virtù dell'esclusione prevista dalla L. 205/2017, c. 183, non sono più tenute al versamento al bilancio dello Stato delle somme relative al contributo ai vincoli di finanza pubblica; la lettera d) si riferisce ai versamenti 2018 dei soggetti che non sono esclusi da discipline specifiche e per i quali fino al 2019 si applica la normativa vigente; nella lettera e) viene calcolato il dovuto, approssimato attraverso il versato al bilancio dello Stato nel 2018, da parte dei soggetti tenuti al versamento aggiuntivo a partire dal 2020 e a decorrere; la lettera f) quantifica le entrate del bilancio dello Stato per i versamenti dei soggetti del perimetro del comma 654 a decorrere dal 2020 e avendo applicato tutta la disciplina prevista, esclusioni comprese; infine la lettera g) corrisponde alla maggiore entrata derivante dall'applicazione della disposizione in esame a decorrere dal 2020 in termini di SNF. Tale maggiore entrata corrisponde alla differenza tra l'incremento del versamento aggiuntivo del 10% dei soggetti a esso tenuto dalla norma e il venir meno dei versamenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

603

Gli interventi della legge n. 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma eleva il limite della riassegnazione in spesa, da 8 milioni di euro (già previsti all'articolo 1 - comma 778, della legge, L. 30/12/2018, n. 14) a 15 milioni di euro, delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese a decorrere dal 2019, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di sette

- milioni di euro previsti. I dati degli incassi degli ultimi anni (anno 2016 pari ad euro 24.727.720, anno 2017 pari a euro 79.126.700, anno 2018 pari ad euro 207.088.750,99 e 2019, dati al 30/09/2019, pari ad euro 140.919.125,31) dimostrano che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare.
- 604** La disposizione normativa prevede la riduzione del contributo erogato in favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, attraverso una rinegoziazione dello stesso in ragione dell'adeguamento della chiave di contribuzione dell'Italia, da cui potranno derivare risparmi di spesa di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
- 605** La disposizione prevede risparmi di spesa, pari a 14,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i tutor nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 413 tutor, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i tutor si ridurrà dagli originari 25,8 milioni annui a soli 11,57 milioni, pari a $413 \times 10 \times 2.803,46$.
- 606** Le quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia a norma dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono versate all'entrata del bilancio dello stato e riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra delle suddette amministrazioni.
- La norma determina un limite della riassegnazione in spesa, pari ad un milione di euro, a decorrere dall'anno 2020 delle risorse finanziarie da destinare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consentendo la riassegnazione solo della parte eccedente. Ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per l'incremento di un milione di euro.
- Attualmente, la suddetta riassegnazione viene definita annualmente con un decreto interministeriale del MEF, MATTM e MIT con cui vengono suddivise le citate entrate in favore di questi ultimi due ministeri, rispettivamente, per il 70% e il 30% delle stesse.
- I dati degli incassi degli ultimi anni sono:
- per il 2016, pari ad euro 14.440.838 (di cui 4.332.251, pari al 30%, riassegnati in favore del MIT);
 - per il 2017, pari ad euro 3.973.319,99 (di cui 1.191.996 in favore del MIT);
 - per il 2018, pari ad euro 4.211.403,58 (di cui 1.263.421 in favore del MIT);
 - per il 2019, al 30 settembre risultano già affluiti 13.220.343,33 (di cui 3.966.102 in favore del MIT)
- e dimostrano che il volume delle entrate risulta sufficiente a coprire quanto si prevede di non riassegnare.
- 607** L'art. 2, comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.

L'articolo 1, comma 74, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016. L'articolo 1 comma 413 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva ricondotto gli stessi al limite del 48,7 per cento e, da ultimo, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ulteriormente ridotto i predetti benefici, a decorrere dall'anno 2018, nel limite del 45,07 per cento.

L'esigenza di adottare ulteriori misure di razionalizzazione della spesa pubblica induce a rivedere ancora i limiti entro i quali concedere i benefici in parola fissandoli al 44,32 per cento con una riduzione di 412.030 euro a decorrere dal 2020 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto.

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
Denominazione	2020	2021	2022 e ss.	2020	2021	2022 e ss.
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

In milioni di euro

608

Il comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il risparmio derivante dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, quello effettivo e quello ipotetico più elevato, è destinato ad alimentare l'apposito Fondo istituito presso l'Inps ai sensi del comma 709, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino ad ora tale DPCM non è stato adottato.

La disposizione in esame è diretta sopprimere in via strutturale gli utilizzi delle economie derivanti dal citato comma 707 generando corrispondenti miglioramenti per i saldi di finanza pubblica.

Tale effetto positivo è valutato a partire dalle risultanze emerse dalle singole Conferenze dei servizi certificanti gli effetti a consuntivo e tenendo conto di un parziale sviluppo in relazione alle nuove pensioni decorrenti.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minore spesa pensionistica (netto fisco)	21,0	23,0	24,5	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Minore spesa pensionistica (lordo fisco)	(34)	(38)	(40)	(41)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)	(42)

609

In sede di Nota di Aggiornamento Def 2019, come ivi rappresentato, anche a seguito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato possibile valutare minori oneri, rispetto alle originarie valutazioni contenute nella relazione tecnica al provvedimento in esame, per il complesso delle misure di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto legge n. 4/2019 per 1.700 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021, come effetto riscontrabile per i minori accessi al pensionamento stimati per il 2019, pur tenendo conto della previsione delle domande ulteriori per i mesi di settembre/dicembre 2019 ancora in corso. Tale valutazione di minori oneri è inglobata nelle previsioni a legislazione vigente, in considerazione di un accesso comunque graduale nel tempo negli anni 2020 e, parzialmente, 2021.

Qualora, in particolare con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti negli anni 2020 e 2021, si registrassero accessi al pensionamento maggiormente dilazionati nel tempo rispetto alle ipotesi assunte, ne conseguirebbero ulteriori minori oneri, allo stato non valutabili né riscontrabili, in assenza di elementi al riguardo, afferenti a comportamenti ancora del tutto da riscontrare per i soggetti in esame (come non sono attualmente riscontrabili, rispetto a quanto già stimato, ulteriori e minori ratei / ovvero maggiori ratei di pensione per i soggetti che hanno maturato requisiti entro il 31 dicembre 2019 e non hanno esercitato l'accesso in tale anno per eventuali ulteriori posticipi/anticipi del pensionamento).

La disposizione prevede una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022. Inoltre, la disposizione in esame disciplina un procedimento che consente di riscontrare con ragionevole affidabilità e senza nocumento per la finanza pubblica gli eventuali minori oneri. Nelle more del procedimento accertativo, a garanzia degli effetti positivi scontati in misura corrispondente sui saldi programmatici di finanza pubblica, si procede all'accantonamento per gli anni 2021 e 2022 di dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e cassa, per importi corrispondenti, evidenziando che per l'anno 2020 resta in ogni caso fermo quanto previsto dai commi 688 e 689.

610- 613

Le disposizioni sono volte a promuovere iniziative di razionalizzazione delle spese di gestione operativa dei sistemi informativi, delle reti e dei servizi tecnologici delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti Locali e delle società dagli stessi partecipate, **dell'INPS** nonché delle spese sostenute dalla SOGEI S.p.A. con riferimento alle prestazioni e ai servizi erogati, alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti. L'attuazione delle disposizioni avvengono tramite l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti per le attività IT del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Secondo i dati del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 dell'AGID, la spesa media annua sostenuta per il settore ICT (al netto del comparto Enti Locali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) è pari 4,8 miliardi di euro, di cui circa 3,2 miliardi di euro di parte corrente nel biennio 2016/2017.

Il risparmio derivante dalla completa attuazione della norma dipende dalle modalità adottate dalle varie amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa annuale media per ICT, posto che l'obiettivo è ridotto nel caso di Data Center che passano al Cloud della PA certificati da Agid (comma 611) e non è applicabile alle spese di cui al comma 612. Potenzialmente, il risparmio complessivo è stimato intorno ai 580 milioni di

euro nel triennio 2020-2022 (cfr. tabella). Si tratta tuttavia di risparmi verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, prudenzialmente, non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica.

Tabella

Stima risparmi di spesa ICT – Parte corrente – Anni 2020/2022 (Importi in milioni di euro)

SETTORI	Spesa ICT 2016	Spesa ICT 2017	Totale spesa ICT 2016-2017	Media annua	Spesa annua SOGEI	Media annua al netto SOGEI	Media spese	Opex Infrastrutture	Risparmio annuo spesa ICT
	(*)	(*)					OPEX	(***)	(****)
							(**)		
Education (scuola, università, ricerca)	365	375	740	370					
Sanità (compresa la sanità regionale)	1.200	1.220	2.420	1.210					
PAC (PA Centrale ed altri Enti)	2.425	2.420	4.845	2.423					
Totale	3.990	4.015	8.005	4.003	500	3.503	2.277	713,46	192

(*) Dati da Piano triennale AGID 2019 – 2021 al netto della spesa sostenuta da Enti Locali e dall'INPS

(**) Valore stimato Spesa OPEX pari al 65% della spesa totale ICT

(***) Valore stimato spesa OPEX per infrastrutture pari al 25% della spesa ICT OPEX

(****) Al netto della spesa delle regioni, degli Enti Locali, delle Convenzioni SOGEI e dell'INPS.

614–615 *La novella integra le previsioni di cui all'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica sicurezza.*

L'articolo 39 (avente ad oggetto le convenzioni in materia di sicurezza) disciplina il potenziamento delle attività di prevenzione, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'interno di stipulare convenzioni per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli Uffici di pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4-bis).

La novella in esame è formulata ispirandosi ai contenuti del comma 811, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2019, sulla carta d'identità elettronica, nella parte in cui specifica le caratteristiche dei soggetti con i quali il Ministero dell'Interno può stipulare convenzioni. Infatti, in materia di carta d'identità, è stato stabilito che si possano negoziare convenzioni con "soggetti" dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

La norma in esame, prendendo spunto da tale previsione, si pone l'obiettivo di meglio dettagliare i soggetti con i quali è possibile stipulare convenzioni per finalità di semplificazione amministrativa degli Uffici di pubblica sicurezza, enunciando con specificità i requisiti che tali soggetti sono tenuti a possedere.

Nello specifico, la novella prevede la possibilità di stipulare, in luogo di convenzioni con altri soggetti non pubblici, convenzioni con concessionari di pubblici servizi dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme

tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento.

Inoltre, si dispone che gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni procedono all'identificazione degli interessati anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica.

La disposizione in esame è volta a modificare la disciplina di settore per renderla maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione in tema sicurezza, e più in particolare nell'ambito dello svolgimento di operazioni preliminari, necessarie all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

616-619 La disposizione prevede che le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli Organi di rilevanza costituzionale possono richiedere alla proprietà degli immobili locati - entro il termine di 150 giorni dalla entrata in vigore della presente norma - la rinegoziazione dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della norma medesima.

Le predette Amministrazioni, previa verifica con l'Agenzia del demanio della convenienza, anche economica, alla rinegoziazione, possono proporre alla proprietà, entro il suddetto termine, la stipula di un nuovo contratto di locazione della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15 per cento.

Qualora la proprietà, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, comunichi la volontà di accettarla, l'Amministrazione interessata ne darà comunicazione all'Agenzia del demanio ai fini del rilascio del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione della proprietà il contratto di locazione in essere resta in vigore fino alla naturale scadenza.

Le suddette previsioni si applicano anche per i contratti di locazione già scaduti alla data di entrata in vigore della presente norma.

La norma in questione, laddove si proceda alla rinegoziazione del contratto di locazione nei termini suddetti, consente alle amministrazioni interessate sia di conseguire un risparmio di spesa in termini di abbattimento del canone di locazione, sia di permanere negli immobili già locati per un periodo più lungo rispetto alla originaria scadenza contrattuale, evitando così le spese connesse all'individuazione di un nuovo immobile da locare, agli eventuali lavori di ristrutturazione/adeguamento, nonché quelle di trasloco.

I predetti risparmi sono quantificabili solo a consuntivo.

620 Il **comma 620** prevede che qualora le Amministrazioni non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali siano reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettui una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al 5 % per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

621 La disposizione interviene sui corrispettivi riconosciuti al Ministero della difesa a valere sui proventi delle vendite di immobili militari. Di fatto la stessa è intesa a ripristinare la legislazione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio per il 2019.

In particolare, la disposizione di cui alla lettera a), punto 1, modifica l'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo che in luogo del riconoscimento del 10 per cento delle risorse monetarie eventualmente derivanti dall'apporto degli immobili ai fondi, al Ministero della Difesa sia assegnato un importo in quote del fondo pari al 30% del valore di apporto. In base al punto 2 il ricavato della eventuale successiva vendita delle quote è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

La lettera b) modifica l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare, il punto 1 estende al 31 dicembre 2022 la possibilità di riassegnazione dei proventi monetari derivanti da alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni militari, riducendo altresì dall'80% al 55% la quota dei predetti proventi da corrispondere al fondo ammortamento titoli di stato e incrementando dal 10% al 35% la quota da riassegnare al Ministero della Difesa.

Il punto 2 elimina la quota del 10% dei proventi riconosciuta al predetto Ministero per le alienazioni effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

La proposta non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto i corrispettivi saranno riconosciuti al Ministero della difesa a fronte di entrate non previste a legislazione vigente.

622 *La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa di un fondo, per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e all'articolo 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a valere sulle risorse di cui al comma 14 per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*

623 *Tenuto conto di quanto disposto dal comma 686, viene prevista l'abrogazione del comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis e ai commi 4-bis e 4-octies del richiamato articolo 241-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.*

624-625 La disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente dalla legge di rango rafforzato n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici. A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è, infatti, disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito elenco 2) per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro nell'anno 2020. A seguito della verifica della coerenza degli andamenti tendenziali dei conti pubblici, come risultante dal Documento di economia e finanza 2020 con il raggiungimento degli obiettivi programmatici per l'esercizio 2020 valutati al netto delle entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, ovvero degli effetti dei provvedimenti emanati ai fini della lotta all'evasione fiscale, qualora non dovessero emergere scostamenti rilevanti, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti possono essere resi disponibili, in sede di presentazione del provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato.

626 *La disposizione consente al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di monitorare, in maniera più efficace, le operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) e i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché di indirizzare le*

Amministrazioni verso un corretto trattamento contabile delle operazioni avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004. Per tale motivo risulta altresì necessario che le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni vengano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A tal riguardo si fa presente che nell'ultimo triennio Eurostat ha formulato una serie di raccomandazioni all'Italia volte a sensibilizzare il Paese in ordine alla riduzione del potenziale rischio legato alla riclassificazione da off a on balance sheet nei bilanci degli enti concedenti e dello Stato delle operazioni di partenariato pubblico privato, anche al fine di favorire una più efficiente gestione delle risorse pubbliche. Nell'ultima visita del dicembre 2018, Eurostat ha fatto presente che il mancato rispetto delle raccomandazioni formulate in materia nel 2007 sarebbe stato valutato ai fini della possibile apertura di una procedura di infrazione. Il MEF, nel rispondere ai rilievi di Eurostat si impegna a realizzare e rendere operativo a regime dal 2021 un sistema informativo a livello nazionale e per ogni singola Pubblica Amministrazione per la raccolta dei dati e per il monitoraggio del partenariato pubblico privato in Italia. Le riclassificazioni operate da Eurostat nel 2017 (tra cui la Metro 4 e la Metro 5 del Comune di Milano e la Tramvia di Firenze oltre alla Pedemontana Veneta) hanno comportato un impatto sul debito per circa 2,4 miliardi. La disposizione non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per la finanza pubblica.

627-628 *La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. La finalità perseguita dalla norma è quella introdurre, in via sperimentale, la modalità di espressione del voto in via digitale, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate. La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali, in particolare le elezioni politiche, le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i referendum abrogativi (ex art. 75 Cost.) e i referendum costituzionali (ex art. 138 Cost.); non riguarda, invece, le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale. Le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il comma 692 stabilisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: gli italiani all'estero e gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.*

629 La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, una quota di detraibilità decrescente, rispetto al reddito, delle detrazioni per oneri al 19 per cento secondo il seguente schema:

Reddito (euro)	Quota di detraibilità spettante
Fino a 120.000	100%
Oltre 120.000 fino a 240.000	$(240.000 - \text{reddito}) / 120.000$
Oltre 240.000	0

Sono esclusi gli oneri per interessi per mutui ipotecari e le spese sanitarie. Secondo la legislazione vigente la detrazione, pari al 19 per cento dell'onere, spetta per intero.

Ai fini della stima, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, proiettati all'anno di riferimento. Le spese sanitarie per patologie gravi sono state stimate sulla base dei dati riportati nelle suddette dichiarazioni.

In base a tali elaborazioni, si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa **24,8 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta) rispettivamente di circa **0,05** e **0,02 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della norma dal 2020, si riportano di seguito gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	dal 2022
IRPEF	0	43,4	24,8
Addizionale regionale	0	0,05	0,05
Addizionale comunale	0	0,03	0,02
Totale	0	43,48	24,87

In milioni di euro

630

La disposizione in esame stabilisce che, a decorrere dal **1° ottobre 2020**, i veicoli di classe euro 3 siano esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri. La medesima disposizione prevede, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, siano esclusi dal predetto beneficio anche i veicoli di classe euro 4.

I veicoli di categoria 0 o inferiore e di categoria 1 e 2 sono già stati esclusi dal beneficio fiscale rispettivamente dall'art. 1, comma 233 della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 1, comma 645 della Legge di Stabilità 2016.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati estratti dalla banca dati Vi.Sta i dati relativi al numero di veicoli, distinti per classe ambientale, che hanno i requisiti per poter usufruire del beneficio nell'anno 2018. La distribuzione per classe ambientale dei predetti veicoli, a partire da quelli di categoria euro 3, è riportata nella tabella seguente:

CLASSE VEICOLO (DIRETTIVA EURO)	NUMERO VEICOLI
3	23.777
4	4.978
5	22.010
6	9.023
TOTALE	59.788

La tabella mostra che la percentuale dei veicoli di classe euro 3 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 3 e superiori è pari al 39,7% e che la percentuale dei veicoli di classe euro 4 rispetto al totale dei veicoli di classe euro 4 e superiori è pari al 13,8%.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, si considera che l'ammontare complessivo del credito di imposta determinato

dall'agevolazione, per il 2018, risulta pari a € 1.319,9 milioni. Moltiplicando le predette percentuali per l'ammontare del credito di imposta, si stima che l'ammontare del beneficio riconducibile ai veicoli di classe euro 3 ed euro 4 sia pari complessivamente a € 634,8 milioni di euro (€ 524,9 milioni per i veicoli euro 3 e € 109,9 milioni di euro per i veicoli euro 4).

Tuttavia, al fine di improntare la stima a criteri di maggiore prudenza, si rende altresì necessario quantificare i minori risparmi derivanti dal fisiologico rinnovo del parco circolante utilizzando le informazioni presenti nella banca dati Vi.Sta.

Pertanto, tenuto anche conto degli effetti di risparmio che si sono realizzati a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi di Stabilità per il 2015 e per il 2016 e delle particolari modalità di fruizione del credito che avviene trimestralmente, prudenzialmente le minori spese fiscali derivanti dalla norma in esame sono valutate, per cassa, **in 117 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021.**

631

La norma prevede la rimodulazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 11 della tabella A del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (testo unico accise), da applicare ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica. Ciò al fine di stabilire aliquote di accisa specifiche, finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili. In particolare, la norma prevede l'abrogazione del punto 11 della tabella A del testo unico accise e l'applicazione ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica di nuove aliquote di accisa riportate nell'allegato I del medesimo testo unico.

Nella Tabella che segue sono riportate le aliquote di accisa a legislazione vigente e quelle rideterminate, nonché la differenza tra le due aliquote.

PRODOTTO	Unità di misura	Aliquota vecchia (€/unità di misura)	Aliquota nuova (€/unità di misura)	Differenza tra le aliquote (€/unità di misura)
Gas naturale (15° C e 1 atmosfera)	1000 Smc	0,4493	0,450	0,001
Gpl (fase liquida a 15° C)	1000 kg	0,6817	0,700	0,018
Gasolio (a 15° C)	1000 lt	12,72601	12,800	0,074
Olio combustibile e oli minerali greggi, naturali (a 15° C)	1000 kg	15,33154	15,400	0,068
Carbone, lignite e coke	1000 kg	2,600	11,800	9,200

La stessa norma ridetermina anche le aliquote del carbone, della lignite e del coke utilizzati per uso riscaldamento da parte di imprese e da parte di soggetti diversi dalle imprese. In particolare, l'aliquota di carbone, la lignite e il coke usati per riscaldamento dalle imprese aumenta da 4,6 a 12,0 euro per 1000 kg, quella dei medesimi prodotti utilizzati da soggetti diversi dalle imprese aumenta da 9,2 a 15 euro per 1000 kg. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati di consumo dei prodotti energetici per la produzione di energia elettrica contenuti nel "Bollettino energetico nazionale 2017" pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Considerando la decorrenza dal 2020, si riportano

di seguito gli effetti stimati in termini di cassa, derivanti dalla normativa in esame, ipotizzando, in via prudenziale, che siano trascurabili i consumi di carbone in usi tassati diversi da quelli per la produzione di energia elettrica:

	2020	2021	2022
Accisa	106,4	106,4	106,4
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-32,6	-18,6
IRAP	0,00	-7,9	-4,3
Totale	106,4	65,9	83,5

In milioni di euro

632-633

La disposizione prevede una modifica nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale:

- per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e 60% a partire dal 2021

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. In assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

Classi CO₂ g/km	Frequenza	Peso
fino a 60	10.967	1,3%
tra 60 e 160	780.808	93%
tra 160 e 190	33.730	4%
oltre 190	14.612	1,7%
TOTALE	840.117	100%

Dati Vi.Sta 2018

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e +10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti.

Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	1,0	5,3	7,2	5,4	0,5	-4,6
Addizionale Regionale	0,0	0,06	0,29	0,37	0,27	0,00
Addizionale Comunale	0,0	0,03	0,13	0,15	0,09	-0,03
Totale	1,0	5,4	7,6	5,9	0,9	-4,6

in milioni di euro

634-658 La norma prevede l'istituzione di un'imposta di consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. I suddetti manufatti, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, non compostabili secondo la norma UNI EN 13432, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono concepiti, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti. Rientrano tra i MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego anche parziale delle suddette materie plastiche, che consentono la chiusura di manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie.

La norma prevede altresì che siano esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo da applicare alla materia plastica contenuta nell'involucro, purché non provenga da processi di riciclo, nel cui caso l'imposta non è dovuta.

L'imposta si applica ai manufatti ottenuti nel territorio nazionale, provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ed importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea, fatta eccezione per quelli utilizzati per la spedizione di merci rientranti nell'ambito di applicazione della franchigia doganale di cui al Regolamento (UE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009, mentre non si applica sui manufatti ceduti dal produttore ad acquirenti ubicati in un altro Stato membro ovvero su quelli esportati dallo stesso produttore.

Il versamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato, sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati i dati contenuti nel "Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di

imballaggio – Relazione generale consuntiva 2018” pubblicato dal CONAI. In particolare, è stato considerato il quantitativo di imballaggi in plastica che si prevede saranno immessi al consumo in Italia negli anni 2020 e 2021 (per gli anni successivi al 2021 è stato considerato il quantitativo relativo a tale anno), al netto della quota stimata di imballaggi riutilizzabili. La base imponibile dell'imposta è ulteriormente ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi. Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI (fonte associazioni di categoria), aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della disposizione. Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile, al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata.

Qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1° luglio 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di ottobre 2020:

	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	140,6	521,1	462,0	395,4
IIDD	0,0	-43,1	-141,2	-73,1
IRAP	0,0	-10,4	-33,7	-16,5
Totale	140,6	467,7	287,1	305,8

in milioni di euro

La disposizione, infine, concede alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, un credito d'imposta per le spese, sostenute nel 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

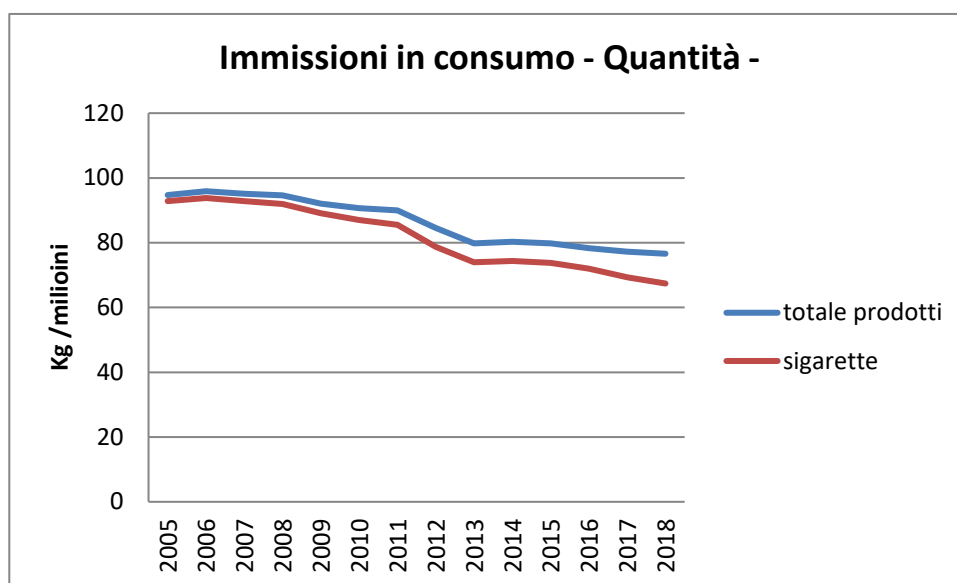
La misura genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 30 milioni di euro nel 2021.

Viene infine concesso alle imprese attive nel settore delle materie plastiche un credito di imposta per le attività di formazione finalizzate all'acquisizione e consolidamento delle conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista per il credito di imposta formazione 4.0, con effetti valutati in 10 milioni di euro nel 2021. Pertanto, per quest'ultimo credito di imposta non si ascrivono oneri aggiuntivi.

1. Evoluzione del mercato dei tabacchi lavorati

Il mercato dei tabacchi lavorati, dal 2005 al 2018, ha registrato una continua contrazione che ha interessato in misura più accentuata il settore delle sigarette le cui immissioni in consumo sono passate da oltre 92,8 milioni di chilogrammi, con una quota di mercato del 98,03%, a circa 67,4 milioni di kg, con una quota di mercato di circa l'88%.

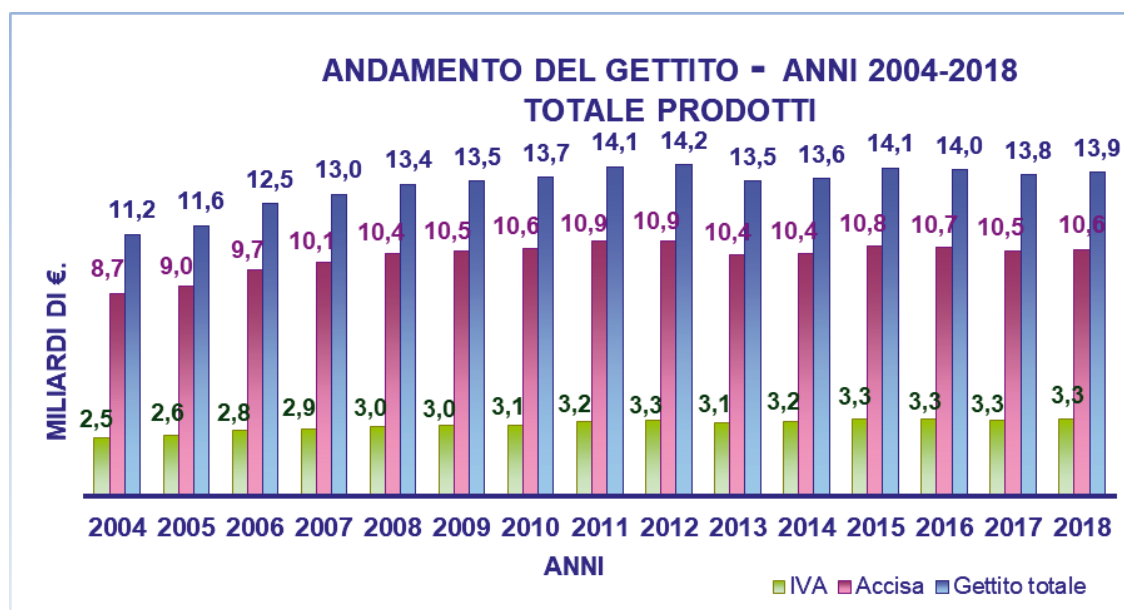
Grafico 1



Nel corso degli anni si è determinato, quindi, in un quadro di costante contrazione del mercato dovuto a varie concause (diffusa consapevolezza dei rischi sanitari connessi al fumo, contrabbando, contraffazione, introduzione sul mercato di prodotti succedanei del tabacco), uno spostamento dei consumi dal settore delle sigarette, gravato da una elevata fiscalità (attualmente l'accisa media è pari a € 150 / kg) , verso i trinciati per sigarette (attualmente l'accisa media è pari a € 125 / kg) e verso i prodotti da inalazione, la cui tassazione è pari, per i tabacchi da inalazione, ad un quarto di quella gravante sull'equivalente consumo di sigarette, e per i liquidi da inalazione contenenti nicotina, ad un decimo.

Le entrate erariali (accisa ed imposta sul valore aggiunto), fino al 2012, hanno registrato, grazie ad un sistema di tassazione prevalentemente proporzionale ai prezzi di vendita, un costante incremento nonostante la contrazione dei consumi.

Nel 2012 le entrate erariali sono state pari a 14,2 miliardi di euro, mentre nel 2013 e 2014 hanno subito una contrazione (13,5 e 13,6 miliardi di euro), anche per effetto di politiche di prezzo al ribasso adottate dai produttori, per contrastare le quali, con il decreto legislativo 188/2014, è stato modificato il sistema di tassazione prevedendo, in particolare, per le sigarette l'applicazione di un "onere fiscale minimo" e per gli altri prodotti di una "accisa minima". Negli anni successivi il gettito complessivo si è attestato intorno ai 14 miliardi di euro.



1. Composizione attuale del mercato

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportati i dati relativi alle immissioni in consumo delle varie tipologie di tabacchi lavorati registrate dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 e le variazioni percentuali rispetto ai dati dell'analogo periodo del 2018.

Tabella 1

	da 1 gennaio a 30 settembre 2019					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	48.817.883	1.547.437.656	1.233.650.747	7.330.799.080	2.224.619.990	12.336.507.47
tab. ryo	3.707.026	81.244.396	75.679.399	463.391.091	136.473.997	756.788.88
tab. fumo	207.441	4.589.511	2.874.377	16.096.510	5.183.369	28.743.76
sigaretti	1.345.396	56.234.479	13.895.118	43.763.697	25.056.527	138.949.82
sigari	695.499	79.331.641	16.237.247	37.522.045	29.281.527	162.372.46
fiuti	24.003	1.881.597	398.729	987.974	718.959	3.987.25
inalazione	2.249.447	293.442.836	52.065.368	81.263.871	93.881.606	520.653.68
TOTALE	57.046.695	2.064.162.116	1.394.800.985	7.973.824.268	2.515.215.975	13.948.003.34

Tabella 2

	differenza percentuale					
	quantità	quota fornitore	aggio	accisa	iva	totale valore
sigarette	-4,36%	-3,14%	-1,33%	-0,94%	-1,33%	-1,33%
tab. ryo	5,35%	-3,99%	7,12%	9,35%	7,13%	7,13%
tab. fumo	-1,22%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%	-1,29%
sigaretti	5,63%	3,55%	7,28%	12,48%	7,28%	7,28%
sigari	1,88%	2,54%	2,77%	3,25%	2,77%	2,77%
fiuti	12,59%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
inalazion e	134,77%	178,35%	117,35%	21,34%	117,35%	117,35%
TOT ALE	-1,14%	7,20%	1,30%	-0,12%	1,30%	1,30%

Emerge che continua la crescita (+5,35 %) dei trinciati per sigarette, i cui volumi corrispondono al 6,50% del mercato, a fronte di una contrazione (- 4,36%) delle sigarette, la cui quota di mercato è pari all'85,58 % (98,03% del 2005).

E' in forte espansione (+139,01%) la tipologia dei tabacchi da inalazione, la cui disciplina fiscale è stata recata dal citato decreto legislativo n. 188/2014, raggiungendo una quota di mercato pari al 3,94%.

Le altre tipologie di prodotti (sigari, sigaretti, tabacchi da fiuto e altri tabacchi da fumo) hanno la restante quota del 3,98%.

1. Struttura della fiscalità

1.1 Imposta sul valore aggiunto

I tabacchi lavorati sono assoggettati ad imposta sul valore aggiunto secondo un particolare regime (c.d. regime monofase) in base al quale l'iva è assolta una sola volta all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti (cioè all'atto dello svincolo dal regime sospensivo dell'accisa che si verifica nel momento in cui i prodotti sono ceduti dal deposito fiscale al rivenditore).

Tale regime prevede che l'imposta sia applicata, secondo l'aliquota ordinaria, al prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi (tariffa di vendita stabilita con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità alle richieste dei produttori) al netto dell'imposta stessa. L'attuale aliquota ordinaria del 22 per cento (da applicare al prezzo di vendita al netto dell'iva) corrisponde al 18,03 per cento del prezzo di vendita (c.d. "aliquota di scorporo").

1.2 Accisa e imposta di consumo

I sigari, i sigaretti e i trinciati per sigarette sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 23 per cento, del 23,5 per cento e del 58,5 per cento.

E' anche prevista per dette tipologie di prodotti un'accisa minima, pari rispettivamente a euro 30, a euro 32 e a euro 125 il kg, che è comunque dovuta qualora per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori l'applicazione delle aliquote di base comporti un importo di accisa inferiore. L'accisa minima è applicata sui prezzi fino a euro 130/kg per i sigari, fino a euro 136/kg per i sigaretti e fino a euro 213,34/kg per i trinciati per sigarette. Un kg equivale convenzionalmente a 200 pezzi per i sigari e a 400 pezzi per i sigaretti.

Gli altri tabacchi da fumo e i tabacchi da fiuto sono assoggettati ad un'accisa proporzionale al prezzo di vendita (aliquota di base), rispettivamente del 56 per cento, e del 24,78 per cento.

L'importo dell'accisa globale sulle sigarette è data da due componenti: da un importo fisso per unità di prodotto (elemento specifico) pari attualmente a euro 20,9 il kg, e da un importo proporzionale (elemento ad valorem) pari al 50,97 per cento del prezzo di vendita. Tali componenti sono determinate secondo il sistema di calcolo previsto all'articolo 39-octies del Testo unico delle accise con riferimento all'accisa gravante sul prezzo medio ponderato delle sigarette data dall'applicazione della vigente aliquota di base (59,5 per cento) al prezzo stesso, in modo che le due componenti applicate allo stesso prezzo medio ponderato comportino il medesimo importo di accisa.

Per le sigarette è prevista l'applicazione di un onere fiscale minimo pari attualmente a euro 180,88 il kg, che è comunque dovuto a titolo di accisa e di iva qualora, per effetto del livello dei prezzi scelti dai produttori, l'applicazione delle aliquote di iva e dell'accisa globale comporti un onere fiscale inferiore. L'importo dell'onere fiscale minimo è dato dal 95,22 per cento dell'accisa e dell'iva gravanti sul prezzo medio ponderato, e trova applicazione attualmente per i prezzi delle sigarette fino a euro 231/kg.

2. Modifica della fiscalità sui tabacchi lavorati prevista dallo schema di norma

Lo schema di norma prevede un generalizzato incremento della tassazione per tutte le tipologie di tabacchi lavorati.

2.1 Sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 59,5 al 59,8 per cento.

Aumento della percentuale per il calcolo dell'Onere fiscale minimo dal 95,22 al 96,22 per cento.

Occorre evidenziare preliminarmente che nel 2020 la fiscalità a titolo di accisa sulle sigarette subirà, a legislazione vigente, verosimilmente un incremento dovuto al livello del prezzo medio ponderato delle sigarette che si registrerà nel 2019, in base al quale devono essere calcolate, come sopra indicato, sia le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa sia l'importo dell'onere fiscale minimo.

I dati registrati nel 2019, in particolare quelli relativi al periodo successivo alle variazioni tariffarie intervenute nei primi mesi dell'anno, fanno verosimilmente prevedere che il prezzo medio delle sigarette sarà pari a euro 253 il kg (equivalente convenzionalmente a 50 pacchetti da 20 pezzi). Nel 2018 è stato pari a euro 245 il kg.

Per effetto di tale incremento, l'elemento specifico dell'accisa passerà da euro 20,90 a euro 21,58 il kg (+ 0,68 euro), mentre l'onere fiscale minimo da euro 180,88 a euro 186,78 (+ 5,90 euro). (Occorre al riguardo precisare, che l'effetto traslativo sui prezzi di vendita dell'aggravio fiscale è diverso per le sigarette soggette all'onere fiscale minimo e per quelle soggette all'accisa ordinaria, in quanto il rispettivo moltiplicatore è pari a 1,1 e a 4,76, in

ragione delle diverse componenti proporzionali al prezzo). L'elemento proporzionale dell'accisa resta invariata al 50,97 per cento.

In base al trend decrescente registrato nei primi nove mesi del 2019 (- 4,36 per cento), è stimato per il 2020 un volume di immissioni in consumo di sigarette pari a kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019).

Attualmente le sigarette alle quali si applica l'onere fiscale minimo e quelle alle quali si applica l'accisa ordinaria sono pari, rispettivamente, al 6 per cento e al 94 per cento, per cui è stimabile che, nel 2020, circa kg 3,630 milioni (kg 60,5 x 0,06) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 5,80 il kg, e circa kg 56,870 milioni (kg 60,5 x 0,94) subiranno un aggravio di fiscalità pari a euro 0,68 il kg. Pertanto, le maggiori entrate dovute all'aumento del prezzo medio ponderato delle sigarette che verosimilmente si determinerà nel 2019, sono stimabili pari a circa euro 60 milioni, come risulta dalla tabella 4.

Lo schema di norma prevede un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sulle sigarette dal 59,5 al 59,8 per cento, e l'aumento della percentuale per il calcolo dell'onere fiscale minimo dal 95,22 per cento al 96,22 per cento.

Come si evince dalla Tabella 5, l'aggravio di fiscalità sarà mediamente pari a € 2,61/kg per le sigarette assoggettate all'onere fiscale minimo, e a € 0,76/kg, per le sigarette assoggettate all'accisa ordinaria, le quali presentano un differente valore traslativo di tale aggravio sui prezzi di vendita. In base alle rispettive previsioni di vendita, ne deriverebbe un maggior gettito stimato in € 52,7 milioni.

Tabella 5

quantità kg	incremento fiscalità /kg	Maggiore accisa 2020 (a legislazione vigente) €
3.630.000	5,8	21.054.000,00
56.870.000	0,68	38.671.600,00
60.500.000		59.725.600,00

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	60.500.000	prezzo medio ponderato	accisa media con aliquota di base = 59,5 %; OFM = 95,22%	accisa media con aliquota di base = 59,8 %; OFM = 96,22%	differe nza unitaria	maggiori entrate (al netto maggiori entrate derivanti da variazione a legislazione vigente del prezzo medio ponderato delle sigarette)
quantità stimate soggette a OFM	3.630.000	224	140,4 8	143,09	2,61	9.474.300,00
quantità stimate soggette a AO	56.870.000	255	150,8 7	151,63	0,76	43.221.200,00
						52.695.500,00

Quindi, nel 2020, l'aggravio di fiscalità sulle sigarette sarà pari a circa 113 milioni di euro, che ridurrà di un corrispondente importo il ricavo dei produttori, i quali potrebbero essere indotti a richiedere aumenti di prezzo che potrebbero incidere sulla domanda di sigarette che già fa registrare una forte contrazione dovuta anche allo spostamento verso prodotti sostitutivi (trinciati per sigarette, tabacchi e liquidi da inalazione) su cui grava una minore fiscalità. Ulteriore effetto potrebbe essere l'incremento del consumo di prodotti di contrabbando e contraffatti. Il maggior gettito che potenzialmente deriverebbe dagli aumenti di prezzo (in quanto le aliquote proporzionali delle varie componenti del prezzo si applicherebbero a valori più alti) potrebbe essere attutito dalle descritte conseguenze sulla domanda, la quale, in base ai dati registrati negli ultimi periodi, evidenzia un elevato grado di elasticità rispetto ai prezzi. In sostanza, le potenziali maggiori entrate derivanti dagli aumenti di prezzo sarebbero verosimilmente assorbite dalla ulteriore diminuzione dei consumi rispetto a quelli ipotizzati nel 2020, pari, come sopra evidenziato, kg 60,5 milioni (67,4 milioni nel 2018 e 64,5 milioni stimati nel 2019). Sembra pertanto opportuno, in via prudenziale, non ascrivere maggiori entrate ai possibili aumenti di prezzo che potrebbero intervenire nel 2020.

4.2 Trinciati per sigarette

Aumento dell'aliquota di base dal 58,5 al 59,0 per cento;

Aumento dell'accisa minima da € 125 a € 130 il kg.

L'accisa minima vigente pari a € 125 si applica ai prezzi fino a € 213,34/kg, mentre quella pari a € 130 si applicherà ai prezzi fino a € 220/kg.

Il mercato dei trinciati per sigarette fa registrare da anni una costante crescita ed è stimabile che nel 2020 sarà pari a circa 5 milioni di kg (4,7 milioni nel 2018). La composizione di tale mercato è caratterizzato da prezzi bassi, che rendono assoggettabili all'attuale accisa minima di € 125 il kg la quasi totalità delle quantità immesse sul mercato.

Infatti sul totale di vendite stimate di circa 5 milioni di kg, soltanto circa 4 mila kg sono assoggettati all'accisa ordinaria del 58,5 per cento.

Il maggior gettito deriverebbe pertanto per la quasi totalità dall'aumento di 5 euro dell'accisa minima ed è stimabile pari a circa 25 milioni di euro, come risulta dalla Tabella 6.

Tabella 6

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	5.000.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 58,5%; accisa minima = 125 euro/kg 2019	aliquota di base = 59%; accisa minima = 130 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	4.995.800	204	125	130	5	24.979.000,00
quantità stimate soggette a AO	4.200	220	128,7	130	1,3	5.460,00
						24.984.460,00

In considerazione della peculiarità del settore, gli incrementi dei prezzi di vendita che presumibilmente saranno richiesti dai produttori per compensare la contrazione dei ricavi sono stimabili pari a circa 7 euro il kg, considerato l'incremento della fiscalità di 5 euro e il moltiplicatore sul prezzo di 1,4, in ragione delle componenti proporzionali (aggio al rivenditore e iva) ai prezzi assoggettati all'accisa minima.

L'aumento di € 7 il kg fa ricadere i nuovi prezzi comunque nell'ambito dell'applicazione dell'accisa minima ad eccezione di quelli relativi a circa 8.000 kg, il cui maggior gettito dovuto all'aumento dell'aliquota di base, sarebbe del tutto trascurabile in sede di analisi previsionale.

4.3 Altre tipologie di tabacchi lavorati (sigari, sigaretti, altri tabacchi da fumo, tabacchi da fiuto e da mastico).

Aumento delle rispettive aliquote di base di 0,5 punti percentuali;

Aumento dell'accisa minima di € 5/kg, sui prodotti per i quali è prevista (sigari e sigaretti).

Si riportano nelle seguenti tabelle le stime di maggior gettito derivante dalle sopraindicate misure per ciascuna tipologia di tabacchi lavorati:

Tabella7
SIGARI

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	928.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23%; accisa minima = 30 euro/kg 2019	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 35 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	69.000	116	30	35	5	345.000,00
quantità stimate soggette a AO	859.000	243	55,89	57,105	1,215	1.043.685,00
						1.388.685,00
quantitativi soggetti ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	124.000,00				3,785	469.340,00
						1.858.025,00

Tabella 8

SIGARETTE

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	1.800.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 23,5%; accisa minima = 32 euro/kg 2019	aliquota di base = 24%; accisa minima = 37 euro/kg 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a accisa minima	1.548.000	95	32	37	5	7.740.000,00
quantità stimate soggette a AO	252.000	152	35,72	36,48	0,76	191.520,00
						7.931.520,00
quantità stimate soggette ad accisa minima nel 2020 invece che all'accisa ordinaria	175.000,00				4,24	742.000,00
						8.673.520,00

Tabella 9 ALTRI TABACCHI DA FUMO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	277.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 56,0% - 2019	aliquota di base = 56,5% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate
quantità stimate soggette a AO	277.000	138,56	77,59 36	78,2864	0,6928	191.906

Tabella 10 TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

	kg	€/kg				
quantità stimate 2020	32.000	prezzo medio ponderato	aliquota di base = 24,78% - 2019	aliquota di base = 25,28% 2020	differenza unitaria	maggiori entrate

quantità stimate soggette a AO	32.000	166,12	41,164 54	41,995 136	0,8306	26.579

Nella Tabella 11 è riportato il riepilogo delle maggiori entrate erariali stimate in base a quanto sopra rappresentato.

Tabella 11

maggiori entrate da schema di norma (€/milione)	
da variazione aliquota di base sigarette	43,221
da variazione onere fiscale minimo sigarette	9,474
da variazione aliquota di base trinciati per sigarette	0,005
da variazione accisa minima trinciati per sigarette	24,979
variazione accise su sigari	1,858
variazione accise su sigaretti	8,673
variazione accisa su altri tabacchi da fumo	0,192
variazione accisa su tabacchi da fiuto e da mastico	0,027
TOTALE	88,429

660

Costituiscono la base imponibile dell'imposta i prodotti accessori ai prodotti da fumo che si esauriscono in un unico utilizzo. Rientrano in tale ambito le cartine, i tubetti di cartine e i filtri che vengono utilizzati per il consumo dei tabacchi trinciati a taglio fino, utilizzati per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico delle accise), i quali sono assoggettati ad accisa secondo quanto stabilito dall'articolo 39-octies dello stesso decreto legislativo. La stima del maggior gettito derivante dallo schema di norma è basata sulla previsione su base annua dei volumi di vendita dei trinciati per sigarette, che è la tipologia di tabacchi lavorati il cui consumo comporta l'utilizzo degli articoli oggetto di tassazione. Si stima un volume annuo di vendite pari a 5 milioni di kg. di trinciati per sigarette. Presupponendo che il quantitativo medio di tabacco necessario per arrotolare una sigaretta sia pari a un grammo è stimabile un consumo annuo di circa 5 miliardi di cartine/tubetti. Per la stima del consumo dei filtri è stato ipotizzato, non essendo disponibili dati al riguardo, che gli stessi vengano utilizzati nel 70 per cento delle sigarette arrotolate, per cui il consumo degli stessi dovrebbe essere pari a circa 3,5 miliardi. Pertanto la base imponibile dell'imposta prevista dallo schema di norma dovrebbe essere pari a 8,5 miliardi di pezzi (5 miliardi di cartine/tubetti e 3,5 miliardi di filtri). Il maggior gettito derivante dallo schema di norma sarebbe pari a 30,6 milioni di euro (8,5 miliardi di pezzi x 0,0036 di €).

661-676

La norma prevede l'istituzione di un'imposta di consumo sulle bevande analcoliche preconfezionate e sui prodotti predisposti per essere utilizzati, previa diluizione, come bevande analcoliche, ottenuti entrambi con l'aggiunta di sostanze edulcoranti, di origine naturale o sintetica, il cui contenuto complessivo sia superiore, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per le prime, e a 125 grammi per chilogrammo, per i secondi.

Tale imposta è fissata nella misura di:

- 10,0 euro per ettolitro per i prodotti finiti,
- 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluizione.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, contenente la disciplina di dettaglio del tributo e che dovrà essere effettuata entro il mese di **agosto 2020**. Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati utilizzati gli ultimi dati di consumo pubblicati dalle associazioni di categoria relativi all'anno 2017. In particolare, il consumo di bevande gassate, *energy drink* e altre bevande lisce preconfezionate, nel 2017, in Italia, risulta di circa 3.055 milioni di litri.

Tali bevande vengono prodotte con l'aggiunta di zuccheri e hanno un contenuto complessivo finale di edulcoranti superiore al limite previsto di 25 grammi per litro. Inoltre, i consumi relativi ai succhi e alle bevande a base di frutta, nel 2017, sono stati pari a 765 milioni di litri. Prudenzialmente, i consumi di tali prodotti sono stati ridotti del 50 per cento, pervenendo a una stima di 382,5 milioni di litri.

L'abbattimento consente di improntare la stima a criteri di prudenzialità e di tener conto dei limiti legati all'assenza di informazioni dettagliate sul volume delle bibite che contengono edulcoranti aggiunti. Infine, per quanto riguarda i prodotti concentrati, destinati a essere trasformati in bevande edulcorate a seguito di diluizione, si è assunto, sulla base di dati desunti da informazioni degli operatori di settore, che si ottengano mediamente 5 lt di bevanda, a partire da 1 kg di prodotto concentrato. Il consumo di bevande edulcorate a seguito di diluizione è stato pari, nell'anno 2017, a 140 milioni di litri. Si è ipotizzato che tutto il quantitativo di prodotto destinato a essere trasformato nelle suddette bevande abbia un contenuto zuccherino superiore a 125 grammi per chilogrammo. Si riportano di seguito gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1° ottobre 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di novembre 2020:

	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta di consumo	58,5	350,8	350,8	350,8
IRES	0,0	-9,0	-49,9	-30,7
IRPEF	0,0	-9,0	-49,9	-30,7
IRAP	0,0	-4,4	-24,1	-14,1
Totale	58,5	328,4	226,9	275,3

Dati in milioni di euro

677

La legislazione vigente prevede un limite di esenzione di 5,29 euro per i buoni pasto in forma cartacea e pari a 7 euro per quelli in forma elettronica. La disposizione in esame modifica le esenzioni vigenti, riducendole a 4 euro per i buoni cartacei e incrementandole a 8 euro per i buoni di tipo elettronico. In assenza di informazioni relative all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti negli archivi delle dichiarazioni dei redditi, sono stati utilizzati i dati pubblicati dai maggiori operatori del mercato, stimando un valore di mercato annuo di circa 2,7 miliardi di euro. Si ipotizza, inoltre, che la quota di buoni in formato elettronico sia pari al 50% e che il 70% dei buoni abbia un valore nominale non superiore a 5,29 euro.

Sulla base di tali assunzioni, si stima che la disposizione in esame determini un recupero di gettito annuo di IRPEF e addizionali locali derivante dalla riduzione della soglia di

esenzione dei buoni cartacei di circa 74 milioni di euro e una perdita di gettito annua conseguente all'incremento ad 8 euro della soglia di esenzione dei buoni elettronici di circa -18 milioni di euro. La disposizione determina, pertanto, un recupero di gettito complessivo di circa 56 milioni di euro su base annua.

Considerando l'entrata in vigore della misura dal 2020, si riportano nella tabella gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022
IRPEF	51,3	53,3	53,3
Addizionale regionale	0	2,1	2,1
Addizionale comunale	0	0,7	0,6
Totale	51,3	56,1	56,0

In milioni di euro

678

L'articolo 1, commi 35-50, della L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) istituiva l'imposta sui servizi digitali che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi da applicare ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. La legge prevede che con successivo decreto sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta che entrerà in vigore nei 60 giorni successivi all'emanazione del decreto. Al fine di rendere direttamente applicabili le disposizioni contenute nella suddetta legge, l'articolo in allegato apporta alcune modifiche volte a chiarire le condizioni di attuazione delle misure in esame.

In particolare:

- è stato indicato che le soglie vanno calcolate rispetto ai ricavi conseguiti l'anno precedente a quello di riferimento;
- è stata prevista che l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare a decorrere dal 2020;
- è stata eliminata la necessità dell'emanazione del D.M. di attuazione, prevedendo pertanto l'applicazione automatica della norma;
- è stato definito ciò che non si considera "servizi digitali";
- è stata introdotta un'eventuale "sunset clause", ovvero è stato previsto che l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata;
- è stabilito che ai fini dell'applicazione dell'imposta non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Al riguardo, si evidenzia che tali modifiche rendono direttamente applicabili le disposizioni inerenti l'imposta sui servizi digitali e quindi non subordinano l'attuazione all'emanazione di un successivo provvedimento. Dal punto di vista finanziario, alla luce delle specifiche e dei chiarimenti contenuti nella disposizione in esame, è stata effettuata una nuova valutazione adottando la medesima metodologia applicata in sede di quantificazione della norma contenuta nella legge n. 145/2018. In particolare, in base ai dati della Relazione annuale 2019 AGCOM si stima un maggior gettito di 708 milioni su base annua.

Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari:

	SNF			IN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nuova stima (A)	0	708	708	708	708	708
Stima originaria (B)	600	600	600	600	600	600
DIFFERENZA (A) - (B)	-600	108	108	108	108	108

in milioni di euro

679-680 La disposizione prevede, a decorrere dal 2020, l'introduzione dell'obbligo di pagamento cashless per poter fruire della detrazione per spese detraibili al 19%, fatta eccezione per le spese per medicinali e dispositivi medici e per le spese sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e private accreditate presso il SSN (ticket visite, ricoveri ecc.).

Per ciascuna tipologia di detrazioni è stato possibile individuare l'importo globale risultante dalle statistiche dalle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2017. Per ogni tipologia, inoltre, si è ipotizzata una quota di spesa che continuerebbe ad essere pagata in contante nonostante il riconoscimento dell'agevolazione fiscale solamente a fronte di pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Si stima un recupero di gettito pari a **496 milioni di euro** sul totale delle detrazioni per oneri interessate dalla modifica di circa 3,2 miliardi di euro.

Considerando la decorrenza dall'anno di imposta 2020, si riportano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla disposizione in esame:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	+868	+496

In milioni di euro

681-686 *La disposizione prevede che per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone.*

Viene, altresì, previsto l'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla protezione dei dati personali, in materia tributaria e di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

In tale contesto, detta specifiche previsioni di carattere generale in relazione ai profili legati alla protezione dei dati personali, definendo il contesto normativo di riferimento ai fini dell'utilizzo, anche mediante tecniche di carattere statistico e tramite l'incrocio con altre basi dati, delle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari.

In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, ai fini della

specifica individuazione dei diritti da limitare e delle modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.

Prende in considerazione la valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati effettuata dall'Agenzia delle entrate prima di iniziare il trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e prevedendo che nella stessa sono indicate anche le misure necessarie e ragionevoli per assicurare la qualità dei dati.

Il potenziamento delle attività di analisi del rischio e controllo connesso alla previsione normativa dà luogo a un incremento di efficacia nell'attività di prevenzione e contrasto all'evasione.

Detto incremento avrà effetto positivo sul gettito, con particolare riferimento ai versamenti diretti da attività di controllo e alle somme riscosse a seguito di ravvedimento indotto anche a seguito di interventi legati a comunicazioni di *compliance*.

In base ai risultati più recenti, le riscossioni derivanti dall'attività di controllo e dal ravvedimento indotto come sopra descritto comportano un gettito da entrate erariali (considerando un'incidenza dell'8% delle entrate non erariali sulle entrate complessive) pari a 3.605 milioni di euro (relativi ad entrate che confluiscono nella sezione di accertamento e controllo del Bilancio dello Stato) e a 573 milioni di euro (relativi ad incassi che confluiscono nella sezione delle entrate erariali complessive del Bilancio). Si stima che il potenziamento dell'analisi del rischio derivante dall'utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari possa comportare un incremento, a regime, del 11% delle somme riscosse, che corrisponde a 460 milioni di euro.

Si precisa che la percentuale del 11% è stata determinata prudenzialmente, a seguito di un'analisi dell'impatto derivante dall'introduzione di nuove tecnologie - associate a nuove fonti informative - sui processi ascrivibili al controllo e agli strumenti di promozione della *compliance*. In particolare, gli effetti positivi sopra citati sono riconducibili a una serie di fattori, ivi inclusi: la riduzione dei cosiddetti falsi positivi nell'espletamento delle specifiche analisi del rischio; una migliore valutazione di eventuali situazioni a rischio insolvenza (tale da calibrare in maniera più precisa la pretesa rispetto alla reale capacità contributiva del soggetto); maggiore efficacia d'intervento su situazioni ad alto rischio frode, grazie al miglioramento della qualità delle analisi e così via.

Si prevede che la fase a regime si assesterà nel 2022, rispetto al 2019, con un incremento di gettito atteso di 529 milioni di euro l'anno.

Quanto alla distribuzione temporale del predetto incremento, si ritiene che lo stesso sia più contenuto nel primo anno, con una crescita più che proporzionale nei periodi 2021 e 2022. Ciò è dovuto al fatto che, nel primo anno di vigenza della norma, si dovrà dare attuazione alla stessa, anche attraverso la predisposizione delle basi dati e la modifica delle procedure esistenti, *nonché per assicurare le attività connesse alla valutazione unitaria di impatto sulla protezione dei dati*. Anche il secondo anno vedrà scontare affinamenti attraverso ulteriori test sul campo delle metodiche applicate e, dopo aver capitalizzato i risultati previsti, nel terzo anno, si avrà l'effetto complessivo della norma. In particolare, l'incremento di gettito del 11%, stimato per il 2022, si realizzerà per il 3% nel 2020 e per il 6% nel 2021.

Pertanto, l'incremento del gettito a regime si ripartisce annualmente secondo lo schema illustrato nella tabella seguente.

Effetti indotti dalla norma – (variazioni rispetto al 2019)

		2020	2021	2022	2023
a	Versamenti diretti attività di controllo (prevenzione e contrasto all'evasione)	108	216	397	397
b	Compliance (altri incassi derivanti da comunicazioni, attività istruttoria interna ed esterna, indotto)	17	35	63	63
	Totale	125	251	460	460

Inoltre, da studi effettuati dall'Agenzia delle Entrate e da altri ricercatori, si è stimato che per ogni euro in più incassato da attività di prevenzione e contrasto si generino 0,15 euro di versamenti spontanei derivanti dal cosiddetto effetto deterrenza. Pertanto alle somme precedenti, a regime, si potrebbero aggiungere altri 69 milioni di euro derivanti da versamenti spontanei effettuati dai contribuenti. Tuttavia, per seguire un criterio prudenziale, non si considerano negli effetti della norma tali possibili maggiori introiti, che pertanto saranno rilevati a consuntivo.

Alle attività ed agli adempimenti previsti dal presente articolo l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

687-688 *La disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, definisca le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completarsi comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche i tempi delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero. Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

689 *La disposizione prevede che con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati. Prevede, altresì, che i costi sono ripartiti tra i gestori degli aeroporti interessati e gli operatori di aeromobili che richiedano di utilizzare tali aeroporti, in pari misura tra essi, senza oneri a carico dello Stato. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

690 *La norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2019, e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono*

effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 (60%) ed entro il 30 giugno 2021 per la parte rimanente. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione con L. n. 232/2016 e utilizzati anche nella valutazione degli effetti della Legge di Bilancio 2019, risultano i seguenti effetti sul gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Considerando l'adesione rilevata dai dati F24 rispetto ai dati della stima indicati nella RT originaria alla, si ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex-post e a quanto indicato nella RT alla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando la disposizione relativa al versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2020 (60%) e nel 2021 (40%):

	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

691-692 La norma abroga dal 2020 l'articolo 1, commi 17-22 della legge n.145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

Sulla base di quanto stimato nella relazione tecnica di introduzione della disposizione in esame (legge di bilancio 2019), si riportano di seguito, pertanto, gli effetti finanziari di segno opposto:

	2020	2021	2022
IRPEF	+154,6	+2.535,9	+1.515,3
Addizionale regionale	0,0	+92,4	+92,4
Addizionale comunale	0,0	+45,6	+35,1
IRAP	0,0	+141,2	+76,3
Sostitutiva	0,0	-1.918,2	-1.096,1
IVA	+234,5	+234,5	+234,5

Rettifica della detrazione IVA	-279,9	0,0	0,0
Totale	+109,2	+1.131,4	+857,5

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario prevedendo:

- a) l'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
- b) l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- c) la previsione di un regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture.

In particolare, relativamente all'introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario di cui alla lett. a), ai fini della stima è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario.

Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione delle nuove condizioni di accesso al regime forfetario.

Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	11,7	6,7
Addizionale regionale	0,0	0,6	0,6
Addizionale comunale	0,0	0,3	0,2
IRAP	0,0	2,3	1,3
Sostitutiva	0,0	-55,1	-31,5
IVA	47,0	47,0	47,0
Effetti contributivi	5,5	5,6	5,7
Totale	52,5	12,4	30,0

In milioni di euro

Per quanto riguarda l'esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro di cui alla lett. b) la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Ai fini della stima, è stata adottata la stessa metodologia della Relazione Tecnica di introduzione del regime forfetario. Mediante elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, è stata simulata l'introduzione della nuova condizione di esclusione. Considerando l'entrata in vigore della norma a partire dall'anno 2020, si stima il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	860,9	492,0
Addizionale regionale	0,0	24,4	24,4
Addizionale comunale	0,0	12,0	9,3
IRAP	0,0	11,0	5,9
Sostitutiva	0,0	-310,2	-177,3
IVA	-4,3	-4,3	-4,3
Totale	-4,3	593,8	350,0

In milioni di euro

La misura, inoltre, stabilisce che l'ammontare del reddito calcolato secondo quanto stabilito per il regime forfetario abbia rilevanza nella determinazione del reddito di riferimento utilizzato per il calcolo delle detrazioni ai fini Irpef. Ai fini della stima è stato calcolato il reddito determinato secondo il regime forfetario per i soggetti stimati in tale regime nel 2020 e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, è stato simulato il nuovo calcolo delle detrazioni laddove l'ammontare delle stesse sia in funzione del reddito, sommando il reddito calcolato per il regime forfetario a tale reddito di riferimento. In base a tali elaborazioni si stima un recupero di gettito IRPEF, di competenza 2020, di circa 78,1 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 2,9 e 1,1 milioni di euro.

Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2020	2021	2022
IRPEF	0	136,6	78,1
Addizionale regionale	0	2,9	2,9
Addizionale comunale	0	1,4	1,1
Totale	0	140,9	82,1

In milioni di euro

La norma, infine, prevede il regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio (di seguito definiti "nuovi minimi") e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture (lett. c)).

Partendo da una platea complessiva di circa 1,4 milioni di soggetti, individuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, si ipotizza che, in conseguenza dell'introduzione dei predetti requisiti di accesso, permangano nel regime forfetario circa 1.089.744 contribuenti, denominati gruppo 1, mentre i restanti 341.494, indicati con gruppo 2, sono assoggettati al sistema di tassazione ordinaria. Tra i contribuenti del primo gruppo, si stima che circa 358 mila soggetti saranno indotti dal regime premiale ad emettere fattura elettronica. Tale stima è stata ottenuta applicando al

1.089.744 di contribuenti che permangono nel regime forfetario, una propensione di accesso a benefici premiali del 32,9%. Tale percentuale è stata ottenuta incrementando del 20% la propensione media dei soggetti che hanno avuto accesso al regime premiale degli studi di settore osservata negli anni 2016 e 2017. Si è ritenuto necessario considerare detto incremento poiché si ritiene che i benefici premiali della norma abbiano maggiore attrattività dei benefici associati all'accesso al regime premiale degli studi di settore. Per quantificare l'impatto della norma, sono state prese in considerazione le stime dei ricavi e dei costi intermedi effettuate ai fini della definizione della relazione tecnica della norma di cui all'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sulla platea complessiva di cui al punto precedente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi è stato scomposto in base alla tipologia dell'acquirente, distinguendo le transazioni di tipo "B2B" e "B2C". La disaggregazione è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel quadro VT delle dichiarazioni IVA delle persone fisiche con volume d'affari inferiore a 65.000 euro. Il totale dei ricavi è stato ridotto, in modo proporzionale, per escludere il 77,1% dei contribuenti del gruppo 1 che si prevede non optino per la fatturazione elettronica. I costi intermedi sono stati ripartiti adottando l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi nelle due tipologie di transazione (B2B, B2C). I risultati delle elaborazioni sono riportati nella Tabella 1. I valori economici della tabella 1 si riferiscono ai 358.000 contribuenti del gruppo 1 e ai 341.494 contribuenti del gruppo 2.

Tabella 1 Costi e ricavi per tipologia di transazioni (ammontari in mln. di euro)

	Costi	Ricavi
Transazioni B2C	2.049 (a)	6.829 (b)
Transazioni B2B	1.968 (c)	6.561 (d)
Totale	4.017	13.390

Si ipotizza che la trasmissione elettronica delle fatture produca due effetti positivi:

- incremento dei ricavi dichiarati dai contribuenti in regime forfetario per effetto dello stimolo alla compliance indotto dalla percezione che la fatturazione elettronica faciliti il monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate e dai contribuenti del gruppo 2 che, transitando a tassazione ordinaria saranno assoggettati a fatturazione elettronica;
- emersione dei costi in capo ai entrambi i gruppi di contribuenti coerentemente all'incremento dei ricavi, che si traduce in un maggiore fatturato per i fornitori.

Con riferimento al punto a) l'effetto di aumento di compliance è quantificato nella misura di 341 milioni di euro di maggiori ricavi dichiarati. Al risultato si è pervenuti moltiplicando l'ammontare dei ricavi delle transazioni B2B, valore (d) della Tabella 1, per 5,2%. Tale coefficiente rappresenta il tasso di crescita del gettito IVA fatto registrare, nel primo semestre 2019, da contribuenti con volume d'affari inferiore a 25 milioni di euro, attribuibile all'introduzione della trasmissione elettronica delle fatture. L'incremento dei ricavi si ripartisce per 174 milioni al gruppo 1 e per 167 al gruppo 2. Dall'incremento dei ricavi del gruppo 2, applicando un'aliquota media del 14%, scaturisce un extra gettito IVA pari a 23 milioni. Tale aumento di ricavi comporta un ulteriore aumento di costi (come esplicitato alla lettera b) di cui sopra), che, sotto l'ipotesi di uguaglianza del rapporto costi/ricavi (vedasi rapporto tra valori (c) e (d) della Tabella 1), risulta pari a 102 milioni di euro. Si stima infatti che i contribuenti in regime dei "nuovi minimi" siano indotti a modificare il loro comportamento nei confronti dei fornitori esigendo da questi ultimi una maggiore fatturazione per giustificare i maggiori ricavi dichiarati. L'incremento dei costi si ripartisce per 52 milioni al gruppo 1 e per 50 al gruppo 2. L'incremento di fatturato dei

contribuenti in regime forfetario si trasforma in maggiore reddito dichiarato pari a 239 milioni di euro, ripartito tra gruppo 1 per 122 milioni e il gruppo 2 per 117 milioni. Dal primo deriva un extra gettito da imposta sostitutiva pari a 18 milioni di euro e dal secondo, ipotizzando un'aliquota media del 25%, un incremento dell'IRPEF di 29 milioni di euro. All'incremento di fatturato dei fornitori, 102 milioni di euro, si applica un'aliquota media IVA del 14%, con un conseguente extra gettito di 14 milioni di euro. Analisi precedenti hanno stimato che in media ad ogni euro di extra IVA dichiarata corrispondono 0,289 euro di maggiori imposte dirette. Ne consegue che il passaggio al nuovo regime comporta un ulteriore incremento di gettito da imposte dirette pari a 4 milioni di euro circa. L'impatto complessivo sul gettito si cifra quindi in +88 milioni di euro. Nella quantificazione appena esposta non si è preso in considerazione l'effetto indotto dalla reintroduzione del contrasto di interessi derivante dall'obbligo di tenuta della contabilità per i 341.494 soggetti del gruppo 2 che, a seguito dell'introduzione dei requisiti di accesso al regime forfetario, escono da tale regime e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Questo effetto è distinto da quello derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica delle fatture e si somma a quest'ultimo. Si ipotizza, infatti, che i costi dichiarati dai contribuenti del gruppo 2 nei periodi precedenti all'adesione al regime dei forfetari pari a 1.956 milioni, a seguito del venire meno del contrasto di interessi si siano contratti del 5,2%, ovvero di un ammontare almeno uguale all'effetto deterrente esercitato dalla fatturazione elettronica. L'emersione di base imponibile derivante dalla reintroduzione della contabilità costi ricavi può dunque essere stimata applicando il tasso del 5,2% ai costi dichiarati da questi soggetti prima dell'adesione al regime forfetario.

In sintesi il ripristino della contabilità dei costi comporterebbe un incremento del fatturato dichiarato dai fornitori pari a 102 milioni di euro, da cui derivano 14 milioni di IVA e 4 di imposte dirette. L'incremento di gettito complessivo si cifra in 106 milioni di euro

Nella tabella che segue è indicata la sintesi degli incrementi di gettito di competenza derivanti dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e della tenuta delle scritture contabili:

Tipologie di imposte	Effetto fatturazione	Effetto contabilità	Totale
Imposta sostitutiva	18	0	18
IVA	37	14	51
IIDD	33	4	37
Totale	88	28	106

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione della fatturazione elettronica e dalla tenuta della contabilità dei costi:

	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	0,0	31,5	18,0
IVA	51,0	51,0	51,0
IIDD	0,0	64,8	37,0

Totale	51,0	147,3	106,0

In milioni di euro

Si riportano di seguito gli effetti complessivi sul regime forfetario:

	2020	2021	2022
Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, quale condizione di accesso al regime forfetario	52,5	12,4	30
Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro	-4,3	593,8	350
Inclusione reddito ai fini della fruizione delle detrazioni/deduzioni IRPEF	0	140,9	82,1
Regime premiale per favorire l'uso della fatturazione elettronica anche ai contribuenti che opereranno nel nuovo regime di vantaggio e che attualmente sono inclusi nel regime dei forfetari e, pertanto, esonerati dalla trasmissione delle fatture	51	147,3	106
TOTALE	99,2	894,4	568,1

693-704 *Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola*

La disposizione in esame ripropone la norma, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, relativa alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, allineando l'aliquota di rivalutazione delle partecipazioni qualificate, di quelle non qualificate e dei terreni (11% rispetto al 10%). Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- i versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva rideterminazione partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - art.11-quaterd. co. 4 dl 203/05) e 8056 (imposta sostitutiva rideterminazione terreni edificabili e destinazioni agricole - art.11-quater. co. 4 dl 203/05) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2019 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017, 1.356 nel 2018 e 1.432 nel 2019;
- la quota relativa alle partecipazioni rappresenta la quasi totalità dei versamenti;
- gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti i cui ammontari devono essere sottratti;
- attraverso la ricostruzione delle rate precedenti, per il 2019, dei 1.432 milioni di euro versati, circa 801 milioni di euro costituiscono la prima e unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 ex art. 1 comma 1053-1054 della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la normativa è stata riproposta già negli ultimi quattro esercizi e i contribuenti hanno manifestato sempre tassi di adesione elevati anche a seguito della variazione delle aliquote. Si assume quindi che l'ulteriore estensione di un anno del possesso possa generare un gettito pari a quanto risultante dai dati dei versamenti effettuati tramite F24, riferiti al 2019.

Ai fini della stima, utilizzando la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), si assume che il 75% delle partecipazioni si riferisca a quelle qualificate. Su tale quota e sui terreni è stato ricalcolato l'effetto dell'applicazione dell'aliquota all'11%.

La disposizione, pertanto, comporta un recupero di gettito complessivo di circa 823,4 milioni di euro nel 2020 e di 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 e fino al 2028 si registrerà una perdita di circa 147 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	Dal 2023 al 2028	Dal 2029
Effetti finanziari	+823,4	+453,2	+453,2	-147	0

In milioni di euro

Modifica della misura dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari

La disposizione in esame incrementa al 26% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. La legislazione vigente (articolo 1, comma 496 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispone un'aliquota pari al 20%.

Sulla base dei dati dei versamenti effettuati nel 2018 dell'imposta sostitutiva in oggetto risulta un ammontare annuo di imposta sostitutiva versata pari a 63,3 milioni di euro, cui corrisponde, considerando l'aliquota del 20%, una base imponibile pari a 316,5 milioni di euro. Considerando il differenziale rispetto all'aliquota del 26% prevista dalla norma in esame, si stima una variazione di imposta sostitutiva di competenza annua pari a +19 milioni di euro.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2020, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	dal 2022
Imposta Sostitutiva	+19,0	+19,0	+19,0

In milioni di euro

Rivalutazione beni d'impresa

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), in relazione ai beni aziendali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con alcune differenze:

- il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili a differenza, rispettivamente, del 16% e del 12%;
- rateizzazione in 3 rate annuali a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi all'ultima applicazione della norma, indicati nel modello Unico 2017 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	233,3	16%	189	37,3
	Beni NON ammortizzabili	51	33,0	12%	51	4,0
	Partecipazioni	3	5,6	12%	3	0,7
	Totale	243	271,9		243	42,0
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	16,6	16%	16	2,7
	Beni NON ammortizzabili	8	26,8	12%	8	3,2
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	24	43,4		24	5,9
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	7,0	10%	16	0,70
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						48,54
Società di persone		Importo		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Am m.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	19,5	16%	52	3,1
	Beni NON ammortizzabili	21	8,5	12%	21	1,0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	73	28,0		73	4,1
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	1,6	16%	4	0,3
	Beni NON ammortizzabili	0	0	12%	0	0
	Partecipazioni	0	0	12%	0	0
	Totale	4	1,6		4	0,3
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	3,3	10%	16	0,33
Totale imposta sostitutiva (mln di euro)						4,73

L'imposta sostitutiva totale è di circa 53,3 milioni di euro, coerente con gli ultimi dati F24 (circa 49,5 milioni di euro).

Prevedendo la riduzione delle aliquote ridotte rispetto a quelle vigenti, la modifica normativa è suscettibile di produrre un maggiore ricorso all'istituto stimabile in circa il

30% con conseguente incremento dei valori affrancati. Applicando quindi le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva ai valori rilevati nella dichiarazione per l'anno di imposta 2016, incrementati per tenere conto della maggiore adesione, si avrebbero i seguenti effetti (in milioni di euro):

Società di capitali		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	189	303,3	12,0%	189	36,4
	Beni NON ammortizzabili	51	42,9	10,0%	51	4,3
	Partecipazioni	3	7,3	10,0%	3	0,7
	Totale	243	353,5		243	41,4
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	16	21,6	12,0%	16	2,6
	Beni NON ammortizzabili	8	34,8	10,0%	8	3,5
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	24	56,4		24	6,1
Totale complessivo						47,5
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	9,1	10%	16	0,9
Totale imposta sostitutiva						48,40

Società di persone		Importo (+30%)		Aliquota	Imposta	
		Freq.	Amm.		Freq.	Amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	52	25,4	12,0%	52	3,0
	Beni NON ammortizzabili	21	11,1	10,0%	21	1,1
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	73	36,5		73	4,2
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	Beni ammortizzabili	4	2,1	12,0%	4	0,2
	Beni NON ammortizzabili	0	0	10,0%	0	0,0
	Partecipazioni	0	0	10,0%	0	0,0
	Totale	4	2,1		4	0,2
Totale complessivo						4,4
Affrancamento	Saldo rivalutazione/riserva vincolata	16	4,3	10%	16	0,43
Totale imposta sostitutiva						4,83

Si riportano di seguito gli effetti di competenza derivanti dalla disposizione:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	53,2	0	0	0	0	0
IRES	0	0	-1,5	-4,9	-5,1	-5,2
IRPEF	0	0	-0,1	-0,7	-0,8	-1,0
IRAP	0	0	-0,4	-1,4	-1,4	-1,4
Totale	53,2	0	-2,0	-7,0	-7,3	-7,6

in milioni di euro

Considerando un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85% e il pagamento dell'imposta sostitutiva in tre rate di pari importo, da versare a partire dal termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è effettuata, gli effetti finanziari sono riportati nella tabella che segue:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4
IRPEF	0	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1
IRAP	0	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4
Totale	17,7	17,7	14,3	-10,9	-7,5	-7,9

in milioni di euro

705-709 *La disposizione interviene in materia di Continuità territoriale per la Sicilia modificando l'articolo 135 della legge n. 388/2000. Apporta modifiche alla procedura di individuazione dei contenuti dell'onere di servizio pubblico, assegnando un maggior rilievo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in tema di conferenza dei servizi (attualmente in capo al Presidente della Regione delegato dal Ministro MIT) nonché espunge dalla normativa vigente (legge 17 maggio 1999, n. 144) il riferimento alle isole minori della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa). Per gli oneri di servizio pubblico è prevista una spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

710-711 *La disposizione prevede l'estensione delle imposte IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.*

La stima dell'estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

- *è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie)*

• sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW.

• le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito

○ IVIE pari a circa 1,187 milioni di euro

○ IVAFE pari a circa 0,018 milioni di euro

La tabella seguente illustra gli effetti finanziari in termini di cassa, con la decorrenza dal 2020.

	2020	2021	2022
IVIE	0	2,077	1,187
IVAFAE	0	0,031	0,018
TOTALE	0	2,108	1,205

in milioni di euro

712-715 La disposizione interviene sulla deducibilità di alcuni componenti negativi della base imponibile IRES, prevedendo il “blocco” di alcune deduzioni per il periodo d'imposta 2019. In particolare, è previsto:

- il differimento con una rimodulazione della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti;
- il differimento della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9;
- il differimento con una rimodulazione della deducibilità DTA su avviamento.

Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti

La norma prevede, per il solo anno d'imposta 2019, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata dall'anno 2022 all'anno 2025 secondo le seguenti percentuali:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Variazioni percentuali	-12%	0%	0%	+3%	+3%	+3%	+3%	0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket all'8% nell'anno di imposta 2017, per un valore di circa 4,8 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2019, la percentuale di deducibilità del basket. Eliminando una deduzione di circa 6,5 miliardi di euro ($4,8 / 8\% \times 12\%$), si registra un recupero di gettito di competenza 2019 di circa 986 milioni di euro (809 milioni di euro ai fini IRES e circa 177 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 246,5 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all'incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRES	809,0	0	0	-353,9	-202,2	-202,2	-202,2	151,7	0
IRAP	177,0	0	0	-81,9	-44,3	-44,3	-44,3	37,6	0
Totale	986,0	0	0	-435,8	-246,5	-246,5	-246,5	189,3	0

In milioni di euro

Sospensione per l'anno di imposta 2019 della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dall'applicazione dell'IFRS 9

La normativa vigente di cui all'articolo 1 commi 1067-1069 della legge di Bilancio n. 145/2018, dispone il differimento in dieci esercizi della deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 (cd. modello delle "perdite attese") che emergono in sede di prima applicazione dell'IFRS 9.

In termini finanziari, il differimento in dieci esercizi della deducibilità della riduzione di valore dei crediti, derivante dalla rilevazione del fondo perdite attese, riportato nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019, determinava i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	1.005,5	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	-111,7	0
IRAP	164,5	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	-18,3	0
Totale	1.170,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0	0

In milioni di euro

La disposizione prevede la sospensione della deducibilità per il solo anno d'imposta 2019 e il ripristino della stessa nel 2028, con effetti finanziari 2020 e 2029, comporterebbe il seguente andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	111,7	0	0	0	0	0	0	0	0	-111,7
IRAP	18,3	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,3
Totale	130,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130,0

In milioni di euro

Rimodulazione deducibilità DTA su avviamento

La disposizione della legge di Bilancio 2019 è intervenuta sulla deducibilità delle quote pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del DL n. 225 del 2010 in materia di conversione in credito d'imposta, e non ancora dedotte nel periodo d'imposta 2018. In particolare, è stata disposta la deducibilità delle suddette poste in un arco temporale di 11 anni dal periodo d'imposta 2019 al 2029, con differenti percentuali. Nella tabella seguente si riportano le percentuali di deducibilità previste:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	5%	3%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	5%	5%

La disposizione normativa prevede la sospensione della deducibilità prevista per il 2019 (5%) e il contestuale recupero attraverso l'aumento di un punto percentuale dal 2025 al 2029; si riportano di seguito le percentuali di deducibilità previste:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	3%	10%	12%	12%	12%	13%	13%	13%	6,0%	6,0%

Ai fini della stima degli effetti di gettito è stata adottata la medesima metodologia utilizzata in sede di RT alla legge di Bilancio 2019:

- in base alle informazioni desumibili dai bilanci degli operatori di settore, in particolar modo quelli bancari e finanziari che rappresentano la quasi totalità in termini di valore delle poste oggetto d'intervento, il valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali sui quali è applicabile la disciplina del D.L. n. 225/2010 è risultata di circa 40,6 miliardi;
- per il calcolo delle quote delle deduzioni che sarebbero avvenute a legislazione vigente sono stati analizzati i dati di alcuni operatori che rappresentano circa i $\frac{3}{4}$ dell'intero ammontare;
- successivamente, in base al profilo di deducibilità simulato nella legge di Bilancio 2019 previsto dalla disposizione in esame, si è provveduto ad azzerare la percentuale di deducibilità del 2019 ed a calcolare gli effetti finanziari, considerando il recupero di un punto percentuale dal 2025 al 2029.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
IRES	426,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-149,3	-85,3	-85,3	-85,3	-85,3	64,0	0,0
IRAP	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,6	-20,3	-20,3	-20,3	-20,3	17,3	0,0
Totale	528,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	-105,6	-105,6	-105,6	-105,6	81,3	0,0

In milioni di euro

716-718 *La disposizione prevede che negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24% maggiorata di 3,5 punti percentuali qualora esso derivi da attività svolte sulla base di:*

- a) concessioni autostradali;*
- b) concessioni di gestione aeroportuale;*
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;*
- d) concessioni ferroviarie;*

Per stimare gli effetti finanziari, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un

consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato si stima pari a circa 3,13 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3,5% si avrebbe un maggior gettito per circa 109,5 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

In termini finanziari, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento è il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	191,7	109,5	109,5	-82,1	0

in milioni di euro

- 719** *Viene modificato il comma 4 dell'articolo 13 bis del DL n. 148/2017, prevedendo lo slittamento - dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020 - del termine per la stipula dell'atto convenzionale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il nuovo concessionario della tratta autostradale A22 Brennero-Modena.*
La disposizione non determina oneri, in termini di minori entrate, nel presupposto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto al comma 3 del citato articolo 13-bis, non intervenuto nel 2018 e 2019 per la mancata stipula della Convenzione, venga effettuato nel 2020.
- 720** *La norma ridetermina le risorse per la liquidazione della quota del cinque per mille in 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con un incremento di 10 milioni di euro nel 2020, di 20 milioni di euro nel 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.*
- 721** *La disposizione introduce un chiarimento relativamente alla disposizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera a), del TUIR, al fine di precisare che si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.*
L'intervento normativo, di natura interpretativa, è finalizzato a confermare la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle attività di formazione universitaria finalizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale poste in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute.
Alla disposizione non si ascrivono effetti, data la natura interpretativa della stessa.
- 722-723** *La disposizione interviene sulla disciplina degli obblighi degli intermediari finanziari ai fini dell'acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015 n. 95.*
Alla norma, poiché si tratta di una disposizione di natura procedurale, non si ascrivono effetti finanziari.
- 725-726** *La disposizione è volta a consentire la previsione di criteri di effettività ai fini della determinazione della base imponibile dei servizi di cui all'articolo 7-quater primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di imbarcazioni da diporto. Ciò in quanto la circolare n. 49/E del 7 giugno 2002 prevede, ai fini di semplificazione, percentuali indicative di presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell'Unione a seconda della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione.*

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si rileva che le percentuali forfettarie previste dalla circolare n.49/E del 7 giugno 2002 sono state individuate con l'ausilio del Ministero dei Trasporti attraverso criteri oggettivi tali da consentire la determinazione dell'effettiva utilizzazione dei natanti con una approssimazione molto vicina alla realtà e che il ricorso a percentuali presuntive e forfettarie non ha comportato in alcun modo la rinuncia ad un accertamento basato su criteri oggettivi quando disponibili. Pertanto, si ritiene che dall'attuazione della disposizione non derivino effetti finanziari.

727-730 *Al fine di giungere alla scadenza dell'attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:*

- a) 200.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d'asta di 1.800 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 360 milioni di euro;*
- b) 50.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 18.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 900 milioni di euro;*
- c) 35.000 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), con base d'asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;*
- d) 2.500 diritti per l'esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), con base d'asta di 35.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 87,5 milioni di euro.*

Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 40 concessioni per l'offerta del gioco a distanza, con base d'asta di 2.500.000 di euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la differenza tra l'offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. Tali pagamenti avranno verosimilmente luogo rispettivamente nel corso del 2021 e del 2022.

In termini di cassa l'entrata erariale è così quantificabile:

2021: 916.250 M€

2022: 916.250 M€

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni on line.

731-735 *La disposizione, interviene sul prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, c.d. AWP e VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), rispettivamente, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificando quanto già disciplinato dall'articolo 26 del decreto legge n. 26 ottobre 2019, n.124, che pertanto viene soppresso al fine di rendere omogeneo ed equilibrato l'intervento complessivo sul segmento degli apparecchi. Di seguito gli effetti finanziari.*

PREU – AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,025 miliardi di euro. Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata di 2,17 punti percentuali (totale 23,85%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 499,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, considerando che l'aliquota prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la disposizione comporta un aumento di 2,25 punti percentuali (totale 24,00%) che, a parità di raccolta, dà un maggior introito stimato per il 2021 e per il 2022 di 518 milioni di euro.

Inoltre, si prevede una riduzione del *pay out* per gli apparecchi AWP di 3 punti percentuali che, pertanto, passerebbe dal 68%, misura fissata dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 65%.

Analizzando i dati della raccolta relativa agli ultimi anni in cui sono state già applicate due riduzioni del *pay out* (la riduzione dal 74% al 70% prevista dall'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e quella dal 70% al 68% prevista dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) emerge che il calo della raccolta (registrata nel 2017 rispetto al 2016, nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018) non avviene in modo progressivo e in proporzione alla riduzione del *pay out* (che, per ragioni tecniche, viene effettuata con una procedura di sostituzione delle schede degli apparecchi che dura diversi mesi). Ciò fa ritenere che la riduzione registrata nelle citate annualità solo in parte possa essere ascritta alla riduzione del *pay out*, considerato che:

- in occasione della prima riduzione (2016), la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (anzi in leggera crescita);
- il primo calo della raccolta si è avuto nel 2017 sul 2016;
- la raccolta è diminuita anche nel 2018, rispetto al 2017, pur non essendosi verificata alcuna riduzione del *pay out*;
- nel 2019, un primo rilevante calo della raccolta si è realizzato nei primi mesi dell'anno, allorché il cambio del *pay out* era stato realizzato solo su pochissimi apparecchi AWP (la procedura per il cambio di *pay out* è stata formalizzata agli inizi di febbraio e nel mese di aprile erano stati ricertificati, per abbassamento del *pay out*, solamente 30.000 apparecchi circa) e che, anche quando, nel corso dell'anno, il numero di apparecchi ricertificati per l'abbassamento del *pay out* è aumentato, il calo della raccolta è rimasto inalterato o si è addirittura registrato un aumento rispetto al mese precedente.

Pertanto, la riduzione della raccolta che si registra nel comparto AWP deve essere ascritta anche a cause esogene (leggi regionali, regolamenti comunali, scelte dei consumatori verso forme di intrattenimento diverse dal gioco, etc...), che, quindi, non possono essere prese in considerazione nella stima degli effetti delle disposizioni di cui si parla.

In relazione alla riduzione del *pay out* di 2 punti percentuali, prevista dal citato articolo 1, comma 1051, della legge n. 145/2018, venne stimato un calo di raccolta dell'1,5% che, in questa sede, in via prudenziale, può essere confermato, quale riduzione direttamente o indirettamente derivante dall'abbassamento delle somme restituite in vincite. Considerati i tempi tecnici per la sostituzione delle schede, può stimarsi che tale riduzione inizia a manifestarsi non prima della seconda metà dell'anno e, pertanto, può stimarsi un calo della raccolta, per il 2020, dello 0,75% e, per il 2021, dell'1,5%.

Ne deriva che dal combinato disposto delle previsioni di cui sopra, con riferimento ai soli apparecchi AWP si può stimare un gettito quantificato come segue:

2020

- Raccolta 2020 rettificata: 23,025 Md meno calo dell'1,5%/2 = 22,852 Md (raccolta stimata per il 2020);
- incremento di aliquota per il 2020: 2,17 punti;
- maggior gettito stimato: **495,8 MIE**

2021 e 2022

- Raccolta = 22,679 Md;
- incremento di aliquota: 2,25 punti;
- maggior gettito stimato: **510,3 Ml€**.

PREU - VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata in 24 miliardi di euro.

Per fronteggiare l'incremento del PREU, il *pay out* medio di mercato (ad oggi, pari all'86,7%) potrebbe ridursi di oltre un punto, fino all'85,5%. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021 (considerati i tempi tecnici necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco). Inoltre, l'aumento del prelievo sulle vincite, potrebbe anch'esso comportare una riduzione della domanda, sebbene in occasione del precedente incremento (D.L. n. 50/2017) tale effetto sulla raccolta non si è prodotto.

In via prudenziale, può stimarsi che l'effetto dei due interventi (aumento PREU ed incremento prelievo vincite) possa comportare un calo complessivo del 2% della raccolta che, relativamente all'anno 2020 (in cui, per motivi tecnici, la riduzione del *pay out* potrà prodursi soltanto dopo la metà dell'anno), si stima pari all'1%.

Pertanto, per l'anno 2020 può assumersi a base delle stime una raccolta rettificata pari a 23,76 miliardi di euro e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 pari a 23,52 miliardi di euro. Considerando che rispetto all'aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla norma in esame è aumentata di 0,57 punti percentuali (totale 8,50%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a **135,4** milioni di euro.

Per il 2021 e 2022, considerando che l'aliquota attualmente prevista, con decorrenza 1° gennaio 2021, è pari all'8%, la presente disposizione comporta un aumento di 0,60 punti percentuali da cui scaturisce un maggior introito stimato, per ciascuna di tali annualità, di **141,1** milioni di euro.

Riepilogando, gli effetti derivanti dall'aumento del PREU per entrambe le tipologie di apparecchi:

	AWP		VLT		
					Gettito totale (Mln€)
	Aliquota	Gettito (Mln€)	Aliquota	Gettito (Mln€)	AWP + VLT
2020	23,85%	495,8	8,50%	135,4	631,2
2021	24,00%	510,3	8,60%	141,1	651,4
2022	24,00%	510,3	8,60%	141,1	651,4

Tassa sulle Vincite VLT

Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l'abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell'aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi di euro per l'anno 2020 e 23,52 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le vincite da 200 euro a 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite. Considerando, in via prudenziale, la raccolta stimata per l'anno 2020 e un *pay out* medio

all'86,5% (come già detto, per motivi tecnici la riduzione del *pay out* si realizzerà gradualmente e dopo la metà dell'anno 2020), le vincite si stima che si attesteranno in misura pari 20,55 miliardi di euro. Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi di euro che, con aliquota del 20%, dà un prelievo stimato pari a 370 milioni di euro. Considerato che l'incremento del prelievo sulle vincite scatterebbe dal 15 gennaio 2020, il maggior gettito sarebbe pari a **355,7 milioni di euro** ($355,7=370/365*351$).

Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi di euro ed un *pay out* dell'85,5%, scaturisce un maggior introito annuo stimato di **362 milioni di euro**.

Inoltre, l'incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiore a 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni di euro (nel 2018, con l'aliquota del 12% l'ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni di euro: aumentando l'aliquota dal 12% al 20%, si ottiene un maggior gettito di 80 milioni di euro che, tenendo conto della riduzione della raccolta e del *pay out* come sopra indicati, viene ridotta del 5% per il 2020, in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del *pay out* sono di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto, il maggior gettito si stima pari a 76 milioni di euro per il 2020, rettificato in **73 milioni di euro** ($73=76/365*351$) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020, e **72 milioni di euro annui** per il 2021 e seguenti.

Tassa sulle Vincite Giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee

Per quanto riguarda le vincite sui Giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee, il gettito registrato nel 2018 è stato pari a 80 milioni di euro; aumentando l'aliquota dal 12% al 20% si otterrebbe un incremento di gettito pari a **53 milioni di euro su base annua** (per tali giochi, nel 2019 è stato registrato un aumento della raccolta, pari ad oltre il 18% per i Giochi numerici e del 2% per le lotterie istantanee; pertanto, considerando che i dati assunti sono quelli del 2018, eventuali riduzioni di gioco per effetto dell'aumento del prelievo si stima saranno assorbite da tali incrementi).

Considerato che la modifica parte dal 1° marzo 2020, il maggior gettito stimato per il 2020 è di **44 milioni di euro**.

In totale, dall'aumento della tassazione sulle vincite l'incremento di gettito risulta pari a:

2020

+ 355,7 + 73 + 44 = **472,7 MIE**

2021e ss.

+362 + 72 + 53 = **487 MIE**

Complessivamente, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopracitate, ivi inclusa la soppressione dell'articolo 26 del DL n. 124/2019, sono di seguito riportati:

	PREU AWP (Mln€)	PREU VLT (Mln€)	Tassa Vincite (Mln€)	Totale PREU e Tassa Vincite (Mln€)	Abrogazione art. 26 del DL n.124/2019 (Mln€)
2020	495,8	135,4	472,7	1.103,9	-498,9
2021	510,3	141,1	487	1.138,4	-524,7
2022	510,3	141,1	487	1.138,4	-524,7

La disposizione interviene sull'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 in materia di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ed in particolare sulle esenzioni dal pagamento delle aliquote previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 del medesimo articolo 19 per determinati valori di produzione.

Il capoverso 7-bis prevede che, per i versamenti dovuti a decorrere dal 1 gennaio 2020, siano escluse dal versamento delle royalties solo le concessioni di gas con produzione inferiore o uguale a 10 MSmc in terra e 30 MSmc in mare, che rappresentano la classe più numerosa.

Conseguentemente, viene meno l'esenzione:

- *per le concessioni con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare;*
- *per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare.*

Il capoverso 7-ter prevede quindi che per gli anni 2020-2022 il gettito aggiuntivo derivante soppressione dell'esenzione per tali categorie di concessioni sia interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo del predetto articolo 19.

Nel triennio dal 2020 al 2022, ipotizzando di versare interamente all'entrata del bilancio dello Stato le aliquote corrispondenti alle seguenti produzioni, oggi in regime di franchigia:

<i>25.000.000 Smc</i>	<i>Gas-Terra</i>
<i>80.000.000 Smc</i>	<i>Gas-Mare</i>
<i>20.000 ton</i>	<i>Olio-Terra</i>
<i>50.000 ton</i>	<i>Olio-Mare</i>

si otterrebbe un maggior gettito, per lo Stato, di circa 36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.

A partire dai versamenti dovuti per l'anno 2023, il maggior gettito non andrebbe più in entrata del bilancio dello Stato, ma seguirebbe la disposizione oggi in atto di ripartizione tra Stato, Regioni e Comuni in relazione alla ubicazione territoriale della concessione, e ad alimentare il Fondo Sviluppo (introdotto dall'articolo 45 della Legge 23 Luglio 2009, n. 99 e s.m.i.) e il Fondo Ambiente e Sicurezza (introdotto dall'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83).

In ogni caso, in via prudenziale, non si ascrivono effetti positivi per il bilancio dello Stato a decorrere dal 2023, considerata anche la difficoltà di prevedere l'andamento del mercato ed i comportamenti degli operatori a seguito degli interventi normativi.

738-783 A decorrere dall'anno 2020, viene introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale e viene prevista la contestuale abolizione della IUC (imposta unica comunale), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ad eccezione della tassa sui rifiuti. Si ricorda che ai sensi del citato comma 639 la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). A seguito delle disposizioni normative che disciplinano l'imposta immobiliare, la TASI è abolita e l'IMU viene nuovamente disciplinata. Restano ferme le prerogative statutarie in materia di autonomia impositiva della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano: continuano pertanto ad applicarsi nei territori delle Province autonome l'imposta immobiliare semplice (IMIS) e l'imposta municipale immobiliare (IMI). La disposizione intende quindi procedere a una

razionalizzazione e semplificazione della disciplina dei tributi immobiliari locali unificando l'IMU e la TASI anche alla luce della circostanza che a seguito dell'esenzione delle abitazioni principali (non di lusso) dalla stessa TASI, le medesime basi imponibili sono assoggettate a due diversi tributi. Il presupposto d'imposta è costituito dal possesso di immobili ovvero di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. In linea con quanto previsto a legislazione vigente ai fini IMU e TASI, il possesso dell'abitazione principale o assimilata costituisce presupposto d'imposta solo nel caso in cui si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 e A9 (c.d. abitazioni di lusso). A legislazione vigente, il presupposto per l'IMU è il possesso dell'immobile: il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale); il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. In particolare, la TASI è dovuta sia dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) in una quota variabile dal 70% al 90% sia dal detentore in una quota variabile dal 30% al 10%. Nell'ipotesi plausibile che i comuni "tramuteranno" l'attuale gettito TASI in gettito IMU, secondo quanto più avanti indicato, si avrà un parziale spostamento dell'obbligo tributario dal detentore al possessore nei limiti dell'attuale quota di gettito TASI gravante sul detentore. Si rileva inoltre che l'applicazione del presupposto impositivo in esame fa venir meno gli effetti della misura prevista dall'articolo 1, comma 14, lett. d) in materia di TASI dovuta dagli inquilini che detengono l'immobile a titolo di abitazione principale con un conseguente maggior gettito per i comuni stimato in circa 14,45 milioni di euro su base annua. Risultano inoltre sostanzialmente recepite le normative che disciplinano IMU e TASI senza ulteriori effetti di natura finanziaria. In particolare, resta confermata la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale previsione assicura l'invarianza di effetti finanziari per il Bilancio dello Stato rispetto a quanto attualmente riscosso (circa 3,6 miliardi di euro su base annua). Anche per ciò che riguarda la determinazione della base imponibile sono recepite le attuali disposizioni ai fini IMU e TASI, richiamando in particolare quelle relative ai moltiplicatori delle rendite catastali rivalutate e alle riduzioni della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico, fabbricati inagibili, inabitabili o inutilizzati di fatto, unità immobiliari concessi in comodato a parenti in linea retta secondo le particolari condizioni previste. Parimenti, sono disciplinati i casi di esenzione e riduzione di imposta senza sostanziali modifiche rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. In particolare, viene recepita la disciplina sull'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati nei comuni delle isole minori, a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, ricadenti in aree montane o di collina individuate in base alla circolare n. 9/1993. Anche le ulteriori disposizioni in materia di riduzione di imposta non modificano rispetto alla legislazione vigente e pertanto non si ascrivono effetti finanziari: resta in particolare confermata la disposizione di esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). In linea con la legislazione vigente l'esenzione in esame è disciplinata con l'applicazione dell'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e del regolamento di cui al D.M. n. 200/2012. Sotto l'aspetto finanziario, particolare rilevanza assume la disposizione in materia di aliquote.

A legislazione vigente, considerando sia l'IMU sia la TASI, le aliquote di base e le aliquote massime previste sono le seguenti:

Categoria Immobile	IMU	TASI	IMU + TASI	
	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota di base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,40%	0,10%	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	0,10%	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	esente	0,10%	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	esente	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,76%	0,10%	0,86%	1,06%

* esenti anche da TASI dal 2022 (DL crescita)

** il gettito ad aliquota di base IMU è attribuito allo Stato

Le nuove aliquote dell'IMU e la manovrabilità da parte dei comuni sono previste secondo il seguente schema:

Categoria Immobile	Aliquota base	Aliquota massima
Abitazione principale (A1, A8, A9)	0,50%	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	0,10%
Fabbricati merce *	0,10%	0,25%
Terreni agricoli	0,76%	1,06%
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,86%	1,06%
Altri immobili diversi dall'abitazione principale e dalle categorie precedenti	0,86%	1,06%

* esenti dal 2022

** il gettito ad aliquota di base è attribuito nella misura dello 0,76% allo Stato

Come si desume dalle precedenti tabelle, l'aliquota di base per ciascuna categoria di immobili è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l'aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell'aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1%). Il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall'applicazione dell'aliquota di base ma dall'aliquota effettivamente deliberata che può essere stabilita nei limiti dello spazio di manovrabilità concesso ai comuni. In tal senso si prevede una completa manovrabilità al ribasso con la facoltà per i comuni di azzerare l'aliquota e una manovrabilità al rialzo identica a quella vigente. Infatti,

l'articolo 1, comma 640, della legge n. 147/2013 prevede che la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il limite massimo IMU previsto per ciascuna categoria di immobile. L'aliquota massima della nuova imposta riflette i limiti già previsti a legislazione vigente. L'unificazione di IMU e TASI non modifica pertanto il potenziale fiscale dei comuni che, disciplinando opportunamente le aliquote, potranno ottenere dall'IMU lo stesso gettito derivante dalla somma dell'attuale gettito riscosso a titolo di IMU e TASI senza effetti di natura finanziaria rispetto alla legislazione vigente. Per i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. fabbricati merce), oggi esenti da IMU ma soggetti a TASI, è stata di fatto recepita l'attuale disciplina impositiva ai fini TASI, ivi inclusa l'esenzione dal 2022 per i fabbricati merce prevista dal DL crescita. Per i terreni agricoli, attualmente esenti da TASI, è stata invece confermata la vigente disciplina impositiva.

A mero titolo informativo si riporta nella tabella seguente l'attuale andamento del gettito di IMU e TASI, accorpendo il gettito versato per anno di imputazione (riportando quindi all'anno di riferimento i ritardati versamenti):

Tribu								
to	Ente	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Comune	16.193	16.426	16.204	16.097	15.477	15.334	15.121
IMU	Stato	8.027	3.848	3.835	3.868	3.619	3.643	3.646
	Totale	24.220	20.274	20.039	19.965	19.096	18.977	18.767
TASI	Comune			4.727	4.788	1.142	1.121	1.106
	Totale Comune	16.193	16.426	20.931	20.885	16.619	16.455	16.227

milioni di euro

Scostamenti significativi si riferiscono a variazioni normative di particolare rilevanza come ad esempio la modifica della riserva erariale IMU tra il 2012 e il 2013 e l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali tra il 2015 e il 2016. Per quanto sopra indicato si ritiene che i comuni potranno sostituire l'attuale gettito TASI con un incremento del gettito IMU senza ricadute sul piano dei propri equilibri di bilancio. Se resta invariata la manovrabilità in aumento delle aliquote, risulta invece ampliata quella al ribasso considerato che i comuni hanno la facoltà di ridurre le aliquote indicate fino all'azzeramento. Solo per i fabbricati produttivi di categoria D, i comuni non potranno diminuire l'aliquota al di sotto del limite dello 0,76% ovvero della quota spettante allo Stato come riserva erariale. Inoltre viene previsto che i comuni possono ulteriormente incrementare l'aliquota massima dell'1,06% di un ulteriore 0,08%. Tale facoltà è però limitata agli enti che hanno esercitato la medesima facoltà di incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019 alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 228/2015. Tenuto conto dei comuni che negli anni passati hanno deliberato la maggiorazione TASI, si stima che il gettito annuo della predetta maggiorazione sia di circa 270 milioni di euro: alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari considerato che qualora i comuni interessati continuassero ad esercitare la predetta facoltà, il gettito risulterebbe comunque in linea con quello attuale. Sempre ai fini della manovrabilità delle aliquote, in un'ottica di semplificazione, viene stabilito che a decorrere dall'anno 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda le modalità di versamento sono confermate le scadenze già previste per IMU e TASI ovvero il pagamento in due rate scadenti rispettivamente il 16 giugno e 16 dicembre. In linea con la normativa vigente, il versamento della prima rata (acconto) è effettuato applicando le aliquote deliberate nell'anno precedente per cui le eventuali differenze dovute a variazioni di aliquote saranno riscontrate nel versamento a saldo di dicembre. Al fine di neutralizzare possibili effetti di cassa nell'anno 2020, è altresì previsto che per il primo anno di applicazione il versamento in acconto sia effettuato considerando la metà di quanto versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. Rispetto alla normativa vigente è invece previsto che il versamento possa essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo a condizione che venga assicurata la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dai precedenti strumenti di versamento. Vengono inoltre disciplinate le disposizioni che regolano l'efficacia delle delibere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze e la dichiarazione che deve essere presentata dai soggetti passivi. Il contributo a favore dell'IFEL, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 è rideterminato nella misura dello 0,56 per mille, in luogo del precedente 0,6 per mille. Tale modifica tiene conto della circostanza che il gettito della nuova imposta ingloba anche quello TASI assicurando l'invarianza complessiva del contributo. Nel complesso alle disposizioni sopra commentate non si ascrivono effetti finanziari. Parimenti non si rilevano effetti finanziari per ciò che concerne le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni, riscossione dell'imposta e regime transitorio. La disciplina della deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi viene modificata prevedendo che il tributo sia interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la predetta deducibilità è elevata dal 70% al 100%. Resta invece confermata la deducibilità parziale del 60% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020. Parimenti, resta confermata la totale indeducibilità dell'IMU ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. Per valutare l'impatto finanziario della modifica in esame occorre però considerare che a legislazione vigente la TASI pagata sui fabbricati produttivi risulta interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'IRAP. Assumendo che l'attuale quota di gettito TASI sui fabbricati strumentali sarà assorbita dall'IMU, si applicheranno, in luogo della totale deducibilità attualmente prevista, la disciplina di deducibilità parziale dell'IMU prevista per il calcolo delle imposte sui redditi (fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020) e quella di indeducibilità integrale ai fini IRAP. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione del Dipartimento delle Finanze, sono stati quindi contestualmente stimati gli effetti di minor gettito generati dall'incremento dal 70% al 100% della deducibilità IMU nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e quelli di recupero di gettito derivanti dalla variazione della deducibilità dell'attuale TASI.

Gli effetti in termini di competenza sono riportati nella Tabella seguente:

Competenza	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	15,46	15,46	-200,62	0	0
IRPEF	3,66	3,66	-47,52	0	0
Addizionale regionale	0,20	0,20	-2,59	0	0
Addizionale comunale	0,08	0,08	-0,98	0	0
IRAP	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	30,38	30,38	-240,73	10,98	10,98

Milioni di euro

Considerando l'andamento dei versamenti di acconto e saldo, la stima degli effetti in termini di cassa è riportata nella Tabella seguente:

Cassa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	27,06	15,46	-362,68	150,46	0
IRPEF	0	6,41	3,66	-85,90	35,64	0
Add.reg	0	0,20	0,20	-2,59	0	0
Add.com.	0	0,10	0,08	-1,30	0,30	0
IRAP	0	20,32	10,98	10,98	10,98	10,98
Totale	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98

Milioni di euro

Il complesso delle norme in esame riguardanti l'unificazione di IMU e TASI determina i seguenti effetti:

Unificazione IMU/TASI	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e ss
Nuova disciplina IMU – gettito comune	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45	14,45
Nuova disciplina IMU – gettito Stato	0	0	0	0	0	0
Effetti deducibilità	0	54,08	30,38	-441,49	197,38	10,98
Totale	14,45	68,53	44,83	-427,04	212,25	25,43

Milioni di euro

Viene infine precisato che i comuni possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del tributo ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

784-815 Le disposizioni di cui ai commi in esame modificano l'attuale sistema di riscossione delle entrate locali al fine di garantirne una maggiore efficacia nel caso sia della riscossione

spontanea che coattiva. Le norme in questione trovano applicazione per il solo comparto degli enti locali, ovvero province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi.

In particolare, le disposizioni delineano un nuovo sistema di riscossione locale con un potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione. Viene prevista l'estensione dell'obbligo di riversamento diretto, di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, da parte dei concessionari anche alle modalità di riscossione derivanti da avvisi di accertamento e di ingiunzione fiscale. Viene inoltre prevista la possibilità di utilizzare come strumento di pagamento la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005. Altre modifiche importanti riguardano le disposizioni in materia di rendicontazione dei versamenti da parte dei soggetti affidatari e l'accesso alle informazioni relative ai debitori presenti in Anagrafe tributaria da parte degli enti e dei soggetti affidatari al fine di facilitare le attività di riscossione coattiva.

In materia di accertamento esecutivo è previsto che tutti gli atti emessi dagli enti e dai soggetti affidatari della riscossione coattiva contengano gli elementi per assicurare che acquistino efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso, con la possibilità di attivare le relative procedure esecutive e cautelari. Pertanto, l'avviso di accertamento tributario e gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere.

Sono semplificate le procedure di nomina dei funzionari responsabili della riscossione e individuate le attività che gli enti impositori e i soggetti affidatari devono effettuare prima di iniziare l'eventuale procedura esecutiva. Inoltre è prevista la dilazione di pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, fermo restando il potere di disciplina regolamentare da parte degli enti locali.

A successivi decreti ministeriali sono demandate le linee guida riguardanti i controlli degli enti sui soggetti affidatari. Vengono inoltre stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari.

Nel complesso le disposizioni sopra indicate, con particolare riferimento a quelle relative all'accertamento esecutivo, ivi incluse le modifiche apportate in sede di approvazione parlamentare sono finalizzate, ad assicurare una maggiore efficacia dell'attività di riscossione locale con potenziali effetti positivi in termini di incremento del gettito riscosso che si ritiene prudenzialmente non valutabile ex ante.

Infine sono previste alcune agevolazioni di carattere fiscale con riferimento a iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo richieste dai soggetti legittimati all'esecuzione forzata, in modo da assicurare lo stesso trattamento oggi riservato ai soggetti che riscuotono tramite ruolo. Vengono inoltre previste agevolazioni per i trasferimenti coattivi di beni mobili registrati e non registrati.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base di informazioni acquisite da parte degli operatori del settore risulta che le attività esentate sono un numero residuale con una perdita di gettito su base annua valutabile in misura non superiore a -1 milione di euro.

816-847 Le disposizioni in esame prevedono, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da parte di comuni, province e città metropolitane. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 285/92.

Il presupposto impositivo del nuovo canone è l'occupazione di spazi e aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ricalcando sostanzialmente il presupposto dei tributi/canoni soppressi.

Ferma restando la facoltà di disciplina regolamentare dell'ente, la normativa in esame indica le tariffe standard del canone per le varie tipologie di occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari, oltre che i casi di agevolazioni ed esenzioni. Viene inoltre previsto che le tariffe possono essere comunque modificate dall'ente impositore.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, il canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti. Tale disposizione assicura l'assenza di effetti finanziari negativi per gli enti locali interessati.

Una disciplina specifica è prevista per il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati che sostituisce per tali tipologie di occupazioni la TOSAP, il COSAP e, nei casi di occupazioni temporanee, anche il prelievo sui rifiuti.

Vengono previste specifiche tariffe di base differenziate nei casi di occupazioni per l'intero anno solare e di occupazioni per periodi inferiori all'anno solare. In questo ultimo caso le tariffe sono frazionate per ore, fino a un massimo di 9, e gli enti locali hanno la facoltà di ridurre fino all'azzeramento o aumentare nella misura massima del 25%. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato. Viene inoltre precisato che per il solo anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in misura pari all'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

Nel complesso non si rilevano effetti finanziari negativi collegati alla disposizione in esame, in considerazione della circostanza che l'eventuale minor gettito TOSAP/COSAP per le occupazioni nei mercati può trovare comunque compensazione nel potere di regolamentare le tariffe del canone unico.

848-851 *I commi da 848 a 851 determinano un onere di 85,829 milioni di euro per l'anno 2020, 185,829 milioni di euro per l'anno 2021, 285,829 milioni di euro per l'anno 2022, 315,829 milioni di euro per l'anno 2023 e 545,829 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, in quanto prevedono l'incremento netto per un pari importo della dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.*

Tale onere è determinato da un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 100 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 nel 2023 e 560 milioni di euro a decorrere dal 2024, quale compensazione degli effetti finanziari del disposto del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sulla predetta dotazione del fondo di solidarietà comunale (comma 849), nonché dalla riduzione dello stesso fondo di 14,171 milioni di euro annui occorrente a decorrere dall'anno 2020 in conseguenza della minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati (comma 850). Tale ultima modifica, risulta finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni stessi dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

852 *La norma dispone l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna per l'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio per i malati di tumore.*

853 *La disposizione integra il comma 2 dell'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, introducendo una nuova soglia, superiore rispetto a quella prevista dalla norma vigente, verso la quale convergono i comuni che registrano un rapporto tra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate*

correnti relative agli ultimi tra rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, superiore a tale nuova soglia.

Inoltre, viene stabilito che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due valori soglia devono contenere la spesa di personale entro limiti di quella registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia inferiore e che fanno parte di Unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità da destinare alle predette unioni, laddove i nuovi spazi finanziari non lo consentissero, possono incrementare la spesa di personale oltre il limite di tale soglia di un valore che consenta l'assunzione di una unità di personale da definire nell'ambito del decreto di cui al secondo periodo.

La disposizione nel confermare i nuovi principi in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato sulla base della sostenibilità finanziaria degli enti, non determina effetti finanziari.

854-855 *La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto nei tendenziali non sono stati cifrati effetti positivi, considerata la necessità di ipotizzare, in previsione e a fini prudenziali, il rispetto del quadro legislativo vigente in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.*

La norma in esame consente, infatti, una messa a punto delle norme in materia di misure di garanzia per il superamento del problema relativo ai ritardi nel pagamento dei debiti commerciali, di cui all'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

In particolare :

- *La lettera a), con una modifica puntuale del comma 859, prevede lo slittamento al 2021 dell'applicazione delle misure di cui ai commi 862 e 864 per le amministrazioni pubbliche, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di agevolare i soggetti che hanno riscontrato criticità nelle registrazioni sulla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti commerciali (PCC);*

- *In conseguenza dello slittamento di cui alla lettera a), la lettera b) modifica il comma 861, eliminando la disposizione che consente l'elaborazione degli indicatori di cui al comma 859 sulla base delle informazioni presenti sui sistemi contabili degli enti, anziché mediante la PCC;*

- *Ancora in conseguenza dello slittamento di cui alla lettera a), la lettera c) prevede il rinvio al 2021 dell'applicazione delle misure di garanzia di cui al comma 868, in caso di mancata comunicazione delle informazioni relative allo stock del debito commerciale. Inoltre, si anticipa al 1° luglio 2020 l'obbligo per le amministrazioni che si avvalgono dell'Ordinativo informatico di pagamento (OPI) di inserire nello stesso la data di scadenza della fattura, in caso di pagamento di un debito commerciale*

856 *La norma non determina effetti finanziari limitandosi a stabilire che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.*

857 *La disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, siano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.*

- 858 *La disposizione dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.189.498 euro per l'anno 2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496 euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di 176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno 2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per l'anno 2031, di 177.283.937 milioni di euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno 2034.*
- 859 *La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria.*
- 860 *Per effetto della soppressione del comma 1 viene meno l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, alimentato dagli effetti migliorativi del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018, pari a 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, 4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, 4.181,756 milioni di euro per l'anno 2022, 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023, 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.168,136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.*
- 861 *La disposizione rifinanzia il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993 per 5 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023, 26 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.*
- 862 *La disposizione incrementa, per 1 milione di euro per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici" di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225. Le risorse aggiuntive sono destinate in parti uguali alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, rispettivamente destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.*
- 863 *La disposizione è volta a rendere disponibili, per un importo pari a 213 milioni per l'anno 2020, in termini di competenza e di cassa, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che erano state accantonate in attuazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
Sono altresì rese disponibili, per un importo di 99 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di cassa, le risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

Tale operazione si rende possibile in quanto le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interessi passivi relativi alle emissioni realizzate nel 2017 ai sensi della predetta norma sono iscritte negli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativi agli interessi sul debito pubblico facendo venire meno la necessità di mantenere indisponibili le risorse dei predetti Fondi.

864 *La disposizione riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per l'anno 2028, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di euro nell'anno 2031.*

865 *La disposizione riduce il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed incrementa lo stesso fondo di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.*

866-875 *I commi da 866 a 875, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica, stabiliscono il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 684, 210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017, n. 103 del 2018, n. 6 del 2019, nonché la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 194 del 2019. La tematica relativa all'insularità, come previsto nel punto 10 del citato Accordo del 7 novembre 2019, sarà oggetto di uno specifico tavolo, le cui risultanze saranno comunque subordinate all'individuazione di idonea copertura finanziaria.*

Per gli anni 2018 e 2019 l'importo del concorso pattuito conferma quello già scontato nei tendenziali di bilancio. Diversamente per gli anni a decorrere dal 2020, l'Accordo determina il concorso a carico della Regione nell'importo annuo di euro 383 milioni con una riduzione pari a 153 milioni di euro annui.

A titolo transattivo lo Stato riconosce alla Regione:

- un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno 2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81 milioni per l'anno 2025 (comma 870);

- con il comma 871 un trasferimento complessivo di 1.425,8 milioni di euro (spalmati negli anni 2020/2033) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, ai cui oneri si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (comma 874), e di ulteriori 111 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse ancora da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 come rideterminato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relative all'edilizia sanitaria (comma 871).

A decorrere dall'anno 2020, alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui (comma 872) in misura tale da assicurare per ciascun ente interessato il sostanziale venir meno del taglio di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.

Il comma 875 determina un onere di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, derivante dalla previsione di un contributo in corrispondente misura a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane della Regione Siciliana.

Gli oneri complessivi delle disposizioni, al netto degli oneri relativi al contributo per l'edilizia sanitaria di cui al comma 871, sono pertanto riepilogati come segue:

Oneri bilancio Stato	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028 al 2031	2032	2033	2034 e succ.
Minore concorso Regione Sardegna alla finanza pubblica (comma 868)	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Contributi Regione ed Enti Sardegna (commi 870 e 872)	17	126	126	56	56	91	10	10	10	10	10	10
Contributo Enti Regione Siciliana (comma 875)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Totale oneri parte corrente	250	359	359	289	289	324	243	243	243	243	243	243
Contributo Regione Sardegna agli investimenti in opere pubbliche (comma 871)	33,8	114	91	97	94	105	49	117	95	145	200	
Totale	283,8	473	450	386	383	429	292	360	338	388	443	243

876 *La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la disciplina di ripiano del disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni non amplia la capacità di spesa dei predetti enti.*

877 *L'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160 ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», finalizzato all'attribuzione di risorse ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Ciò al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti. La presente disposizione incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Inoltre, stabilisce che la comunicazione, da parte dei comuni al Ministero dell'interno, della sussistenza della fattispecie legittimante il contributo, sia fatta entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.*

878 *La disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia esteso anche ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e che sia, pertanto, rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere alla nuova finalizzazione nel limite delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.*

Di conseguenza, le denominazione del capitolo n. 3109, dello stato di previsione del predetto dicastero, è modificata in “fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione *con i Paesi africani* e con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori” allo scopo di estendere l'azione di cooperazione, grazie anche agli eccellenti risultati derivanti dall'utilizzazione del fondo per iniziative in Africa, anche in Paesi di altri continenti che sono colpiti in maniera rilevante dai fenomeni migratori, al fine di rispondere in maniera rapida, agile e flessibile alle più pressanti crisi migratorie.

Al fine di assicurare gli interventi nelle aree e nei settori descritti, nonché per le ulteriori esigenze che si dovessero presentare, la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.

879 *La norma autorizza la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 al fine di porre in essere le attività necessarie alla concessione del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, ovvero il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, richiesto dai cittadini di origine italiana di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis italiano alla data di entrata in vigore della presente legge.*

880 *La norma autorizza la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 per co-finanziare lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua", al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Lake Chad Basin Commission. Tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori.*

881 *La norma dispone un'integrazione di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021 agli stanziamenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (capitolo 1613) destinati al funzionamento delle sedi estere e, nel caso specifico, alla rappresentanza diplomatica e consolare in Venezuela, affinché, grazie a tali maggiori disponibilità finanziarie, possano dotarsi, mediante un rafforzamento dei servizi consolari, delle necessarie risorse in grado di assicurare un maggior livello di efficienza e di efficacia nella gestione documentale delle richieste di riconoscimento di cittadinanza presentate dai richiedenti. La disposizione è strutturata come un tetto di spesa e quindi non è suscettibile di generare oneri ulteriori per la finanza pubblica rispetto a quelli direttamente quantificati dalla norma.*

882 *La norma prevede l'incremento del Fondo Minori stranieri non Accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1, comma 181 della legge n. 190 del 2014, di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato a interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017, al rimborso fino al 50 per cento dei costi*

sostenuti dalle aziende per la concessione di permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, nel limite di 60 ore per tutore, per lo svolgimento di attività connesse con l'ufficio della tutela volontaria, nonché al rimborso a favore degli stessi tutori volontari delle spese sostenute per gli adempimenti connessi con il medesimo ufficio. I predetti interventi sono effettuati nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo.

- 883** *Le modalità attuative, ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e la relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al medesimo comma, sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
- 884** *La norma attribuisce un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 alle associazioni combattentistiche di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vigilate dal Ministero dell'interno.*

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2020 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
con riferimento agli anni successivi:
 - calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 - tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
 - considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 17 della Ragioneria generale dello Stato del 24 maggio 2019, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e Budget per il triennio 2020-2022 nonché le proposte per la manovra 2020.

Le previsioni di entrata per il triennio 2020-2022 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2019.

Con riferimento a quest'ultimo punto, rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, sono state riformulate le proiezioni del gettito a fine 2019 per l'autoliquidazione (IRPEF e IRES) e le imposte sostitutive ad essa collegate sulla base del gettito acquisito alla scadenza di versamento del 30 settembre 2019. Le proiezioni incorporano anche una stima del gettito atteso alla scadenza del 30 ottobre (versamento con maggiorazione dello 0,4%) valutato pari al 15% del gettito acquisito il 30 settembre. Nel complesso, le nuove proiezioni evidenziano uno scostamento positivo netto di 1.460 milioni di euro rispetto alle previsioni contenute nella Nota di Aggiornamento. Si ritiene che il maggior gettito proiettato per il 2019 derivi dai versamenti dei contribuenti aderenti agli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e, in quanto tale, attribuibile a un aumento di *compliance*. Ne consegue che tali entrate, derivanti dall'emersione di base imponibile, abbiano carattere strutturale con effetti finanziari positivi negli anni successivi.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2019. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2019 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spese considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2019 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2019 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n. 90/2016.

componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge³ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione - , tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo è stato ormai determinato in misura fissa ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 2017.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

³ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Relativamente alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁴ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. Tale facoltà, peraltro, è già entrata in vigore il 12 maggio 2016, ai sensi del citato decreto legislativo n. 93 del 2016.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁵. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente e non impegnati alla chiusura dell'esercizio è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁵ Articolo 34-ter comma 5 della legge n.196/2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della medesima legge n. 196 del 2009.

Si riportano, pertanto, gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità), a cui si aggiungono le maggiori entrate derivanti dai risultati dell'autoliquidazione con il versamento del 30 ottobre 2019 ⁶.

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio (con evidenziate le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in I lettura in Senato), comprensive delle riduzioni disposte quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica e con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali* per gli anni dal 2021 al 2026 per l'importo complessivo di 250 milioni di euro ed il *Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa* a decorrere dall'anno 2022 per l'importo di 145,5 milioni di euro annui:

⁶ Vedi emendamento 17.1000 all'AS 1586.

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni di pace	MEF	c	-	850.000.000	850.000.000	-	2021	2022
Forestali Calabria	MEF	k	90.000.000	90.000.000	90.000.000	-	2020	2022
Fondo occupazione	MILPS	c	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo attuazione Direttive UE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Fondo PMI	MISE	k	-	700.000.000	700.000.000	1.400.000.000	2021	2024
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	-	800.000.000	800.000.000	3.400.000.000	2021	2025
Fusioni comuni	MINT	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2020	A DECORRERE
Incremento del contributo dovuto dall'Italia per l'adesione all'Agenzia Mondiale Anti-Doping - WADA	MEF	c	50.000	50.000	50.000	50.000	2020	A DECORRERE
Somme per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici partecipati dal Ministero beni ambientali e culturali	MIBAC	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	MIBAC	c	350.000	350.000	350.000	350.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	MIBAC	c	75.000	75.000	75.000	75.000	2020	A DECORRERE
Biblioteca nazionale centrale di Roma	MIBAC	c	800.000	800.000	800.000	800.000	2020	A DECORRERE
Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche	MIBAC	c	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Centro per il libro e la lettura	MIBAC	c	200.000	200.000	200.000	200.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo diritto al lavoro lavoratori disabili	MILPS	c	45.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Fondo trasporto disabili	MIUR	c	-	-	100.000.000	100.000.000	2022	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Caregiver	MEF	c	-	14.000.000	21.000.000	21.000.000	2021	A DECORRERE
Fondo delega disabilità - Audiolesi	MEF	c	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2021	A DECORRERE
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DT	MEF	c	549.500	531.000	800.000	200.000	2020	2023
Organizzazione e svolgimento della presidenza italiana di turno del G20 - DF	MEF	c	142.100	710.270	447.630	-	2020	2022
Proroga dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi in centro Italia dal 24 agosto 2016	MEF	k	345.000.000	-	-	-	2020	2020
Casa Italia	MEF	k	-	-	-	100.000.000	2023	2024
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	-	-	70.000.000	2023	2024
Ciclovie	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2024	2024
Fondo per la portualità	MIT	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Edilizia Universitaria (LB 2019 - art.1 c.95)	MIUR	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	-	-	10.000.000	2023	2023
DIFESA (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Investimenti Ag Demanio (LB 2018, art. 1 c. 1072)	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2024	2024
Mission Innovation MISE	MISE	k	-	-	-	90.000.000	2023	2024
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	-	20.000.000	2023	2024
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	-	-	20.000.000	2023	2023
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - FISPE	MEF	c	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2021	A DECORRERE
Contributo al Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri	MIBAC	c	500.000	1.000.000		-	2020	2021
Consiglio di Stato - funzionamento	MEF	c	5.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	2020	2023
FFO - Fondo per il finanziamento ordinario delle università	MIUR	c	16.000.000			-	2020	2020
Partecipazione italiana alla ricostituzione dei fondi multilaterali di sviluppo	MEF	k	45.000.000	45.000.000	-	2.030.000.000	2020	2029
Associazioni combattentistiche	DIFESA	c	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	A DECORRERE
Edilizia Universitaria (Nuovi interventi)	MIUR	k	60.000.000	75.000.000	75.000.000	150.000.000	2020	2024
Partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali	MEF	c	500.000	500.000	500.000	-	2020	2022
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	MATTM	c	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2020	A DECORRERE
Piano dell'arte contemporanea	MIBACT	k	500.000	500.000	500.000	500.000	2020	A DECORRERE
Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane	MIT	k	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2020	2023
INGV - Istituto Nazionale di geologia e Vulcanologia	MIUR	k	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2020	2022
Rimborsi imposte dirette	MEF	c	534.000.000	534.000.000	534.000.000	534.000.000	2020	A DECORRERE
IRAP e addizionali regionali	MEF	c	561.000.000	561.000.000	561.000.000	561.000.000	2020	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		c	1.485.241.600	2.445.291.270	2.557.297.630	1.710.750.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	544.500.000	1.714.500.000	1.669.500.000	7.380.500.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			2.029.741.600	4.159.791.270	4.226.797.630	9.091.250.000		

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Trasferimenti FS	MEF	k	- 400.000.000	200.000.000	200.000.000	-	2020	2022
Trasferimenti Anas	MIT	k	- 200.000.000	100.000.000	100.000.000	-	2020	2022
MISE/DIFESA (Eurofighter)	MISE	k	- 60.000.000		20.000.000	40.000.000	2020	2023
MISE/DIFESA (L. 808/1985)	MISE	k	- 40.000.000		20.000.000	20.000.000	2020	2023
DIFESA - Forniture militari	DIFESA	k	- 100.000.000	-	-	100.000.000	2020	2023
Edilizia Sanitaria	MEF	k	- 400.000.000	- 1.420.000.000	-	1.820.000.000	2020	2025
Investimenti Ag. Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	- 20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2020	2022
Casa Italia	MEF	k	- 50.000.000	-	-	50.000.000	2020	2024
Trasporto Rapido di massa (LB 2018 art. 1, c. 1072 e LB 2019, art. 1, c. 95)	MIT	k	- 50.000.000		25.000.000	25.000.000	2020	2023
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (solo CP)	MEF	k	1.000.000.000	- 200.000.000	- 410.000.000	- 390.000.000	2020	2023
MISE - riprogrammazione forniture (LB 2019, art. 1, comma 95)	MISE	k	-	119.000.000	529.100.000	- 648.100.000	2020	2033
DIFESA - riprogrammazione forniture (commi 140, 1072 e 95)	DIFESA	k	34.820.000	214.400.000	200.000.000	- 449.220.000	2020	2033
Simest SpA	MEF	k	-	- 20.000.000	-	20.000.000	2021	2023
GdF - Potenziamento infrastrutturale	MEF	k	-	10.000.000	-	10.000.000	2021	2023
GdF - Interventi di edilizia pubblica	MEF	k	-	10.000.000	-	10.000.000	2021	2023
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000	567.680.000		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		-	- 285.180.000	- 976.600.000	694.100.000	567.680.000		

SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	2020	2021	2022	ANNI SUCCESSIVI	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura sostegno imprese colpite da crisi asiatica)	MIPAAFT	k	- 20.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente (copertura ricambio generazionale in agricoltura)	MIPAAFT	c	- 8.300.000	- 27.200.000	- 8.100.000	-	2020	2022
Fondo riaccertamento residui perenti di parte capitale (copertura Fondo competitività filiere agricole)	MIPAAFT	k	- 15.000.000	- 14.500.000		-	2020	2021
Fondo rotativo sviluppo socioeconomico (copertura imprenditoria femminile)	MIPAAFT	k	- 15.000.000			-	2020	2020
Fondo pressione fiscale	MEF	c	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	- 370.000.000	2020	A DECORRERE
Casa Italia	MEF	k	-	- 50.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Trasporto Rapido di massa	MIT	k	-	- 20.000.000	- 50.000.000	-	2021	2022
Ciclovie	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Fondo per la portualità	MIT	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
MISE DIFESA - FREMM	MISE	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Edilizia Universitaria (LB 2019, art. 1, c. 95)	MIUR	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Adeguamento Poligoni di tiro	DIFESA	k	-	- 10.000.000		-	2021	2021
Difesa (programma NGIFF)	DIFESA	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Investimenti Ag. Demanio (LB 2018 art. 1, co. 1072)	MEF	k	-		- 20.000.000	-	2022	2022
Mission Innovation	MISE	k	-	- 30.000.000	- 60.000.000	-	2021	2022
Adeguamento strutture per rischio sismico	MIUR	k	-	-	- 20.000.000	-	2022	2022
Guardia di Finanza - Interventi vari	MEF	k	-	- 20.000.000		-	2021	2021
Fondo Sviluppo e coesione - FSC (CP e CS)	MEF	k	- 761.000.000	- 111.000.000	- 86.000.000	- 26.000.000	2020	2025
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari. L. 145/2018, art. 1, comma 95	MIT	k	- 8.702.434	- 7.249.388	- 44.067.068	- 540.309.048	2020	2033
Fondo Piano casa (DL 112/2008, art. 11, comma 12)	MIT	k	- 3.479.769			-	2020	2020
Fondo politiche per la famiglia	MEF	c	- 30.000.000			-	2020	2020
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 5.000.000	- 10.000.000	- 10.000.000	- 15.000.000	2020	2023
Fondo Q100	MILPS	c				- 1.100.000.000	2024	2034
Fondo esigenze indifferibili (art. 1, comma 199 - L.190/2014)	MEF	c	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	2020	A DECORRERE
Fondo riaccertamento residui perenti di parte corrente	MEF	c	- 500.000	- 500.000	- 500.000	-	2020	2022
Utilizzo risorse provenienti da biglietti di ingresso Istituti e luoghi di cultura	MIBAC	c	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	- 22.500.000	2020	A DECORRERE
Credito d'imposta 4.0	MEF	c	- 100.000.000			-	2020	2020
Misure razionalizzazione della spesa		c	- 505.455.817	- 498.070.711	- 484.411.132	- 484.411.132	2020	A REGIME
Misure razionalizzazione della spesa		k	- 472.023.852	- 469.270.504	- 468.883.800	- 468.883.800	2020	A REGIME
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche	MEF	c	- 95.000.000				2020	2020
CSM - Consiglio Superiore della Magistratura	MEF	c	- 1.961.966	- 1.961.966	- 1.961.966	- 1.961.966	2020	A DECORRERE
ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	MIT	c	- 13.000.000				2020	2020
Riaccertamento dei residui passivi perenti	MISE	k	-	-	- 50.000.000	- 200.000.000	2022	2026
Trasferimenti FS	MEF	k	- 460.000.000				2020	2020
Riaccertamento dei residui passivi perenti	MEF	k	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000		2020	2022
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 1.152.717.783	- 931.232.677	- 898.473.098	- 1.994.873.098		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 1.758.206.055	- 805.019.892	- 851.950.868	- 1.035.192.848		
TOTALE FINANZIAMENTI			- 2.910.923.838	- 1.736.252.569	- 1.750.423.966	- 3.030.065.946		

Il prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerati nel loro complesso.

Tali risparmi, unitamente a quelli assicurati da apposite disposizioni contenute nell' articolato della sezione I, derivano da misure di razionalizzazione della spesa e concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, i suddetti riflessi finanziari per il triennio 2020-2022, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno e Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Totale complessivo di cui:	-1.048.785.220	-1.036.646.766	-1.022.600.483	-1.001.165.085	-1.003.969.631	-1.005.626.848
Sezione I	-71.305.551	-69.305.551	-69.305.551	-64.392.416	-62.392.416	-62.392.416
Sezione II	-977.479.669	-967.341.215	-953.294.932	-936.772.669	-941.577.215	-943.234.432

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			Riduzione spesa ministeri (spending review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
DES_TIT	CAT	DES_CAT	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-0,9	-0,9	-0,9										-0,9	-0,9	-0,9
	2	CONSUMI INTERMEDI	-189,3	-205,7	-204,2	-22,5	-22,5	-22,5	3,0	3,0	3,3				-208,8	-225,2	-223,4
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,1	-103,0	-102,3	-140,0	-2,0	-2,0	945,1	954,1	1.067,1				717,0	849,1	962,8
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-15,8	-5,8	-5,8				2,5	3,0	2,0				-13,3	-2,8	-3,8
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-40,4	-1,7	-2,4	-100,0	0,0	0,0							-140,4	-1,7	-2,4
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO							0,6	1,2	0,9				0,6	1,2	0,9
	9	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	-1,0	-1,0	-1,0										-1,0	-1,0	-1,0
	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE							534,0	534,0	534,0				534,0	534,0	534,0
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-170,0	-180,0	-167,9	-384,8	-408,7	-389,6	0,0	950,0	950,0				-554,8	361,3	392,5
	TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale		-505,5	-498,1	-484,4	-647,3	-433,2	-414,1	1.485,2	2.445,3	2.557,3				332,5	1.514,1	1.658,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-138,9	-112,7	-114,4	-8,7	-57,2	-44,1	0,5	0,5	0,5	-65,2	234,4	200,0	-212,2	65,0	42,0
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-88,0	-90,4	-88,3	-764,5	-191,0	-236,0	154,0	969,0	969,0	330,0	-1.510,0	-275,0	-368,4	-822,4	369,7
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESSE	-118,6	-78,5	-82,6	-460,0	-20,0	0,0	0,0	700,0	700,0	-500,0	299,0	769,1	-1.078,6	900,5	1.386,5
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				-15,0	0,0	0,0							-15,0	0,0	0,0
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,0	-80,0	-80,0										0,0	-80,0	-80,0
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-126,6	-107,7	-103,5	-38,0	-67,5	-103,0	345,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	130,4	-175,2	-206,5
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							45,0	45,0	0,0				45,0	45,0	0,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-472,0	-469,3	-468,9	-1.286,2	-335,7	-383,1	544,5	1.714,5	1.669,5	-285,2	-976,6	694,1	-1.498,9	-67,1	1.511,6
Totale complessivo			-977,5	-967,3	-953,3	-1.933,4	-768,9	-797,1	2.029,7	4.159,8	4.226,8	-285,2	-976,6	694,1	-1.166,4	1.446,9	3.170,5

Effetti finanziari del Decreto Legge 104 del 2019

Inoltre con un emendamento tecnico è stata data attuazione nel bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2020 a quanto disposto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione ruoli delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni”.

Riepilogo effetti del DL 104/2019 (milioni di euro)

descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
TOTALE ENTRATE	e		1,50	0,00	0,00	30,03	31,06	30,57
TOTALE SPESE	s		-1,00	-2,70	-3,20	-2,50	-2,70	-3,20
SALDO			2,50	2,70	3,20	32,53	33,76	33,77

L'emendamento propone variazioni contabili che comportano un miglioramento in termini di saldo netto da finanziare pari ad euro 2,5 milioni nel 2020, 2,7 milioni nel 2021 e 3,2 milioni nel 2022 a seguito dell'effetto combinato di disposizioni con effetti finanziari negativi e disposizioni con effetti finanziari di segno positivo.

L'emendamento consente, inoltre, di attuare nel bilancio dello Stato la riorganizzazione amministrativo-contabile di alcune Amministrazioni, prevista dal decreto-legge. In particolare viene modificata la struttura e l'allocazione delle risorse in bilancio senza che ciò determini effetti finanziari, in relazione a quanto previsto dagli articoli richiamati di seguito.

- articolo 1 - prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto, occorre riallocare le risorse finanziarie nei pertinenti stati di previsione ad esclusione di quelle previste per le due funzioni dirigenziali di livello non generale, che a seguito della soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, vengono ripristinate presso la medesima Amministrazione. Viene inoltre ridenominato il programma 18 della missione 18 in “Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali” perdendo la specificazione “turistica”. In base alla riallocazione di alcune funzioni tra centri di responsabilità, il programma 17.4 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali acquisisce le risorse relative al sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali, precedentemente allocate nel programma 21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, e il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, acquisisce le risorse relative ad attività di innovazione e la digitalizzazione dei processi, precedentemente gestite nell'ambito del programma 21.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale;

- articolo 2 - prevede il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Nel contempo, al fine di una coordinata ed efficiente gestione delle risorse riferite al settore merceologico della promozione commerciale italiana all'estero – già di competenza del MAECI -, la dotazione finanziaria relativa agli interventi per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del programma 9 - Promozione del sistema Paese della missione 4 - Italia in Europa e nel mondo, è anch'essa trasferita alla missione 16 - Commercio

internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 5 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il programma 9 della missione 4 è ri-denominato "Promozione della cultura e della lingua italiana";

- articolo 5 - prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga articolato in due Dipartimenti. In conseguenza di tale nuovo assetto, si rende necessario un riordino dell'organizzazione del Ministero stesso. In particolare la soppressione del Segretariato generale comporta la soppressione del programma 11 – Coordinamento generale, informazione e comunicazione, U.d.V. 1.4. Inoltre, è prevista la soppressione della Missione 17 - Ricerca e innovazione e del programma 3 – Ricerca in materia ambientale, U.d.V. 2.1, le cui risorse confluiscono nel programma 3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, U.d.V. 3.2;

- articolo 6 - prevede che le attività del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica siano svolte nell'ambito del Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2) e non più nell'ambito del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono oggi iscritte nell'Azione 2 "Interventi per la sicurezza nelle scuole statali e per l'edilizia scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che, pertanto, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", il quale, quindi, vede modificata la propria denominazione in "Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica". Inoltre la proposta tiene conto del passaggio delle competenze in tema di innovazione didattica e digitale nelle scuole e di Piano nazionale scuola digitale dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali (CDR 4) al Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione (CDR 2). Le risorse utili allo svolgimento delle predette attività sono iscritte nell'Azione 4 "Supporto all'innovazione dell'istruzione scolastica" della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica" che pertanto, in seguito alla nuova organizzazione, viene riallocata nell'ambito della Missione 22 "Istruzione scolastica", Programma 8 "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio".

Effetti finanziari del Decreto Legge 124 del 2019

Il decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per le esigenze indifferibili" determina nel triennio di programmazione un lieve miglioramento del saldo del bilancio dello Stato e dell'indebitamento netto.

Riepilogo effetti del DL 124/2019 (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
INTERVENTI	5.428	4.493	4.290	5.456	4.527	4.319
MINORI ENTRATE	0	8	4	0	8	4
MAGGIORI SPESE	5.428	4.486	4.286	5.456	4.519	4.315
- correnti	5.415	4.486	4.286	5.415	4.494	4.294
- capitali	13	0	0	41	25	21
COPERTURE	5.431	4.497	4.293	5.472	4.530	4.323
MAGGIORI ENTRATE	3.171	2.685	2.500	5.404	4.449	4.242
MINORI SPESE	2.260	1.812	1.793	68	81	81
- correnti	2.247	1.812	1.793	46	81	81
- capitali	13	0	0	23	0	0
SALDO FINALE (da prospetto riepilogativo degli effetti finanziari)	3	3	3	16	3	3
Effetti del provvedimento che concorrono alla manovra di finanza pubblica	5.341	4.385	4.185	5.380	4.410	4.206

Il provvedimento reperisce maggiori risorse attraverso misure che incidono quasi interamente sul versante dell'entrata. Nello specifico sono previste disposizioni di contrasto all'evasione fiscale attraverso l'introduzione del controllo preventivo delle compensazioni di crediti per imposte dirette effettuate tramite modello F24, l'estensione del regime del *reverse charge* nel settore degli appalti e dei subappalti per contrastare l'illecita somministrazione di manodopera e misure per limitare il fenomeno delle indebite compensazioni mediante l'accollo del debito tributario altrui o l'utilizzo di crediti da parte di soggetti che hanno cessato la partita IVA. Maggior entrate sono attese da un pacchetto di norme finalizzate alla prevenzione delle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti e della compravendita di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria ad opera di società che non adempiono agli obblighi di versamento IVA, oltre che da disposizioni nel settore dei giochi. Per l'anno 2020 rilevano altresì gli effetti della rimodulazione dei versamenti della prima e seconda rata di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità. Complessivamente, il maggior gettito atteso, al netto degli importi già utilizzati nello stesso decreto legge, è appostato su appositi fondi (Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali) che vengono azzerati tramite apposita disposizione della Sezione I del disegno di legge di bilancio. Tali risorse, unitamente al miglioramento sui saldi determinato dallo stesso provvedimento, concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica 2020-2022.

Articoli da 2 a 19

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2020-2022**, aggiornata in base agli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 deliberata dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2019. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2020-2022 nella presente tavola⁷ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati -entrate finali e spese finali- e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del "Bilancio dello Stato") per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Considerando che gli effetti degli emendamenti sono limitati, non si evidenziano rilevanti variazioni rispetto alla situazione esposta in corrispondenza alla presentazione del DLB. Per il 2020 il saldo netto da finanziare di competenza è pari a 79 miliardi dovuto a entrate finali pari a 584 miliardi e spese finali pari a 663 miliardi; tali valori includono rispettivamente 32 miliardi per le entrate e 35 miliardi per la spesa dovuti a regolazioni contabili e debitorie. Nel 2021 il saldo netto da finanziare è pari a 55 miliardi (le entrate finali si attestano a 610 miliardi e le spese finali a 666 miliardi al lordo delle regolazioni contabili e debitorie che sono pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa). Nel 2022 il saldo netto da finanziare è pari a 36 miliardi: le entrate finali si attestano a 627 miliardi e le spese finali a 663 miliardi; entrambi gli aggregati comprendono le regolazioni contabili e debitorie pari a 28 miliardi per le entrate e 32 miliardi per la spesa.

La **riga 4** ("Previsioni integrate del Bilancio dello Stato in SEC 2010 post emendamenti Senato per passaggio Camera") espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti approvati dal Senato, l'effetto sulle entrate finali, sulle spese finali e sul saldo netto da finanziare determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

⁷ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto a altre tavole presenti in questa relazione tecnica dove i valori sono espressi all'euro.

Va ricordato che la metodologia per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche è stata aggiornata recentemente in corrispondenza all'ultima diffusione⁸ dei dati di contabilità nazionale.

Tornando al contenuto della riga 4, si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa e da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Inoltre viene data specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti approvati dal Senato, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 520 miliardi, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2020 pari a 598, inferiori di 64 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2021 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 549 miliardi, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 604, inferiori di 61 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2022 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 565 miliardi, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 601, inferiori di 63 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (77 miliardi di euro nel 2020, 55 miliardi di euro nel 2021 e 35 miliardi di euro nel 2022).

Nella **riga 6** "**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 5 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dal Senato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la

⁸ Per ulteriori dettagli si faccia riferimento al Comunicato stampa dell'Istat del 23 settembre 2019 dove sono presentate le stime relative alla revisione generale dei Conti Economici Nazionali, concordata in sede europea a cinque anni dal passaggio al SEC 2010 che introduce innovazioni e miglioramenti di metodi e di fonti. Una sintesi metodologica delle principali modifiche è disponibile anche nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio 2020-2022, par. 1.2.2, disponibile al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-/i/Bilancio_di_previsione/Bilancio_finanziario/2019/NotaTecnicoIllustrativaDLB/NotaTecnico-Illustrativa_dlb-2020_2022.pdf

rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2020 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 33 miliardi e di 65 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 33 miliardi. Nel 2021 la riduzione delle entrate finali si attesta a 37 miliardi e quella delle spese a 56 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 19 miliardi. Infine, nel 2022, le entrate sono più basse di 40 miliardi, le spese di 45 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 5 miliardi.

La **riga 7**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dal Senato. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 44 miliardi nel 2020 con un livello di entrate finali pari a 486 miliardi e spese finali di 530 miliardi, a 36 nel 2021 con un livello di entrate finali pari a 511 miliardi e spese finali di 546 miliardi e a 29 nel 2022 con un livello di entrate finali pari a 524 e di spese finali di 553 miliardi.

La **riga 8** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra emendata dal Senato. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2020, le entrate finali per la PA sono pari a 845 miliardi, le spese finali ammontano a 884 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 39 miliardi; nel 2021 le entrate finali sono pari a 876 miliardi, le spese finali ammontano a 909 e l'indebitamento si attesta su 32 miliardi; nel 2022 le entrate finali sono pari a 896 miliardi, le spese finali ammontano a 923 e l'indebitamento si attesta su 26 miliardi.

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2020 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2020	583	662	-79	
2		Emendamenti Senato	0,53	0,53	0,00	
3		Previsioni integrate 2020 post emendamenti Senato per passaggio Camera	584	663	-79	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2020 post emendamenti Senato per passaggio Camera	520	598	-79	
5		al netto delle poste finanziarie	519	595		-77
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-33	-65		33
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	486	530		-44
8		Conto economico programmatico - PA	845	884		-39

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2021 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2021	608	664	-55	
2		Emendamenti Senato	1,95	1,94	0,01	
3		Previsioni integrate 2021 post emendamenti Senato per passaggio Camera	610	666	-55	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2021 post emendamenti Senato per passaggio Camera	549	604	-55	
5		al netto delle poste finanziarie	548	603		-55
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-37	-56		19
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	511	546		-36
8		Conto economico programmatico - PA	876	909		-32

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato)- previsioni integrate e il conto PA programmatico 2022 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2022	625	661	-36	
2		Emendamenti Senato	2,69	2,67	0,03	
3		Previsioni integrate 2022 post emendamenti Senato per passaggio Camera	627	663	-36	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2022 post emendamenti Senato per passaggio Camera	565	601	-36	
5		al netto delle poste finanziarie	564	599		-35
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-40	-45		5
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	524	553		-29
8		Conto economico programmatico - PA	896	923		-26

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022**

(Articolo 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2020 e Bilancio pluriennale 2020-2022. (Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)														
Emendamento	Articolo	Comma	Descrizione	Spesa Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	1	2	Modifica clausole accise	e	t	-400,00	821,00	1.283,00	-400,00	821,00	1.283,00	-400,00	821,00	1.283,00
	1	3	Sterilizzazione clausole IVA	e	t	-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00	-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00	-22.672,00	-9.450,00	-2.895,00
	1	6	Riduzione del 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	e	t	-201,60	-222,80	-212,20	-201,60	-222,80	-212,20	-201,60	-222,80	-212,20
	1	7	Fondo per la riduzione del carico fiscale a carico dei lavoratori dipendenti	s	c	3.000,00	5.000,00	5.000,00						
	1	7	Fondo per la riduzione del carico fiscale a carico dei lavoratori dipendenti	e	t				-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello	e	co	0,00	0,00	0,00	-1,20	-3,30	-5,00	-1,20	-3,30	-5,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello	s	c	1,20	3,30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.5	1	8	Sgravi contributivi assunzione apprendisti primo livello- effetti fiscali	e	t	0,00	0,40	1,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,40	1,00
	1	9	Revisione tariffe INAIL minori entrate contributive	e	co						-500,00			-500,00
	1	9	Revisione tariffe INAIL maggiori prestazioni	s	c						110,00			110,00
	1	9	Revisione tariffe INAIL effetti fiscali	e	t			76,00			76,00			76,00
6.0.49 testo 2	1	12	Eserzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Irpef	e	t	-0,37	-0,51	-0,51	-0,37	-0,51	-0,51	-0,37	-0,51	-0,51
6.0.49 testo 2	1	12	Eserzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale regionale	s	c	0,00	0,03	0,03						
6.0.49 testo 2	1	12	Eserzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale regionale	e	t				0,00	-0,03	-0,03	0,00	-0,03	-0,03
6.0.49 testo 2	1	12	Eserzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale Comunale	s	c	0,00	0,02	0,01						
6.0.49 testo 2	1	12	Eserzione liquidazione anticipata NASPI per la costituzione di cooperative (Workers buyout) - Addizionale Comunale	e	t				0,00	-0,02	-0,01	0,00	-0,02	-0,01
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali	e	co				-1,40	-1,30	-1,30	-1,40	-1,30	-1,30
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali	s	c	1,40	1,30	1,30						
6.0.32	1	13	Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, legge n.92/2012 per i lavoratori stagionali- effetti fiscali	e	t		0,50	0,30		0,50	0,30		0,50	0,30
vari	1	14	Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato	s	k	435,00	880,00	934,00	49,00	316,00	490,00	70,90	337,90	516,90
	1	16	Realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata nei centri storici di Maleda e delle città metropolitane- incremento autorizzazione di spesa per il completamento e l'implementazione della rete	s	k	50,00	80,00	150,00	15,00	50,00	100,00	15,00	50,00	100,00
7.3 (testo 4)	1	17	Immateriali degli interventi	s	k	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
7.47 testo 3	1	26	Riqualificazione viabilità funzionale Olimpadi Invernali Milano-Cortina 2026	s	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17.1000/2000	1	28	Finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale	s	k	-40,00	40,00		-40,00	40,00		-40,00	40,00	
	1	29	Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	s	k	500,00	500,00	500,00	235,00	400,00	500,00	235,00	400,00	500,00
	1	38	Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k		100,00	200,00			200,00			200,00
8.25 testo 3	1	41	Restauro e riqualificazione della Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio	s	k	0,30			0,30			0,30		
8.13 (testo 3)	1	42	Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e miglioramento del decoro urbano, sociale e ambientale	s	k		150,00	250,00			250,00			250,00
	1	44	Fondo destinato ai comuni per il rilancio degli investimenti nel settore dell'edilizia pubblica (dal 2025)	s	k									
8.13 (testo 3)	1	47	Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza delle reti idriche urbane	s	k			50,00			50,00			50,00
	1	51	Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza delle reti idriche urbane messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade	s	k	85,00	128,00	170,00			170,00			170,00
	1	59	Fondo per il finanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni	s	k		100,00	100,00			100,00			100,00
	1	62	Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città destinati ad asilo nido	s	k									
	1	63	Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e metropolitane	s	k	50,00	100,00	250,00			250,00			250,00
	1	63	Finanziamento interventi per la messa in sicurezza delle strade e efficientamento energetico delle scuole	s	k	100,00	100,00	250,00			250,00			250,00
	1	66	Contributi alle Regioni per investimenti di messa in sicurezza edifici e territori	s	k									
8.91 (testo 2)	1	67	Proseguimento delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio	s	k	0,80	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00

[illegible]

	1	132	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	S	C	46,26			46,26			46,26				
	1	132	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	S	C	2,47			2,47			2,47				
	1	132	Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi"-oneri Forze di Polizia-spese di personale-effetti riflessi	E	I/C				1,20			1,20				
17.1000+sub	1	133	Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"	S	C	65,00	120,00	165,00	65,00	120,00	165,00	65,00	120,00	165,00		
17.1000+sub	1	133	Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e soccorso pubblico"-effetti riflessi	E	I/C				31,53	58,20	80,03	31,53	58,20	80,03		
	1	133	Riduzione Fondo finanziato con la riassegnazione alla spesa delle entrate relative all'incremento di cinquanta centesimi dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco	S	C	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	
17.0.2001	1	134	Incrementazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa	S	C		21,00			21,00			21,00			
17.0.2001	1	134	Incrementazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa-effetti riflessi	E	I/C					10,19			10,19			
17.0.2001	1	134	Risparmi di spesa derivante dalla riduzione del personale militare della Difesa di cui all'articolo 11, comma 5 lettera b) del d.lgs n. 94/2017	S	C		-21,00			-21,00			-21,00			
17.0.2001	1	134	Risparmi di spesa derivante dalla riduzione del personale militare della Difesa di cui all'articolo 11, comma 5 lettera b) del d.lgs n. 94/2017-effetti riflessi	E	I/C					-10,19			-10,19			
17.0.2001/1	1	135	Incremento dell'indennità accessoria destinata agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze	S	C	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20	1,00	0,20	0,20	1,00		
17.0.2001/1	1	135	Incremento dell'indennità accessoria destinata agli uffici di diretta collaborazione - effetti riflessi	E	I/C				0,10	0,10	0,49	0,10	0,10	0,49		
17.0.10	1	139	Incremento dotazione organica Vigili del fuoco	S	C	1,90	3,00	5,32	1,90	3,00	5,32	1,90	3,00	5,32		
17.0.10	1	139	Incremento dotazione organica Vigili del fuoco-effetti riflessi	E	I/C				0,92	1,46	2,58	0,92	1,46	2,58		
17.0.10	1	140	Spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie dei vigili del fuoco, comprese le spese per mensa e buoni pasto	S	C	0,06	0,10	0,20	0,06	0,10	0,20	0,06	0,10	0,20		
17.0.2000	1	141	Incremento del personale del ministero dell'Interno	S	C	12,00			12,00			12,00				
17.0.2000	1	141	Incremento Fondo risorse decantate del personale contrattualizzato non dirigente del ministero dell'Interno-effetti riflessi	E	I/C				5,82			5,82				
17.0.2000	1	142	Riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi	S	C	-12,00			-12,00			-12,00				
17.1000/8	1	143	Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri	S	C		80,00	80,00		80,00	80,00		80,00	80,00		
17.1000/8	1	143	Fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Ministeri-effetti riflessi	E	I/C					38,80	38,80		38,80	38,80		
17.1000/8	1	144	MEF- Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente	S	C		-80,00	-80,00		-80,00	-80,00		-80,00	-80,00		
18.2001	1	153	Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto connesse agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi	S	C			1,18			1,18			1,18		
18.2001	1	153	Assunzioni straordinarie nel Corpo delle Capitanerie di Porto connesse agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi-effetti riflessi	E	I/C						0,57			0,57		
18.2001	1	154	Spese di funzionamento connesse agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi	S	C			0,04			0,04			0,04		
18.2001/1 (testo 2)	1	155	Incremento della dotazione organica non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	S	C	0,89	1,77	1,77	0,89	1,77	1,77	0,89	1,77	1,77		
18.2001/1 (testo 2)	1	155	Incremento della dotazione organica non dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - effetti riflessi	E	I/C					0,86	0,86		0,86	0,86		
18.2001/1 (testo 2)	1	159	Trenitalia-Potenziamento attività di monitoraggio relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza	S	C	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
18.2001/1 (testo 2)	1	159	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 delle leggi n. 538/1183 relative al fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario	S	C	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
18.0.2002	1	165	Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno	S	C		1,75	7,01		1,75	7,01		1,75	7,01		
18.0.2002	1	165	Assunzione di 130 unità nella qualifica della carriera prefettizia del Ministero dell'Interno - effetti riflessi	E	I/C					0,85	3,40		0,85	3,40		
18.0.2002/2	1	166	Rideterminazione dotazione organica dirigenziale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali	S	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
18.0.2002/2	1	166	Rideterminazione dotazione organica dirigenziale Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali-effetti riflessi	E	I/C					0,13	0,13		0,13	0,13		
18.0.2000	1	169	Completamento della dotazione organica e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	S	C	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28		

18.0.2000	1	169	Completamento della dotazione organica da 30 a 200 unità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - effetti riflessi	e	i/c					2,56			2,56		2,56		2,56
18.0.2000	1	169	Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - Utilizzo quota parte delle entrate affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	5,28	5,28				5,28						
18.0.2000	1	169	Fondo solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - Utilizzo quota parte delle entrate affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	s	c								-5,28		-5,28		-5,28
18.0.2001	1	170-171	Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato	s	c	0,72	2,90				2,93		0,72	2,90	0,72	2,90	2,93
18.0.2001	1	170-171	Modifica della dotazione organica per adeguamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato - effetti riflessi	e	i/c	0,00	0,00				0,00		0,35	1,41	0,35	1,41	1,42
18.0.2001	1	172	Esperiti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile	s	c	0,32	0,32				0,32		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
18.0.2001	1	172	Esperiti nominati dall'Avvocato generale dello Stato per supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per un periodo non superiore al triennio rinnovabile - effetti riflessi	e	i/c						0,16		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
18.0.2001	1	173	Missioni e consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente di Governo a difesa dello Stato Italiano dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e missioni connesse all'attività difensiva presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea	s	c	0,20	0,20				0,20		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRPEF	e	t	-56,70	-605,10				-56,70		-605,10	-378,40	-605,10	-378,40	-378,40
18.0.2001	1	175	IRPEF/IRRES	e	t		279,20				-119,70		279,20	-119,70	-119,70	279,20	-119,70
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	e	t		-46,50				19,90		66,50	46,50	66,50	46,50	-19,90
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per spese di ristrutturazione edilizia-IRAP	s	c												
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP-IRPEF/IRRES	e	t	-28,50	-304,00				-190,00		-28,50	-304,00	-190,00	-45,70	-487,60
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP-IRPEF/IRRES	e	t		170,70				-73,00		170,70	-73,00	-73,00	170,70	-73,00
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP-IRAP	e	t								28,40	-12,20	-12,20	28,40	-12,20
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP-IRAP	s	c	-28,40					12,20						
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo impianti di microgenerazione e interventi sui singoli immobili IACP-IVA	e	t	40,50					40,50				40,50		
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arretrato dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF	e	t	-12,80	-138,00				-85,00		-12,80	-138,00	-85,00	-138,00	-85,00
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arretrato dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRPEF/IRRES	e	t		29,30				-12,50		29,30	-12,50	-12,50	29,30	-12,50
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arretrato dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	e	t												
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arretrato dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IRAP	s	c	-4,90					2,10		4,90	-2,10	-2,10	4,90	-2,10
18.0.2001	1	175	Proroga per il 2020 detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arretrato dell'immobile oggetto di ristrutturazione-IVA	e	t	30,70							30,70		30,70		
19.0.48 (testo 2)	1	176	Abrogazione del bonus efficienza energetica di cui all'articolo 10 del D.L. n. 34/2019-IRPEF/IRRES	e	t	-0,40	-4,50				-6,70		-0,40	-4,50	-0,40	-4,50	-6,70
19.0.48 (testo 2)	1	176	Abrogazione del bonus efficienza energetica di cui all'articolo 10 del D.L. n. 34/2019	s	k	-2,60	-5,20				-5,20		-2,60	-5,20	-2,60	-5,20	-5,20
18.0.2001	1	177	Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (IRPEF)	e	t	-8,40					-4,80		-8,40	-4,80	-8,40	-4,80	-4,80
18.0.2001	1	177	Proroga al 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali destinate alla realizzazione, al restauro ed alla manutenzione di impianti sportivi pubblici - sport bonus (IRPEF)	s	c	4,40	4,40				4,40		4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
20.2.2022 (testo 2)	1	181	Esenzione contributiva per le aliquote	e	co	-2,90	-3,90				-2,90		-2,90	-3,90	-2,90	-3,90	-3,90

[illegible]

1	255	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici	s	c	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1	255	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	e	t/c			14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
1	256 lettera a)	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	s	c	11,00		11,00		11,00			
1	256 lettera b)	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	257	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	s	c	2,00		2,00		2,00			
1	265	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	s	c	31,00		31,00		31,00			
1	266	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	s	c	12,06	54,28	12,06	54,28	12,06	54,28	54,28	49,75
1	266	Incremento del fondo per il Rinnovo contratti personale statale 2019-2021 da destinare al fondo unico nazionale per la reintubazione di posizione e di risultati dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	e	t/c			5,85	26,33	24,13	5,85	26,33	24,13
1	267	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile universale	s	c	10,00		10,00		10,00			
1	268	Contributo per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	270	Incremento del Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	271	Aumento numero contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999	s	c	5,43	10,85	5,43	10,85	16,49	5,43	10,85	16,49
1	271	Aumento numero contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 368/1999 - effetti fiscali e contributivi	e	t/c			2,63	5,26	8,00	2,63	5,26	8,00
1	272	Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n. 448/98	s	c	1,81	3,62	1,81	3,62	0,00	1,81	3,62	0,00
1	272	Proroga comando del personale scolastico presso associazioni per tossicodipendenti di cui art. 26, comma 8, L. n. 448/99 - effetti riflessi	e	t/c			0,88	1,75	0,00	0,88	1,75	0,00
1	273	Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitali multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	278	Incremento del Fondo Consiglio Nazionale dei Giovani	s	c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1	279	Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia	s	c	4,37	16,62	4,37	16,62	15,75	4,37	16,62	15,75
1	279	Incremento 390 posti da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia - effetti riflessi	e	t/c			2,12	8,06	7,64	2,12	8,06	7,64
1	280	Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia	s	c	1,14	3,41	1,14	3,41	1,14	3,41	3,41	3,41
1	280	Incremento organico di 119 unità come collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della regione Sicilia - effetti riflessi	e	t/c			0,55	1,65	1,65	0,55	1,65	1,65
1	282-285	Disposizioni in materia di AFAM	s	c	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
1	287	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-fres - IRES	e	t	-222,20	833,20	-222,20	833,20	-222,20	833,20	833,20	833,20
1	287	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-fres - IRPEF	e	t	94,10	100,60	94,10	100,60	141,40	94,10	100,60	141,40
1	287	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-fres - IRAP	e	t	197,40	197,40	-197,40	-197,40	-197,40	-197,40	-197,40	-197,40
1	287	ACE (rendimento nazionale 1,3%) con abolizione mini-fres - IRAP Superbonus	s	c	197,40	197,40						
1	290	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	s	c	3,000,00	3,000,00						
1	296	Recupero e restauro della Villa Candiani di Erba in provincia di Como	s	k	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
1	296	Recupero e restauro del Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivioli in provincia di Torino	s	k	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
1	297	Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia	s	k	44,90	40,29	44,90	40,29	40,29	44,90	40,29	40,29
1	298 lettera a)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 181/1967	s	c	2,51	5,01	2,51	5,01	5,01	2,51	5,01	5,01
1	298 lettera b)	Incremento del contingente di esperti all'estero di cui all'articolo 168 del DPR 181/1967 - effetti riflessi	e	t/c			0,25	0,50	0,50	0,25	0,50	0,50
1	298 lettera c)	Indennità di servizio all'estero	s	c	2,10	4,20	2,10	4,20	4,20	2,10	4,20	4,20
1	298 lettera d)	Indennità di servizio all'estero - effetti riflessi	e	t/c			0,21	0,42	0,42	0,21	0,42	0,42
1	299	Iniziativa di formazione per il personale del Ministero degli affari esteri	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1	32,0.14	Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	s	c	0,95	2,86	0,95	2,86	2,86	0,95	2,86	2,86
1	32,0.14	Incremento della dotazione organica non dirigenziale dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - effetti riflessi	e	t/c			0,46	1,38	1,38	0,46	1,38	1,38
1	32,0.6 (testo 2)	Proroga dei crediti d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore	s	c	5,00	5,00						
1	300	Proroga dei crediti d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore	s	k			5,00	5,00				
1	300	Proroga dei crediti d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore	s	k			5,00	5,00				

7

[illegible]

403	47.0.14 testo 3	1	Progettazione, realizzazione e sviluppo della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
404	47.0.6 (testo 3)	1	Contributo a favore della Fondazione Teatro Dontzetti di Bergamo	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
410	47.0.2000/8	1	Fondo per la carta Giovani Nazionali (CGN)	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
416		1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso	s	c	13,96	16,70	18,26	13,96	16,70	18,26	13,96	16,70	18,26	13,96	18,26
417	17.1000/2000	1	Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso - effetti riflessi	e	t/c	1,96	1,96	1,96	6,77	8,10	8,96	6,77	8,10	8,96	1,96	1,96
421	49.0.2000	1	Uffici giudiziari funzionamento	s	c	1,89	1,89	1,93	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,93
421	49.0.2000	1	Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna	e	t/c	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94
421	49.0.2000	1	Assunzioni di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna - effetti riflessi	s	c	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
423	49.0.2000/4	1	Eserperimento delle procedure concorsuali relative all'assunzione di 18 unità di personale dirigenziale non generale degli Uffici di esecuzione penale esterna	s	c	0,54	2,16	2,16	0,54	2,16	2,16	0,54	2,16	2,16	0,54	2,16
423	49.0.2000/4	1	Incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionari giudici	s	c											
423	49.0.2000/4	1	Incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di 50 unità da destinare nei ruoli di funzionari giudici - effetti riflessi	e	t/c				0,26	1,05	1,05	0,26	1,05	1,05	0,26	1,05
423	49.0.2000/4	1	Eserperimento delle procedure concorsuali relative all'incremento di 50 unità di personale presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria	s	c	0,50			0,50			0,50			0,50	
424	49.0.2001	1	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità	s	c	1,01	4,04	4,04	1,01	4,04	4,04	1,01	4,04	4,04	1,01	4,04
424	49.0.2001	1	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - effetti riflessi	e	t/c				0,92	0,92	0,94	0,92	0,92	0,92	0,92	0,94
425	49.0.2001	1	Assunzioni a tempo indeterminato di 100 funzionari di area terza destinati ai ruoli della professionalità pedagogica e di servizio sociale presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - oneri procedura concorsuale	s	c	0,50			0,50						0,50	
426	49.0.2001/3 testo 2	1	Rafforzamento rete assistenza vittime di reato	s	c	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00
427-430		1	Confluenza nella Tesoreria dello Stato delle somme relative al FUG - minore spesa per interessi sul debito pubblico	s	c	-8,00	-106,00	-169,00	0,00	-104,00	-151,00	-14,00	-176,00	-244,00	-176,00	-244,00
436	52.0.2000	1	Assunzioni di 10 unità dirigenziali non generali e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della Giustizia	s	c	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92
436	52.0.2000	1	Assunzioni di 10 unità dirigenziali non generali e 150 unità di personale amministrativo II e III area funzionale presso il Ministero della Giustizia - effetti riflessi	e	t/c	0,00	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
443		1	Istituzione fondo " programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	s	k	12,18	27,25	74,07	12,18	27,25	74,07	12,18	27,25	74,07	12,18	74,07
444		1	Utilizzo delle risorse relative ai finanziamenti per edilizia residenziale che sono resi indisponibili e versati all'entrata dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisiti all'Eriaro	e	ext		20,00	30,00								
446-447		1	Assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale sanitario - Superfidejussione	e	ext											
446-447		1	Assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale sanitario - Superfidejussione	e	ext											
448		1	Assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale sanitario - Superfidejussione	s	c	185,00	554,00	554,00								
452	55.0.110 (testo 2)	1	Riduzione del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796 lettera p) legge 296/2006 - SUPER TICKET	s	c	-20,00	-60,00	-60,00	-20,00	-60,00	-60,00	-20,00	-60,00	-60,00	-20,00	-60,00
453	55.0.122 (testo 2)	1	Contributo a favore dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà	s	c	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
454	55.0.123 (testo 4)	1	Campagne di informazione e di sensibilizzazione per gli animali di affezione	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
455	55.0.132 testo 2	1	Incremento del Fondo proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
456	55.0.119	1	Ente nazionale sordi	s	c	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
460	55.0.99	1	Fondo per il sostegno all'acquisto dei sostituti del latte materno - (Contributo per l'acquisto del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento)	s	c	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	2,00	5,00
463	47.2000/7 testo 2	1	Convenzionamento medici INPS	s	c	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
467	55.0.2000/6	1	Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
467	55.0.2000/6	1	Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	s	c	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
467	55.0.2000/6	1	Stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - effetti riflessi	e	t/c				1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

55.0.2000/17 Testo 2	1	469	Spese per la ricerca e la valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale	s	c	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
55.0.2000/16 Testo 2	1	471	Creazione di una struttura di supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione sanitaria e specialistica	s	c	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
55.0.2000/16 Testo 2	1	472	Risorse assegnate all'AGENAS per sviluppare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	1	473	Proroga Ape sociale - Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	108,00	218,70	184,60	108,00	218,70	184,60	108,00	218,70	184,60
	1	476	Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne	s	c	66,70	187,20	291,30	66,70	187,20	291,30	66,70	187,20	291,30
	1	476	Estensione Opzione donna per pensionamento anticipato donne - effetti fiscali	e	t			9,20			9,20			9,20
	1	477-478	Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100%	s	c	8,00	39,00	86,00	8,00	39,00	86,00	8,00	39,00	86,00
	1	477-478	Incremento da tre a quattro volte del limite per il quale è garantita l'indicizzazione delle pensioni al 100% - effetti fiscali	e	t	2,00	10,00	23,00	2,00	10,00	23,00	2,00	10,00	23,00
55.0.47 testo 3	1	479	Somme in favore dei centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS per le attività di assistenza nella presentazione delle domande di Reddito e pensioni di cittadinanza	s	c	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
55.0.47 testo 3	1	480	Incremento Fondo per gli istituti di patronato per le attività connesse in materia di domande di Reddito e pensioni di cittadinanza	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
55.0.47 testo 3	1	481	Riduzione Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019 articolo 12 comma 1	s	c	-40,00			-40,00			-40,00		
55.0.47 testo 3	1	481	Riduzione Fondo per il Reddito di cittadinanza di cui alla L. 145/2018, articolo 1 comma 255	s	c		-40,00	-40,00			-40,00			-40,00
55.0.2003	1	482	Incremento Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	s	c	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
55.0.2000	1	483-485	Riapertura dei termini di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 legge n. 662/1996 - maggior gettito contributivo	e	co		1,02	4,02	1,02	4,02	3,95	1,02	4,02	3,95
55.0.2000	1	483-485	Riapertura dei termini di iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 legge n. 662/1996 - maggior prestazioni	s	c		1,02	4,02	1,02	4,02	3,95	1,02	4,02	3,95
55.0.2000/4	1	490	Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	s	c	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
55.0.2001	1	494	Incremento Fondo per l'occupazione e la formazione	s	c	21,70			21,70			21,70		
55.0.2001	1	494	Riduzione autorizzazione di spesa di cui al dgs 67/2011 relativa all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti	s	c	-21,70			-21,70			-21,70		
55.0.2001		496	Incremento del contributo per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro	s	c	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
55.0.2002		498	Rimborsi all'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata a favore dei giornalisti professionisti iscritti	s	c	7,00	3,00	3,00	7,00	3,00	3,00	7,00	3,00	3,00
55.0.2002		498	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione	s	c	-7,00	-3,00	-3,00	-7,00	-3,00	-3,00	-7,00	-3,00	-3,00
55.0.2002		500	Accesso dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici al pensionamento con anzianità contributiva di almeno 35 anni in deroga all'art. 37, comma 1 a) della L.n. 4/10/1981	s	c	26,70	44,60	51,20	26,70	44,60	51,20	26,70	44,60	51,20
55.0.2002		500	Riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione	s	c	-6,10	-10,20	-11,70	-6,10	-10,20	-11,70	-6,10	-10,20	-11,70
	1	502	Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (cmite asialica)	s	k	40,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00
	1	503	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40	e	co		-8,30	-20,50		-27,20	-20,50		-27,20	-20,50
	1	503	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 - effetti fiscali	s	c	8,30	27,20	20,50						
	1	503	Sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 - effetti fiscali	e	t		1,30	5,70		1,30	5,70		1,30	5,70
	1	506	Fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero in favore di aziende agricole condotte da imprenditrici (imprenditorialità femminile)	s	k	15,00			15,00					
	1	507	Fondo per la competitività delle filiere agricole	s	k	15,00	14,50		15,00	14,50		15,00	14,50	
60.26 (testo 2)	1	509	Incremento del 20% delle quote deducibili per le spese sostenute per gli incrementi in nuovi impianti di colture arboree pluriennali - IRPEF/IRCES	e	t	-7,40	-7,40	-4,30	-7,40	-7,40	-4,30	-7,40	-7,40	-4,30
60.41 (testo 2)	1	511	Incremento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
60.50 (testo 3)	1	512	Nuova definizione dell'ampio del Parco museo minerario delle miniere della Maremma dell'Emilia Romagna	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
60.87 (testo 2)	1	513-514	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Obolismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - inef	e	t	0,00	-2,10	-1,20	0,00	-2,10	-1,20	0,00	-2,10	-1,20
60.87 (testo 2)	1	513-514	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Obolismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - Addizionale regionale	e	t			-0,06		-0,06	-0,06		-0,06	-0,06
60.87 (testo 2)	1	513-514	Applicazione ai ricavi derivanti dalle attività di Obolismo di un coefficiente di redditività pari al 25% - Addizionale regionale	s	c	0,06	0,06							

[illegible]

[illegible]

	1	691	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	e	t						141,20	76,30	141,20	76,30
	1	691	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IRAP	s	c	-141,20	-76,30							
	1	691	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IMPOSTA SOSTITUTIVA	e	t	-1.918,20	-1.096,10				-1.918,20	-1.096,10	-1.918,20	-1.096,10
	1	691	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - IVA	e	t	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50	234,50
	1	691	Abrogazione "flat tax" per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro - Rettificazione del limite di spesa sostenuta per lavoro	e	t	-279,90		-279,90				-279,90		
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Irpef	e	t	11,70	6,70				11,70	6,70	11,70	6,70
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	e	t						0,60	0,60	0,60	0,60
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Regionale	s	c	-0,60	-0,60							
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	e	t						0,30	0,20	0,30	0,20
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Addizionale Comunale	s	c	-0,30	-0,20							
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	e	t						2,30	1,30	2,30	1,30
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IRAP	s	c	-2,30	-1,30							
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Imposta sostitutiva	e	t	-55,10	-31,50				-55,10	-31,50	-55,10	-31,50
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- IVA	e	co	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Contributi previdenziali	e	co			5,50	5,50	5,50	5,50	5,70	5,50	5,70
	1	692	Introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quali condizioni di accesso al regime forfetario- Contributi previdenziali	s	c	-5,60	-5,70							
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Irpef	e	t	860,90	492,00				860,90	492,00	860,90	492,00
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	e	t						24,40	24,40	24,40	24,40
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	s	c	-24,40	-24,40							
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Regionale	e	t						12,00	9,30	12,00	9,30
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Addizionale Comunale	s	c	-12,00	-9,30							
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	e	t						11,00	5,90	11,00	5,90
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- IRAP	s	c	-11,00	-5,90							
	1	692	Esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro- Imposta sostitutiva	e	t	-310,20	-177,30				-310,20	-177,30	-310,20	-177,30

[illegible]

94.10	1	736	Esenzione dal pagamento delle Royalties, per le concessioni di gas con una produzione annua pari o inferiore a 10mn Smc in terraferma e di 30 mn di Smc. In mare	e	ext	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00	-4.00
	1	738-783	Unificazione IMU-TASI-gettito Comuni	e	t										
	1	738-783	Unificazione IMU-TASI-maggiore spesa derivante dal maggior gettito Comuni	s	c										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRES	e	t										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRPEF	e	t										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	e	t										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	s	c										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale regionale	e	t										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	s	c										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-addizionale comunale	e	t										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	s	c										
	1	738-783	Deducibilità IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni-IRAP	e	t										
	1	809	Circolazione delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipotecarie	e	t	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
	1	848	Incremento del Fondo di solidarietà comunale	s	c	100.00	200.00	300.00	100.00	200.00	300.00	100.00	200.00	300.00	300.00
	1	850	Riduzione del Fondo di solidarietà comunale per minore esigenza di rischio ai comuni delle minori entrate TASI	s	c	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17	-14.17
	1	852	Fondazione ANI Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore	s	c	0.50			0.50				0.50		
	1	857	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	s	c	62.90	120.11	190.51	62.90	120.11	190.51	62.90	120.11	190.51	190.51
	1	857	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	s	k	6.70	108.00	223.00	6.70	108.00	223.00	6.70	108.00	223.00	223.00
	1	858	Incremento del Fondo esigenze indifferibili	s	c	15.19	46.01	31.45	15.19	46.01	31.45	15.19	46.01	31.45	31.45
	1	859	Finanziamento di bandi di ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria	s	c	25.00	25.00	26.00	25.00	25.00	26.00	25.00	25.00	26.00	26.00
	1	860	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	s	c	-5.337.95	-4.381.76	-4.181.76	-5.337.95	-4.381.76	-4.181.76	-5.337.95	-4.381.76	-4.181.76	-4.181.76
	1	860	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	s	k				-26.00	-25.00	-21.00	-26.00	-25.00	-21.00	-21.00
	1	861	Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università	s	c		5.00	15.00		5.00	15.00		5.00	15.00	15.00
	1	862	Incremento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, destinato in parti uguali all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e alle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie	s	c	1.00			1.00				1.00		
	1	864	Fondo per interventi strutturali di politica economica FISPE	s	c	-213.00			-213.00			-213.00			
	1	865	Fondo contributi pluriennali	s	k				-203.00	-16.00	145.00		-203.00	-16.00	145.00
	1	868	Minore Concorso alla finanza pubblica della Regione Sardegna	e	ext	-153.00	-153.00	-153.00							
	1	868	Minore Concorso alla finanza pubblica della Regione Sardegna	s	c				153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00
	1	870	Trasferimento a favore della Regione sarda	s	c	7.00	116.00	116.00	7.00	116.00	116.00	7.00	116.00	116.00	116.00
	1	871	Trasferimento di risorse alla Regione Sardegna per spese di investimento	s	k	33.80	114.00	91.00	33.80	114.00	91.00	33.80	114.00	91.00	91.00
	1	872	Contributo alle province della Regione sarda e alla città metropolitana di Cagliari	s	c	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1	874	Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	s	k	-15.00	-114.00	-91.00	-15.00	-114.00	-91.00	-15.00	-114.00	-91.00	-91.00
	1	874	Versamento in entrata delle somme residue presenti sul Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	e	ext	18.80									
	1	874	Minori spese connesse al versamento in entrata delle somme residue presenti sul Fondo finalizzato agli investimenti nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto Speciale	s	k				-18.80				-18.80		
	1	875	Contributo da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Sicilia	s	c	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	1	877	Rifornimento del fondo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti	s	c	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1	878	Fondo cooperazione movimenti migratori	s	c	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	40.00
	1	879	Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta dello status di rifugiato politico	s	c	0.10			0.10				0.10		
	1	880	Progetto Transacqua	s	c										
	1	881	Riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta dello status di rifugiato politico	s	c	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

101.0.6	1	882	Incremento Fondo minori non accompagnati	s	c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
101.0.29 (testo 3)	1	884	Contributo a favore delle associazioni combattentistiche	s	c		0,20		0,20				0,20		0,20
			TOTALE ENTRATE	e		-20.057,08	-3.148,37	3.306,19	-22.192,39	-7.524,66	-1.822,93	-22.209,58	-8.624,51	-2.486,40	
			TOTALE SPESE	s		3.179,97	12.644,96	16.376,88	-1.314,37	6.214,29	10.624,16	-2.032,37	4.963,49	8.864,36	
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO			-23.237,05	-15.793,23	-13.072,69	-20.878,01	-13.738,95	-12.447,09	-20.177,21	-13.588,00	-11.350,77	
			MANOVRA SEZIONE II SPESA			-1.166,36	1.446,95	3.170,47	-2.595,11	-289,41	-152,28	-3.090,11	-298,41	-152,28	
			TOTALE RIFINANZIAMENTI			2.029,21	4.159,79	4.226,80	621,09	1.741,41	1.753,15	621,09	1.741,41	1.753,15	
			Spesa parte corrente			1.433,24	2.433,60	2.557,00	319,26	1.279,43	1.279,43	319,26	1.279,43	1.279,43	
			Spesa conto capitale			541,50	1.714,30	1.669,80	301,85	864,60	1.779,50	341,55	1.864,52	1.979,50	
			Entrate tributariecontributive			0,00	0,00	0,00	43,65	393,65	393,65	43,65	393,65	393,65	
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-285,18	-976,59	694,10	-750,00	-350,00	-200,00	-950,00	-350,00	-200,00	
			Spesa parte corrente												
			Spesa conto capitale			-285,18	-976,59	694,10	-750,00	-350,00	-200,00	-950,00	-350,00	-200,00	
			TOTALE DEFINIZIAMENTI			-2.910,92	-1.736,25	-1.750,43	-2.776,20	-1.680,55	-1.715,43	-2.761,20	-1.680,55	-1.715,43	
			Spesa parte corrente			-1.182,72	-931,23	-899,48	-1.039,72	-698,47	-698,47	-1.039,72	-698,47	-698,47	
			Spesa conto capitale			-1.728,20	-805,02	-851,95	-1.676,48	-982,08	-1.016,96	-1.721,73	-982,08	-1.016,96	
			Entrate tributariecontributive												
			MANOVRA SEZIONE II ENTRATA			1.936,00	1.936,00	1.936,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	841,00	
			DL FISCALE			3,46	3,46	3,26	16,16	3,45	3,26	16,16	3,45	3,26	
			Entrate tributarie												
			Entrate tributarie - Entrate tributarie/ contributive			3.088,56	2.677,41	2.495,62	5.111,86	4.232,41	4.032,03	5.111,86	4.232,41	4.032,03	
			Entrate extra tributarie			82,70			88,00	5,10	4,29	88,00	5,10	4,29	
			Entrate contributive						204,00	204,00	201,00	204,00	204,00	201,00	
			Entrate conto capitale												
			Spese correnti			3.167,80	2.673,96	2.492,56	5.369,40	4.413,06	4.213,06	5.369,40	4.413,06	4.213,06	
			Spese in conto capitale						18,30	25,00	21,00	18,30	25,00	21,00	
			TOTALE MANOVRA DLB + EMENDAMENTI SENATO			-20.131,23	-15.300,73	-14.303,90	-17.115,74	-12.605,09	-11.450,55	-16.229,94	-12.454,14	-10.354,23	

ALLEGATO CONOSCITIVO

999/669/1

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 183 "INVESTITALIA" (*) - (Cap-pg: 2107/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 969 "AREE SVANTAGGIATE" - (Cap-pg: 2149/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 970 "FONDO MONTAGNA" - (Cap-pg: 7469/1) Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2.2) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 1.1) L n. 689 del 1981 art. 11 "MODIFICHE AL SISTEMA PENALE" (*) - (Cap-pg: 2955/2)						
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	24.440.617 24.370.997 24.037.423 24.037.423
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.641.995 19.496.797 << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.776.247 9.748.399 << <<

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni (nel caso di durata inferiore viene indicato l'anno di scadenza); fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione.

999/669/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4) DLG n. 56 del 2000 art. 1 "ARTICOLO 1 DEL DLF DEL 1999" - (Cap-pg: 2862/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	59.556.388.107 61.840.559.600 63.055.839.600 632.043.576.384	<< << << <<	561.000.000 561.000.000 561.000.000 5.610.000.000	<< << << <<	60.117.388.107 62.401.559.600 63.616.839.600 637.653.576.384
Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.5) DL n. 148 del 1993 art. 3 "INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE" - (Cap-pg: 7499/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	90.000.000 90.000.000 90.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	90.000.000 90.000.000 90.000.000 <<

999/669/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.3) L n. 59 del 1997 "DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA." (*) - (Cap-pg: 1319/1) DLG n. 267 del 2000 art. 15 c. 3 "FUSIONI DI COMUNI" (*) - (Cap-pg: 1316/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 9 p. A "ESTENSIONE REGIME DEI MINIMI AI SOGGETTI CON RICAVI FINO A 65.000 EURO CON L'ALIQUOTA DEL 15% - ADDIZIONALE COMUNALE" (*) - (Cap-pg: 1322/1)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	12.032.785	<<	<<	<<	12.032.785
	2022	12.032.785	<<	<<	<<	12.032.785
	2023 e succ.	18.032.785	<<	<<	<<	18.032.785
	2020	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2021	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2022	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2023 e succ.	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2020	58.930.000	<<	<<	<<	58.930.000
	2021	32.970.000	<<	<<	<<	32.970.000
	2022	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000
	2023 e succ.	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000

999/669/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L'Italia in Europa e nel mondo (4) Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 183 del 1987 "FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE" - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. 2026)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.085.000.000 4.085.000.000 5.335.000.000 26.000.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.085.000.000 4.085.000.000 5.335.000.000 26.000.000.000
L n. 234 del 2012 art. 41/bis "FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA" (*) - (Cap-pg: 2815/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	128.600.800 171.900.800 171.900.800 171.900.800	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	128.600.800 171.900.800 171.900.800 171.900.800
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.2)						
DL n. 22 del 2019 art. 19 c. 3 "MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA STABILITÀ FINANZIARIA E L'INTEGRITÀ DEI MERCATI" - (Cap-pg: 1647/1) - (Scad. 2023)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.200.000 2.200.000 800.000 200.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.200.000 2.200.000 800.000 200.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 582 "PARTECIPAZIONE ITALIANA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALLE BANCHE E DAI FONDI DI SVILUPPO" - (Cap-pg: 1607/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	500.000 500.000 500.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	500.000 500.000 500.000 <<
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 "BANCHE E FONDI" - (Cap-pg: 7175/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	400.000.000 400.000.000 355.000.000 2.522.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	400.000.000 400.000.000 355.000.000 2.522.000.000

999/669/5

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Difesa e sicurezza del territorio (5) Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1) DLG n. 66 del 2010 art. 564 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" (*) - (Cap-pg. 4825/10) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 900 "ISTITUZIONE DEL FONDO DA RIPARTIRE PER L'AMMODERNAMENTO PARCO AUTOVEICOLI, SISTEMI OPERATIVI E INFRASTRUTTURE DELL'ARMA DEI CARABINIERI" (*) - (Cap-pg. 7763/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	30.215.690 30.215.690 30.215.690 10.713.635	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	30.215.690 30.215.690 30.215.690 10.713.635
	2020 2021 2022 2023 e succ.	53.204.195 53.204.195 53.204.195 53.204.195	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	53.204.195 53.204.195 53.204.195 53.204.195

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5) DLG n. 66 del 2010 art. 608 "SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA" (*) - (Cap-pg: 7120/2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Gi duodecies "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7120/38) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Mi duodecies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7120/40) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. EIduodecies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7120/30) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fi duodecies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7120/31) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Hi duodecies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7120/33) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. F/ter "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7120/27) - (Scad. 2032)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.161.814.885 1.267.830.771 1.363.303.961 1.463.303.961	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	39.170.000 58.170.000 204.860.000 1.219.780.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	40.000.000 122.370.000 285.190.000 2.024.890.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	15.700.000 4.700.000 9.400.000 290.000.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 21.100.000 22.000.000 1.485.100.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	11.100.000 18.480.000 13.000.000 454.760.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	163.650.300 310.797.645 155.889.456 4.143.576.786	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	

999/669/6

999/669/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Missioni internazionali (5.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1) L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI" - (Cap-pg. 3006/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.308.747.320 850.000.000 850.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.308.747.320 850.000.000 850.000.000 <<

999/669/8

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
L. n. 354 del 1975 art. 9 "ALIMENTAZIONE" (*)						
- (Cap-pg: 1766/1)	2020	120.000.000	<<	<<	<<	120.000.000
	2021	125.890.853	<<	<<	<<	125.890.853
	2022	129.972.353	<<	<<	<<	129.972.353
	2023 e succ.	129.972.353	<<	<<	<<	129.972.353
L. n. 395 del 1990 art. 35 "EDILIZIA PENITENZIARIA PERSONALE E RELATIVE ATTRIBUZIONI" (*)	2020	28.051.633	<<	<<	<<	28.051.633
- (Cap-pg: 7300/1 - 7300/5 - 7300/8)	2021	30.051.633	<<	<<	<<	30.051.633
	2022	19.824.409	<<	<<	<<	19.824.409
	2023 e succ.	19.824.409	<<	<<	<<	19.824.409
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (*)	2020	572.338	<<	<<	<<	572.338
- (Cap-pg: 1751/1)	2021	572.338	<<	<<	<<	572.338
	2022	572.338	<<	<<	<<	572.338
	2023 e succ.	572.338	<<	<<	<<	572.338
RD n. 787 del 1931 "REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENALI" (*)	2020	9.565.983	<<	<<	<<	9.565.983
- (Cap-pg: 7321/1 - 7321/2)	2021	9.315.983	<<	<<	<<	9.315.983
	2022	9.315.983	<<	<<	<<	9.315.983
	2023 e succ.	9.315.983	<<	<<	<<	9.315.983
RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DEGLI AFFARI DI CULTO" (*)	2020	342.717	<<	<<	<<	342.717
- (Cap-pg: 1671/13)	2021	342.717	<<	<<	<<	342.717
	2022	342.717	<<	<<	<<	342.717
	2023 e succ.	342.717	<<	<<	<<	342.717
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 475 "FONDO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE"	2020	30.000	<<	<<	<<	30.000
- (Cap-pg: 1773/1)	2021	30.000	<<	<<	<<	30.000
	2022	30.000	<<	<<	<<	30.000
	2023 e succ.	433.054	<<	<<	<<	433.054
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fiquinques "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"	2020	6.267.625	<<	<<	<<	6.267.625
- (Cap-pg: 7300/12 - 7300/14 - 7300/15)	2021	7.217.625	<<	<<	<<	7.217.625
	2022	7.217.625	<<	<<	<<	7.217.625
	2023 e succ.	107.091.125	<<	<<	<<	107.091.125

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. I/quinquies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 7301/3) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. II/quinquies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7301/4) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. III/quinquies "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg: 7301/5) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 623 "FONDO POTENZIAMENTO MEZZI CORPI DI POLIZIA E CNVVF" - (Cap-pg: 7300/10) - (Scad. 2030) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" (*) - (Cap-pg: 1687/1 - 7301/1)	2020	1.484.375	<<	<<	<<	1.484.375
	2021	1.484.375	<<	<<	<<	1.484.375
	2022	1.484.375	<<	<<	<<	1.484.375
	2023 e succ.	12.421.875	<<	<<	<<	12.421.875
	2020	1.425.000	<<	<<	<<	1.425.000
	2021	1.425.000	<<	<<	<<	1.425.000
	2022	1.425.000	<<	<<	<<	1.425.000
	2023 e succ.	33.915.000	<<	<<	<<	33.915.000
	2020	950.000	<<	<<	<<	950.000
	2021	950.000	<<	<<	<<	950.000
	2022	950.000	<<	<<	<<	950.000
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	5.700.000	<<	<<	<<	5.700.000
	2022	7.248.500	<<	<<	<<	7.248.500
	2023 e succ.	54.008.000	<<	<<	<<	54.008.000
	2020	55.139.028	<<	<<	<<	55.139.028
	2021	53.639.028	<<	<<	<<	53.639.028
	2022	51.639.028	<<	<<	<<	51.639.028
	2023 e succ.	51.639.028	<<	<<	<<	51.639.028

999/669/9

999/669/10

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definizione con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia civile e penale (6.2) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)	2020	205.523	<<	<<	<<	205.523
	2021	70.523	<<	<<	<<	70.523
	2022	70.523	<<	<<	<<	70.523
	2023 e succ.	70.523	<<	<<	<<	70.523
	2020	281.136	<<	<<	<<	281.136
	2021	11.136	<<	<<	<<	11.136
	2022	11.136	<<	<<	<<	11.136
	2023 e succ.	11.136	<<	<<	<<	11.136
	2020	2.108.354	<<	<<	<<	2.108.354
	2021	2.108.354	<<	<<	<<	2.108.354
L n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" (*) - (Cap-pg: 1451/4)	2022	1.608.354	<<	<<	<<	1.608.354
	2023 e succ.	2.108.354	<<	<<	<<	2.108.354
	2020	3.572.921	<<	<<	<<	3.572.921
	2021	3.322.921	<<	<<	<<	3.322.921
	2022	3.322.921	<<	<<	<<	3.322.921
	2023 e succ.	3.322.921	<<	<<	<<	3.322.921
	2020	208.369	<<	<<	<<	208.369
	2021	208.369	<<	<<	<<	208.369
	2022	208.369	<<	<<	<<	208.369
	2023 e succ.	208.369	<<	<<	<<	208.369
L n. 990 del 1969 "ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI" (*) - (Cap-pg: 1451/20)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	2.891.500	<<	<<	<<	2.891.500
	2021	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
DL n. 143 del 2008 art. 3 c. 1 "INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GIUDIZIARIO" (*) - (Cap-pg: 1451/6)	2022	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
	2023 e succ.	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" - (Cap-pg: 1451/5)	2020	2.891.500	<<	<<	<<	2.891.500
	2021	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
	2022	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
	2023 e succ.	2.641.500	<<	<<	<<	2.641.500
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
DPR n. 1095 del 1972 "NORME PER LA RISCOSSIONE, IL VERSAMENTO, LA CONTABILIZZAZIONE ED IL CONTROLLO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE" (*) - (Cap-pg: 1451/21)	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/669/11

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 2 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO." - (*) - (Cap-pg: 1451/30) RD n. 827 del 1924 "REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 1451/19) RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" (*) - (Cap-pg: 1451/13 - 1451/14 - 1451/16 - 1451/18 - 1462/28) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. G/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7203/8) - (Scad. 2032) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 "SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI" (*) - (Cap-pg: 1550/1)	2020	1.150.000	<<	<<	<<	1.150.000
	2021	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2022	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2023 e succ.	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2020	9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
	2021	9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
	2022	9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
	2023 e succ.	9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
	2020	94.249.670	<<	<<	<<	94.249.670
	2021	95.622.942	<<	<<	<<	95.622.942
	2022	93.842.942	<<	<<	<<	93.842.942
	2023 e succ.	93.842.942	<<	<<	<<	93.842.942
	2020	238.169.185	<<	<<	<<	238.169.185
	2021	107.515.207	<<	<<	<<	107.515.207
	2022	70.846.603	<<	<<	<<	70.846.603
	2023 e succ.	425.145.950	<<	<<	<<	425.145.950
	2020	151.973.955	<<	<<	<<	151.973.955
	2021	149.313.955	<<	<<	<<	149.313.955
	2022	147.813.955	<<	<<	<<	147.813.955
	2023 e succ.	147.813.955	<<	<<	<<	147.813.955
	2020	151.973.955	<<	<<	<<	151.973.955
	2021	149.313.955	<<	<<	<<	149.313.955
	2022	147.813.955	<<	<<	<<	147.813.955
	2023 e succ.	147.813.955	<<	<<	<<	147.813.955

999/669/12

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia minorile e di comunità' (6.3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3) L n. 203 del 1989 "NUOVE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI MENSA DELLE FORZE DI POLIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 1 APRILE 1981, N.121" (*) - (Cap-pg: 2025/1) DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 "NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" (*) - (Cap-pg: 2121/1) RD n. 606 del 1907 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I RIFORMATORI/GOVERNATIVI" (*) - (Cap-pg: 2131/1) RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" (*) - (Cap-pg: 2061/1) Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.4) DPR n. 115 del 2002 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA" - (Cap-pg: 1363/1)	2020	337.404	<<	<<	<<	337.404
	2021	337.404	<<	<<	<<	337.404
	2022	337.404	<<	<<	<<	337.404
	2023 e succ.	337.404	<<	<<	<<	337.404
	2020	892.491	<<	<<	<<	892.491
	2021	842.491	<<	<<	<<	842.491
	2022	842.491	<<	<<	<<	842.491
	2023 e succ.	842.491	<<	<<	<<	842.491
	2020	1.273.956	<<	<<	<<	1.273.956
	2021	1.333.103	<<	<<	<<	1.333.103
	2022	1.333.103	<<	<<	<<	1.333.103
	2023 e succ.	1.333.103	<<	<<	<<	1.333.103
	2020	4.785.191	<<	<<	<<	4.785.191
	2021	4.785.191	<<	<<	<<	4.785.191
	2022	4.785.191	<<	<<	<<	4.785.191
	2023 e succ.	4.785.191	<<	<<	<<	4.785.191
	2020	216.718.734	<<	<<	<<	216.718.734
	2021	213.718.734	<<	<<	<<	213.718.734
	2022	213.718.734	<<	<<	<<	213.718.734
	2023 e succ.	2.137.187.340	<<	<<	<<	2.137.187.340

999/669/13

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giustizia amministrativa (6.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 19.2) L. n. 205 del 2000 art. 20 "CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI" (*) - (Cap-pg. 2170/2) Autogoverno della magistratura (6.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 19.3) L. n. 195 del 1958 "NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA" (*) - (Cap-pg. 2195/2) L. n. 195 del 1958 art. 1 c. 1 "C.S.M." (*) - (Cap-pg. 2195/1)	2020	11.428.866	<<	<<	<<	11.428.866
	2021	16.428.866	<<	<<	<<	16.428.866
	2022	16.428.866	<<	<<	<<	16.428.866
	2023 e succ.	21.428.866	<<	<<	<<	21.428.866
	2020	4.418.404	<<	<<	-461.966	3.956.438
	2021	4.418.404	<<	<<	-461.966	3.956.438
	2022	4.418.404	<<	<<	-461.966	3.956.438
	2023 e succ.	4.418.404	<<	<<	-461.966	3.956.438
	2020	30.030.997	<<	<<	-1.500.000	28.530.997
	2021	30.030.997	<<	<<	-1.500.000	28.530.997
	2022	30.030.997	<<	<<	-1.500.000	28.530.997
	2023 e succ.	30.030.997	<<	<<	-1.500.000	28.530.997

999/669/14

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 5.1)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/bis "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"	2020 2021 2022 2023 e succ.	24.416.000 23.896.697 32.911.470 374.683.405	<< 10.000.000 << -10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	24.416.000 33.896.697 32.911.470 364.683.405
- (Cap-pg: 7837/4)						
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)						
DLG n. 300 del 1999 art. 41 "ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI" (*)	2020 2021 2022 2023 e succ.	8.529.890 3.529.890 4.529.890 4.529.890	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.529.890 3.529.890 4.529.890 4.529.890
- (Cap-pg: 2176/2)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/decies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"	2020 2021 2022 2023 e succ.	402.240 190.000 700.000 9.162.944	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	402.240 190.000 700.000 9.162.944
- (Cap-pg: 7835/6)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/decies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"	2020 2021 2022 2023 e succ.	58.070 100.000 400.000 4.539.762	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	58.070 100.000 400.000 4.539.762
- (Cap-pg: 7835/5)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/decies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 1.000.000 4.000.000 45.873.443	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 1.000.000 4.000.000 45.873.443
- (Cap-pg: 7842/3)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/decies "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.000.000 4.300.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000 4.300.000 << <<
- (Cap-pg: 7861/2)						

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/bis "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7835/2 - 7853/4) - (Scad. 2024) Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1) L n. 121 del 1981 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA" (*) - (Cap-pg: 2613/1 - 2613/3 - 2730/1 - 2738/6 - 2816/1 - 2817/2) DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 "RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO" (*) - (Cap-pg: 2731/18 - 2731/19 - 2737/5 - 2737/6 - 2738/7 - 2738/8) RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S." (*) - (Cap-pg: 7396/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 618 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA" (*) - (Cap-pg: 7411/1 - 7411/2) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 280 "LEGGE FINANZIARIA" (*) - (Cap-pg: 2731/12)	2020	4.500.000	<<	<<	<<	4.500.000
	2021	9.500.000	<<	<<	<<	9.500.000
	2022	18.500.000	<<	<<	<<	18.500.000
	2023 e succ.	16.000.000	<<	<<	<<	16.000.000
	2020	109.939.394	<<	<<	<<	109.939.394
	2021	109.939.394	<<	<<	<<	109.939.394
	2022	109.939.394	<<	<<	<<	109.939.394
	2023 e succ.	109.439.394	<<	<<	<<	109.439.394
	2020	21.308.166	<<	<<	<<	21.308.166
	2021	21.308.166	<<	<<	<<	21.308.166
	2022	21.308.166	<<	<<	<<	21.308.166
	2023 e succ.	17.008.166	<<	<<	<<	17.008.166
	2020	172.561	<<	<<	<<	172.561
	2021	172.561	<<	<<	<<	172.561
	2022	172.561	<<	<<	<<	172.561
	2023 e succ.	172.561	<<	<<	<<	172.561
	2020	4.800.663	<<	<<	<<	4.800.663
	2021	3.210.663	<<	<<	<<	3.210.663
	2022	3.210.663	<<	<<	<<	3.210.663
	2023 e succ.	3.010.663	<<	<<	<<	3.010.663
	2020	6.626.208	<<	<<	<<	6.626.208
	2021	6.626.208	<<	<<	<<	6.626.208
	2022	6.626.208	<<	<<	<<	6.626.208
	2023 e succ.	826.025	<<	<<	<<	826.025

999/669/15

999/669/16

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3) RD n. 1629 del 1930 "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI P.S." (*) - (Cap-pg. 7395/1)	672.561 672.561 672.561 672.561	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	672.561 672.561 672.561 672.561	2020 2021 2022 2023 e succ.

999/669/17

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Soccorso civile (8)						
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
L. n. 469 del 1961 "ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO" (*) - (Cap-pg: 1901/9)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	26.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000	
Interventi per pubbliche calamità (8.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.1)						
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. H/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7458/1) - (Scad. 2032)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.830.000.000	
Protezione civile (8.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 6.2)						
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "FONDO EMERGENZE NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 7441/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	685.000.000 340.000.000 340.000.000 340.000.000	

999/669/18

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.1) L. n. 441 del 1998 art. 3 c. 5 "NORME PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA" (*) - (Cap-pg: 1401/25) L. n. 441 del 1998 art. 12 c. 3 "NORME PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 1401/26) L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI." - (Cap-pg: 2200/1) DL n. 32 del 1995 art. 19 c. 5 "ONERI PER I COMPENSI DEL COMMISSARIO AD ACTA" (*) - (Cap-pg: 1968/1) DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/nongenti nonaginta novem "CONTRIBUTI UNIRE" - (Cap-pg: 1401/8) DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" (*) - (Cap-pg: 1402/7 - 1402/8 - 1423/1) DLG n. 194 del 1995 art. 4 c. 8 "IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI" (*) - (Cap-pg: 1410/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	20.000 20.000 20.000 20.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000 20.000 20.000 20.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	300.000 300.000 300.000 3.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	300.000 300.000 300.000 3.000.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	20.000 20.000 20.000 20.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000 20.000 20.000 20.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	10.028 10.028 10.028 100.280	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	10.028 10.028 10.028 100.280
	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.496.794 1.496.794 1.496.794 1.496.794	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.496.794 1.496.794 1.496.794 1.496.794
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	120.000 120.000 120.000 120.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	120.000 120.000 120.000 120.000

999/669/19

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DPR n. 41 del 2012 art. 2 c. 3 p. B "IMPRENDITORIALITÀ AGRICOLA GIOVANILE" - (Cap-pg. 1401/29 - 1401/30) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 655 "NUOVA LB" - (Cap-pg. 7722/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "PIANO IRRIGUO NAZIONALE" - (Cap-pg. 7438/5) - (Scad. 2025) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 399 "FINANZIAMENTO FONDO PER DERRATE ALIMENTARI" (*) - (Cap-pg. 1526/1)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	41.925.874	<<	<<	<<	41.925.874
	2021	44.814.898	<<	<<	<<	44.814.898
	2022	41.925.874	<<	<<	<<	41.925.874
	2023 e succ.	133.726.323	<<	<<	<<	133.726.323
	2020	5.900.000	<<	<<	<<	5.900.000
	2021	5.900.000	<<	<<	<<	5.900.000
	2022	4.900.000	<<	<<	<<	4.900.000
	2023 e succ.	4.900.000	<<	<<	<<	4.900.000

999/669/20

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.2) L. n. 462 del 1986 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI" - (Cap-pg: 2461/16) L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" - (Cap-pg: 2460/2) DL n. 282 del 1986 art. 10 "PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI AGRO-ALIMENTARI" - (Cap-pg: 2461/7 - 2461/9 - 2461/13) DLG n. 81 del 2008 "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" - (Cap-pg: 2460/6) DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 2460/17)	2020	1.025.437	<<	<<	<<	1.025.437
	2021	1.025.437	<<	<<	<<	1.025.437
	2022	1.025.437	<<	<<	<<	1.025.437
	2023 e succ.	10.254.370	<<	<<	<<	10.254.370
	2020	203.776	<<	<<	<<	203.776
	2021	203.776	<<	<<	<<	203.776
	2022	213.776	<<	<<	<<	213.776
	2023 e succ.	2.737.760	<<	<<	<<	2.737.760
	2020	640.145	<<	<<	<<	640.145
	2021	640.145	<<	<<	<<	640.145
	2022	620.145	<<	<<	<<	620.145
	2023 e succ.	5.787.150	<<	<<	<<	5.787.150
	2020	59.590	<<	<<	<<	59.590
	2021	59.590	<<	<<	<<	59.590
	2022	19.590	<<	<<	<<	19.590
	2023 e succ.	195.900	<<	<<	<<	195.900
	2020	107.664	<<	<<	<<	107.664
	2021	107.664	<<	<<	<<	107.664
	2022	27.664	<<	<<	<<	27.664
	2023 e succ.	476.640	<<	<<	<<	476.640

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 1.3) L. n. 94 del 1997 art. 2 "RETI" - (Cap-pg: 1980/3) L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 "ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE" - (Cap-pg: 1418/1) L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5/bis "PIANO PESCA" - (Cap-pg: 1414/1 - 1415/1) DL n. 95 del 2012 art. 23/4ter c. 9 "TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI AL MIPAF" (*) - (Cap-pg: 2298/2 - 2298/5) DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/nongenti nonaginta novem "CONTRIBUTI UNIRE" - (Cap-pg: 1932/38 - 1933/38 - 1934/1 - 7740/1) DLG n. 99 del 2004 art. 16 c. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOGGETTI ED ATTIVITA' INTEGRITA' AZIENDALE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 1931/30) DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" - (Cap-pg: 1931/1 - 1931/12 - 1932/1 - 1932/12 - 1933/1 - 1933/12 - 1934/12)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<

999/669/21

999/669/22

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 165 del 1999 "SOPPRESSIONE DELL'AIMA E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), A NORMA DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59." (*) - (Cap-pg: 1525/2) DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" (*) - (Cap-pg: 1931/14) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 131 "FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE AGRUMICOLE" - (Cap-pg: 7051/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 135 "PESCA: ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO" (*) - (Cap-pg: 1481/7) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 499 p. 6 "DISTRETTI CIBO" (*) - (Cap-pg: 7049/1) LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE" - (Cap-pg: 2087/2)	2020	112.060.385	<<	<<	<<	112.060.385
	2021	112.096.385	<<	<<	<<	112.096.385
	2022	112.096.385	<<	<<	<<	112.096.385
	2023 e succ.	112.096.385	<<	<<	<<	112.096.385
	2020	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2021	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2022	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2023 e succ.	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2020	3.900.000	<<	<<	<<	3.900.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	4.249.654	<<	<<	<<	4.249.654
	2021	4.249.654	<<	<<	<<	4.249.654
	2022	4.249.654	<<	<<	<<	4.249.654
	2023 e succ.	4.249.654	<<	<<	<<	4.249.654
	2020	9.800.000	<<	<<	<<	9.800.000
	2021	9.700.000	<<	<<	<<	9.700.000
	2022	9.700.000	<<	<<	<<	9.700.000
	2023 e succ.	9.700.000	<<	<<	<<	9.700.000
	2020	705.711	<<	<<	<<	705.711
	2021	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2022	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2023 e succ.	7.000.000	<<	<<	<<	7.000.000

999/669/23

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (10.8) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 4.3) L. n. 99 del 2009 art. 37 "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA" (*) - (Cap-pg. 7630/3) L. n. 273 del 2002 art. 32 c. 99 "ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI PRODOTTI ESPLODENTI RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE" (*) - (Cap-pg. 3533/31) DLG n. 624 del 1996 art. 102 c. 1 p. S "TARIFE A CARICO DEI RICHIEDENTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPERAZIONE DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI, NONCHE' DALLE ISTRUTTORIE PREORDINATE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, DALLE VERIFICHE, DAI COLLAUDI E DAL RICONOSCIMENTO DI EQUIVALENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE PER TRIVELLAZIONE E NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE A CIELO APERTO O SOTTERRANEE, DA RIASSEGNARE CON LE MODALITA' DI CUI AL MEDESIMO COMMA." (*) - (Cap-pg. 3533/5) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/ter "RICERCA" - (Cap-pg. 7630/7)	2020	15.350.054	<<	<<	<<	15.350.054
	2021	14.850.054	<<	<<	<<	14.850.054
	2022	14.850.054	<<	<<	<<	14.850.054
	2023 e succ.	14.850.054	<<	<<	<<	14.850.054
	2020	11.100	<<	<<	<<	11.100
	2021	6.100	<<	<<	<<	6.100
	2022	6.100	<<	<<	<<	6.100
	2023 e succ.	6.100	<<	<<	<<	6.100
	2020	350.000	<<	<<	<<	350.000
	2021	300.000	<<	<<	<<	300.000
	2022	300.000	<<	<<	<<	300.000
	2023 e succ.	300.000	<<	<<	<<	300.000
	2020	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2021	13.900.000	<<	<<	<<	13.900.000
	2022	72.900.000	<<	<<	<<	72.900.000
	2023 e succ.	1.036.100.000	<<	<<	<<	1.036.100.000

999/669/24

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Competitività e sviluppo delle imprese (11) Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.1) L. n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 "PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE" - (Cap-pg. 7421/20) - (Scad. 2027) L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO" - (Cap-pg. 7423/2) - (Scad. 2030) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Gter "ATTIVITÀ INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg. 7419/5 - 7421/26 - 7421/27 - 7485/11)	2020	835.000.000	<<	<<	<<	835.000.000
	2021	914.200.000	<<	<<	<<	914.200.000
	2022	105.000.000	<<	<<	<<	105.000.000
	2023 e succ.	378.000.000	<<	<<	<<	378.000.000
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	140.000.000	<<	<<	<<	140.000.000
	2022	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2023 e succ.	450.000.000	<<	<<	<<	450.000.000
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	229.000.000	<<	<<	<<	229.000.000
	2022	759.100.000	<<	<<	<<	759.100.000
	2023 e succ.	2.828.900.000	<<	<<	<<	2.828.900.000

999/669/25

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Incentivazione del sistema produttivo (11.7) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 1.3) L n. 140 del 1999 art. 10 "ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI" (*) - (Cap-pg: 2228/1) L n. 662 del 1996 art. 2 c. 100 p. A "FONDO DI GARANZIA COSTITUITO PRESSO IL MEDIO CREDITO CENTRALE SPA ALLO SCOPO DI ASSICURARE UNA PARZIALE CURAZIONE AI CREDITI CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE" - (Cap-pg: 7345/1) - (Scad. 2024) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Other "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 7342/8) Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Gbis "ATTIVITA' INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA E SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI" - (Cap-pg: 7298/3) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 361 "CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERESSI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE" (*) - (Cap-pg: 1900/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	42.573 40.000 40.000 40.000 42.573 700.000.000 700.000.000 1.400.000.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 130.000.000 30.000.000 50.000.000 571.125.993 50.000.000 85.000.000 85.000.000 115.000.000	<< << << << << << << << << << << << << -20.000.000 << 20.000.000 << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << <<	42.573 40.000 40.000 40.000 << 700.000.000 700.000.000 1.400.000.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 130.000.000 10.000.000 50.000.000 591.125.993 50.000.000 85.000.000 85.000.000 115.000.000

999/669/26

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.2) DL n. 91 del 2014 art. 19 c. 1 p. B "CREDITO D'IMPOSTA IRAP SU AGEVOLAZIONE ACE CAP. 7819" - (Cap-pg. 7819/1) DL n. 124 del 2019 art. 22 "CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI" (*) - (Cap-pg. 3826/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 81 "CI 4.0" - (Cap-pg. 3841/1) LF n. 488 del 1999 art. 6 c. 14 "FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE" (*) - (Cap-pg. 3820/1)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	26.950.000	<<	<<	<<	26.950.000
	2021	53.900.000	<<	<<	<<	53.900.000
	2022	53.900.000	<<	<<	<<	53.900.000
	2023 e succ.	53.900.000	<<	<<	<<	53.900.000
	2020	150.000.000	<<	<<	<<	150.000.000
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	559.500.000	<<	<<	<<	559.500.000
	2021	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000
	2022	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000
	2023 e succ.	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000

999/669/27

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1) L n. 870 del 1986 art. 16 "SERVIZI DEI TRASPORTI E DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE" (*) - (Cap-pg: 1235/3) DLG n. 285 del 1992 art. 228 c. 2 "SPESE DI FUNZIONAMENTO" (*) - (Cap-pg: 1296/3) Autotrasporto ed intermodalità (13.2) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3) DL n. 124 del 2019 art. 53 c. 1 "RINNOVO PARCO VEICOLARE" - (Cap-pg: 7309/4) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. O/decies "INCENTIVI IMPRESE PRIVATE" - (Cap-pg: 7309/3) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 150 "INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO" - (Cap-pg: 7309/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	12.260.717 13.103.503 13.118.040 13.518.040	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.260.717 13.103.503 13.118.040 13.518.040
	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.370.690 4.370.690 4.370.690 4.370.690	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.370.690 4.370.690 4.370.690 4.370.690
	2020 2021 2022 2023 e succ.	12.900.000 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.900.000 << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	30.000.000 37.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	30.000.000 37.000.000 << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	12.100.000 25.000.000 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	12.100.000 25.000.000 << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					

999/669/28

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.2)						
DLG n. 250 del 1997 art. 7 "CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EN.A.C." (*)	2020	1.088.100	<<	<<	-1.000.000	88.100
- (Cap-pg. 1923/3)	2021	1.088.100	<<	<<	<<	1.088.100
	2022	1.088.100	<<	<<	<<	1.088.100
	2023 e succ.	1.088.100	<<	<<	<<	1.088.100
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 "CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EN.A.C." (*)	2020	12.900.000	<<	<<	-12.000.000	900.000
- (Cap-pg. 1923/1)	2021	12.900.000	<<	<<	<<	12.900.000
	2022	12.900.000	<<	<<	<<	12.900.000
	2023 e succ.	12.900.000	<<	<<	<<	12.900.000
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)						
DLG n. 162 del 2007 art. 26 c. 1 p. A "ISTITUZIONE "FONDO" PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE"	2020	6.686.476	<<	<<	<<	6.686.476
- (Cap-pg. 1227/1)	2021	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
	2022	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
	2023 e succ.	76.864.760	<<	<<	<<	76.864.760
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 654 p. 2 "SPESE PER COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI FERROVIARI DI AUTOSTRADA FERROVIARIA ALPINA EFFETTUATI ATTRAVERSO IL VALICO TRA ITALIA E FRANCIA, IN PARTICOLARE IL FREJUS"	2020	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
- (Cap-pg. 7290/3) - (Scad. 2027)	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2023 e succ.	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000

999/669/29

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg. 7150/3 - 7150/4 - 7248/7 - 7248/8 - 7248/9 - 7400/4 - 7400/5)	2020 2021 2022 2023 e succ.	55.000.000 41.860.610 166.000.000 2.213.779.451	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	55.000.000 41.860.610 166.000.000 2.213.779.451
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg. 7400/3)	2020 2021 2022 2023 e succ.	9.740.000 45.000.000 104.200.000 2.159.060.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.740.000 45.000.000 104.200.000 2.159.060.000
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 "CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A." - (Cap-pg. 7122/2) - (Scad. 2032)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.650.330.000 3.092.260.000 2.480.400.000 10.813.007.962	<< << << <<	<< << << <<	-480.000.000 << << <<	2.190.330.000 3.092.260.000 2.480.400.000 10.813.007.962

999/669/30

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5) L n. 84 del 1994 art. 18/bis c. 1 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PORTI" (*) - (Cap-pg. 7264/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Cidecis "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg. 7258/4) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA" - (Cap-pg. 7700/6) - (Scad. 2025) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/primum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg. 7258/2) - (Scad. 2031) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 236 "COMPETITIVITA' DEI PORTI ED EFFICIENZA DEL TRASFERIMENTO FERROVIARIO ALL'INTERNO DEI SISTEMI PORTUALI" - (Cap-pg. 7600/1) - (Scad. 2024)	2020	46.000.000	<<	<<	<<	46.000.000
	2021	46.000.000	<<	<<	<<	46.000.000
	2022	46.000.000	<<	<<	<<	46.000.000
	2023 e succ.	46.000.000	<<	<<	<<	46.000.000
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2021	5.829.000	<<	<<	<<	5.829.000
	2022	23.200.000	<<	<<	<<	23.200.000
	2023 e succ.	279.096.480	<<	<<	<<	279.096.480
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	34.000.000	<<	<<	<<	34.000.000
	2022	49.000.000	<<	<<	<<	49.000.000
	2023 e succ.	62.000.000	<<	<<	<<	62.000.000
	2020	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2021	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2022	30.000.000	<<	<<	<<	30.000.000
	2023 e succ.	190.000.000	<<	<<	<<	190.000.000
	2020	20.456.429	<<	<<	<<	20.456.429
	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2023 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000

999/669/31

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definizione con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Infrastrutture pubbliche e logistica (14) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNAIURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7281/4)	2020 2021 2022 2023 e succ.	7.000.000 1.000.000 8.000.000 97.541.351	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	7.000.000 1.000.000 8.000.000 97.541.351
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 9.1) L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C "EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7464/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	505.000.000 970.000.000 1.210.000.000 7.415.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	505.000.000 970.000.000 1.210.000.000 7.415.000.000

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4) L n. 7 del 2009 art. 5 c. 1 p. C "TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA" - (Cap-pg: 7800/1) - (Scad. 2028) L n. 574 del 1965 "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N.589 DEL 1949, IN MATERIA DI EDILIZIA OSPEDALIERA" (*) - (Cap-pg: 7606/2 - 7606/3 - 7606/4 - 7606/5) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7202/3) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. E/decies "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg: 7219/5) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/decies "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7554/3) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. M/decies "POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO" - (Cap-pg: 7471/4) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. N/decies "ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - (Cap-pg: 7344/2 - 7351/3)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	117.388 66.718.000 66.718.000 966.687.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	117.388 66.718.000 66.718.000 966.687.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.817.089 3.817.088 3.817.087 3.817.086
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 580.000 3.000.000 41.090.178
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 1.000.000 13.000.000 151.048.556
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.000.000 880.000 1.600.000 20.545.089
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	700.000 1.000.000 6.000.000 68.483.626
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.000.000 5.900.000 35.000.000 404.985.130

999/669/32

999/669/33

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.1)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA" - (Cap-pg. 7574/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	17.000.000 21.000.000 30.000.000 335.891.466	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	17.000.000 21.000.000 30.000.000 335.891.466
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg. 7582/4)	2020 2021 2022 2023 e succ.	3.000.000 800.000 5.000.000 58.259.153	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	3.000.000 800.000 5.000.000 58.259.153
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg. 7582/3) - (Scad. 2026)	2020 2021 2022 2023 e succ.	10.000.000 25.000.000 15.000.000 90.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	10.000.000 25.000.000 15.000.000 90.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1076 "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE" - (Cap-pg. 7574/1) - (Scad. 2023)	2020 2021 2022 2023 e succ.	300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	<< << << <<	301.000.000 301.000.000 301.000.000 301.000.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 68 "ANAS" - (Cap-pg. 7002/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.790.000.000 100.000.000 100.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.790.000.000 100.000.000 100.000.000 <<

999/669/34

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Comunicazioni (15)						
Servizi postali (15.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.1)						
DL n. 353 del 2003 art. 1 "TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER I PRODOTTI EDITORIALI" (*) - (Cap-pg: 1496/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	53.121.720 53.238.532 52.509.839 52.509.839	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	53.121.720 53.238.532 52.509.839 52.509.839
Sostegno al pluralismo dell'informazione (15.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 10.2)						
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 321 "AGENZIE STAMPA ESTERO" (*) - (Cap-pg: 2183/4)	2020 2021 2022 2023 e succ.	6.925.138 6.904.098 6.809.599 6.809.599	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.925.138 6.904.098 6.809.599 6.809.599
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 5.2)						
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1039 p. D "RISORSE CORRENTI PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE VERSO LA TECNOLOGIA 5G" - (Cap-pg: 3150/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	13.867.110 16.000.000 17.000.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	13.867.110 16.000.000 17.000.000 <<
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 5.3)						
DL n. 487 del 1993 art. 11 "ORGANIZZAZIONE RIORNAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI" (*) - (Cap-pg: 3348/7 - 3352/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	890.115 770.115 770.115 770.115	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	890.115 770.115 770.115 770.115

999/669/35

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Ricerca e innovazione (17) Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 2.1) L. n. 153 del 2017 art. 2 c. 1 p. 3 "CONTRIBUTO AL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI" - (Cap-pg: 2551/14) DPR n. 805 del 1975 art. 22 "ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI" - (Cap-pg: 2040/1 - 2043/1 - 2535/1 - 2537/1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 349 "FUNZIONAMENTO ISTITUTI" (*) - (Cap-pg: 2048/1 - 2048/2 - 2048/3) Ricerca di base e applicata (17.15) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Dbis "RICERCA" - (Cap-pg: 7386/1) Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 3.1) DLG n. 204 del 1998 art. 7 "FONDO ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA" - (Cap-pg: 7236/1)	2020 2021 2022 2023 e succ. 2020 2021 2022 2023 e succ. 2020 2021 2022 2023 e succ. 2020 2021 2022 2023 e succ.	550.000 2.000.000 << << 2.558.899 2.558.899 2.558.899 25.632.744 1.857.569 1.857.569 1.857.569 1.857.569 24.440.617 24.370.997 19.229.938 << 1.621.877.985 1.619.877.985 1.619.877.985 16.198.779.850	<< << << << << << << << << << << << << << << << << << << <<	<< << << << << << << << << << << << << << << << << << << <<	550.000 2.000.000 << << 2.558.899 2.558.899 2.558.899 25.632.744 1.857.569 1.857.569 1.857.569 1.857.569 24.440.617 24.370.997 19.229.938 << 1.621.877.985 1.619.877.985 1.619.877.985 16.198.779.850	

999/669/36

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/septies "RICERCA" - (Cap-pg. 7341/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1111 "FINANZIAMENTO INGV PER LA PROMOZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO E L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA RETE MULTIPARAMETRICA INTEGRATA DI MONITORAGGIO GEOFISICO E GEOCHIMICO" (*) - (Cap-pg. 7736/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 "ISTITUZIONE FONDO INVESTIMENTI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA" (*) - (Cap-pg. 7245/1)	2020	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2021	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2022	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2023 e succ.	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2020	5.000.000	<<	3.000.000	<<	8.000.000
	2021	5.000.000	<<	3.000.000	<<	8.000.000
	2022	5.000.000	<<	3.000.000	<<	8.000.000
	2023 e succ.	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2020	32.882.585	<<	<<	<<	32.882.585
	2021	31.882.585	<<	<<	<<	31.882.585
	2022	30.882.585	<<	<<	<<	30.882.585
	2023 e succ.	30.882.585	<<	<<	<<	30.882.585

999/669/37

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)						
Promozione e valutazione dello sviluppo sostenibile, valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.5)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.2)						
L. n. 30 del 2002 art. 3 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUGLI EFFETTI TRANSFRONTALIERI FATTA A HELSINKI IL 17 MARZO 1992" (*)	2020	239.284	<<	<<	<<	239.284
- (Cap-pg: 2212/2)	2021	219.284	<<	<<	<<	219.284
	2022	219.284	<<	<<	<<	219.284
	2023 e succ.	219.284	<<	<<	<<	219.284
L. n. 93 del 2001 art. 3 c. 3 "CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*)	2020	100.551	<<	<<	<<	100.551
- (Cap-pg: 2212/1)	2021	74.551	<<	<<	<<	74.551
	2022	80.551	<<	<<	<<	80.551
	2023 e succ.	80.551	<<	<<	<<	80.551
L. n. 120 del 2002 art. 3 "CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*)	2020	13.519.107	<<	<<	<<	13.519.107
- (Cap-pg: 2211/3)	2021	10.492.793	<<	<<	<<	10.492.793
	2022	9.047.603	<<	<<	<<	9.047.603
	2023 e succ.	9.047.603	<<	<<	<<	9.047.603
L. n. 137 del 1997 art. 1 c. 3 "COMPENSI AL PERSONALE PER LE EFFETTUAZIONI DI ISPEZIONI" (*)	2020	190.829	<<	<<	<<	190.829
- (Cap-pg: 2705/2)	2021	190.829	<<	<<	<<	190.829
	2022	190.829	<<	<<	<<	190.829
	2023 e succ.	190.829	<<	<<	<<	190.829
L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 "OTTIMIZZAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE" (*)	2020	36.000	<<	<<	<<	36.000
- (Cap-pg: 2041/2)	2021	36.000	<<	<<	<<	36.000
	2022	36.000	<<	<<	<<	36.000
	2023 e succ.	36.000	<<	<<	<<	36.000
L. n. 344 del 1997 art. 1 c. 5 "PROGETTAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E PROMOZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI"	2020	24.509	<<	<<	<<	24.509
- (Cap-pg: 2717/4)	2021	34.509	<<	<<	<<	34.509
	2022	34.509	<<	<<	<<	34.509
	2023 e succ.	345.090	<<	<<	<<	345.090
L. n. 344 del 1997 art. 5 c. 2 "FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'ECOLABEL PER L'ECOAUDIT"	2020	8.000	<<	<<	<<	8.000
- (Cap-pg: 2041/1)	2021	8.000	<<	<<	<<	8.000
	2022	8.000	<<	<<	<<	8.000
	2023 e succ.	80.000	<<	<<	<<	80.000

999/669/38

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 2217/1 - 2647/1) DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. 5 "TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA MARINO PER ATTIVITÀ DI RICERCA, DI PROSPERAZIONE E DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN MARE" (*) - (Cap-pg: 1409/1) Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (18.12) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.5) L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 8582/1) DLG n. 112 del 1998 art. 10 c. 1 "TRASFERIMENTO FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI" (*) - (Cap-pg: 8530/1)	2020	233.796	<<	<<	<<	233.796
	2021	210.437	<<	<<	<<	210.437
	2022	222.796	<<	<<	<<	222.796
	2023 e succ.	222.796	<<	<<	<<	222.796
	2020	250.000	<<	<<	<<	250.000
	2021	380.000	<<	<<	<<	380.000
	2022	400.000	<<	<<	<<	400.000
	2023 e succ.	400.000	<<	<<	<<	400.000
	2020	457.705	<<	<<	<<	457.705
	2021	300.000	<<	<<	<<	300.000
	2022	457.705	<<	<<	<<	457.705
	2023 e succ.	457.705	<<	<<	<<	457.705
	2020	2.340.681	<<	<<	<<	2.340.681
	2021	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2022	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2023 e succ.	2.200.000	<<	<<	<<	2.200.000
	2020					
	2021					
	2022					
	2023 e succ.					

999/669/39

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.6) L. n. 27 del 2004 art. 3 c. 1 "PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA PREVENZIONE RISCHI BIOTECNOLOGICI" (*) - (Cap-pg: 1422/1) L. n. 27 del 2005 art. 3 c. 1 "ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI NEL MAR NERO, MEDITERRANEO E AREA ATLANTICA CONTIGUA" (*) - (Cap-pg: 1619/5) L. n. 176 del 2002 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE ROTTERDAM" (*) - (Cap-pg: 1423/1) L. n. 179 del 2002 art. 5 c. 1 p. D "VALUTAZIONE DI BIOCIDI, DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE" (*) - (Cap-pg: 2724/2) L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 1381/18 - 1411/8 - 1411/9 - 1451/9 - 1522/1) L. n. 349 del 1986 art. 1 c. 4 "L. 349 DEL 1986" (*) - (Cap-pg: 1620/4) L. n. 391 del 2001 art. 4 c. 1 "FUNZIONAMENTO COMITATO DI PILOTAGGIO" (*) - (Cap-pg: 1406/4)	2020	174.218	<<	<<	<<	174.218
	2021	194.218	<<	<<	<<	194.218
	2022	194.218	<<	<<	<<	194.218
	2023 e succ.	194.218	<<	<<	<<	194.218
	2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
	2021	230.000	<<	<<	<<	230.000
	2022	241.484	<<	<<	<<	241.484
	2023 e succ.	241.484	<<	<<	<<	241.484
	2020	601.561	<<	<<	<<	601.561
	2021	421.561	<<	<<	<<	421.561
	2022	411.561	<<	<<	<<	411.561
	2023 e succ.	411.561	<<	<<	<<	411.561
	2020	45.000	<<	<<	<<	45.000
	2021	60.000	<<	<<	<<	60.000
	2022	60.000	<<	<<	<<	60.000
	2023 e succ.	60.000	<<	<<	<<	60.000
	2020	44.388	<<	<<	<<	44.388
	2021	48.388	<<	<<	<<	48.388
	2022	63.388	<<	<<	<<	63.388
	2023 e succ.	63.388	<<	<<	<<	63.388
	2020	160.000	<<	<<	<<	160.000
	2021	158.000	<<	<<	<<	158.000
	2022	160.000	<<	<<	<<	160.000
	2023 e succ.	160.000	<<	<<	<<	160.000
	2020	4.867	<<	<<	<<	4.867
	2021	4.867	<<	<<	<<	4.867
	2022	5.867	<<	<<	<<	5.867
	2023 e succ.	5.867	<<	<<	<<	5.867

999/669/40

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" (*) - (Cap-pg: 1411/2 - 1411/11) L. n. 979 del 1982 art. 7 c. 2 "VIGILANZA DIFESA DEL MARE" (*) - (Cap-pg: 1644/1) DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1 "SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI FLORA E FAUNA" (*) - (Cap-pg: 1388/4) DL n. 2 del 1993 art. 12 "SPESE COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA" (*) - (Cap-pg: 1389/2) DL n. 91 del 2014 art. 11 c. 2 "RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CITES" (*) - (Cap-pg: 1389/4) DLG n. 73 del 2005 art. 9 c. 4 p. S "RILASCIO LICENZA GIARDINI ZOOLOGICI" (*) - (Cap-pg: 1390/1) DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 "PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE" - (Cap-pg: 1644/4) DLG n. 860 del 1948 "NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO" (*) - (Cap-pg: 1381/3 - 1381/26 - 1411/3 - 1411/12 - 1451/3 - 1451/12)	2020	14.893	<<	<<	<<	14.893
	2021	16.893	<<	<<	<<	16.893
	2022	21.893	<<	<<	<<	21.893
	2023 e succ.	21.893	<<	<<	<<	21.893
	2020	26.733.000	<<	<<	<<	26.733.000
	2021	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
	2022	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
	2023 e succ.	27.083.000	<<	<<	<<	27.083.000
	2020	396.173	<<	<<	<<	396.173
	2021	436.173	<<	<<	<<	436.173
	2022	456.173	<<	<<	<<	456.173
	2023 e succ.	456.173	<<	<<	<<	456.173
	2020	5.102	<<	<<	<<	5.102
	2021	4.895	<<	<<	<<	4.895
	2022	3.277	<<	<<	<<	3.277
	2023 e succ.	10.514	<<	<<	<<	10.514
	2020	14.000	<<	<<	<<	14.000
	2021	14.000	<<	<<	<<	14.000
	2022	16.000	<<	<<	<<	16.000
	2023 e succ.	16.000	<<	<<	<<	16.000
	2020	22.000	<<	<<	<<	22.000
	2021	23.000	<<	<<	<<	23.000
	2022	25.000	<<	<<	<<	25.000
	2023 e succ.	25.000	<<	<<	<<	25.000
	2020	10.135.855	<<	<<	<<	10.135.855
	2021	9.520.862	<<	<<	<<	9.520.862
	2022	10.000.862	<<	<<	<<	10.000.862
	2023 e succ.	100.008.620	<<	<<	<<	100.008.620
	2020	49.596	<<	<<	<<	49.596
	2021	55.596	<<	<<	<<	55.596
	2022	65.596	<<	<<	<<	65.596
	2023 e succ.	65.596	<<	<<	<<	65.596

999/669/41

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 279 "ATTUAZIONE CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA" (*) - (Cap-pg. 1620/2) Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 12.2) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Elbis "DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE" - (Cap-pg. 7322/1) Promozione dell'economia circolare e gestione dei rifiuti (18.15) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.7) L n. 84 del 2001 art. 8 "FONDO PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg. 1872/1)	2020	1.175.915	<<	<<	<<	1.175.915
	2021	1.175.915	<<	<<	<<	1.175.915
	2022	1.150.000	<<	<<	<<	1.150.000
	2023 e succ.	1.150.000	<<	<<	<<	1.150.000
	2020	117.314.962	<<	<<	<<	117.314.962
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	702.023	<<	<<	<<	702.023
	2021	602.023	<<	<<	<<	602.023
	2022	602.023	<<	<<	<<	602.023
	2023 e succ.	602.023	<<	<<	<<	602.023

999/669/42

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili (18.16) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.8) L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 "EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" (*) - (Cap-pg: 2046/1) L. n. 79 del 2016 art. 7 c. 1 p. 1 "SPESE PER MISSIONI RELATIVE ALL'EMENDAMENTO DI DOHA AL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A DOHA L'8 DICEMBRE 2012" (*) - (Cap-pg: 2051/10 - 2051/112) L. n. 120 del 2002 art. 3 "CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI" (*) - (Cap-pg: 2220/4) L. n. 204 del 2016 art. 1 c. 1 p. 1 "MISSIONI PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015" (*) - (Cap-pg: 2051/11) L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 2219/1) Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (18.19) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 1.9) DLG n. 112 del 1998 art. 10 c. 1 "TRASFERIMENTO FUNZIONI STATALI ALLE REGIONI" (*) - (Cap-pg: 7091/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	302.371 302.371 372.371 372.371	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	302.371 302.371 372.371 372.371
	2020 2021 2022 2023 e succ.	16.020 24.020 27.020 27.020	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	16.020 24.020 27.020 27.020
	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	333.045 373.045 383.045 383.045	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	333.045 373.045 383.045 383.045
	2020 2021 2022 2023 e succ.	65.437 60.000 65.437 65.437	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	65.437 60.000 65.437 65.437
	2020 2021 2022 2023 e succ.	4.102.787 4.000.000 3.000.000 6.500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.102.787 4.000.000 3.000.000 6.500.000

999/669/43

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Casa e assetto urbanistico (19)						
Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 13.1)						
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 "RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE" - (Cap-pg: 2099/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	142.264.797 226.932.126 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	142.264.797 226.932.126 << <<
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 3.1)						
L n. 457 del 1978 art. 36 "FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA" (*) - (Cap-pg: 1701/40)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 73.427 3.873.427 3.873.427	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 73.427 3.873.427 3.873.427
DL n. 112 del 2008 art. 11 c. 12 "RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA PER REALIZZARE UN PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA" - (Cap-pg: 7440/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fidejuss "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7442/3)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fidejuss "EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7444/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 33 p. 2 "EDILIZIA RESIDENZIALE" (*) - (Cap-pg: 7437/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	5.868.563 7.695.131 7.695.131 7.695.131	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	5.868.563 7.695.131 7.695.131 7.695.131

999/669/44

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Tutela della salute (20) Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.1) LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 946 "INCREMENTO FONDO SANITARIO NAZIONALE" (*) - (Cap-pg. 4386/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	49.200.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000	

999/669/45

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21.6) Tutela dei beni archeologici (21.6) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.3) DLG n. 42 del 2004 art. 110 c. 2 p. S "INCASSO E RIPARTO DI PROVENTI" - (Cap-pg: 4080/1) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.5) L n. 190 del 1975 art. 3 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA" - (Cap-pg: 36'10/1) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 409 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA" - (Cap-pg: 36'14/1) Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.7) DLG n. 42 del 2004 art. 110 c. 2 p. S "INCASSO E RIPARTO DI PROVENTI" (*) - (Cap-pg: 566'1/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.402.577 1.402.577 1.402.577 14.050.364	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.402.577 1.402.577 1.402.577 14.050.364
	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.265.773 1.265.773 1.265.773 11.873.766	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.265.773 1.265.773 1.265.773 11.873.766
	2020 2021 2022 2023 e succ.	308.600 308.600 308.600 308.600	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	308.600 308.600 308.600 308.600

999/669/46

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.9)						
DL n. 59 del 2019 art. 2 c. 2 p. 1 "GESTIONE FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO" - (Cap-pg. 7672/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. P/quarter decies "TUTELA PATRIMONIO CULTURALE" - (Cap-pg. 8099/3)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 10.000.000 38.000.000 849.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 10.000.000 38.000.000 849.000.000
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 317 "SOMME PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI GIURIDICI CREATI O PARTECIPATI DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER RAFFORZARE LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" (*) - (Cap-pg. 1952/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO (UdV - 1.10)						
L n. 29 del 2001 art. 3 c. 1 "PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA" (*) - (Cap-pg. 7707/13)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.447.041 925.102 925.102 925.102	<< << << <<	500.000 500.000 500.000 500.000	<< << << <<	2.947.041 1.425.102 1.425.102 1.425.102

999/669/47

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definizione con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Istruzione scolastica (22) Sviluppo del sistema Istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. I/septies "PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO" - (Cap-pg: 8106/3) Istruzione del primo ciclo (22.17) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.6) L n. 440 del 1997 art. 4/nonaginta novem "ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA" (*) - (Cap-pg: 1195/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" (*) - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1) LF n. 296 del 2006 art. 1/nonaginta novem c. 634 "INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE" (*) - (Cap-pg: 1195/1 - 1196/1 - 1204/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << 65.000.000 870.000.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	19.363.380 19.363.380 9.147.875 9.147.875	19.363.380 19.363.380 9.147.875 9.147.875
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	61.000.686 23.012.958 2.000.000 2.000.000	61.000.686 23.012.958 2.000.000 2.000.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	28.877.777 19.045.272 2.908.735 2.908.735	28.877.777 19.045.272 2.908.735 2.908.735

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Istruzione del secondo ciclo (22.18) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.7) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 70 "CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER FRONTeggiARE LE SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISCHE O SENSORIALI" (*) - (Cap-pg: 2836/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B "ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" (*) - (Cap-pg: 1194/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	90.056.462 45.398.462 12.953.462 12.953.462	
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)					
	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)					
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.3)					
	L n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA" - (Cap-pg: 1694/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.357.329.575 6.407.063.575 6.435.944.575 64.208.713.750
	DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 "SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO" - (Cap-pg: 7266/1) - (Scad. 2024)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	60.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000
	LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. Fisepties "EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7266/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000.000 10.000.000 30.000.000 280.000.000

999/669/48

999/669/48

999/669/49

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.1) L. n. 106 del 2016 art. 9 c. 1 p. G. "ISTITUZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE NEL TERZO SETTORE" - (Cap-pg: 5247/1) DLG n. 117 del 2017 art. 73 c. 1 "INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE" (*) - (Cap-pg: 3523/1)	2020	34.000.000	<<	<<	<<	34.000.000
	2021	21.150.000	<<	<<	<<	21.150.000
	2022	35.000.000	<<	<<	<<	35.000.000
	2023 e succ.	350.000.000	<<	<<	<<	350.000.000
	2020	16.960.000	<<	<<	<<	16.960.000
	2021	21.960.000	<<	<<	<<	21.960.000
	2022	21.960.000	<<	<<	<<	21.960.000
	2023 e succ.	21.960.000	<<	<<	<<	21.960.000

999/669/50

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1) DL n. 86 del 2018 art. 3 c. 4 "CAREGIVER FAMILIARE" (*) - (Cap-pg: 2090/1) DL n. 93 del 2013 art. 5/bis c. 1 "POLITICHE PARI OPPORTUNITA" (*) - (Cap-pg: 2108/2) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1 "FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA" (*) - (Cap-pg: 2102/7) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 "FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA" - (Cap-pg: 2108/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 457 "IPOACUSIA" (*) - (Cap-pg: 2121/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 205 "FONDO INNOVAZIONE SOCIALE" - (Cap-pg: 2112/1) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 349 "FONDO SOSTEGNO NATALITÀ" (*) - (Cap-pg: 2137/1)	2020	23.856.763	<<	<<	<<	23.856.763
	2021	23.748.399	<<	<<	<<	23.748.399
	2022	25.807.485	<<	<<	<<	25.807.485
	2023 e succ.	25.807.485	<<	<<	<<	25.807.485
	2020	7.558.970	<<	<<	<<	7.558.970
	2021	7.475.244	<<	<<	<<	7.475.244
	2022	7.099.181	<<	<<	<<	7.099.181
	2023 e succ.	7.099.181	<<	<<	<<	7.099.181
	2020	67.480.275	<<	<<	<<	67.480.275
	2021	97.483.985	<<	<<	<<	97.483.985
	2022	96.149.690	<<	<<	<<	96.149.690
	2023 e succ.	96.149.690	<<	<<	<<	96.149.690
	2020	14.205.416	<<	<<	<<	14.205.416
	2021	14.162.128	<<	<<	<<	14.162.128
	2022	13.968.286	<<	<<	<<	13.968.286
	2023 e succ.	139.682.860	<<	<<	<<	139.682.860
	2020	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2021	4.000.000	<<	<<	<<	4.000.000
	2022	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2023 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000
	2020	9.484.321	<<	<<	<<	9.484.321
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	12.611.809	<<	<<	<<	12.611.809
	2021	5.673.303	<<	<<	<<	5.673.303
	2022	5.595.651	<<	<<	<<	5.595.651
	2023 e succ.	5.595.651	<<	<<	<<	5.595.651

999/669/51

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 "FONDO ADOZIONI" (*) - (Cap-pg: 2134/1)	2020	23.710.800	<<	<<	<<	23.710.800
	2021	23.638.763	<<	<<	<<	23.638.763
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 417 "PIANO ANTI TRATTA" (*) - (Cap-pg: 2108/3)	2022	23.315.212	<<	<<	<<	23.315.212
	2023 e succ.	23.315.212	<<	<<	<<	23.315.212
Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.2)	2020	14.226.480	<<	<<	<<	14.226.480
	2021	14.183.258	<<	<<	<<	14.183.258
L n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE" - (Cap-pg: 1257/22)	2022	13.989.127	<<	<<	<<	13.989.127
	2023 e succ.	13.989.127	<<	<<	<<	13.989.127
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 "CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEI MINISTRI" - (Cap-pg: 1232/1) - (Scad. 2030)	2020	491.831	<<	<<	<<	491.831
	2021	491.831	<<	<<	<<	491.831
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 3.2)	2022	491.831	<<	<<	<<	491.831
	2023 e succ.	5.934.648	<<	<<	<<	5.934.648
L n. 68 del 1999 art. 13 c. 4 "FONDO DIRITTO LAVORO DISABILI" - (Cap-pg: 3892/1)	2020	66.915.742	<<	<<	<<	66.915.742
	2021	71.915.742	<<	<<	<<	71.915.742
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 255 "REDDITO DI CITTADINANZA" - (Cap-pg: 2780/1)	2022	76.915.742	<<	<<	<<	76.915.742
	2023 e succ.	769.157.420	<<	<<	<<	769.157.420
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	207.200.000	<<	<<	<<	207.200.000
	2022	484.800.000	<<	<<	<<	484.800.000
	2023 e succ.	4.883.000.000	<<	<<	<<	4.883.000.000

999/669/52

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche previdenziali (25) Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 2.1) L. n. 88 del 1989 art. 37 "GESTIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI" (*) - (Cap-pg: 4339/1) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 256 "REVISIONE SISTEMA PENSIONISTICO" - (Cap-pg: 4100/1)	2020	3.903.730.878	<<	<<	<<	3.903.730.878
	2021	6.124.658.878	<<	<<	<<	6.124.658.878
	2022	13.527.937.878	<<	<<	<<	13.527.937.878
	2023 e succ.	10.401.937.878	<<	<<	<<	10.401.937.878
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	9.200.000	<<	<<	<<	9.200.000
	2023 e succ.	31.043.900.000	<<	<<	<<	31.043.900.000

999/669/53

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche per il lavoro (26) Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.1) L. n. 144 del 1999 art. 68 "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI" - (Cap-pg: 2230/2) L. n. 448 del 1998 art. 3 c. 8 "INCENTIVI PER LE IMPRESE" - (Cap-pg: 2230/4) DL n. 185 del 2008 art. 18 c. 1 "FONDO SPECIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE" (*) - (Cap-pg: 2230/1) LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. F "ASSUNZIONE DI SOGGETTI COLLOCATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" (*) - (Cap-pg: 2230/5) Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 1.5) DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 "RIFINANZIAMENTO FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE" - (Cap-pg: 1230/3) - (Scad. 2023)	2020 2021 2022 2023 e succ.	302.779.715 292.249.067 337.249.067 3.333.590.670	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	302.779.715 292.249.067 337.249.067 3.333.590.670
	2020 2021 2022 2023 e succ.	85.803.278 85.803.278 85.803.278 840.032.780	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	85.803.278 85.803.278 85.803.278 840.032.780
	2020 2021 2022 2023 e succ.	96.330.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	96.330.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	83.000.000 83.000.000 83.000.000 83.000.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	45.000.000 32.000.000 20.000.000 5.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	45.000.000 32.000.000 20.000.000 5.000.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					

999/669/54

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 5.1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 "FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI" (*) - (Cap-pg: 2353/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	164.592.179 164.592.179 184.592.179 164.592.179	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	164.592.179 164.592.179 184.592.179 164.592.179
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 20.1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6 "FONDO SVILUPPO E COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020" - (Cap-pg: 8000/8) - (Scad. 2025)	2020 2021 2022 2023 e succ.	6.856.800.000 7.286.000.000 7.854.200.000 22.242.400.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	6.856.800.000 7.286.000.000 7.854.200.000 22.242.400.000

999/669/55

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità* (29.1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.1) DL n. 22 del 2019 art. 19 c. 3 p. 1 "PARTECIPAZIONE ITALIANA AL G20" - (Cap-pg: 3851/3) DCP n. 406 del 1947 "RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO" (*) - (Cap-pg: 3518/36) Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2) L n. 189 del 1959 "ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA" (*) - (Cap-pg: 4230/25) L n. 189 del 1959 art. 1 c. 1 "ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA" (*) - (Cap-pg: 4258/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fbis "EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg: 7852/2) LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 350 "FONDO GUARDIA DI FINANZA" (*) - (Cap-pg: 4299/1)	2020 2021 2022 2023 e succ.	142.100 710.270 447.630 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	142.100 710.270 447.630 <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	335.000 338.500 338.500 338.500	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	335.000 338.500 338.500 338.500
	2020 2021 2022 2023 e succ.	435.642 435.642 435.642 435.642	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	435.642 435.642 435.642 435.642
	2020 2021 2022 2023 e succ.	4.619.564 4.619.564 4.619.564 4.619.564	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	4.619.564 4.619.564 4.619.564 4.619.564
	2020 2021 2022 2023 e succ.	15.707.500 6.832.000 17.332.000 205.406.000	<< 10.000.000 << -10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	15.707.500 16.832.000 17.332.000 195.406.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	11.700.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	11.700.000 11.700.000 11.700.000 11.700.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)					Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota		
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.3) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 1398/33)	565.197 565.197 565.197 565.197	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	565.197 565.197 565.197 565.197	
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.4) L. n. 413 del 1991 art. 78 "ISTITUZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE" (*) - (Cap-pg: 3813/1 - 3814/1) DL n. 124 del 2019 art. 19 c. 1 p. B "FONDO PER ESTRAZIONE SPECIALE PREMI PER PAGAMENTI CASHLESS" (*) - (Cap-pg: 3919/1 - 3919/2)	43.809.500.000 43.963.500.000 43.963.500.000 43.963.500.000	<< << << <<	534.000.000 534.000.000 534.000.000 534.000.000	<< << << <<	44.343.500.000 44.497.500.000 44.497.500.000 44.497.500.000	
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (29.6) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.5) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 1412/17)	334.915 334.915 334.915 334.915	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	334.915 334.915 334.915 334.915	

999/669/57

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)					Riprogrammazione con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)							
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.6) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 2651/11) DCP n. 406 del 1947 "RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO" (*) - (Cap-pg: 2651/12) Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.7) RD n. 1058 del 1929 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 2658/8 - 2660/8)								
	2020	418.311	<<	<<	<<			418.311
	2021	418.311	<<	<<	<<			418.311
	2022	418.311	<<	<<	<<			418.311
	2023 e succ.	418.311	<<	<<	<<			418.311
	2020	1.133.582	<<	<<	<<			1.133.582
	2021	1.133.582	<<	<<	<<			1.133.582
	2022	1.133.582	<<	<<	<<			1.133.582
	2023 e succ.	1.133.582	<<	<<	<<			1.133.582
	2020	2.570.351	<<	<<	<<			2.570.351
	2021	2.370.351	<<	<<	<<			2.370.351
	2022	2.370.351	<<	<<	<<			2.370.351
	2023 e succ.	2.370.351	<<	<<	<<			2.370.351

999/669/58

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8) DL n. 95 del 2012 art. 23/4^{quater} "ACCORPAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS" (*) - (Cap-pg. 3920/4) DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE ENTRATE)" - (Cap-pg. 3890/2) DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A "FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)" (*) - (Cap-pg. 3901/2 - 3920/2) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 106 "AGENZIA DEMANIO - CENTRALE DI PROGETTAZIONE" (*) - (Cap-pg. 3901/3) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. Fbis "EDILIZIA PUBBLICA" - (Cap-pg. 7759/5)	2020	76.831.605	<<	<<	<<	76.831.605
	2021	76.831.219	<<	<<	<<	76.831.219
	2022	76.842.303	<<	<<	<<	76.842.303
	2023 e succ.	80.120.171	<<	<<	<<	80.120.171
	2020	651.300.111	<<	<<	<<	651.300.111
	2021	655.300.111	<<	<<	<<	655.300.111
	2022	655.300.111	<<	<<	<<	655.300.111
	2023 e succ.	7.529.489.510	<<	<<	<<	7.529.489.510
	2020	77.743.625	<<	<<	<<	77.743.625
	2021	77.743.625	<<	<<	<<	77.743.625
	2022	77.743.625	<<	<<	<<	77.743.625
	2023 e succ.	81.593.625	<<	<<	<<	81.593.625
	2020	100.000.000	<<	<<	-95.000.000	5.000.000
	2021	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2022	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2023 e succ.	100.000.000	<<	<<	<<	100.000.000
	2020	18.000.000	<<	<<	<<	18.000.000
	2021	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2022	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2023 e succ.	300.000.000	<<	<<	<<	300.000.000

999/669/59

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Giovani e sport (30) Attività ricreative e sport (30.1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1) DL n. 87 del 2018 art. 13 c. 5 "SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE" - (Cap-pg: 2092/1) DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A "ESERCIZIO DELLE FUNZIONI/ ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" - (Cap-pg: 2111/2) - (Scad. 2025) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 362 "SPORT E PERIFERIE" (*) - (Cap-pg: 7457/3) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 369 "FONDO POTENZIAMENTO SPORT" (*) - (Cap-pg: 2154/1) LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 371 "WADA" (*) - (Cap-pg: 2155/1) LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. l'iprimum "RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7457/2)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 593.538 4.897.421 47.374.210	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 593.538 4.897.421 47.374.210
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 17.547.118 14.422.454 43.267.362	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 17.547.118 14.422.454 43.267.362
	2020 2021 2022 2023 e succ.	9.484.321 9.455.505 9.326.085 9.326.085	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.484.321 9.455.505 9.326.085 9.326.085
	2020 2021 2022 2023 e succ.	8.016.523 10.235.819 10.095.718 10.095.718	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	8.016.523 10.235.819 10.095.718 10.095.718
	2020 2021 2022 2023 e succ.	900.000 900.000 900.000 900.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	900.000 900.000 900.000 900.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	14.226.480 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	14.226.480 << << <<

999/669/60

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Incentivazione e sostegno alla gioventù' (30.2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2) L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 "NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA" (*) - (Cap-pg. 2185/1) DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI" (*) - (Cap-pg. 2106/1)	2020	97.429.269	<<	<<	<<	97.429.269
	2021	99.286.531	<<	<<	<<	99.286.531
	2022	97.581.036	<<	<<	<<	97.581.036
	2023 e succ.	97.581.036	<<	<<	<<	97.581.036
	2020	36.466.518	<<	<<	<<	36.466.518
	2021	36.361.288	<<	<<	<<	36.361.288
	2022	35.863.599	<<	<<	<<	35.863.599
	2023 e succ.	35.863.599	<<	<<	<<	35.863.599

999/669/61

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.1) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg. 1031/21 - 1031/22)	2020	714.545	<<	<<	<<	714.545
	2021	714.545	<<	<<	<<	714.545
	2022	714.545	<<	<<	<<	714.545
	2023 e succ.	714.545	<<	<<	<<	714.545
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (UdV - 7.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg. 7041/1) - (Scad. 2028)	2020	447.319	<<	<<	<<	447.319
	2021	64.124.892	<<	<<	<<	64.124.892
	2022	76.624.892	<<	<<	-50.000.000	26.624.892
	2023 e succ.	391.749.352	<<	<<	-200.000.000	191.749.352
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 2.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg. 1112/1) - (Scad. 2023)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 3.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg. 1071/1 - 7131/1) - (Scad. 2023)	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2023 e succ.	2.000.000	<<	<<	<<	2.000.000

999/669/62

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 5.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1414/1 - 7191/1) - (Scad. 2027) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1380/1 - 7380/1) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 2.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1425/1 - 7005/1) DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" (*) - (Cap-pg: 1091/1 - 1091/11 - 1091/15) DLG n. 150 del 2009 art. 14 c. 11 "SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE" - (Cap-pg: 1092/1) MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 3.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" - (Cap-pg: 1084/1 - 7051/1) - (Scad. 2032)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< 56.824.925 106.248.419 263.414.570	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< 56.824.925 106.248.419 263.414.570
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.697.118 34.000 22.600.000 <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.697.118 34.000 22.600.000 <<
	2020 2021 2022 2023 e succ.	63.914 63.914 63.914 85.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	63.914 63.914 63.914 85.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	20.000 20.000 20.000 200.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	20.000 20.000 20.000 200.000
	2020 2021 2022 2023 e succ.	30.637.284 32.637.284 32.000.000 281.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	30.637.284 32.637.284 32.000.000 281.000.000

999/669/63

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*)	2020 2021 2022 2023 e succ.	9.723.932 12.773.122 12.914.935 12.964.935	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	9.723.932 12.773.122 12.914.935 12.964.935
- (Cap-pg: 1228/1 - 7016/1)						
L. n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE"	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
- (Cap-pg: 1248/22)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 2.2)						
L. n. 374 del 1991 art. 1 "ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE" (*)	2020 2021 2022 2023 e succ.	211.257 71.257 71.257 71.257	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	211.257 71.257 71.257 71.257
- (Cap-pg: 1461/8)						
RD n. 2572 del 1923 "ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO" (*)	2020 2021 2022 2023 e succ.	2.221.212 2.121.212 2.121.212 2.121.212	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.221.212 2.121.212 2.121.212 2.121.212
- (Cap-pg: 1416/8 - 1461/14 - 1461/18)						
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"	2020 2021 2022 2023 e succ.	1.500.000 << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	1.500.000 << << <<
- (Cap-pg: 1515/1)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (UdV - 3.2)						

999/669/64

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
L. n. 108 del 2001 art. 3 c. 1 "CONVENZIONE SULL'AMBIENTE 'AARHUS" (*) - (Cap-pg: 3474/1)	2020	56.946	<<	<<	<<	56.946
	2021	39.990	<<	<<	<<	39.990
	2022	56.946	<<	<<	<<	56.946
	2023 e succ.	56.946	<<	<<	<<	56.946
	2020	219.000	<<	<<	<<	219.000
	2021	209.000	<<	<<	<<	209.000
	2022	230.000	<<	<<	<<	230.000
	2023 e succ.	230.000	<<	<<	<<	230.000
	2020	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2021	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2022	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2023 e succ.	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
L. n. 349 del 1986 "ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE" (*) - (Cap-pg: 3462/18 - 3481/3 - 8872/1)	2020	219.000	<<	<<	<<	219.000
	2021	209.000	<<	<<	<<	209.000
	2022	230.000	<<	<<	<<	230.000
	2023 e succ.	230.000	<<	<<	<<	230.000
	2020	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2021	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2022	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2023 e succ.	12.548.641	<<	3.000.000	<<	15.548.641
	2020	1.193.809	<<	<<	<<	1.193.809
	2021	1.812.764	<<	<<	<<	1.812.764
	2022	1.839.360	<<	<<	<<	1.839.360
	2023 e succ.	1.839.360	<<	<<	<<	1.839.360
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.2)	2020	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2021	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2022	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2023 e succ.	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2020	25.569.182	<<	<<	<<	25.569.182
	2021	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2022	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2023 e succ.	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2020	6.206	<<	<<	<<	6.206
	2021	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2022	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2023 e succ.	9.593	<<	<<	<<	9.593
DLG n. 66 del 2010 art. 617 "FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI" (*) - (Cap-pg: 1186/1)	2020	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2021	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2022	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2023 e succ.	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2020	25.569.182	<<	<<	<<	25.569.182
	2021	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2022	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2023 e succ.	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2020	6.206	<<	<<	<<	6.206
	2021	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2022	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2023 e succ.	9.593	<<	<<	<<	9.593
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 "FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI" (*) - (Cap-pg: 3861/1)	2020	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2021	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2022	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2023 e succ.	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2020	25.569.182	<<	<<	<<	25.569.182
	2021	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2022	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2023 e succ.	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2020	6.206	<<	<<	<<	6.206
	2021	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2022	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2023 e succ.	9.593	<<	<<	<<	9.593
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (UdV - 2.2)	2020	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2021	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2022	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2023 e succ.	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2020	25.569.182	<<	<<	<<	25.569.182
	2021	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2022	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2023 e succ.	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2020	6.206	<<	<<	<<	6.206
	2021	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2022	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2023 e succ.	9.593	<<	<<	<<	9.593
DL n. 185 del 2008 art. 30/bis c. 4/nongenti nonaginta novem "CONTRIBUTI UNIRE" - (Cap-pg: 7256/1)	2020	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2021	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2022	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2023 e succ.	514.471	<<	<<	<<	514.471
	2020	25.569.182	<<	<<	<<	25.569.182
	2021	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2022	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2023 e succ.	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2020	6.206	<<	<<	<<	6.206
	2021	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2022	9.593	<<	<<	<<	9.593
	2023 e succ.	9.593	<<	<<	<<	9.593

999/669/65

Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
DLG n. 143 del 1997 art. 2 "ISTITUZIONE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE" (*) - (Cap-pg: 1897/1 - 1897/7 - 1897/12) DPR n. 3 del 1957 "DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 1897/13) DPR n. 3 del 1957 art. 33 "FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - (Cap-pg: 1403/3) LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 "APPOSTAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA" - (Cap-pg: 7258/1) LF n. 244 del 2007 art. 3/nongenti nonaginta novem c. 34 "TRASFERIMENTO ALLE IMPRESE" (*) - (Cap-pg: 2316/1) LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 11 "SPESE RELATIVE A CONSULENZE" (*) - (Cap-pg: 1403/5) Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3) DL n. 135 del 2018 art. 8 c. 1/ter "ATTUAZIONE OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA." (*) - (Cap-pg: 2010/1)	2020	116.225	<<	<<	<<	116.225
	2021	116.225	<<	<<	<<	116.225
	2022	56.256	<<	<<	<<	56.256
	2023 e succ.	56.256	<<	<<	<<	56.256
	2020	20.000	<<	<<	<<	20.000
	2021	20.000	<<	<<	<<	20.000
	2022	20.000	<<	<<	<<	20.000
	2023 e succ.	20.000	<<	<<	<<	20.000
	2020	50.000	<<	<<	<<	50.000
	2021	50.000	<<	<<	<<	50.000
	2022	100.000	<<	<<	<<	100.000
	2023 e succ.	1.000.000	<<	<<	<<	1.000.000
	2020	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2021	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2022	900.000	<<	<<	<<	900.000
	2023 e succ.	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
	2020	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2021	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2022	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2023 e succ.	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2020	120.000	<<	<<	<<	120.000
	2021	120.000	<<	<<	<<	120.000
	2022	70.000	<<	<<	<<	70.000
	2023 e succ.	70.000	<<	<<	<<	70.000
	2020	5.865.749	<<	<<	<<	5.865.749
	2021	5.849.040	<<	<<	<<	5.849.040
	2022	5.768.982	<<	<<	<<	5.768.982
	2023 e succ.	5.768.982	<<	<<	<<	5.768.982

999/669/66

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b) (in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.4) L. n. 1034 del 1971 "ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI" (*) - (Cap-pg. 4461/21) Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6) MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.3) L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 "CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI" (*) - (Cap-pg. 1352/1)	2020	2.296.582	<<	<<	<<	2.296.582
	2021	2.296.582	<<	<<	<<	2.296.582
	2022	2.296.582	<<	<<	<<	2.296.582
	2023 e succ.	2.396.582	<<	<<	<<	2.396.582
	2020	1.702.918	<<	<<	<<	1.702.918
	2021	1.702.918	<<	<<	<<	1.702.918
	2022	1.702.918	<<	<<	<<	1.702.918
	2023 e succ.	1.702.918	<<	<<	<<	1.702.918

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota	
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (32.7) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.5) L. n. 94 del 1997 "MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 7022/1) L. n. 295 del 1990 art. 2 c. 6 "COMPENSI AL PERSONALE DELLE COMMISSIONI MEDICHE" - (Cap-pg: 1255/22) L. n. 559 del 1966 "NUOVO ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO" (*) - (Cap-pg: 1340/1) L. n. 720 del 1984 art. 1 "ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA" - (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. 2023) L. n. 836 del 1973 "TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI" (*) - (Cap-pg: 1255/2) DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 "FONDO AGGREGAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI" (*) - (Cap-pg: 3028/1) LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 "CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEI MINISTER" - (Cap-pg: 1222/1) - (Scad. 2030)	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	2.903.900 3.853.900 3.853.900 3.853.900	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	12.417.064 12.417.064 12.417.064 12.917.064	<< << << <<	<< << << <<	12.417.064 12.417.064 12.417.064 12.917.064	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000	<< << << <<	<< << << <<	8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	69.612 69.612 69.612 109.612	<< << << <<	<< << << <<	69.612 69.612 69.612 109.612	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	9.879.995 9.079.994 9.200.000 10.000.000	<< << << <<	<< << << <<	9.879.995 9.079.994 9.200.000 10.000.000	
	2020 2021 2022 2023 e succ.	531.700 531.700 531.700 6.653.600	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<	
	2020 2021 2022 2023 e succ.					
	2020 2021 2022 2023 e succ.					

999/669/67

999/669/68

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)						
(in Euro)						
Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni DLB aggiornate con note di variazioni (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente nota	Rifinanziamento con la presente nota	Definanziamento con la presente nota	Previsioni risultanti dopo la presente nota
Fondi da ripartire (33) Fondi da assegnare (33.1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1) L. n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 "FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI" (*) - (Cap-pg: 3051/1 - 7591/1) - (Scad. 2028) DL n. 124 del 2019 art. 59 c. 1 "INCREMENTO FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE" - (Cap-pg: 3833/1) DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 "FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA" - (Cap-pg: 3075/1) LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B "FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE" - (Cap-pg: 3833/1) LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 199 "FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI" (*) - (Cap-pg: 3073/1)	2020	77.570.996	<<	<<	-3.000.000	74.570.996
	2021	80.705.161	<<	<<	-3.000.000	77.705.161
	2022	100.700.098	<<	<<	-3.000.000	97.700.098
	2023 e succ.	76.200.098	<<	<<	<<	76.200.098
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	24.908.000	<<	<<	<<	24.908.000
	2021	136.051.000	<<	<<	<<	136.051.000
	2022	286.656.000	<<	<<	<<	286.656.000
	2023 e succ.	5.365.529.000	<<	<<	<<	5.365.529.000
	2020	<<	<<	<<	<<	<<
	2021	<<	<<	<<	<<	<<
	2022	<<	<<	<<	<<	<<
	2023 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
	2020	99.000.000	<<	<<	<<	99.000.000
	2021	99.000.000	<<	<<	<<	99.000.000
	2022	99.000.000	<<	<<	<<	99.000.000
	2023 e succ.	99.000.000	<<	<<	<<	99.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Nota tecnico - illustrativa
al disegno di legge di bilancio 2020 – 2022

Aggiornamento con emendamenti approvati in prima
lettura dal Senato della Repubblica

[INDICE](#)

INDICE

Premessa.....	1
1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3
1.1 Il disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022	3
1.2 Il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche	5
1.2.1 La transcodifica delle categorie economiche per il passaggio al SEC 2010	5
1.2.2 Il raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale.....	8
1.2.3 Le serie storiche del comparto Stato e del settore delle Pubbliche Amministrazioni.....	11
2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA.....	15
2.1 Il contenuto della manovra e gli effetti sui saldi di finanza pubblica	15
2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato	23
3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25
3.1 Il conto di cassa	25
3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche.....	27

NOTA TECNICO-ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza.	3
Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa.	4
Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2020.	5
Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2021.	6
Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2022.	7
Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2020.	8
Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2021.	9
Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2022.	10
Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2018-2022.	11
Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2020.	12
Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2021.	13
Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2022.	14
Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).	17
Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).	17
Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).	18
Tabella 2.1-4 Effetti finanziari della manovra – interventi.	19
Tabella 2.1-5 Effetti finanziari della manovra – coperture.	21
Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2020.	23
Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2021.	23
Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2022.	24
Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.	25
Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.	26
Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.	27
Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.	28

INDICE

Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.....	29
Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.	30
Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.....	31
Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.....	32
Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.....	33
Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.....	34

PREMESSA

Premessa

Il presente documento, previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 12-quinquies della legge 196 del 2009, aggiorna la Nota tecnico – illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2020-2022 (AS 1586) con gli effetti finanziari degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica.

Gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2020-2022, come modificato dal Senato della Repubblica (AC 2305), sono illustrati con riferimento al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, al fabbisogno e all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per agevolare il confronto con la versione iniziale, le tabelle seguono la stessa numerazione della Nota tecnico illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2020-2022.

Le Tabelle contenute nel presente documento illustrano gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica (disegno di legge di bilancio e DL 124/2019) nella loro dimensione "lorda", secondo gli effetti che ciascuna misura determina sul bilancio dello Stato, sul fabbisogno e sul conto consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. In base a tale criterio, l'ammontare degli interventi corrisponde alla somma delle maggiori spese e delle minori entrate mentre le coperture sono date dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese.

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.1 Il disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2020-2022

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza.

	2020	2021	2022
ENTRATE			
Tributarie	513.601	541.171	554.719
Extra Tributarie	68.072	66.760	70.329
Altre	2.316	2.325	2.334
Entrate finali	583.989	610.256	627.383
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	530.665	535.032	535.742
Interessi	76.732	76.590	72.584
Spese in conto capitale	55.186	54.088	55.036
Spese finali	662.584	665.710	663.361
Rimborso prestiti	234.840	254.866	263.850
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	-25.725	-3.691	16.723
Saldo netto da finanziare	-78.595	-55.455	-35.978
Avanzo primario	-1.863	21.135	36.605
Ricorso al mercato	-313.435	-310.320	-299.828

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa.

	2020	2021	2022
ENTRATE			
Tributarie	488.909	516.447	530.104
Extra Tributarie	53.626	50.828	54.357
Altre	2.271	2.280	2.289
Entrate finali	544.806	569.554	586.751
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	545.193	549.732	548.836
Interessi	76.732	76.590	72.584
Spese in conto capitale	50.638	51.830	51.811
Spese finali	672.563	678.152	673.230
Rimborso prestiti	234.840	254.866	263.850
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	-79.390	-59.048	-36.958
Saldo netto da finanziare	-127.757	-108.598	-86.480
Avanzo primario	-51.025	-32.008	-13.896
Ricorso al mercato	-362.597	-363.464	-350.329

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.2 Il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche

1.2.1 La transcodifica delle categorie economiche per il passaggio al SEC 2010

Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2020.

Categoria economica del Bilancio dello Stato	DLB 2020 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato	DLB 2020 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2020 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in Sec 2010	DLB 2020 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in Sec 2010
ENTRATE			TITOLO I : TRIBUTARIE		
CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito	272.045	259.990	D5 Imposte dirette	245.962	234.180
CAT. II Imposte indirette totale	241.556	228.919	D2 Imposte indirette	214.506	203.257
TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE			TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE		
CAT VI Proventi speciali	861	861	P1 Vendita beni e servizi	4.006	4.041
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori	29.162	25.125			
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato	316	319	D4 Redditi da capitale	12.815	11.403
CAT IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.600	1.600			
CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.089	2.674			
CAT XI Recupero rimborsi e contributi	28.954	19.956	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.519	12.519
CAT XII Partite che si compensano nella spesa	3.089	3.089	D75 Trasferimenti correnti diversi	23.801	9.196
			Poste correttive	0	0
Totale entrate correnti	581.673	542.535	Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	513.609	474.595
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni	23	23	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	1.757	1.757
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
			D91 Imposte in conto capitale	3.377	3.221
Totale entrate in conto capitale	1.178	1.178	Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	6.288	6.133
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	582.850	543.712	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	519.897	480.729
CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.138	1.093	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.138	1.093
CAT XX ACCENSIONE PRESTITI	313.435	362.597	ACCENSIONE PRESTITI	313.435	362.597
TOTALE ENTRATE	897.424	907.403	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	834.471	844.419
USCITE			TITOLO I : SPESE CORRENTI		
CAT 1 Redditi da lavoro dipendente	94.627	94.627	D1 Redditi da lavoro dipendente	95.943	95.943
CAT 2 Consumi intermedi	13.688	14.030	P2 Consumi intermedi	15.239	16.987
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione	5.024	5.024	D2 Imposte indirette	5.074	5.074
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP.	285.093	291.334	D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	300.180	307.433
CAT 5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	15.560	15.716			
5.1 Prestazioni sociali in denaro	10.304	10.304	D62 Prestazioni sociali	13.407	14.056
5.2 Trasferimenti sociali in natura	1.465	1.465	D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimili, prestazioni sociali in natura	1.551	1.740
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie	3.791	3.947	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.336	2.434
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese	9.386	9.541	D3 Contributi alla produzione	6.434	7.039
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero	1.495	1.496	D74 Aiuti internazionali	1.829	1.886
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea	18.433	18.433	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	15.933	15.933
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale	76.732	76.732	D41 Interessi	76.738	76.803
CAT 10 Poste correttive e compensative	76.135	76.165	Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11 Ammortamenti	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
CAT 12 Altre uscite correnti	10.070	17.671	D75 Altre uscite correnti	30	30
Totale uscite correnti	607.397	621.925	Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	535.850	546.513
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.367	8.278	P51g Investimenti fissi lordi	12.419	13.939
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP.	23.513	17.144	D92 Contributi agli investimenti a AA. PP.	32.217	27.565
CAT 23, 24 Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	13.787	14.299	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	11.120	12.912
CAT 25 e 26 Altri trasferimenti in conto capitale	7.487	7.885	D99 Altri trasferimenti in conto capitale	4.994	5.619
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie	52.155	47.606	Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	60.749	60.035
TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie	659.552	669.531	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie	596.599	606.547
Indebitamento netto	-76.702	-125.819	Indebitamento netto	-76.702	-125.819
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie	3.032	3.032	Acquisizione attività finanziarie	3.032	3.032
Saldo netto da finanziarie	-78.595	-127.757	Saldo netto da finanziarie	-78.595	-127.757
CAT 61 Rimborso passività finanziarie	234.840	234.840	Rimborso passività finanziarie	234.840	234.840
TOTALE USCITE	897.424	907.403	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	834.471	844.419
Saldo complessivo di bilancio	0	0	Saldo complessivo di bilancio	0	0
per memoria regolazioni contabili e debitorie:					
Entrate	31.508	31.508			
Uscite	35.129	35.129			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2021.

Categoria economica del Bilancio dello Stato	DLB 2021 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato	DLB 2021 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2021 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in Sec	DLB 2021 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in Sec 2010
ENTRATE			TITOLO I : TRIBUTARIE		
CAT I Imposte sul patrimonio e sul reddito	276.379	263.973	D5 Imposte dirette	250.557	238.456
CAT. II Imposte indirette totale	264.792	252.473	D2 Imposte indirette	241.971	229.718
+III+IV+V					
TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE			TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE		
CAT VI Proventi speciali	809	809	P1 Vendita beni e servizi	4.626	4.657
CAT VII Proventi di servizi pubblici minori	28.224	22.885			
CAT VIII Proventi dei beni dello Stato	314	317	D4 Redditi da capitale	11.271	9.903
CAT IX Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.300	1.300			
CAT X Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.148	2.776			
CAT XI Recupero rimborsi e contributi	28.776	19.551	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.110	12.111
CAT XII Partite che si compensano nella spesa	3.189	3.189	D75 Trasferimenti correnti diversi Poste correttive	24.045 0	9.237 0
Totale entrate correnti	607.931	567.274	Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	544.580	504.082
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CAT XIII Vendita di beni ed affrancazione di canoni	23	23	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	645	645
CAT XIV Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
			D91 Imposte in conto capitale	2.628	2.468
Totale entrate in conto capitale	1.178	1.178	Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	4.428	4.268
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	609.108	568.452	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	549.008	508.350
CAT XV Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.147	1.102	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.147	1.102
CAT XX ACCENSIONE PRESTITI	310.320	363.464	ACCENSIONE PRESTITI	310.320	363.464
TOTALE ENTRATE	920.576	933.018	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	860.476	872.916
USCITE			TITOLO I : SPESE CORRENTI		
CAT 1 Redditi da lavoro dipendente	95.560	95.560	D1 Redditi da lavoro dipendente	97.012	97.012
CAT 2 Consumi intermedi	12.999	13.008	P2 Consumi intermedi	14.552	15.195
CAT 3 Imposte pagate sulla produzione	4.959	4.959	D2 Imposte Indirette	5.006	5.006
CAT 4 Trasferimenti correnti a AA.PP.	287.591	295.968	D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	303.200	312.934
CAT 5 Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	18.183	18.179			
5.1 Prestazioni sociali in denaro	10.279	10.279	D62 Prestazioni sociali	13.864	14.299
5.2 Trasferimenti sociali in natura	1.342	1.342	D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil, prestazioni sociali in natura	1.334	1.334
5.3 Altri trasferimenti correnti a famiglie	6.562	6.558	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.391	5.346
CAT 6 Trasferimenti correnti ad imprese	8.807	8.825	D3 Contributi alla produzione	7.901	6.830
CAT 7 Trasferimenti correnti ad estero	1.493	1.493	D74 Aiuti internazionali	1.758	1.764
CAT 8 Risorse proprie Unione Europea	19.120	19.120	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	16.520	16.520
CAT 9 Interessi passivi e redditi da capitale	76.590	76.590	D41 Interessi	76.596	76.662
CAT 10 Poste correttive e compensative	72.074	72.075	D75 Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11 Ammortamenti	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
CAT 12 Altre uscite correnti	13.091	19.391	D75 Altre uscite correnti	30	30
Totale uscite correnti	611.622	626.322	Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	544.318	554.087
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.241	7.023	P51g Investimenti fissi lordi	11.803	12.508
CAT 22 Contributi agli investimenti a AA. PP.	23.358	20.639	D92 Contributi agli investimenti a AA. PP.	31.578	30.145
CAT 23, 24 Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	13.418	13.609	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	12.519	14.902
e 25			D99 Altri trasferimenti in conto capitale	3.470	4.486
CAT 26 Altri trasferimenti in conto capitale	8.149	8.638			
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie	52.166	49.908	Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie	59.370	62.041
TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie	663.788	676.230	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie	603.687	616.128
Indebitamento netto	-54.679	-107.778	Indebitamento netto	-54.679	-107.778
CAT 31 Acquisizione attività finanziarie	1.923	1.923	Acquisizione attività finanziarie	1.923	1.923
Saldo netto da finanziarie	-55.455	-108.598	Saldo netto da finanziarie	-55.455	-108.598
CAT 61 Rimborso passività finanziarie	254.866	254.866	Rimborso passività finanziarie	254.866	254.866
TOTALE USCITE	920.576	933.018	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	860.476	872.916
Saldo complessivo di bilancio	0	0	Saldo complessivo di bilancio	0	0
per memoria regolazioni contabili e debitorie:					
Entrate	28.390	28.390			
Uscite	32.011	32.011			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2022.

Categoria economica del Bilancio dello Stato		DLB 2022 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato	DLB 2022 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2022 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in Sec	DLB 2022 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in Sec 2010
ENTRATE				TITOLO I : TRIBUTARIE		
CAT I	Imposte sul patrimonio e sul reddito	278.462	265.991	D5 Imposte dirette	251.850	239.704
CAT. II +III+IV+V	Imposte indirette totale	276.257	264.113	D2 Imposte indirette	253.426	241.340
TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE				TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE		
CAT VI	Proventi speciali	763	763	P1 Vendita beni e servizi	9.220	9.249
CAT VII	Proventi di servizi pubblici minori	31.978	26.654			
CAT VIII	Proventi dei beni dello Stato	313	316	D4 Redditi da capitale	10.275	8.932
CAT IX	Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.100	1.100			
CAT X	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.152	2.806			
CAT XI	Recuperi rimborsi e contributi	28.834	19.528	D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.131	12.132
CAT XII	Partite che si compensano nella spesa	3.189	3.189	D75 Trasferimenti correnti diversi Poste correttive	24.051 0	9.171 0
Totale entrate correnti		625.048	584.461	Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	560.953	520.528
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CAT XIII	Vendita di beni ed affrancazione di canoni	23	23	D92+D99 Altri trasferimenti in conto capitale	479	479
CAT XIV	Ammortamento di beni patrimoniali	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
				D91 Imposte in conto capitale	2.215	2.053
Totale entrate in conto capitale		1.178	1.178	Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	3.849	3.686
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		626.226	585.639	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	564.801	524.214
CAT XV	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.157	1.112	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.157	1.112
CAT XX	ACCENSIONE PRESTITI	299.828	350.329	ACCENSIONE PRESTITI	299.828	350.329
TOTALE ENTRATE		927.211	937.080	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	865.786	875.655
USCITE				TITOLO I : SPESE CORRENTI		
CAT 1	Redditi da lavoro dipendente	93.820	93.783	D1 Redditi da lavoro dipendente	95.318	95.281
CAT 2	Consumi intermedi	12.836	12.844	P2 Consumi intermedi	14.480	15.128
CAT 3	Imposte pagate sulla produzione	4.815	4.815	D2 Imposte Indirette	4.867	4.867
CAT 4	Trasferimenti correnti a AA.PP.	290.019	296.856	D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	306.163	314.237
CAT 5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	18.077	18.073			
5.1	Prestazioni sociali in denaro	10.259	10.259	D62 Prestazioni sociali	14.373	14.763
5.2	Trasferimenti sociali in natura	1.362	1.362	D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assiml, prestazioni sociali in natura	1.354	1.354
5.3	Altri trasferimenti correnti a famiglie	6.456	6.452	D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.169	5.243
CAT 6	Trasferimenti correnti ad imprese	8.061	8.077	D3 Contributi alla produzione	7.915	6.822
CAT 7	Trasferimenti correnti ad estero	1.495	1.495	D74 Aiuti internazionali	1.670	1.676
CAT 8	Risorse proprie Unione Europea	19.120	19.120	D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	16.520	16.520
CAT 9	Interessi passivi e redditi da capitale	72.584	72.584	D41 Interessi	72.589	72.656
CAT 10	Poste correttive e compensative	72.071	72.071		0	0
CAT 11	Ammortamenti	1.155	1.155	P51c Ammortamento	1.155	1.155
CAT 12	Altre uscite correnti	14.272	20.546	D75 Altre uscite correnti	30	30
Totale uscite correnti		608.325	621.419	Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	541.603	549.733
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT 21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.226	7.290	P51g Investimenti fissi lordi	11.153	12.049
CAT 22	Contributi agli investimenti a AA. PP.	26.946	22.961	D92 Contributi agli investimenti a AA. PP.	33.408	31.066
CAT 23, 24 e 25	Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	11.594	11.783	D92 Contributi a imprese, famiglie ed estero	11.020	13.092
CAT 26	Altri trasferimenti in conto capitale	7.017	7.525	D99 Altri trasferimenti in conto capitale	2.501	3.613
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie		52.784	49.558	Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie	58.081	59.820
TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie		661.109	670.978	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie	599.684	609.553
Indebitamento netto		-34.883	-85.339	Indebitamento netto	-34.883	-85.339
CAT 31	Acquisizione attività finanziarie	2.252	2.252	Acquisizione attività finanziarie	2.252	2.252
Saldo netto da finanziare		-35.978	-86.480	Saldo netto da finanziare	-35.978	-86.480
CAT 61	Rimborso passività finanziarie	263.850	263.850	Rimborso passività finanziarie	263.850	263.850
TOTALE USCITE		927.211	937.080	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	865.786	875.655
Saldo complessivo di bilancio		0	0	Saldo complessivo di bilancio	0	0
per memoria regolazioni contabili e debitorie:						
Entrate		28.390	28.390			
Uscite		31.611	31.611			

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

1.2.2 Il raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale

Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2020.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2020 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (1)	DLB 2020 Integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico programmatico (5)
ENTRATE					
Tributarie	460.468	437.436	-	-19.303	441.165
D5 Imposte dirette	245.962	234.180	-	-13.504	232.458
D2 Imposte indirette	214.506	203.257	-	-5.799	208.707
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.181	2.181
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.519	12.519	-	-172	12.347
Trasferimenti da altri soggetti	23.801	9.196	-	-12.652	11.149
D75 Trasferimenti correnti diversi	23.801	9.196	-	-12.652	11.149
Altre entrate correnti	16.821	15.444	-	636	17.457
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	82	82
D4 Redditi da capitale	12.815	11.403	-	-932	11.883
P1 Vendita beni e servizi	4.006	4.041	-	1.486	5.492
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	513.609	474.595	-	-29.310	484.300
D91 Imposte in conto capitale	3.377	3.221	-	-2.356	1.021
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	1.757	1.757	-	-914	843
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	5.133	4.978	-	-3.269	1.864
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	518.742	479.574	-	-32.580	486.163
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	95.943	95.943	3.412	-1.496	97.859
Consumi intermedi totale	16.790	18.727	1.808	580	19.177
P2 Consumi intermedi	15.239	16.987	1.808	295	17.341
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.551	1.740	-	285	1.836
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	300.180	307.433	-5.804	-16.249	278.128
Trasferimenti correnti a altri soggetti	39.939	41.348	299	-1.642	38.596
D62 Prestazioni sociali	13.407	14.056	109	751	14.267
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.336	2.434	0	592	2.928
D3 Contributi alla produzione	6.434	7.039	190	-2.849	3.775
D74 Aiuti internazionali	1.829	1.886	-	-135	1.694
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	15.933	15.933	-	0	15.933
D41 Interessi	76.738	76.803	-	-18.286	58.452
Altre uscite correnti	5.104	5.104	241	154	5.499
D2 Imposte Indirette	5.074	5.074	241	154	5.470
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	534.695	545.358	-45	-36.940	497.711
P51 Investimenti fissi lordi	12.419	13.939	354	-6.255	6.517
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	32.217	27.565	228	-19.397	13.048
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	11.120	12.912	0	-2.179	8.941
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	4.994	5.619	-537	-450	4.007
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	60.749	60.035	45	-28.281	32.513
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	595.444	605.392	0	-65.220	530.224
INDEBITAMENTO NETTO	-76.702	-125.819	0	32.641	-44.060

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.155 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2021.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2021 Integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (1)	DLB 2021 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico programmatico (5)
ENTRATE					
Tributarie	492.529	468.174	-	-25.163	467.366
D5 Imposte dirette	250.557	238.456	-	-16.772	233.785
D2 Imposte indirette	241.971	229.718	-	-8.391	233.581
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.226	2.226
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.110	12.111	-	32	12.143
Trasferimenti da altri soggetti	24.045	9.237	-	-12.800	11.245
D75 Trasferimenti correnti diversi	24.045	9.237	-	-12.800	11.245
Altre entrate correnti	15.897	14.560	-	-54	15.843
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	92	92
D4 Redditi da capitale	11.271	9.903	-	-1.014	10.257
P1 Vendita beni e servizi	4.626	4.657	-	868	5.494
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	544.580	504.082	-	-35.758	508.823
D91 Imposte in conto capitale	2.628	2.468	-	-1.601	1.027
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	645	645	-	216	861
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	3.273	3.113	-	-1.385	1.888
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	547.853	507.195	-	-37.142	510.711
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	97.012	97.012	3.420	-1.498	98.935
Consumi intermedi totale	15.885	16.529	1.823	776	18.484
P2 Consumi intermedi	14.552	15.195	1.823	365	16.740
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.334	1.334	-	410	1.744
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	303.200	312.934	-5.824	-9.408	287.968
Trasferimenti correnti a altri soggetti	45.433	44.759	295	-3.312	42.417
D62 Prestazioni sociali	13.864	14.299	100	1.067	15.031
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.391	5.346	0	120	5.511
D3 Contributi alla produzione	7.901	6.830	195	-4.214	3.881
D74 Aiuti internazionali	1.758	1.764	-	-285	1.474
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	16.520	16.520	-	0	16.520
D41 Interessi	76.596	76.662	-	-19.522	57.074
Altre uscite correnti	5.036	5.036	242	383	5.661
D2 Imposte Indirette	5.006	5.006	242	383	5.632
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	543.163	552.932	-45	-32.580	510.538
P51 Investimenti fissi lordi	11.803	12.508	380	-3.963	8.220
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	31.578	30.145	305	-18.083	13.799
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	12.519	14.902	0	-2.593	9.926
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	3.470	4.486	-641	812	3.642
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	59.370	62.041	45	-23.827	35.587
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	602.532	614.973	0	-56.407	546.125
INDEBITAMENTO NETTO	-54.679	-107.778	0	19.265	-35.414

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.155 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-2.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2022.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2022 integrato Competenza Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (1)	DLB 2022 integrato Cassa Senato - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato conto economico programmatico (5)
ENTRATE					
Tributarie	505.276	481.044	-	-24.054	481.222
D5 Imposte dirette	251.850	239.704	-	-15.827	236.022
D2 Imposte indirette	253.426	241.340	-	-8.226	245.200
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.262	2.262
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.131	12.132	-	264	12.396
Trasferimenti da altri soggetti	24.051	9.171	-	-12.632	11.418
D75 Trasferimenti correnti diversi	24.051	9.171	-	-12.632	11.418
Altre entrate correnti	19.495	18.181	-	-5.129	14.366
D74 Aiuti internazionali	0	0	-	102	102
D4 Redditi da capitale	10.275	8.932	-	-1.506	8.769
P1 Vendita beni e servizi	9.220	9.249	-	-3.725	5.495
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	560.953	520.528	-	-39.289	521.664
D91 Imposte in conto capitale	2.215	2.053	-	-1.180	1.035
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	479	479	-	479	957
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	2.694	2.531	-	-701	1.992
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	563.646	523.059	-	-39.990	523.657
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	95.318	95.281	3.371	1.167	99.856
Consumi intermedi totale	15.834	16.482	1.723	993	18.550
P2 Consumi intermedi	14.480	15.128	1.723	700	16.903
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	1.354	1.354	0	293	1.647
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	306.163	314.237	-5.621	-2.596	297.946
Trasferimenti correnti a altri soggetti	45.647	45.025	243	-3.036	42.854
D62 Prestazioni sociali	14.373	14.763	84	1.512	15.969
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	5.169	5.243	0	340	5.509
D3 Contributi alla produzione	7.915	6.822	159	-4.670	3.404
D74 Aiuti internazionali	1.670	1.676	0	-218	1.452
D76 Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	16.520	16.520	0	0	16.520
D41 Interessi	72.589	72.656	0	-16.934	55.655
Altre uscite correnti	4.897	4.897	239	570	5.706
D2 Imposte Indirette	4.867	4.867	239	571	5.677
D71 Premi di assicurazione	30	30	0	-1	29
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	540.448	548.578	-45	-19.837	520.566
P51 Investimenti fissi lordi	11.153	12.049	339	-3.351	8.141
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	33.408	31.066	255	-21.233	12.430
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	11.020	13.092	0	-1.653	9.367
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	2.501	3.613	-550	445	2.397
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	58.081	59.820	45	-25.791	32.335
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	598.529	608.398	0	-45.628	552.901
INDEBITAMENTO NETTO	-34.883	-85.339	0	5.638	-29.245

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro.
Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono - ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.155 milioni sia in entrata che in uscita - alle ultime due colonne della tabella 1.2-3.

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.2.3 Le serie storiche del comparto Stato e del settore delle Pubbliche Amministrazioni

Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2018-2022.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato		2018	2019	2020	2021	2022
ENTRATE						
	Tributarie	426.325	429.079	441.165	467.366	481.222
D5	Imposte dirette	225.365	226.574	232.458	233.785	236.022
D2	Imposte indirette	200.960	202.505	208.707	233.581	245.200
D612	Contributi sociali	2.027	2.135	2.181	2.226	2.262
D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	12.582	12.281	12.347	12.143	12.396
	Trasferimenti da altri soggetti	11.368	10.950	11.149	11.245	11.418
D75 - D72	Trasferimenti correnti diverse indennizzi assicurativi	11.368	10.950	11.149	11.245	11.418
	Altre entrate correnti	15.084	18.271	17.457	15.843	14.366
D74	Aiuti internazionali	223	72	82	92	102
D4	Redditi da capitale	9.424	12.730	11.883	10.257	8.769
P1	Produzione vendibile e per uso proprio	5.437	5.469	5.492	5.494	5.495
Totale entrate correnti		467.386	472.716	484.300	508.823	521.664
D91	Imposte in conto capitale	1.493	1.105	1.021	1.027	1.035
D99	Trasferimenti da altri soggetti	728	864	483	459	553
D92	Contributi agli investimenti da AA.PP.	307	319	360	402	404
Totale entrate in conto capitale		2.528	2.288	1.864	1.888	1.992
TOTALE ENTRATE		469.914	475.004	486.163	510.711	523.657
USCITE						
D1	Redditi da lavoro dipendente	96.572	96.166	97.859	98.935	99.856
	Consumi intermedi totale	21.091	19.323	19.177	18.484	18.550
P2	Consumi intermedi	17.953	17.150	17.341	16.740	16.903
D632	Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	3.138	2.173	1.836	1.744	1.647
D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	255.284	263.412	278.128	287.968	297.946
	Trasferimenti correnti a altri soggetti	38.283	38.606	38.596	42.417	42.854
D62	Prestazioni sociali	15.050	14.815	14.267	15.031	15.969
D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.980	2.849	2.928	5.511	5.509
D3	Contributi alla produzione	3.319	4.364	3.775	3.881	3.404
D74	Aiuti internazionali	1.668	1.681	1.694	1.474	1.452
D76	Trasferimenti correnti a UE per risorse proprie	15.266	14.897	15.933	16.520	16.520
D41	Interessi	63.559	60.395	58.452	57.074	55.655
	Altre uscite correnti	5.492	5.523	5.499	5.661	5.706
D2	Imposte indirette e dirette	5.463	5.494	5.470	5.632	5.677
D71	Premi di assicurazione	29	29	29	29	29
Totale uscite correnti		480.281	483.425	497.711	510.538	520.566
P51	Investimenti fissi lordi	6.761	7.748	6.517	8.220	8.141
D92	Contributi agli investimenti a AA.PP.	9.730	12.308	13.048	13.799	12.430
D92	Trasferimenti ad altri soggetti	9.692	9.472	8.941	9.926	9.367
D99	Altri trasferimenti in conto capitale	6.415	4.444	4.007	3.642	2.397
Totale uscite in conto capitale		32.598	33.972	32.513	35.587	32.335
TOTALE USCITE		512.879	517.397	530.224	546.125	552.901
INDEBITAMENTO NETTO NON CONSOLIDATO		-42.965	-42.393	-44.060	-35.414	-29.245
variazioni percentuali non consolidato			-1,3%	3,9%	-19,6%	-17,4%
ACCREDITAMENTO NETTO CONSOLIDATO		209.160	220.727	234.408	253.808	268.331
variazioni percentuali consolidato			5,5%	6,2%	8,3%	5,7%

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. I dati relativi all'anno 2018 sono consuntivi di fonte Istat; i dati relativi agli anni 2019-2022 derivano dalla NADEF 2019. Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2020.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	232.458	232.458	23.791	0	256.250
Imposte indirette	208.707	209.198	50.424	0	259.622
Contributi sociali	2.181	2.514	1.287	241.931	245.732
Trasferimenti da AA.PP.	12.347	13.893	134.522	125.807	0
Altre entrate correnti	28.606	37.775	39.669	3.339	79.854
Totale entrate correnti	484.300	495.839	249.694	371.078	841.457
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	360	607	7.203	0	0
Altre entrate in c/capitale	483	514	1.988	0	2.502
Imposte in conto capitale	1.021	1.021	77	0	1.098
Totale entrate in conto capitale	1.864	2.142	9.268	0	3.600
TOTALE ENTRATE	486.163	497.980	258.962	371.078	845.057
SPESE					
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente	97.859	104.609	67.677	2.950	175.236
Consumi intermedi	19.177	25.489	122.648	1.926	150.064
Prestazioni sociali	14.267	14.632	4.176	356.406	375.214
Trasferimenti ad AA.PP.	278.128	260.330	9.390	4.503	0
Interessi	58.452	58.527	1.515	97	59.210
Altre spese correnti	29.828	42.007	21.991	2.037	66.034
Totale spese correnti	497.711	505.594	227.397	367.919	825.757
Spese in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	6.517	15.868	23.958	666	40.492
Trasferimenti ad AA.PP.	13.048	7.203	607	0	0
Contributi agli investimenti	8.941	9.513	4.003	0	13.516
Altri spese in c/capitale	4.007	4.025	685	0	4.710
Totale spese in conto capitale	32.513	36.609	29.253	666	58.718
TOTALE SPESE	530.224	542.202	256.650	368.585	884.475
INDEBITAMENTO NETTO	-44.060	-44.222	2.311	2.493	-39.418

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2021.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	233.785	233.785	24.361	0	258.147
Imposte indirette	233.581	234.072	51.126	0	285.197
Contributi sociali	2.226	2.564	1.307	246.369	250.240
Trasferimenti da AA.PP.	12.143	14.088	137.594	132.912	0
Altre entrate correnti	27.088	36.520	40.079	3.368	79.050
Totale entrate correnti	508.823	521.029	254.467	382.649	872.634
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	402	660	7.360	0	0
Altre entrate in c/capitale	459	490	2.213	0	2.703
Imposte in conto capitale	1.027	1.027	77	0	1.104
Totale entrate in conto capitale	1.888	2.177	9.650	0	3.807
TOTALE ENTRATE	510.711	523.206	264.117	382.649	876.441
SPESE					
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente	98.935	105.609	68.409	2.956	176.974
Consumi intermedi	18.484	25.120	124.237	2.152	151.508
Prestazioni sociali	15.031	15.397	4.230	367.769	387.396
Trasferimenti ad AA.PP.	287.968	270.506	9.544	4.544	0
Interessi	57.074	57.149	1.212	98	57.542
Altre spese correnti	33.047	45.228	22.510	2.044	69.782
Totale spese correnti	510.538	519.009	230.142	379.563	843.203
Spese in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	8.220	19.326	27.056	701	47.083
Trasferimenti ad AA.PP.	13.799	7.360	660	0	0
Contributi agli investimenti	9.926	10.487	3.764	0	14.251
Altri spese in c/capitale	3.642	3.660	703	0	4.363
Totale spese in conto capitale	35.587	40.833	32.183	701	65.697
TOTALE SPESE	546.125	559.842	262.325	380.264	908.900
INDEBITAMENTO NETTO	-35.414	-36.636	1.792	2.385	-32.458

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2022.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	236.022	236.022	24.966	0	260.988
Imposte indirette	245.200	245.691	51.382	0	297.073
Contributi sociali	2.262	2.604	1.323	251.475	255.402
Trasferimenti da AA.PP.	12.396	14.743	142.900	137.472	0
Altre entrate correnti	25.784	35.416	40.837	3.406	78.753
Totale entrate correnti	521.664	534.476	261.408	392.353	892.215
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	404	662	6.298	0	0
Altre entrate in c/capitale	553	584	2.332	0	2.916
Imposte in conto capitale	1.035	1.035	77	0	1.112
Totale entrate in conto capitale	1.992	2.281	8.707	0	4.028
TOTALE ENTRATE	523.657	536.758	270.115	392.353	896.244
SPESE					
Spese correnti					
Redditi da lavoro dipendente	99.856	106.483	69.163	2.964	178.610
Consumi intermedi	18.550	25.339	125.711	2.191	153.241
Prestazioni sociali	15.969	16.336	4.282	377.255	397.873
Trasferimenti ad AA.PP.	297.946	280.373	10.093	4.650	0
Interessi	55.655	55.730	1.003	99	55.925
Altre spese correnti	32.591	44.776	22.899	2.077	69.752
Totale spese correnti	520.566	529.037	233.151	389.236	855.402
Spese in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	8.141	19.952	29.235	754	49.940
Trasferimenti ad AA.PP.	12.430	6.298	662	0	0
Contributi agli investimenti	9.367	9.935	4.317	0	14.253
Altri spese in c/capitale	2.397	2.416	720	0	3.136
Totale spese in conto capitale	32.335	38.601	34.934	754	67.329
TOTALE SPESE	552.901	567.638	268.085	389.990	922.731
INDEBITAMENTO NETTO	-29.245	-30.880	2.030	2.363	-26.487

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati

2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

2.1 Il contenuto della manovra e gli effetti sui saldi di finanza pubblica

La manovra di finanza pubblica per il 2020-2022, integrata con gli effetti finanziari degli emendamenti approvati nel corso della prima lettura dal Senato della Repubblica, determina complessivamente (Tabella 2.1-1) un incremento dell'indebitamento netto di circa 16,2 miliardi nel 2020, 12,5 miliardi nel 2021 e 10,4 miliardi nel 2022. In termini di fabbisogno (Tabella 2.1-2) è atteso un peggioramento di circa 17,1 miliardi nel 2020, 12,6 miliardi nel 2021 e 11,5 miliardi nel 2022. Sul bilancio dello Stato (Tabella 2.1-3) la manovra comporta un aumento del saldo netto da finanziare di circa 20,1 miliardi nel 2020, 15,3 miliardi nel 2021 e 14,3 miliardi nel 2022¹.

Con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, tra le principali modifiche intervenute rientrano gli emendamenti che consentono una migliore definizione di alcune misure già contenute nel disegno di legge di bilancio. In tale direzione, si prevede la revisione del *fringe benefit* delle auto aziendali, stabilendo delle soglie di concorrenza del reddito delle auto ai fini IRPEF in relazione alle emissioni di CO₂ (circa 330 milioni nel 2020, 380 milioni nel 2021 e 370 milioni nel 2022). Si posticipa l'entrata in vigore dell'imposta sugli imballaggi al 1° luglio 2020, prevedendone contestualmente l'esclusione per alcune tipologie di prodotti (dispositivi medici, manufatti con singolo impiego), con conseguente riduzione dell'imposta, rispetto a quanto previsto con il disegno di legge di bilancio, pari a circa 939 milioni nel 2020, 1.314 milioni nel 2021 e 1.250 milioni nel 2022; dell'imposta sulle bevande zuccherate, al 1° ottobre 2020 (circa 180 milioni di minore tassazione nel 2020) e dell'esclusione dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per i veicoli di categoria euro 3 per il trasporto merci e passeggeri al 1° ottobre 2020 (80 milioni di minori entrate nel 2020).

Nel settore del pubblico impiego vengono aumentati gli stanziamenti per i rinnovi contrattuali 2019-2021 del personale delle amministrazioni statali (100 milioni nel 2020 e 200 milioni dal 2021 che, al netto degli effetti fiscali e contributivi, ammontano a circa 52 milioni nel 2020 e 103 milioni dal 2021). Si prevedono, inoltre, risorse aggiuntive per l'incremento della dotazione organica, la valorizzazione e l'armonizzazione dei trattamenti retributivi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (complessivamente circa 42 milioni nel 2020, 98 milioni nel 2021 e 145 milioni dal 2022 che al netto degli effetti fiscali e contributivi

¹ Come precisato nella Nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio 2020-2022 le tavole contenute nel presente capitolo considerano l'incremento previsto dal decreto legge 124/2019 del fondo per la riduzione della pressione fiscale (circa 5,34 miliardi nel 2020, 4,38 miliardi nel 2021 e circa 4,18 miliardi nel 2022) e del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (26 milioni nel 2020, 25 milioni nel 2021 e 21 milioni nel 2022) e la contestuale riduzione dei medesimi fondi disposta con il disegno di legge di bilancio, per assicurare il concorso delle maggiori risorse reperite con il decreto al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

corrispondono a circa 22 milioni nel 2020, 51 milioni nel 2021 e 75 milioni dal 2022).

In ambito sociale viene rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (50 milioni annui nel triennio 2020-2022) e ulteriori risorse sono stanziare per gli interventi a favore della non autosufficienza e della disabilità (circa 50 milioni nel 2020). Per le attività di assistenza al cittadino nella presentazione delle istanze per l'accesso alla prestazione del reddito e la pensione di cittadinanza sono assegnati 40 milioni annui dal 2020, di cui 35 milioni ai centri di assistenza fiscale e 5 milioni agli istituti di patronato.

Nel settore della sanità si prevede l'ammissione di circa 1.200 medici nell'anno 2020 finanziandone la formazione fino all'anno 2024, con ulteriori ammissioni che potranno essere disposte negli anni successivi a seguito dell'uscita dalla formazione degli specializzandi, nonché un altro finanziamento crescente dal 2021 che consentirà di ammettere stabilmente alla formazione specialistica ulteriori 200 medici in più all'anno dal 2021 per risorse complessive pari a circa 30 milioni nel 2020, e importi crescenti negli anni successivi che si stabilizzano a 51 milioni dal 2024.

Per il settore imprese sono stati previsti ulteriori interventi per la riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale con uno stanziamento di risorse per 150 milioni nel 2020 e 200 milioni nel 2021, che in relazione alla natura e alla tipologia degli interventi agevolativi, determinano effetti in termini di indebitamento netto pari a circa 23 milioni nel 2020, 51 milioni nel 2021 e nel 2022. Il super e l'iperammortamento vengono trasformati in credito d'imposta per beni strumentali accessibile ora anche da soggetti senza "utili" e in regime forfettario anticipando il momento di fruizione e potenziando l'incentivo per acquisto software (circa 1,1 miliardi nel 2021 e 1,3 miliardi nel 2022). Viene inoltre introdotto un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, con un beneficio potenziato in favore dei processi ecosostenibili e finalizzati all'economia circolare (circa 227 milioni annui nel triennio 2021-2023).

A favore degli enti territoriali è gradualmente incrementato il Fondo di solidarietà comunale nel periodo 2020-2024 (102 milioni nel 2020, 202 milioni nel 2021, 302 milioni nel 2022 e 330 milioni nel 2023 fino ad arrivare a 560 milioni a decorrere dal 2024) il cui aumento sterilizza il contributo richiesto ai comuni per le misure di *spending review* previste dal decreto-legge n. 66 del 2014. Per gli enti locali è inoltre prevista la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%, per quelli che nell'esercizio precedente a quello di riferimento hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti con la legge di bilancio 2019, con un conseguente incremento della capacità di spesa di tali enti (60 milioni di euro per l'esercizio 2020 e 139 milioni di euro per l'esercizio 2021).

Nell'ambito della spesa per investimenti si stanziavano 60 milioni nel 2020 per la salvaguardia della Laguna di Venezia e si finanzia per complessivi 480 milioni nel periodo 2020-2024 la messa in sicurezza e l'adeguamento idraulico del rio Molinassi e Cantarena e l'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente. Un apposito Fondo di nuova istituzione finanzia la promozione e il potenziamento di percorsi di collegamento urbani destinati alla mobilità ciclistica (50 milioni annui nel periodo 2022-2024).

LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).

	2020			2021			2022		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	33.838	5.456	39.294	35.936	4.527	40.463	30.563	4.319	34.882
MINORI ENTRATE	28.571	0	28.571	20.888	8	20.895	13.416	4	13.421
MAGGIORI SPESE	5.267	5.456	10.723	15.048	4.519	19.567	17.147	4.315	21.462
- correnti	3.134	5.415	8.549	10.191	4.494	14.686	10.404	4.294	14.698
- capitali	2.133	41	2.174	4.857	25	4.882	6.742	21	6.763
COPERTURE	17.592	5.472	23.064	23.478	4.530	28.008	20.205	4.323	24.528
MAGGIORI ENTRATE	7.155	5.404	12.559	13.448	4.449	17.897	12.109	4.242	16.351
MINORI SPESE	10.437	68	10.505	10.031	81	10.112	8.096	81	8.177
- correnti	7.156	46	7.202	7.399	81	7.480	6.382	81	6.463
- capitali	3.281	23	3.304	2.632	0	2.632	1.714	0	1.714
SALDO FINALE	-16.246	16	-16.230	-12.458	3	-12.454	-10.357	3	-10.354
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-21.416	5.404	-16.012	-7.440	4.442	-2.998	-1.307	4.237	2.931
VARIAZIONE NETTA SPESE	-5.170	5.388	218	5.018	4.438	9.456	9.051	4.234	13.285
- variazione netta spesa corrente	-4.022	5.369	1.347	2.792	4.413	7.205	4.023	4.213	8.236
- variazione netta spesa capitale	-1.148	18	-1.130	2.225	25	2.250	5.028	21	5.049

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).

	2020			2021			2022		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	34.375	5.456	39.831	36.779	4.527	41.306	32.188	4.319	36.507
MINORI ENTRATE	28.554	0	28.554	20.704	8	20.712	13.525	4	13.529
MAGGIORI SPESE	5.821	5.456	11.277	16.075	4.519	20.594	18.663	4.315	22.979
- correnti	3.133	5.415	8.548	10.186	4.494	14.681	10.399	4.294	14.693
- capitali	2.688	41	2.729	5.889	25	5.914	8.264	21	8.285
COPERTURE	17.243	5.472	22.715	24.171	4.530	28.701	20.734	4.323	25.057
MAGGIORI ENTRATE	7.155	5.404	12.559	14.364	4.449	18.813	12.881	4.242	17.123
MINORI SPESE	10.088	68	10.156	9.807	81	9.888	7.853	81	7.934
- correnti	7.142	46	7.188	7.325	81	7.406	6.289	81	6.370
- capitali	2.946	23	2.969	2.482	0	2.482	1.564	0	1.564
SALDO FINALE	-17.132	16	-17.116	-12.609	3	-12.605	-11.454	3	-11.451
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-21.399	5.404	-15.995	-6.340	4.442	-1.899	-643	4.237	3.594
VARIAZIONE NETTA SPESE	-4.267	5.388	1.121	6.269	4.438	10.707	10.811	4.234	15.045
- variazione netta spesa corrente	-4.009	5.369	1.360	2.861	4.413	7.274	4.111	4.213	8.324
- variazione netta spesa capitale	-258	18	-240	3.407	25	3.432	6.700	21	6.721

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).

	2020			2021			2022		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	37.542	5.428	42.970	39.423	4.493	43.916	33.729	4.290	38.019
MINORI ENTRATE	24.712	0	24.712	13.872	8	13.880	6.125	4	6.129
MAGGIORI SPESE	12.829	5.428	18.257	25.551	4.486	30.037	27.604	4.286	31.890
- correnti	7.550	5.415	12.965	16.972	4.486	21.457	17.187	4.286	21.472
- capitali	5.279	13	5.292	8.579	0	8.579	10.417	0	10.417
COPERTURE	17.407	5.431	22.838	24.119	4.497	28.615	19.422	4.293	23.715
MAGGIORI ENTRATE	6.591	3.171	9.763	12.660	2.685	15.345	11.367	2.500	13.867
MINORI SPESE	10.816	2.260	13.076	11.459	1.812	13.271	8.055	1.793	9.848
- correnti	7.520	2.247	9.767	7.863	1.812	9.675	6.642	1.793	8.435
- capitali	3.296	13	3.309	3.596	0	3.596	1.413	0	1.413
SALDO FINALE	-20.135	3	-20.131	-15.304	3	-15.301	-14.307	3	-14.304
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-18.121	3.171	-14.950	-1.212	2.677	1.465	5.242	2.496	7.738
VARIAZIONE NETTA SPESE	2.014	3.168	5.181	14.092	2.674	16.766	19.549	2.493	22.042
- variazione netta spesa corrente	30	3.168	3.198	9.109	2.674	11.783	10.545	2.493	13.038
- variazione netta spesa capitale	1.983	0	1.983	4.983	0	4.983	9.004	0	9.004

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

Tabella 2.1-4 Effetti finanziari della manovra – interventi.

Provvedimento	Interventi	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
DLB	Minori entrate	23.072	13.880	6.129	28.554	28.571	20.895
		23.072	9.450	2.895	23.072	23.072	9.450
DLB	Sterilizzazione clausole IVA e accise	0	0	0	3.000	3.000	5.000
DLB	Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	280	1.918	1.096	280	1.918	1.096
DLB	Abrogazione imposta sostitutiva per le persone fisiche esercenti attività d'impresa con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro	0	0	0	1.095	1.095	1.095
DLB	Revisione entrate per risulti di auto liquidazione	98	1.045	859	98	1.045	859
DLB	Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili ed elettrodomestici	0	0	0	185	185	554
DLB	Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - super ticket -	222	0	0	420	197	420
DLB	Auto alla crescita economica - ACE - e contestuale abolizione mini-ires	36	346	302	36	346	313
DLB	Detrazione al 90% per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici	202	223	212	202	223	212
DLB	Riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato	4	370	213	4	370	213
DLB	Revisione del regime forfetario con incentivi all'uso della fatturazione elettronica lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 65.000 euro	0	0	0	0	0	0
DLB	Riduzione tariffe INAIL	0	0	0	0	0	0
DLB	Imposta sugli imballaggi di plastica	0	43	141	0	54	175
DLB	Misure per la disabilità	0	0	0	50	50	55
DLB	Imposta sulle bevande edulcorate	0	18	100	0	124	124
DLB	Effetti fiscali e contributivi di misure relative a spese di personale	0	0	0	53	17	53
DLB	Rimodulazione delle accise da applicare ai prodotti energetici	600	33	19	0	41	23
DLB	Imposta sui servizi digitali - Web tax	153	153	153	0	0	0
DLB	Altri interventi per enti territoriali	46	282	139	60	330	177
DLB + DL	Altri	18.257	30.037	31.890	11.277	10.723	21.462
Maggiori spese		12.965	21.472	4.182	8.548	8.549	14.686
di cui maggiori spese correnti:		5.338	4.182	5.338	4.182	5.338	4.182
DL	Incremento Fondo per la riduzione della pressione fiscale	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
DLB	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	325	1.600	1.600	325	1.600	1.600
DLB	Integrazione del Fondo contratti del personale delle Amministrazioni statali	0	1.044	1.044	0	1.044	1.044
DLB	Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	0	850	850	0	850	850
DLB	Missioni di pace	128	262	263	281	281	415
DLB	Altri interventi per enti territoriali	348	410	410	348	410	410
DLB	Proroga di un anno per l'assogno di natalità	146	266	479	96	216	424
DLB	Misure per la disabilità	178	351	336	178	336	336
DLB	Altre misure in materia di personale	102	202	302	102	202	302
DLB	Fondo di solidarietà comunale	190	200	211	190	200	211
DLB	Contributo economico al pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati	322	300	300	202	180	180
DLB	Fondo sociale per occupazione e formazione	67	187	291	67	187	291
DLB	Opzione donna	108	219	185	108	219	185
DLB	Proroga Anticipo pensionistico - APE sociale -	63	120	191	63	120	191
DLB	Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di parte corrente	69	125	173	69	125	173
DLB	Vigili del fuoco: incremento dotazione organica e armonizzazione trattamenti economici	110	110	110	110	110	110
DLB	Ristoro ai Comuni del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI	0	0	0	60	139	0
DLB	Modifiche alla disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità	160	0	0	110	50	0
DLB	Card 18enni	30	50	50	30	50	50
DLB	Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione	50	50	50	50	50	50
DL	Fondo per l'estrazione speciale premi per pagamenti cashless	150	0	0	150	0	0
DLB	Operazione "Strade sicure"	27	54	54	27	54	54
DL	Credito di imposta commissioni pagamenti elettronici	40	40	40	40	40	40
DLB	Risorse per CAF e patronati per attività connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza	0	0	0	0	0	0
DLB	Riduzione tariffe INAIL	30	36	42	30	36	42
DLB	Formazione specialistica dei medici	0	0	0	0	0	0

Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Effetti finanziari della manovra – interventi (segue).

Provvedimento	Saldo netto da finanziare		Febbraio		Indebitamento netto P.A.	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
di cui maggiori spese correnti (segue):						
D.LB Fondo esigenze indifferibili	15	46	31	15	15	46
D.LB Congedo di paternità	99	0	0	74	0	74
D.LB Unificazione INU-TASI	0	0	0	14	14	14
D.LB Altri interventi per il green new deal	1	0	0	1	2	5
D.LB Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti	3.000	5.000	5.000	0	0	0
D.LB Revisione entrate per risultati autoqualificazione - effetti sul bilancio dello Stato	1.095	1.095	1.095	0	0	0
D.LB Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie - superticket -	185	554	554	0	0	0
D.LB Aiuto alla crescita economica - ACE - e contestuale abolizione mini-ires	197	197	197	0	0	0
D.LB Credito d'imposta per le spese di formazione per il Piano nazionale Industria 4.0	0	150	0	0	0	0
D.LB Imposta sugli imballaggi di plastica	0	10	34	0	0	0
D.LB Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili ed elettrodomestici	0	0	34	0	0	0
D.LB Imposta sulle bevande educative	0	4	24	0	0	0
D.LB Detrazione al 90% per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici	0	0	11	0	0	0
D.LB + DL Altro	373	543	540	451	608	591
di cui maggiori spese in c/capitale	5.292	8.579	10.417	2.729	8.285	6.763
D.LB Interventi per investimenti nei Comuni	585	978	1.220	235	498	235
D.LB Fondo di garanzia per le PMI	0	700	700	0	700	700
D.LB Credito d'imposta per investimenti in beni materiali nuovi strumentali	0	512	641	0	512	641
D.LB Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali	435	880	934	49	316	495
D.LB Credito d'imposta per investimenti in beni materiali tecnologici per il Piano nazionale Industria 4.0	0	408	510	0	408	510
D.LB Misure di sostegno alla ricerca e al settore aerospaziale	415	652	677	25	298	518
D.LB Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	674	0	0	674	0	674
D.LB Interventi per investimenti nelle Province e Città metropolitane	150	200	500	0	100	500
D.LB Utilizzo del risultato di amministrazione e FPN Regioni a statuto ordinario	0	0	0	155	120	155
D.LB Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica	0	227	227	0	227	0
D.LB Interventi per le aree terremotate	376	0	0	311	65	65
D.LB Altri interventi per enti territoriali	64	144	168	64	144	168
D.LB Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi - di conto capitale	7	108	223	7	108	223
D.LB Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali	0	145	181	0	145	181
D.LB Rinnanziamento "Nuova Sabotini"	105	97	97	105	97	97
D.LB Altri interventi per il green new deal	63	103	113	53	83	93
D.LB Riconversione e riqualificazione aree di crisi industriale	150	200	0	45	105	23
D.LB Riprogrammazioni e riduzioni spese Ministeri	35	663	1.104	0	200	0
D.LB Metro Torino	50	80	150	15	50	100
D.LB Credito d'imposta per le spese di formazione per il Piano nazionale Industria 4.0	0	0	0	0	0	0
D.LB Edilizia universitaria	60	75	75	20	50	75
D.LB + DL Incremento fondo contributi pluriennali	0	0	0	26	25	166
D.LB Piano straordinario di promozione del Made in Italy	45	40	40	45	40	40
D.LB Edilizia sanitaria	0	0	100	0	100	0
D.LB Adeguamento del rio Molinassi e Cantarena e accessibilità area portuale Genova Sestri Levante	40	60	80	8	24	46
D.LB Interventi per la salvaguardia di Venezia	60	0	0	10	15	20
D.LB Imposta sugli imballaggi di plastica - credito d'imposta per manufatti biodegradabili	0	30	0	0	30	0
D.LB Fondo green new deal	470	930	1.420	470	930	1.420
D.LB Fondo Sviluppo e coesione	1.000	800	800	0	0	0
D.LB + DL Altro	508	546	457	412	370	371
Totale Interventi	42.970	43.916	58.019	39.831	36.597	40.463

Importi in milioni di euro.

Tabella 2.1-5 Effetti finanziari della manovra – coperture.

Provvedimento	Coperture	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Incrédimento netto P.A.			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	Maggiori entrate	9.763	15.345	13.867	12.559	18.813	17.123	17.123	12.559	17.897	16.351	16.351	
D.LB	Revisione entrate per risultati auto liquidazione	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936	
D.LB	Abronzazione imposta sostitutiva per le persone fisiche esercenti attività d'impresa con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro	389	2.770	1.750	389	3.050	1.954	1.954	389	3.050	1.954	1.954	
D.LB + DL	Disposizioni in materia di giochi	1.272	2.148	2.148	1.272	2.148	2.148	2.148	1.272	1.231	1.376	1.376	
D.LB	Effetti fiscali e contributivi di misure relative a spese di personale	0	0	0	0	372	1.402	1.421	372	1.402	1.421	1.421	
DL	Introduzione controllo preventivo compensazioni crediti tramite F24	0	0	0	1.084	878	878	878	1.084	878	878	878	
D.LB	Revisione del regime forfetario con incentivi all'uso della fatturazione elettronica lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 65.000 euro	98	1.204	730	104	1.264	781	781	104	1.264	781	781	
DL	Revisione clausole accise	0	821	1.283	0	821	1.283	1.283	0	821	1.283	1.283	
D.LB	Estensione reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera	136	560	378	453	910	713	713	453	910	713	713	
D.LB	Rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni	823	453	453	823	453	453	453	823	453	453	453	
D.LB	Differimento nella deduzione di componenti negative reddito impresa	1.347	0	0	1.644	0	0	0	1.644	0	0	0	
D.LB	Aiuto alla crescita economica -ACE- e contestuale abolizione mini-ires	94	487	975	94	487	975	975	94	487	975	975	
DL	Rimodulazione rate delle imposte per i contribuenti sottoposti a Indicatori sintetici di affidabilità (ISA)	1.157	0	0	1.460	0	0	0	1.460	0	0	0	
DL	Riconoscimento della spettanza delle detrazioni IRPEF solo in caso di pagamento con strumenti tracciabili	0	868	496	0	868	496	496	0	868	496	496	
DL	Presentazione telematica del documento di accompagnamento semplificato per prodotti assoggettati ad accisa	240	480	480	240	480	480	480	240	480	480	480	
D.LB	Imposta sugli imballaggi di plastica	141	521	462	141	521	462	462	141	521	462	462	
DL	Disposizioni di contrasto alle frodi in materia di accisa sui prodotti energetici	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	
DL	Misure di contrasto alle frodi collegate all'accoglienza di debiti di imposta altrui	0	0	0	288	288	288	288	288	288	288	288	
D.LB	Potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione	125	251	460	125	251	460	460	125	251	460	460	
D.LB	Imposta sulle bevande educative	59	351	351	59	351	351	351	59	351	351	351	
D.LB	Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili ed elettrodomestici	138	479	0	138	559	0	0	138	559	0	0	
DL	Contrasto alle frodi IVA auto provenienza UE	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	
DL	Trasmissione telematica dei dati di contabilità dei soggetti obbligati e dei distributori nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale	120	240	240	120	240	240	240	120	240	240	240	
DL	Cessazione partita IVA e inibizione delle compensazioni dei crediti	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
D.LB	Incremento IRES per concessioni pubblici	192	110	110	192	110	110	110	192	110	110	110	
D.LB	Revisione accise tabacchi e imposte di consumo dei prodotti da fumo	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	
D.LB	Imposta sui servizi digitali - Web tax	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
D.LB	Rimodulazione delle accise da applicare ai prodotti energetici	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	
DL	Estensione del sistema informatizzato INFOIL ai depositi fiscali di stoccaggio	60	120	120	60	120	120	120	60	120	120	120	
DL	IVA prestazioni didattiche non scolastiche o universitarie	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
D.LB	Detrazione al 90% per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici - effetti fiscali -	36	120	0	36	146	0	0	36	146	0	0	
DL	Unificazione IMU-TASI	0	33	19	14	69	45	45	14	69	45	45	
DL	Incentivi conto energia	123	0	0	123	0	0	0	123	0	0	0	
DL	Differimento del termine rottamazione-ter	0	0	0	40	39	32	40	39	32	40	32	
D.LB	Riduzione tariffe INAIL - effetti fiscali -	0	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	
D.LB	Revisione della agevolazione fringe benefit auto aziendali	1	5	7	1	5	8	1	5	8	7	7	
DL	Interventi per le aree terremotate	6	3	0	6	3	0	6	3	0	6	3	
DL	Opzione donna - effetti fiscali -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.LB	Concorso dei ministeri alla manovra di finanza pubblica	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.LB	Acquisizione all'erario proventi aste CO2	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.LB	Altri interventi per enti territoriali	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DL	Altri	252	277	277	202	272	262	262	202	272	262	262	

Importi in milioni di euro

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Effetti finanziari della manovra – coperture (segue).

Provvedimento	Categorie	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Minori spese						
	di cui minori spese correnti:						
DLB	Riduzione Fondo per la riduzione della pressione fiscale	13.076	9.675	9.848	7.934	10.112	8.177
DLB	Ulteriori risparmi da anticipo pensionistico - quota 100	5.708	4.752	4.552	4.552	5.708	4.552
DLB + DL	Concorso dei ministeri alla manovra di finanza pubblica *	300	900	300	900	300	900
DLB	Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia	559	553	539	500	570	545
DLB	Altre misure di revisione della spesa	0	610	211	211	0	610
DLB	Riduzione spese Ministeri	103	106	169	142	143	216
DLB	Revisione agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante	391	191	139	139	278	191
DLB	Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta	41	81	81	81	41	81
DLB	Fondo di solidarietà comunale	20	60	60	60	20	60
DLB	Altre misure in materia di personale	14	14	14	14	14	14
DL	Introduzione controllo preventivo compensazioni crediti tramite F24	0	21	0	21	0	21
DL	Estensione reverse charge per il contrasto dell'illicita commistione di manodopera	1.084	878	878	0	0	0
DL	Misure di contrasto alle frodi collegate all'accoglienza di debiti di imposta altrui	317	350	335	0	0	0
DL	Cessazione partita IVA e inibizione delle compensazioni dei crediti	288	288	288	0	0	0
DLB	Abrogazione imposta sostitutiva per le persone fisiche esercenti attività d'impresa con redditi compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro	200	200	200	0	0	0
DL	Rimodulazione rate delle imposte per i contribuenti sottoposti al trattamento di affidabilità (ISA)	0	279	204	0	0	0
DLB	Differimento nella deduzione di componenti negative reddito impresa	303	0	0	0	0	0
DLB	Revisione del regime forfetario con incentivi all'uso della fatturazione elettronica lavoratori autonomi con redditi inferiori ai 65.000 euro	0	117	117	0	0	0
DLB	Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili ed elettrodomestici	0	80	0	0	0	0
DL	Differimento del termine rottamazione-ter	14	14	11	0	0	0
DLB	Unificazione IMU-TASI	0	21	11	0	0	0
DL	Detrazione al 90% per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici	0	26	0	0	0	0
DL	Interventi per le aree terremotate	1	0	0	0	0	0
DLB	Altro	123	74	74	76	128	76
	di cui minori spese in c/capitale	3.309	3.596	1.413	1.564	3.304	2.632
DLB	Riprogrammazioni e riduzioni spese Ministeri	1.320	1.440	0	370	950	370
DLB	Riduzione spese Ministeri	1.478	1.89	233	225	1.676	225
DLB + DL	Concorso dei ministeri alla manovra di finanza pubblica *	475	469	469	467	452	467
DLB	Soppressione nel 2020 credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo	0	974	0	974	0	974
DLB	Minori riassegnazioni da proventi aste CO2	0	0	0	0	150	150
DLB	Altri interventi per enti territoriali	15	114	91	114	34	114
DLB	Eliminazione agevolazioni gasolio per autotrazione	0	0	0	117	0	117
DL	Riduzione Fondo per l'attuazione dei contributi pluriennali	0	0	0	25	26	25
DLB	Fondo Sviluppo e coesione	0	200	410	0	0	0
DLB + DL	Altro	21	210	210	205	16	205
	Totale coperture	22.838	28.615	23.715	28.701	23.064	24.528
	Totale effetti finanziari	-20.131	-15.301	-14.304	-12.605	-16.230	-10.354

Importi in milioni di euro

* La misura comprende anche gli effetti in termini di indebitamento netto delle riduzioni di dotazioni di bilancio dei Ministeri disposte per l'anno 2019 con il DL 124/2019.

LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato

Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2020.

	Bilancio assestato 2019	2020									
		Legislazione vigente Sez II	DL 104/2019 convertito	DL 124/2019 presentato	Articolato Sez I	MANOVRA (DLB + DL 124/2019)					DLB integrato
						SEZIONE II ENTRATE	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II		
ENTRATE											
Tributarie	504.184	528.757	0	3.089	-20.180	1.936	0	0	0	513.601	
Extra Tributarie	71.863	67.864	2	83	123	0	0	0	0	68.072	
Altre	2.359	2.316		0	0	0		0	0	2.316	
ENTRATE FINALI	578.406	598.937	2	3.171	-20.057	1.936	0	0	0	583.989	
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	509.652	527.459	-1	3.168	-293	0	1.485	-1.153	0	530.665	
Interessi	77.939	76.741	0	0	-9	0			0	76.732	
Spese Conto Capitale	49.732	53.203	0	0	3.482	0	545	-1.758	-285	55.186	
SPESE FINALI	637.323	657.403	-1	3.168	3.180	0	2.030	-2.911	-285	662.584	
Rimborso prestiti	226.638	234.840	0	0	0	0	0	0	0	234.840	
Risparmio pubblico	-11.543	-7.579	3	3	-19.755	1.936	-1.485	1.153	0	-25.725	
Saldo netto da finanziare	-58.917	-58.467	3	3	-23.237	1.936	-2.030	2.911	285	-78.595	
Ricorso al mercato	-285.554	-293.306	3	3	-23.237	1.936	-2.030	2.911	285	-313.435	

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2021.

	Legislazione vigente Sez II	DL 104/2019 convertito	DL 124/2019 presentato	Articolato Sez I	2021 MANOVRA (DLB + DL 124/2019)					DLB Integrato
					SEZIONE II ENTRATE	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II		
ENTRATE										
Tributarie	540.695	0	2.677	-4.138	1.936	0	0	0	541.171	
Extra Tributarie	65.770	0	0	989	0	0	0	0	66.760	
Altre	2.325	0	0	0	0	0	0	0	2.325	
ENTRATE FINALI	608.791	0	2.677	-3.148	1.936	0	0	0	610.256	
SPESE										
Spese correnti (netto interessi)	523.145	-3	2.674	7.701	0	2.445	-931	0	535.032	
Interessi	76.697	0	0	-107	0	0	0	0	76.590	
Spese Conto Capitale	49.105	0	0	5.050	0	1.715	-805	-977	54.088	
SPESE FINALI	648.947	-3	2.674	12.645	0	4.160	-1.736	-977	665.710	
Rimborso prestiti	254.866	0	0	0	0	0	0	0	254.866	
Risparmio pubblico	6.623	3	3	-10.743	1.936	-2.445	931	0	-3.691	
Saldo netto da finanziare	-40.157	3	3	-15.793	1.936	-4.160	1.736	977	-55.455	
Ricorso al mercato	-295.022	3	3	-15.793	1.936	-4.160	1.736	977	-310.320	

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2022.

	2022								
	Legislazione vigente Sez II	DL 104/2019 convertito	DL 124/2019 presentato	Articolato Sez I	SEZIONE II ENTRATE	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	DLB Integrato
ENTRATE									
Tributarie	547.980	0	2.496	2.307	1.936	0	0	0	554.719
Extra Tributarie	69.330	0	0	999	0	0	0	0	70.329
Altre	2.334	0	0	0	0	0	0	0	2.334
ENTRATE FINALI	619.645	0	2.496	3.306	1.936	0	0	0	627.383
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	522.537	-3	2.493	9.056	0	2.557	-898	0	535.742
Interessi	72.754	0	0	-170	0	0	0	0	72.584
Spese Conto Capitale	46.031	0	0	7.493	0	1.670	-852	694	55.036
SPESE FINALI	641.323	-3	2.493	16.379	0	4.227	-1.750	694	663.361
Rimborso prestiti	263.850	0	0	0	0	0	0	0	263.850
Risparmio pubblico	22.019	3	3	-5.580	1.936	-2.557	898	0	16.723
Saldo netto da finanziare	-21.678	3	3	-13.073	1.936	-4.227	1.750	-694	-35.978
Ricorso al mercato	-285.527	3	3	-13.073	1.936	-4.227	1.750	-694	-299.828

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.*

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.1 Il conto di cassa

Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022
Incassi correnti	822.309	838.182	865.502	879.505	892.573
Tributari	509.944	514.778	539.365	554.203	562.062
Contributi sociali	229.543	235.842	239.796	243.531	248.562
Trasferimenti da altri soggetti	34.327	37.073	36.623	34.139	34.176
da famiglie	14.320	16.134	17.302	15.959	16.019
da imprese	10.568	10.458	10.239	10.097	10.056
da estero	9.439	10.481	9.082	8.082	8.101
Altri incassi correnti	48.495	50.489	49.718	47.632	47.773
Incassi in conto capitale	8.695	8.759	7.452	7.393	11.719
Trasferimenti da altri soggetti	3.042	3.208	3.244	3.263	3.270
da famiglie	210	234	236	238	238
da imprese	2.384	2.395	2.408	2.410	2.410
da estero	448	578	601	615	622
Altri incassi in conto capitale	5.653	5.551	4.208	4.130	8.449
Incassi partite finanziarie	6.690	4.217	4.345	4.877	1.600
Incassi finali	837.693	851.158	877.299	891.774	905.892
Pagamenti correnti	827.998	838.668	850.509	859.612	864.509
Personale in servizio	165.577	166.882	167.531	165.958	165.705
Acquisto di beni e servizi	140.589	141.571	143.242	143.378	143.896
Trasferimenti a altri soggetti	401.934	416.272	428.419	438.919	447.577
a famiglie	353.482	366.677	377.987	388.185	396.636
a imprese	30.064	29.273	29.320	29.560	29.796
a estero	18.389	20.322	21.112	21.175	21.145
Interessi passivi	71.893	65.102	62.039	61.841	59.294
Altri pagamenti correnti	48.006	48.841	49.278	49.516	48.037
Pagamenti in conto capitale	41.207	44.447	46.142	45.845	44.958
Investimenti fissi lordi	20.530	23.277	24.036	25.002	25.061
Trasferimenti a altri soggetti	19.111	19.315	20.164	18.773	17.811
a famiglie	1.907	1.729	1.692	1.714	1.773
a imprese	16.781	17.144	18.019	16.399	15.553
a estero	423	442	453	660	485
Altri pagamenti in conto capitale	1.566	1.855	1.941	2.069	2.087
Pagamenti partite finanziarie	9.606	9.264	9.038	8.195	10.753
Pagamenti finali	878.812	892.379	905.688	913.652	920.220
Saldo di parte corrente	-5.689	-486	14.994	19.892	28.064
Saldo al netto delle partite finanziarie	-38.202	-36.174	-23.696	-18.560	-5.175
Saldo primario	30.774	23.881	33.651	39.963	44.966
Saldo	-41.119	-41.221	-28.389	-21.878	-14.328

Importi in milioni di euro.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019; per gli anni 2020-2022 aggiornamenti del quadro tendenziale del Documento Programmatico di Bilancio 2020.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.

	2018	2019	2020	2021	2022
Incassi correnti	822.309	838.182	849.406	876.654	895.215
Tributari	509.944	514.778	523.103	550.992	564.843
Contributi sociali	229.543	235.842	240.124	244.442	248.974
Trasferimenti da altri soggetti	34.327	37.073	36.623	34.137	34.175
<i>da famiglie</i>	14.320	16.134	17.302	15.957	16.017
<i>da imprese</i>	10.568	10.458	10.239	10.097	10.056
<i>da estero</i>	9.439	10.481	9.082	8.082	8.101
Altri incassi correnti	48.495	50.489	49.555	47.083	47.223
Incassi in conto capitale	8.695	8.759	7.554	8.345	12.672
Trasferimenti da altri soggetti	3.042	3.208	3.244	3.263	3.270
<i>da famiglie</i>	210	234	236	238	238
<i>da imprese</i>	2.384	2.395	2.408	2.410	2.410
<i>da estero</i>	448	578	601	615	622
Altri incassi in conto capitale	5.653	5.551	4.310	5.082	9.402
Incassi partite finanziarie	6.690	4.217	4.345	4.877	1.600
Incassi finali	837.693	851.158	861.304	889.876	909.486
Pagamenti correnti	827.998	838.668	851.883	866.914	872.860
Personale in servizio	165.577	166.882	168.151	168.645	168.451
Acquisto di beni e servizi	140.589	141.571	143.049	143.662	144.274
Trasferimenti a altri soggetti	401.934	416.272	429.314	440.203	449.703
<i>a famiglie</i>	353.482	366.677	378.842	389.187	398.522
<i>a imprese</i>	30.064	29.273	29.366	29.846	30.032
<i>a estero</i>	18.389	20.322	21.106	21.170	21.149
Interessi passivi	71.893	65.102	62.038	61.736	59.142
Altri pagamenti correnti	48.006	48.841	49.330	52.669	51.290
Pagamenti in conto capitale	41.207	44.447	45.888	49.250	51.652
Investimenti fissi lordi	20.530	23.277	23.564	27.008	29.392
Trasferimenti a altri soggetti	19.111	19.315	20.382	20.172	20.173
<i>a famiglie</i>	1.907	1.729	1.704	1.742	1.847
<i>a imprese</i>	16.781	17.144	18.102	17.648	17.719
<i>a estero</i>	423	442	576	783	608
Altri pagamenti in conto capitale	1.566	1.855	1.941	2.069	2.087
Pagamenti partite finanziarie	9.606	9.264	9.038	8.195	10.753
Pagamenti finali	878.812	892.379	906.809	924.359	935.264
Saldo di parte corrente	-5.689	-486	-2.477	9.740	22.355
Saldo al netto delle partite finanziarie	-38.202	-36.174	-40.812	-31.165	-16.625
Saldo primario	30.774	23.881	16.534	27.253	33.364
Saldo	-41.119	-41.221	-45.504	-34.483	-25.778

Importi in milioni di euro.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019.

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche

Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	172.362	172.902	174.611	174.282	175.859
Consumi intermedi	146.681	146.967	150.240	151.217	152.848
Prestazioni sociali in denaro	348.794	362.520	374.460	386.390	395.990
Pensioni	268.741	276.030	284.820	295.560	304.080
Altre prestazioni sociali	80.053	86.490	89.640	90.830	91.910
Altre spese correnti	63.665	65.095	65.861	66.360	66.272
Totale spese correnti netto interessi	731.502	747.485	765.171	778.249	790.969
Interessi passivi	64.662	61.316	59.225	57.721	56.170
Totale spese correnti	796.164	808.801	824.396	835.970	847.139
Investimenti fissi lordi	37.602	40.496	41.979	45.960	46.891
Contributi agli investimenti	13.597	13.869	13.217	13.196	12.280
Altre spese in c/capitale	7.239	5.128	4.665	4.318	3.136
Totale spese in conto capitale	58.438	59.493	59.861	63.474	62.307
Totale spese finali	854.602	868.293	884.257	899.444	909.446
ENTRATE					
Tributarie	503.657	506.366	533.249	547.844	556.285
Imposte dirette	248.834	250.173	252.461	256.980	260.278
Imposte indirette	253.253	255.011	279.690	289.760	294.895
Imposte in c/capitale	1.570	1.182	1.098	1.104	1.112
Contributi sociali	234.941	241.482	245.404	249.330	254.990
Contributi sociali effettivi	230.810	237.249	241.079	244.921	250.514
Contributi sociali figurativi	4.131	4.233	4.325	4.409	4.476
Altre entrate correnti	75.182	79.236	79.980	79.563	79.266
Totale entrate correnti (*)	812.210	825.902	857.535	875.633	889.429
Entrate in conto capitale non tributarie	2.271	2.596	2.436	2.703	2.772
Totale entrate finali (*)	816.051	829.680	861.069	879.440	893.313
Pressione fiscale (% del PIL)	41,8	41,9	42,7	42,7	42,4
Saldo primario	26.111	22.703	36.037	37.717	40.037
Saldo di parte corrente	16.046	17.102	33.139	39.663	42.290
Indebitamento netto	-38.551	-38.613	-23.188	-20.004	-16.133
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.824.521	1.866.503	1.913.559

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019; per gli anni 2020-2022 aggiornamenti del quadro tendenziale del Documento Programmatico di Bilancio 2020.

Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	103.439	102.871	104.076	103.018	103.838
Consumi intermedi	27.441	25.577	26.179	25.571	25.658
Prestazioni sociali in denaro	15.413	15.178	14.493	14.755	15.037
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	236.193	244.111	259.541	269.085	276.355
Altre spese correnti	41.106	41.653	42.114	41.990	41.581
Totale spese correnti netto interessi	423.592	429.390	446.403	454.419	462.469
Interessi passivi	63.584	60.470	58.542	57.328	55.975
Totale spese correnti	487.176	489.860	504.945	511.747	518.444
Investimenti fissi lordi	16.166	17.880	17.066	18.966	18.848
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.063	7.455	7.203	7.360	6.298
Contributi agli investimenti	10.325	10.105	9.145	9.471	8.034
Altre spese in c/capitale	6.428	4.462	3.980	3.615	2.416
Totale spese in conto capitale	37.982	39.902	37.394	39.412	35.596
Totale spese finali	525.158	529.762	542.339	551.159	554.040
ENTRATE					
Tributarie	428.304	430.675	458.953	472.245	479.569
Imposte dirette	225.365	226.574	228.720	232.846	235.555
Imposte indirette	201.446	202.996	229.212	238.372	242.979
Imposte in c/capitale	1.493	1.105	1.021	1.027	1.035
Contributi sociali	2.390	2.459	2.514	2.564	2.604
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	13.251	13.426	13.893	14.088	14.743
Altre entrate correnti	35.421	38.062	37.717	36.479	35.376
Totale entrate correnti (*)	477.873	483.517	512.056	524.349	531.257
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	535	556	607	660	662
Altre entrate in c/capitale	916	895	448	490	440
Entrate in conto capitale non tributarie	1.451	1.451	1.055	1.150	1.102
Totale entrate finali (*)	480.817	486.073	514.132	526.526	533.394
Saldo primario	19.243	16.781	30.335	32.695	35.329
Saldo di parte corrente	-9.303	-6.343	7.111	12.602	12.813
Indebitamento netto	-44.341	-43.689	-28.207	-24.633	-20.646
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.824.521	1.866.503	1.913.559

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019; per gli anni 2020-2022 aggiornamenti del quadro tendenziale del Documento Programmatico di Bilancio 2020.

Importi in milioni di euro.

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	66.020	67.097	67.585	68.308	69.057
Consumi intermedi	117.249	119.534	122.170	123.537	125.041
Prestazioni sociali in denaro	3.991	4.135	4.176	4.230	4.282
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	8.747	8.947	9.390	9.544	10.093
Altre spese correnti	20.583	21.459	21.732	22.326	22.614
Totale spese correnti netto interessi	216.590	221.172	225.053	227.945	231.087
Interessi passivi	2.275	1.922	1.515	1.212	1.003
Totale spese correnti	218.865	223.093	226.568	229.157	232.090
Investimenti fissi lordi	20.939	22.154	24.247	26.293	27.289
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	535	556	607	660	662
Contributi agli investimenti	3.272	3.764	4.072	3.725	4.246
Altre spese in c/capitale	787	666	685	703	720
Totale spese in conto capitale	25.533	27.140	29.611	31.381	32.917
Totale spese finali	244.398	250.233	256.179	260.538	265.007
ENTRATE					
Tributarie	75.353	75.691	74.296	75.599	76.716
Imposte dirette	23.469	23.599	23.741	24.134	24.723
Imposte indirette	51.807	52.015	50.478	51.388	51.916
Imposte in c/capitale	77	77	77	77	77
Contributi sociali	1.211	1.269	1.287	1.307	1.323
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	126.600	127.707	134.077	135.669	139.097
Altre entrate correnti	37.700	39.016	39.854	40.633	41.391
Totale entrate correnti (*)	240.787	243.606	249.437	253.131	258.450
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	5.063	7.455	7.203	7.360	6.298
Altre entrate in c/capitale	1.355	1.701	1.988	2.213	2.332
Entrate in conto capitale non tributarie	6.418	9.156	9.191	9.573	8.630
Totale entrate finali (*)	247.282	252.839	258.705	262.781	267.157
Saldo primario	5.159	4.527	4.041	3.455	3.153
Saldo di parte corrente	21.922	20.513	22.869	23.974	26.360
Indebitamento netto	2.884	2.606	2.526	2.243	2.150
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.824.521	1.866.503	1.913.559

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019; per gli anni 2020-2022 aggiornamenti del quadro tendenziale del Documento Programmatico di Bilancio 2020.

Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	2.903	2.934	2.950	2.956	2.964
Consumi intermedi	1.991	1.856	1.891	2.110	2.149
Prestazioni sociali in denaro	329.390	343.207	355.791	367.405	376.671
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.509	4.479	4.503	4.544	4.650
Altre spese correnti	1.976	1.983	2.015	2.044	2.077
Totale spese correnti netto interessi	340.769	354.459	367.150	379.059	388.511
Interessi passivi	91	96	97	98	99
Totale spese correnti	340.860	354.555	367.247	379.157	388.610
Investimenti fissi lordi	497	462	666	701	754
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
Altre spese in c/capitale	24	0	0	0	0
Totale spese in conto capitale	521	462	666	701	754
Totale spese finali	341.381	355.017	367.913	379.858	389.364
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	231.340	237.754	241.603	245.459	251.063
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	109.598	116.404	125.464	133.416	137.258
Altre entrate correnti	3.349	3.330	3.339	3.368	3.406
Totale entrate correnti (*)	344.287	357.488	370.406	382.243	391.727
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Altre entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	344.287	357.488	370.406	382.243	391.727
Saldo primario	2.997	2.567	2.590	2.483	2.462
Saldo di parte corrente	3.427	2.933	3.159	3.086	3.117
Indebitamento netto	2.906	2.471	2.493	2.385	2.363
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.824.521	1.866.503	1.913.559

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019; per gli anni 2020-2022 aggiornamenti del quadro tendenziale del Documento Programmatico di Bilancio 2020.

Importi in milioni di euro.

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	172.362	172.902	175.236	176.974	178.610
Consumi intermedi	146.681	146.967	150.064	151.508	153.241
Prestazioni sociali in denaro	348.794	362.520	375.214	387.396	397.873
Pensioni	268.741	276.030	284.573	294.896	303.920
Altre prestazioni sociali	80.053	86.490	90.641	92.500	93.953
Altre spese correnti	63.665	65.095	66.034	69.782	69.752
Totale spese correnti netto interessi	731.502	747.485	766.547	785.661	799.477
Interessi passivi	64.662	61.316	59.210	57.542	55.925
Totale spese correnti	796.164	808.801	825.757	843.203	855.402
Investimenti fissi lordi	37.602	40.496	40.492	47.083	49.940
Contributi agli investimenti	13.597	13.869	13.516	14.251	14.253
Altre spese in c/capitale	7.239	5.128	4.710	4.363	3.136
Totale spese in conto capitale	58.438	59.493	58.718	65.697	67.329
Totale spese finali	854.602	868.293	884.475	908.900	922.731
ENTRATE					
Tributarie	503.657	506.366	516.970	544.448	559.173
Imposte dirette	248.834	250.173	256.250	258.147	260.988
Imposte indirette	253.253	255.011	259.622	285.197	297.073
Imposte in c/capitale	1.570	1.182	1.098	1.104	1.112
Contributi sociali	234.941	241.482	245.732	250.240	255.402
Contributi sociali effettivi	230.810	237.249	241.407	245.831	250.926
Contributi sociali figurativi	4.131	4.233	4.325	4.409	4.476
Altre entrate correnti	75.182	79.236	79.854	79.050	78.753
Totale entrate correnti (*)	812.210	825.902	841.457	872.634	892.215
Entrate in conto capitale non tributarie	2.271	2.596	2.502	2.703	2.916
Totale entrate finali (*)	816.051	829.680	845.057	876.441	896.244
Pressione fiscale (% del PIL)	41,8	41,9	42,0	42,5	42,5
Saldo primario	26.111	22.703	19.792	25.084	29.438
Saldo di parte corrente	16.046	17.102	15.700	29.432	36.814
Indebitamento netto	-38.551	-38.613	-39.418	-32.458	-26.487
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.817.985	1.867.901	1.917.350

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019.

Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	103.439	102.871	104.609	105.609	106.483
Consumi intermedi	27.441	25.577	25.489	25.120	25.339
Prestazioni sociali in denaro	15.413	15.178	14.632	15.397	16.336
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	236.193	244.111	260.330	270.506	280.373
Altre spese correnti	41.106	41.653	42.007	45.228	44.776
Totale spese correnti netto interessi	423.592	429.390	447.067	461.860	473.307
Interessi passivi	63.584	60.470	58.527	57.149	55.730
Totale spese correnti	487.176	489.860	505.594	519.009	529.037
Investimenti fissi lordi	16.166	17.880	15.868	19.326	19.952
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.063	7.455	7.203	7.360	6.298
Contributi agli investimenti	10.325	10.105	9.513	10.487	9.935
Altre spese in c/capitale	6.428	4.462	4.025	3.660	2.416
Totale spese in conto capitale	37.982	39.902	36.609	40.833	38.601
Totale spese finali	525.158	529.762	542.202	559.842	567.638
ENTRATE					
Tributarie	428.304	430.675	442.677	468.884	482.748
Imposte dirette	225.365	226.574	232.458	233.785	236.022
Imposte indirette	201.446	202.996	209.198	234.072	245.691
Imposte in c/capitale	1.493	1.105	1.021	1.027	1.035
Contributi sociali	2.390	2.459	2.514	2.564	2.604
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	13.251	13.426	13.893	14.088	14.743
Altre entrate correnti	35.421	38.062	37.775	36.520	35.416
Totale entrate correnti (*)	477.873	483.517	495.839	521.029	534.476
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	535	556	607	660	662
Altre entrate in c/capitale	916	895	514	490	584
Entrate in conto capitale non tributarie	1.451	1.451	1.121	1.150	1.246
Totale entrate finali (*)	480.817	486.073	497.980	523.206	536.758
Saldo primario	19.243	16.781	14.305	20.513	24.850
Saldo di parte corrente	-9.303	-6.343	-9.755	2.020	5.439
Indebitamento netto	-44.341	-43.689	-44.222	-36.636	-30.880
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.817.985	1.867.901	1.917.350

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019.

Importi in milioni di euro.

IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	66.020	67.097	67.677	68.409	69.163
Consumi intermedi	117.249	119.534	122.648	124.237	125.711
Prestazioni sociali in denaro	3.991	4.135	4.176	4.230	4.282
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	8.747	8.947	9.390	9.544	10.093
Altre spese correnti	20.583	21.459	21.991	22.510	22.899
Totale spese correnti netto interessi	216.590	221.172	225.882	228.930	232.148
Interessi passivi	2.275	1.922	1.515	1.212	1.003
Totale spese correnti	218.865	223.093	227.397	230.142	233.151
Investimenti fissi lordi	20.939	22.154	23.958	27.056	29.235
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	535	556	607	660	662
Contributi agli investimenti	3.272	3.764	4.003	3.764	4.317
Altre spese in c/capitale	787	666	685	703	720
Totale spese in conto capitale	25.533	27.140	29.253	32.183	34.934
Totale spese finali	244.398	250.233	256.650	262.325	268.085
ENTRATE					
Tributarie	75.353	75.691	74.292	75.564	76.425
Imposte dirette	23.469	23.599	23.791	24.361	24.966
Imposte indirette	51.807	52.015	50.424	51.126	51.382
Imposte in c/capitale	77	77	77	77	77
Contributi sociali	1.211	1.269	1.287	1.307	1.323
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	126.600	127.707	134.522	137.594	142.900
Altre entrate correnti	37.700	39.016	39.669	40.079	40.837
Totale entrate correnti (*)	240.787	243.606	249.694	254.467	261.408
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	5.063	7.455	7.203	7.360	6.298
Altre entrate in c/capitale	1.355	1.701	1.988	2.213	2.332
Entrate in conto capitale non tributarie	6.418	9.156	9.191	9.573	8.630
Totale entrate finali (*)	247.282	252.839	258.962	264.117	270.115
Saldo primario	5.159	4.527	3.826	3.004	3.033
Saldo di parte corrente	21.922	20.513	22.296	24.325	28.257
Indebitamento netto	2.884	2.606	2.311	1.792	2.030
PIL nominale	1.765.421	1.783.142	1.817.985	1.867.901	1.917.350

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019.

Importi in milioni di euro.

NOTA TECNICO - ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020-2022

Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

	2018	2019	2020	2021	2022
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	2.903	2.934	2.950	2.956	2.964
Consumi intermedi	1.991	1.856	1.926	2.152	2.191
Prestazioni sociali in denaro	329.390	343.207	356.406	367.769	377.255
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.509	4.479	4.503	4.544	4.650
Altre spese correnti	1.976	1.983	2.037	2.044	2.077
Totale spese correnti netto interessi	340.769	354.459	367.822	379.465	389.137
Interessi passivi	91	96	97	98	99
Totale spese correnti	340.860	354.555	367.919	379.563	389.236
Investimenti fissi lordi	497	462	666	701	754
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0
Altre spese in c/capitale	24	0	0	0	0
Totale spese in conto capitale	521	462	666	701	754
Totale spese finali	341.381	355.017	368.585	380.264	389.990
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	231.340	237.754	241.931	246.369	251.475
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	109.598	116.404	125.807	132.912	137.472
Altre entrate correnti	3.349	3.330	3.339	3.368	3.406
Totale entrate correnti (*)	344.287	357.488	371.078	382.649	392.353
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Altre entrate in c/capitale	0	0	0	0	0
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	344.287	357.488	371.078	382.649	392.353
Saldo primario	2.997	2.567	2.590	2.483	2.462
Saldo di parte corrente	3.427	2.933	3.159	3.086	3.117
Indebitamento netto	2.906	2.471	2.493	2.385	2.363
PLI nominale	1.765.421	1.783.142	1.817.985	1.867.901	1.917.350

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Per il 2019 valore tendenziale della NADEF 2019.

Importi in milioni di euro.